

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

ORDINI DEL GIORNO

ED

EMENDAMENTI

presentati in 5^a Commissione

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2960

PARTE II

26.1

CATALFO, PUGLIA, BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA

Sopprimere l'articolo.

26.2

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sostituire l'articolo 26, con il seguente:

«Art. 26. - (Ulteriore finanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale) – 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 25, lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, e 2021».

26.3

SANTINI

Al comma 1 sostituire le parole: «di contrasto alle povertà, al disagio di famiglie con minori, alla domiciliarità delle cure agli anziani e ai disabili» *con le seguenti:* «di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio lavorativa e integrazione degli immigrati di dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie».

26.4

BIGNAMI

Al comma 1, sostituire le parole: «alla domiciliarità delle cure agli anziani e ai disabili» *con le seguenti:* «alla domiciliarità delle cure agli anziani e ai disabili gravi e gravissimi e al loro familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che neces-

sita di ausilio di lunga durata, o non in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua».

26.0.1

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Caregiver familiare)

1. A coloro che in ambito domestico si prendono cura volontariamente e gratuitamente di un familiare o di un affine entro il secondo grado ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, che risulti convivente e che, a causa di malattia, infermità o disabilità, è riconosciuto invalido civile al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni, è riconosciuta, qualora ne faccia richiesta, la qualifica di *caregiver familiare*. La qualifica di *caregiver familiare* non può essere riconosciuta a più di un familiare per l'assistenza alla stessa persona. Il riconoscimento della qualifica di *caregiver familiare* preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in relazione allo stesso soggetto assistito.

2. Al *caregiver* familiare è riconosciuta la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento di *handicap* grave del familiare assistito. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali, a prescindere dall'età anagrafica».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo l'articolo 84, inserire il seguente:*

«Art. 84-bis.

(Imposta di bollo money transfer)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea.»;

b) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «di 50 milioni di euro per l'anno 2018»;*

c) *alla sezione II, Tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, il programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose è ridotto di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018.*

26.0.2

ARRIGONI, COMAROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 26-bis.***(Misure di contrasto alla denatalità)*

1. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 10 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 è riconosciuto un assegno di importo pari a 1.000 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea e a condizione che genitori abbiano conseguito, nell'anno solare precedente a quello di nascita del figlio beneficiario, un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, complessivamente non superiore a 90.000 euro. Il predetto limite di reddito non opera nel caso in cui il nato o adottato, sia quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 3, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie disposizioni per l'attuazione del comma 1.

3. Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle somme erogate ai sensi del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle mis-

sioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza».

26.0.3

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi)

1. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2020. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.

2. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 1 è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:

a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;

b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di» fino alla fine del comma con le seguenti: «è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020».

26.0.4

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Piano straordinario di intervento per il dopo di noi)

1. Per la realizzazione di un piano straordinario per interventi mirati alla presa in carico delle persone disabili e delle loro famiglie è istituito presso il Ministero della salute, un fondo denominato "Dopo di noi", la cui dotazione per l'anno 2018 è pari a 100 milioni di euro. In via sperimentale per l'anno 2018, fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2018. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per l'adozione di progetti individualizzati diretti a migliorare la qualità della vita e l'assistenza delle famiglie delle persone in condizione di gravità cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di un adeguato sostegno familiare».

Conseguentemente, alla sezione II, Tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, il programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2018.

26.0.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure per orfani vittime di femminicidio)

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-*quater*. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi del comma 19".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 316 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"1-*bis*. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime".

3. All'articolo 539 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisoria in loro favore, in misura

non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata".

4. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 320 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 539".

5. Dopo l'articolo 463 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 463-bis.

(Sospensione dalla successione)

1. Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella. Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo".

6. Alla sezione II del capo II del titolo III del libro settimo della parte seconda del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 537-bis.

(Indegnità a succedere)

1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere".

7. Al comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si l'applica l'articolo 537-bis".

8. La quota di riserva di cui 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche ai figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, an-

che se l'unione civile è cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), ovvero secondo comma, del codice penale.

9. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Sono altresì sospesi dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità *una tantum* il coniuge, anche legalmente separato, separato con addebito o divorziato, quando sia titolare di assegno di mantenimento o divorzile, nonché la parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, quando la parte stessa sia titolare di assegno, per i quali sia stato richiesto il rinvio a giudizio per l'omicidio volontario nei confronti dell'altro coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, fino alla sentenza definitiva. In caso di passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento, sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del diritto, ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 1-*ter*."

1-*ter*. I figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti sono destinatari, senza obbligo di restituzione e per il solo periodo della sospensione di cui al comma 1-*bis*, sino a quando sussistono i requisiti di legge per la titolarità in capo a loro del diritto allo stesso tipo di prestazione economica, della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità *una tantum* del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore.

1-*quater*. Con la richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, o contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero comunica senza ritardo all'istituto di previdenza l'imputazione, ai fini della sospensione dell'erogazione o del subentro dei figli ai sensi del comma 1-*ter* nella titolarità della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità *una tantum*.

1-*quinquies*. Quando pronuncia sentenza di condanna per il delitto di omicidio, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale, il giudice condanna al pagamento, in favore dei soggetti di cui al comma 1-*ter*, di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato, a titolo di indennità *una tantum* ovvero a titolo di pensione di reversibilità o indiretta, sino alla data della sospensione di cui al comma 1-*bis*".

10. In attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, lo Stato, le regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni:

a) possono promuovere e sviluppare presidi e servizi pubblici e gratuiti di informazione e orientamento in materia di diritti e di servizi organizzati in favore delle vittime di reati, nonché di assistenza, consulenza

e sostegno in favore della vittima in funzione delle sue specifiche necessità e dell'entità del danno subito, tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare vulnerabilità, anche affidandone la gestione alle associazioni riconosciute operanti nel settore;

b) favoriscono l'attività delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici;

c) favoriscono sistemi assicurativi adeguati in favore degli orfani per crimini domestici;

d) predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per gli orfani per crimini domestici, nei limiti delle risorse a tale fine destinate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2;

e) acquisiscono dati e monitorano l'applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, relativamente alle necessità delle vittime stesse e alla frequenza dei crimini nei riguardi dei gruppi più deboli, al fine di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste e ricerche atte a prevenire i crimini stessi.

11. Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera d), all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

12. In favore dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti di vittime del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale è assicurata un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio psicologico, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 64.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi del comma 17.

13. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 64.000 euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il comma 5-*quater* sono inseriti i seguenti:

"5-*quinqüies*. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.

5-*sexies*. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-*quinquies* un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa".

15. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.

16. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

17. All'onere complessivamente risultante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.074.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.064.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti assume la denominazione di "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici"».

26.0.6

GUERRA, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Incremento del finanziamento del Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 26, comma 2, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

26.0.7

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Fondo Borse lavoro per disabili)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per la creazione di borse lavoro per disabili di cui al comma 1, articolo 1 legge n. 68 del 12 marzo 1999. La dotazione del Fondo è pari a 20 milioni annui per il triennio 2018-2020.

2. Le risorse sono ripartite annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in modo proporzionale tra le Regioni richiedenti, al fine di finanziare i fondi regionali di cui all'articolo 14 della legge n. 68 del 12 marzo 1999.

3. La durata della borsa lavoro di cui al comma 1 è prevista tra un minimo di 6 mesi e un massimo di 24 mesi.

4. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

26.0.8

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 26-bis.***(Contributo degli enti previdenziali privatizzati al welfare degli iscritti)*

1. Fermo restando l'equilibrio di bilancio e quello finanziario a lungo termine di ciascuna gestione, agli enti di previdenza di diritto privato possono destinare fino all'1,5 per cento del patrimonio costituito dai contributi versati dagli iscritti a interventi di natura assistenziale, anche a carattere solidaristico, di sostegno del reddito e di *welfare* degli iscritti, aggiuntivi alle prestazioni previdenziali di natura obbligatoria. La relativa delibera è approvata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. I medesimi enti, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, istituiscono appositi organismi di monitoraggio complessivo dei flussi finanziari e dell'andamento dei redditi, delle prestazioni e delle contribuzioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria».

26.0.9

SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 26-bis.***(Norme in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi)*

1. Gli enti di previdenza di diritto privato, al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale nei confronti degli iscritti, sono abilitati, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali a sostegno del reddito e dell'attività professionale che abbiano comunque effetto sulla capacità reddituale e contributiva delle platee di riferimento, nel rispetto delle procedure e dei controlli ministeriali previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. In caso di disavanzo economico-finanziario è possibile attivare misure di sostegno al reddito, nei confronti degli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non

dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie, solo se finanziate da apposita contribuzione.

2. L'articolo 6 della legge 22 maggio 2017, n. 81 è di conseguenza abrogato.».

26.0.10

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CATALFO, BERTOROTTA, SERRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26.

(Rifinanziamento Fondo nazionale per la non autosufficienza)

1. Il Fondo nazionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 100 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2018-2020».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018, di 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

26.0.11

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire, il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2018, per le attività e il conseguimento delle finalità scientifiche del Polo nazionale di cui alla Tabella A, articolo 1, comma 1, della legge 29 ottobre 2003, n. 291, il contributo annuo riconosciuto alla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, di cui al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è incrementato di euro 250.000».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «249,75 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329,75 milioni di euro annui».

26.0.12

GUERRA, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 979, secondo periodo, sostituire le parole: "di euro 500" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 200"».

Conseguentemente, il Fondo per le non autosufficienze, istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 164 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Conseguentemente, il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, istituito dall'articolo 3, comma 1 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

26.0.13

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Concessione di un contributo straordinario a favore della Cooperativa sociale IRIFOR del Trentino)

1. Per sostenere l'attività di sensibilizzazione alle tematiche legate alla disabilità delle persone non vedenti ed ipovedenti, anche con iniziative quali "cene al buio" mediante l'ausilio di un mezzo speciale ed itinerante, alla Cooperativa Sociale IRIFOR del Trentino Onlus è erogato un contributo straordinario di 400.000 euro per l'anno 2018».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018», con le seguenti: «249,6 milioni di euro per l'anno 2018».

26.0.14

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire in seguente:***«Art. 26-bis.**

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative".».

26.0.15

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 26-bis.**

1. Alla lettera *b*), comma 2, articolo 61 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; eventuali accorpamenti non devono comunque superare 1,5 milioni di abitanti"».

26.0.16

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 26-bis.**

1. Alla lettera *b*), comma 2, articolo 61 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 le parole: "milione di" sono sostituite dalle seguenti: "ottocentomila"».

26.0.17

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 26-bis.**

1. All'articolo 101, comma 6, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018"».

26.0.18

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 26-bis.**

1. All'articolo 65, comma 2, del DLgs. 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "Ambito 4: Veneto e Friuli Venezia Giulia; Ambito 5: Trento e Bolzano," sono sostituite dalle seguenti: "Ambito 4: Veneto; Ambito 5: Friuli Venezia Giulia e Trento e Bolzano"».

26.0.19

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 26-bis.**

(Misure a favore dell'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti)

1. Alla legge 12 gennaio 1996, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. A decorrere dall'anno 2018 all'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti – Anpvi *Onlus* è corrisposto un contributo di 500.000 euro annui";

b) All'articolo 2, dopo le parole: "Unione Italiana ciechi" inserire le seguenti. "Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti – Anpvi Onlus"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 500.000:

2019: – 500,000;

2020: – 500.000.

26.0.20

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 2, comma 466, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e successive modificazioni, dopo le parole: "cani guida per ciechi" sono aggiunte le seguenti: ", alla Cooperativa Sociale IRIFOR del Trentino"».

26.0.21

DEL BARBA, COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.26-bis.

1. Al fine di garantire la realizzazione delle attività istituzionali del Centro di cui all'articolo 3 del decreto del presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché la loro continuità, possono essere previsti appositi finanziamenti all'ASP istituto degli Innocenti di Firenze. Per lo svolgimento dei relativi piani di attività, i ministeri membri dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 del suddetto decreto, possono stipulare convenzioni, di norma di durata pluriennale, con il suddetto istituto».

27.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «2 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili» di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge.

27.2

DONNO

Al comma 1, dopo le parole: «politiche di formazione», inserire le seguenti: «anche nel settore agricolo e della pesca.».

27.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni è applicato, per la durata legale del corso, ai veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in euro 10 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito

d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

27.0.2

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 27, comma 5, lettera *f*), del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 le parole: "le finalità di cui all'articolo 26, comma 9, lettere *a*) e *b*)", sono sostituite dalle seguenti: "le finalità di cui all'articolo 26, comma 9, lettere *a*), *b*), *c*) nonché quelle individuate dalla contrattazione collettiva nazionale di settore per la definizione di misure di sostegno al reddito e *welfare* contrattuale in favore dei lavoratori"».

27.0.3

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

*(Formazione di personale impiegato in attività
della circolazione ferroviaria)*

1. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 nel Fondo destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci, previsto dalla legge n. 96 del 2017».

28.1

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere l'articolo.

28.2

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 30, al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti: «113 milioni».

28.3

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere il comma 1.

28.0.1

DI BIAGIO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Il comma 418 dell'articolo unico della Legge n. 208 del 28 Dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) è sostituito dal seguente:

"418. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993 n. 379 è erogato, per l'85 per cento, in parti uguali, agli enti di formazione destinatari e, per la restante parte, in parti uguali, all'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti Onlus, per le esigenze del Centro autonomie e mobilità e dell'annessa Scuola cani guida per ciechi ed al Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille Onlus di Catania. La ripartizione è operata dal Ministero dell'interno con proprio provvedimento ed è erogato direttamente agli enti di formazione destinatari di cui al periodo precedente. I medesimi enti sono tenuti agli adempimenti di rendicontazione già previsti dall'articolo 2 della medesima legge n. 379 del 1993"».

28.0.2 (testo 3)

ANGIONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28 bis.

1. Il comma 418 dell'articolo unico della Legge n. 208 del 28 Dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) è sostituito dal seguente: "Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993 n. 379 è erogato, per l'85 per cento, agli enti di formazione destinatari in proporzione del 70 per cento all'Istituto Europeo per la ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) e per il 30 per cento all'Istituto Europeo di ricerca, Formazione e Orientamento Professionale (I.E.R.F.O.P.). Per la restante parte il contributo è assegnato in parti uguali all'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti Onlus, per le esigenze del Centro autonomie e mobilità e dell'annessa Scuola cani guida per ciechi ed al Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille Onlus di Catania. La ripartizione è operata dal Ministero dell'interno con proprio provvedimento ed è erogato direttamente agli enti di formazione destinatari di cui al periodo precedente. I medesimi enti sono tenuti agli adempimenti di rendicontazione già previsti dall'articolo 2 della medesima legge n. 379 del 1993"».

28.0.2 (testo 2)

ANGIONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28 bis.

1. Il comma 418 dell'articolo unico della Legge n. 208 del 28 Dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) è sostituito dal seguente: "Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993 n. 379 è erogato, per l'85 per cento, agli enti di formazione destinatari dei quali euro 1.200.000 all'Istituto Europeo di ricerca, Formazione e Orientamento Professionale (I.E.R.F.O.P.). Per la restante parte il contributo è assegnato in parti uguali all'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti Onlus, per le esigenze del Centro autonomie e mobilità e dell'annessa Scuola cani guida per ciechi ed al Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille Onlus di Catania. La ripartizione è operata dal Ministero dell'interno con proprio provvedimento ed è erogato direttamente agli enti di formazione destinatari di cui al periodo precedente. I medesimi enti sono tenuti agli adempimenti

menti di rendicontazione già previsti dall'articolo 2 della medesima legge n. 379 del 1993"».

28.0.2

ANGIONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28 bis.

1. Il comma 418 dell'articolo unico della Legge n. 208 del 28 Dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) è sostituito dal seguente: "Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993 n. 379 è erogato, per l'85 per cento, in parti uguali, agli enti di formazione destinatari e, per la restante parte, in parti uguali, all'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti Onlus, per le esigenze del Centro autonomie e mobilità e dell'annessa Scuola cani guida per ciechi ed al Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille Onlus di Catania. La ripartizione è operata dal Ministero dell'interno con proprio provvedimento ed è erogato direttamente agli enti di formazione destinatari di cui al periodo precedente. I medesimi enti sono tenuti agli adempimenti di rendicontazione già previsti dall'articolo 2 della medesima legge n. 379 del 1993"».

28.0.3

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Contributo alle scuole materne paritarie)

1. A decorrere dall'anno 2018, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è incrementata di euro 50 milioni, al fine di assegnare alle scuole materne paritarie un contributo aggiuntivo. Il contributo è ripartito secondo le modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

28.0.4

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Contributo alle scuole materne paritarie)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è incrementata, per l'anno 2018, di euro 50 milioni, al fine di assegnare alle scuole materne paritarie un contributo aggiuntivo. Il contributo è ripartito secondo le modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

28.0.5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Individuazione e validazione delle competenze ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13)

1. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi disciplinati dalle specifiche disposizioni vigenti, sono deputate ai sensi dell'articolo 2 e seguenti del decreto legislativo n. 13 del 2013, all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, esclusivamente per i propri soci, in relazione alle atti-

vità di rispettiva competenza, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli *standard* minimi di servizio ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e previo inserimento delle relative qualificazioni professionali nel Repertorio nazionale ivi previsto. Ogni associazione potrà erogare i detti servizi per un massimo di tre attività e qualificazioni professionali inserite nel Repertorio nazionale».

29.1

DONNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) dall'anno 2018, censimento delle persone senza fissa dimora;»;

b) *al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) elenchi di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:*

«Art. 41-bis.

(Assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora)

1. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le persone senza fissa dimora prive della residenza anagrafica sono iscritte negli elenchi di cui al precedente periodo nel cui territorio dichiarano di eleggere il domicilio".

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere espresso in sede di Conferenza peinamente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le linee guida per programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza fissa dimora di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma 1 del presente articolo, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 130.000.000;

2020: – 150.000.000.

29.2

RICCHIUTI, GATTI, GUERRA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis.* In collaborazione con Inps e Inail e utilizzando gli Indicatori di mortalità della popolazione residente, è impegnata a individuare entro il 10 giugno 2018 le differenze di aspettativa di vita con riferimento alla classificazione delle professioni Istat edizione 2013».

29.3

SCALIA, TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, PEZZOPANE, VALDINOSI

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

29.4

SCALIA

Al comma 2, lettera e), aggiungere le parole: «solo con riferimento a dati aggregati ed anonimi sentito il parere del Garante Privacy, dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, ciascuno per quanto di propria competenza».

29.5

Giovanni MAURO

Al comma 6, sostituire le parole: «d'intesa con il Ministero dell'interno», con le seguenti: «, previa intesa presso la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali».

29.6

Giovanni MAURO

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti: «A tal fine l'ISTAT può stipulare apposite convenzioni con ANCI ed UPI necessarie all'aggiornamento professionale del personale degli Uffici di statistica comunali e provinciali».

29.7

SPOSETTI

Al comma 8, dopo le parole: «medesimi piani», *inserire le seguenti:* «, anche tramite convenzioni stipulate con gli albi professionali nazionali le cui leggi ordinamentali prevedano lo svolgimento di rilevazioni statistiche».

29.8

DI BIAGIO, VICECONTE

Al comma 8, dopo le parole: «medesimi piani», *inserire le seguenti:* «, anche tramite convenzioni stipulate con gli albi professionali nazionali le cui leggi ordinamentali prevedano lo svolgimento di rilevazioni statistiche».

29.9

Luigi MARINO

Al comma 8, alla fine, aggiungere seguenti parole: «, anche tramite convenzioni stipulate con gli albi professionali nazionali le cui leggi ordinamentali prevedano lo svolgimento di rilevazioni statistiche».

29.10

GAMBARO

Al comma 8, aggiungere, infine, le seguenti parole: «anche tramite convenzioni stipulate con gli albi professionali nazionali le cui leggi ordinamentali prevedano lo svolgimento di rilevazioni statistiche».

29.11

SCOMA

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche tramite convenzioni stipulate con gli albi professionali nazionali le cui leggi ordinarie prevedano lo svolgimento di rilevazioni statistiche».

29.12

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L'ISTAT provvede a garantire, la piena accessibilità ai dati relativi ai risultati dei censimenti di cui al comma 1 anche tramite il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 1.000.000;

2019: – 1.000.000;

2020: – 1.000.000.

29.13

CIOFFI, MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 10, aggiungere, infine, i seguenti:

«10-bis. Per la migliore definizione dei programmi di intervento di interesse nazionale relativi al patrimonio immobiliare pubblico, nonché alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa, i Comuni; entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento ovvero, ove già effettuato, all'aggiornamento degli immobili di proprietà pubblica presenti nel rispettivo territorio e alla loro catalogazione, con riferimento in particolare alla presenza di unità immobiliari e fabbricati inutilizzati e al loro stato di manutenzione, nonché allo stato di manutenzione degli immobili utilizzati.

10-ter. Nel censimento sono ricompresi gli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 2.000.000;

2019: – 2.000.000;

2020: – 2.000.000.

29.0.1

CANDIANI, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Elevazione della soglia di accesso alle prestazioni temporanee agricole)

1. L'indennità ordinaria di disoccupazione, l'indennità di malattia e l'indennità economica di maternità sono riconosciute agli operai agricoli a tempo determinato che, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dall'articolo 32, comma 1, della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni, abbiano conseguito nell'anno per il quale sono richieste le indennità un accredito complessivo di almeno 78 contributi giornalieri».

29.0.2

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 29-bis.

(Elevazione della soglia di accesso alle prestazioni temporanee agricole)

1. L'indennità ordinaria di disoccupazione, l'indennità di malattia e l'indennità economica di maternità sono riconosciute agli operai agricoli a tempo determinato che, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dall'articolo 32, comma 1, della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni, abbiano conseguito nell'anno per il quale sono richieste le indennità un accredito complessivo di almeno 78 contributi giornalieri.».

29.0.3

GASPARRI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Valorizzazione delle prestazioni dei patronati)

1. Il comma 14 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è abrogato».

29.0.4

ALBANO, FASIOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Valorizzazione delle prestazioni dei patronati)

1. Il comma 14 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è abrogato».

29.0.5DE PETRIS, GUERRA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, CERVellini, FORNARO,
DE CRISTOFARO, PEGORER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Rifinanziamento fondo inquilini morosi incolpevoli)

1. Il Fondo inquilini morosi incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5 della legge 28 ottobre 2014, n. 124, è incrementato di 150 milioni di euro nel 2018 e di 200 milioni di euro negli anni 2019 e 2020.

2. Al maggior onere derivante dal presente articolo si provvede quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge, e

quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2018 e quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 con le risorse del Fondo per la famiglia di cui all'articolo 30, comma 1, della presente legge».

29.0.6

CASTALDI, CIOFFI, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 29-bis.

(Fondo inquilini morosi incolpevoli)

1. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;
2019: – 20.000.000;
2020: – 20.000.000.

29.0.7

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure per migliorare efficacia dei Centro antiviolenza e case rifugio)

1. La lettera *d*), del comma 2 dell'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge n. 119/2013 è sostituita dalla seguente:

"*d-bis*) della eventuale necessità di riequilibrare la presenza dei centri anti-violenza e delle case rifugio in ogni Regione, in coerenza con le rispettive programmazioni e con le esigenze dei diversi contesti territoriali".».

29.0.8

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure per migliorare l'efficacia dei Centri antiviolenza e case rifugio)

1. La lettera *d*), del comma 2 dell'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito in legge 119/2013 è soppressa».

29.0.9

FILIPPI, VATTUONE, BORIOLI, CANTINI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, ORRÙ, RANUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Ai fini del mantenimento dell'occupazione italiana nel settore marittimo, ai lavoratori marittimi italiani, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, è riconosciuto un contributo corrispondente all'ammontare delle spese documentate e documentabili sostenute, a partire dall'anno 2016, per la partecipazione ai corsi e per le attività di formazione necessarie per l'ottenimento e/o il rinnovo dei certificati di cui agli articoli 5 e 6 del citato decreto. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Ministro delle infrastrutture e trasporti, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a definire modalità e termini per l'emanazione del contributo di cui al comma 1».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 8.500.000:

2019: – 8.500.000;

2020: – 8.500.000.

29.0.10

CANTINI, BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, RUTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Inserimento lavorativo in agricoltura)*

1. Per il triennio 2016-2018, al fine di garantire il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale e lavorativa dei soggetti con disabilità psichica, con particolare riferimento ai soggetti con disturbi dello spettro autistico, alle imprese agricole di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, è riconosciuto, nel limite di spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito di imposta misura massima del 100 per cento dei costi, connessi all'occupazione dei predetti lavoratori, di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e comunque non superiore a 7.200 euro annui nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e nei due successivi.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 6 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 7.000.000:

2019: – 7.000.000;

2020: – 7.000.000.

29.0.11

PEZZOPANE, Gianluca ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Personale Agenzie fiscali)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. In caso di adozione di delibera di affidamento da parte delle amministrazioni locali di cui al comma 2, ove sussistevano, alla data di cui al comma 1, rapporti contrattuali per l'espletamento di attività in regime di concessione con società nate per scorporo di ramo d'azienda ai sensi del comma 3 del decreto-legge 30 settembre-2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di affidamento, il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cui al comma 1, senza soluzione di continuità, è trasferito all'ente pubblico economico, denominato Agenzia delle entrate Riscossione' di cui all'articolo 1, comma 3. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile"».

29.0.12

SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Il requisito di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si considera posseduto anche dal personale reclutato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

29.0.13

D'ADDA, BORIOLI, FABBRI, PARENTE, ANGIONI, FAVERO, SPILABOTTE, Stefano
ESPOSITO, FASIOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Prosecuzione dell'estensione sperimentale delle prestazioni del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto)

1. L'estensione sperimentale delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito presso l'INAIL, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è confermata per gli anni 2018, 2019, 2020, a valere sulle risorse disponibili sul medesimo Fondo, e sino a loro eventuale esaurimento, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo le modalità attuative definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

29.0.14

LEPRI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)

1. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 50.000.000:
2019: – 0;
2020: – 0.

29.0.15

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro)

1. All'articolo 18, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».

29.0.16

DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Censimento ulivi monumentali)

1. Entro il termine perentorio di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni della regione Puglia procedono al censimento degli ulivi classificati come monumentali dalla legislazione regionale in materia.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine e dell'adempimento di cui al comma 1, il comune non può accedere ai contributi di cui all'articolo 71, commi da 1 a 9 della presente legge. Qualora il comune sia già beneficiario dei contributi di cui al precedente periodo, si applica quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo 71».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000.

29.0.17

CIOFFI, MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere, il seguente:***«Art. 29-bis.***(Banca dati nazionale del patrimonio pubblico immobiliare)*

1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per la locazione e/o l'alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, anche al fine del corretto agire della pubblica amministrazione e di prevenire fenomeni di corruzione, è istituita la "Banca dati nazionale del patrimonio immobiliare pubblico". La Banca dati di cui al presente comma è consultabile in un'apposita sezione del sito *internet* ufficiale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nella Banca dati sono evidenziate separate sezioni, recanti l'indicazione: degli immobili locati, di quelli da locare, di quelli per i quali è stata presentata domanda di riscatto nonché di quelli per i quali è stata avviata la procedura di alienazione.

2. Entra tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari regionali, stabilisce, con proprio regolamento, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità di redazione della Banca dati, nonché le modalità di formazione degli elenchi e dei criteri in base agli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici, anche partecipati, devono essere iscritti nella medesima Banca dati. Il medesimo regolamento disciplina le modalità tecniche per l'accessibilità della Banca dati attraverso i portali o i siti *internet*, ove esistenti, degli enti e dei soggetti che detengono immobili destinati alla locazione o alla alienazione.

3. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 2, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 2.000.000;
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000.

29.0.18

CIOFFI, MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere, il seguente:***«Art. 29-bis.***(Anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica)*

1. Al fine di favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei soggetti meno abbienti e di permettere il monitoraggio dei requisiti soggettivi di assegnazione e di permanenza degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, è istituita, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale della condizione abitativa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica.

2. L'Anagrafe di cui al comma 1 è articolata a livello regionale mediante l'istituzione di anagrafi presso gli assessorati regionali competenti e assicura la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantendo l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:

a) i contenuti dell'Anagrafe, che dovrà permettere la circolarità delle informazioni anagrafiche, tributarie e catastali tra gli enti locali, le Regioni, le istituzioni centrali e gli enti gestori coinvolti sul territorio, anche al fine di procedere all'elaborazione di fine e guida per l'adozione di criteri, applicabili a livello nazionale, per la definizione dei limiti di reddito per l'accesso alle abitazioni;

b) le modalità con cui si procederà al confronto con i dati acquisiti dall'Anagrafe tributaria, l'agenzia delle entrate e le Conservatorie dei Registri immobiliari, utilizzando, a tal fine, criteri trasparenti e stabili nel tempo, dei quali deve essere garantita un'adeguata pubblicizzazione;

c) le modalità con cui i risultati vengono calcolati e pubblicati con cadenza annuale;

d) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità dell'Anagrafe con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di integrazione e cooperazione della medesima con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

3. Ai fini della fissazione dei contenuti di cui al comma 2, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni, con particolare riferimento alla uniformità dei criteri di formazione e al coordinamento della gestione dei dati».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 2.000.000:

2019: – 2.000.000;

2020: – 2.000.000.

29.0.19

ORRÙ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) i lavoratori del settore della pesca professionale, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

d-ter) lavoratori addetti all'attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d-quater) gli educatori assistenti socio sanitari;

d-quinquies) i lavoratori-marittimi;

d-sexies) i fisioterapisti riconosciuti tra le professioni sanitarie».

29.0.20 (testo 2)

CANTINI, MATTESINI, CHITI, FILIPPI, GRANAIOLA

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato in regime di convenzione, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 3. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino a un massimo di cinque annualità, anteriori alla data di costituzione del rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207. La disciplina secondo la quale si esercita la facoltà di riscatto è quella prevista dal decreto interministeriale 2 ottobre 2001 (Facoltà di riscatto di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) e successive modificazioni».

29.0.20

CANTINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 29-bis.**

(Disposizioni in materia previdenziale per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207)

1. Per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato in regime di convenzione, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 3. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino a un massimo di cinque annualità, anteriori data di costituzione del rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207. La disciplina secondo la quale si esercita la facoltà di riscatto quella prevista dal decreto interministeriale 2 ottobre 2001 (Facoltà di riscatto di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) e successive modificazioni».

29.0.21

BARANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni per lo sviluppo della previdenza complementare)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei Fondi previdenziali, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce gli strumenti propri di garanzia in favore dei Fondi pensione e degli enti previdenziali, che investono parte delle proprie risorse, per il finanziamento degli investimenti di cui al successivo comma.

2. Ai Fondi pensione e alle Casse professionali che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo, quali: la realizzazione di infrastrutture, la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è garantito oltre alla restituzione a scadenza dell'intero capitale, anche il 75 per cento del rendimento pattuito, ove lo stesso non fosse perseguibile per intero.

3. Per le finalità di cui al comma precedente, il Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche, (FGOP) istituito con regolamento dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intervengono in favore dei progetti finanziati con le risorse del risparmio della previdenza complementare e delle Casse Professionali, nonché per le operazioni di capitalizzazione delle piccole e medie imprese, finanziate con le risorse derivanti dai medesimi enti previdenziali. Le garanzie in oggetto, non afferiscono all'entità della prestazione pensionistica, ma al singolo specifico investimento, che rientra nella fattispecie della presente disposizione.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione dei precedenti commi 2 e 3, nonché le ulteriori iniziative dirette a favorire gli investimenti previsti dal presente articolo. A tal fine, i medesimi Ministeri si avvarranno anche delle analisi, degli studi, degli approfondimenti e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: "Previdenza Italia"

istituito in data 21 febbraio 2011. Al predetto Comitato, è attribuito altresì il compito di supportare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni degli investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, nonché con l'attivazione ed il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei Fondi pensione che, per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi.

5. Al Comitato di cui al precedente comma è altresì attribuito il compito di realizzare e promuovere direttamente o incaricando altri soggetti, iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di *welfare*, destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero a qualsiasi altra iniziativa finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscano alle forme di previdenza, assistenza e *welfare* complementare in genere.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi anni 2019 e 2020, in favore del Comitato di cui al precedente comma, è assegnato un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare per il funzionamento del Comitato medesimo».

Conseguentemente, all'articolo 92, sono apportate le seguenti modificazioni: «la parola: "250" è sostituita dalla seguente: "247" e la parola: "330" è sostituita dalla seguente: "326"».

29.0.22

D'ANNA, BARANI, MILO, AMORUSO, COMPAGNONE, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, SCAVONE, PAGNONCELLI, VERDINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Il comma 39 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituito dal seguente: "39. Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrate del fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM) un contributo pari al 2,45 per cento sul corrisposto ai medici e agli odontoiatri non dipendenti per le prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza di-

ritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale. Tale contributo previdenziale è soggetto alla normativa in vigore sulla contribuzione previdenziale"».

29.0.23

SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

1. A decorrere dall'anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Il presente articolo è ad invarianza di costi dello Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

29.0.24

SPOSETTI, VACCARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Forme di garanzia in favore dei soci delle cooperative in materia di prestito sociale)

1. Nel rispetto delle prerogative del CICR di cui all'articolo 11, comma 3, del D.lgs 10 settembre 1993, n. 385, e di Banca d'Italia, e considerato che sulle somme versate dai soci a titolo di prestito sociale non si applica l'articolo 2467 del codice civile, qualora le cooperative abbiano un indebitamento nei confronti dei soci superiore nell'ammontare o 500.000 euro e il rapporto tra il patrimonio netto e l'indebitamento medesimo sia superiore a uno, il regolamento del prestito sociale deve prevedere che un importo pari al trenta per cento del valore complessivo del prestito sociale sia assistito dalla costituzione, nell'ambito dell'attivo patrimoniale della cooperativa e con obbligo di specifico rendiconto in apposito allegato del bilancio di esercizio, di un patrimonio separato da quello della società cooperativa, vincolato al rimborso dei soci medesimi, secondo criteri e le modalità previsti dai commi successivi.

2. La società cooperativa è tenuta ad affidare in custodia ed amministrazione le relative risorse ad un intermediario sottoposto a vigilanza prudenziale, con il compito di investire le risorse medesime in strumenti finanziari adeguati per liquidità, redditività e profilo di rischio, individuati di comune accordo con la società cooperativa medesima, con obbligo altresì di liquidare con scadenza semestrale i relativi proventi alla società cooperativa, salvo che essi non risultino necessari per assicurare il rispetto della soglia del 30 per cento di prestito sociale. L'intermediario dovrà altresì:

1) ove necessario, tempestivamente richiedere alla società cooperativa eventuali ulteriori versamenti in caso di riduzione del margine di garanzia, comprensivo dei proventi maturati nel periodo, al di sotto della soglia del 30 per cento di prestito sociale. In difetto di tali versamenti la società cooperativa è tenuta a ridurre senza indugio il prestito soci in misura tale da ripristinare la predetta soglia di garanzia;

2) tempestivamente restituire alla società cooperativa che ne faccia richiesta, con conseguente venir meno del vincolo di separazione patrimoniale in riferimento ad essa, l'eventuale eccedenza delle risorse investite ai sensi del presente comma comprensivo dei proventi maturati nel periodo; al di sopra della soglia del 30 per cento di prestito sociale.

3. Le risorse di cui al precedente comma 2 costituiscono patrimonio separato per effetto dell'iscrizione a norma dell'articolo 2436 del codice

civile della deliberazione dell'Organo amministrativo adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la quale deve indicare:

a) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;
b) il contenuto dell'accordo con l'intermediario finanziario previsto al precedente comma 2 e c) le regole di rendicontazione. A seguito dell'iscrizione della deliberazione i creditori della cooperativa diversi dai soci prestatori non possono far valere alcun diritto sul patrimonio separato così costituito, essendo questo destinato esclusivamente alla soddisfazione dei crediti dei soci aventi titolo nel rapporto di prestito sociale, sino a che questo non sia stato utilizzato per il rimborso dello stesso, nella misura sopra specificata.

4. La garanzia sulle medesime somme può essere inoltre costituita secondo una delle seguenti forme:

a) dalla prestazione di una fideiussione a prima richiesta da parte dei soggetti di cui all'articolo 106 del D.Lgs 10 settembre 1993, n. 385 da adeguarsi entro il 31 gennaio di ogni anno in base all'ammontare dei prestiti in essere al 31 dicembre dell'anno precedente. La fideiussione è stipulata dalla cooperativa esclusivamente a favore dei soci prestatori a garanzia della restituzione del prestito soci. In caso di insolvenza della cooperativa, le somme garantite sono escluse dalla procedura concorsuale;

b) dall'adesione ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali promosso dalle Associazioni di categoria ovvero direttamente dalle cooperative interessate, eventualmente nell'ambito di iniziative di tipo consortile. In tal caso, il CICR determina i requisiti delle società cooperative e le condizioni di natura finanziaria ai fini della promozione dello schema di garanzia.

5. Le società cooperative si adeguano alle disposizioni del presente articolo entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

29.0.25

FUCKSIA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 29-bis.

(Rivalutazione annuale rendite INAIL)

1. Con effetto dall'anno 2018, a decorrere dal 10 luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la riliquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come de-

finito con l'articolo 116 del T.U. infortuni n. 1124 del 1965, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze, su determina del Presidente dell'INAIL.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma precedente si provvede nell'ambito del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

29.0.26

BARANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di personale di aziende concessionarie di servizio riscossione)

1. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assorbimento del personale delle società iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 nate per scorporo di ramo di azienda di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza e senza soluzioni di continuità, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, laddove le concessionarie locali perdano gli affidamenti per la riscossione nei Comuni è trasferito all'ente pubblico economico "Agenzia delle entrate-Riscossione", ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile"».

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250» e «330», con le seguenti: «230» e «310».

29.0.27

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Fondo sostegno affitto)

1. Il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 in materia di locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, è finanziato con 150 milioni di euro per il 2018 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

2. Al maggior onere derivante dal presente articolo si provvede quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge, e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2018 e quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 con le risorse del Fondo per la famiglia di cui all'articolo 30, comma 1, della presente legge».

29.0.28

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Stabilizzazione del personale dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche)

1. Al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato impiegato presso l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche si provvede alla stabilizzazione dei lavoratori che abbiano prestato la loro opera presso l'istituto fino al 31 dicembre 2017 per almeno tre anni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per

far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

29.0.29

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Al fine di tutelare le condizioni e garantire le professionalità del personale del settore ricerca dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni su Lavoro e le malattie professionali – INAIL l'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo n. 218 del 2016 si applica a tutto il personale della ricerca destinatario delle norme contrattuali e normative. Tale intervento è previsto nell'atto di indirizzo del Dipartimento della funzione pubblica indirizzato all'ARAN del 6 luglio 2017. È stabilita altresì la conversione dei contratti in essere a tempo determinato del personale di cui al comma 1 in contratto a tempo indeterminato».

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti «249 milioni», e sostituire le parole: «330 milioni», con le seguenti: «329 milioni».

29.0.30

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Semplificazione codici Ateco)

1. Il Ministero dello Sviluppo economico, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, effettua una revisione dei codici Ateco prevedendo una Classificazione delle attività economiche suddivisa per macro aree produttive.

2. Il Ministero della Funzione pubblica in attesa della revisione dei codici Ateco provvede ad informare tutte le stazioni appaltanti affinché

il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice Ateco».

29.0.31

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche dell'articolo 603-bis del codice penale)

1. All'articolo 603-bis del codice penale, così come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo comma, numero 2, la parola: "anche" è soppressa;

al terzo comma, all'alinea le parole: "una o più", sono sostituite dalle seguenti: "almeno due";

al terzo comma, il numero 2 è soppresso;

al terzo comma, numero 3, dopo le parole: "la sussistenza di", sono inserite le seguenti: "gravi e reiterate";

al quarto comma, numero 1, la parola: "tre" ,è sostituita dalla seguente: "cinque"».

30.1

GASPARRI, RIZZOTTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è rifinanziato per un ammontare di 100 milioni di euro annui a partire dal 2018».

30.2

DI BIAGIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è rifinanziato per un ammontare di 100 milioni di euro annui a partire dal 2018».

30.3

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è rifinanziato per un ammontare di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018».

30.4

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti: «500 milioni»;

b) alla fine del periodo inserire: «Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo, quantificati in euro 500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

30.5

COMAROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni di euro», con le seguenti: «350 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di», fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2019 e di 80 milioni di euro a decorrere dal 2020».

30.6

TAVERNA, GAETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti: «300 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

30.7

ORELLANA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BENCINI, PANIZZA

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire la parola: «100», con la seguente: «200»;*
- b) aggiungere in fine le seguenti parole: «di questi, 100 milioni di euro sono destinati in particolare agli interventi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera c) della legge 8 novembre 2000, n. 328».*

Conseguentemente, per gli oneri derivanti dall'applicazione della precedente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

30.8

LUCIDI

Alla Tabella n. 6 Stato di previsione del «Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale», alla missione 1. L'Italia in Europa e nel Mondo, Programma 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

2019:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

Conseguentemente, alla Sezione I, all'articolo 30, al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «130 milioni di euro nel 2018, 150 milioni di euro nel 2019 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».

30.9

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «80 milioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 1, comma 356, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sostituire le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" con le seguenti: "per il 2017, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020".».

alla tabella A voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 0;

2019: - 40.000.000;

2020: - 40.000.000.

30.10

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1, alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «Il riparto delle risorse afferenti al Fondo viene determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Unificata. Il decreto definisce la quota percentuale da destinare direttamente ai Comuni rappresentati dall'Anci».

30.11

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «Il riparto delle risorse afferenti al Fondo viene determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Unificata».

30.12

CERONI

Al comma 1, aggiungere, alla fine, del periodo, le seguenti parole: «Il riparto delle risorse afferenti al Fondo viene determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Unificata».

30.13

BIGNAMI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare". La dotazione del fondo di cui al primo periodo è alimentata con le risorse di cui al comma 1 in misura non inferiore a 20 milioni di euro all'anno. Le risorse non utilizzate in ciascun anno, rivenienti dal medesimo Fondo di cui al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1. Al Fondo di cui al primo periodo, è altresì assegnato il maggior gettito a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, di addizionale all'IRES, di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e imposta sul valore aggiunto (Iva) derivante dall'attuazione dei commi da 2 a 5 dell'articolo 3,

in misura non inferiore a 50 milioni di euro per il 2018. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

1-ter. Il Fondo di cui al comma 1-bis, primo periodo, è istituito con l'obiettivo di garantire al prestatore di cura familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessita di analoga assistenza globale e continua, le necessarie misure di sostegno, anche di natura economica, atte a garantirgli una piena conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché ogni forma utile di supporto, anche economico, al fine di assicurare il mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico del prestatore di cura familiare. Sono poste a carico del Fondo medesimo le somme necessarie per assicurare al prestatore di cura familiare che non raggiunga il requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia, la contribuzione figurativa ai fini previdenziali per gli anni di attività svolta come prestatore di cura familiare effettivamente riconosciuti e certificati dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, secondo i limiti contributivi e con le modalità stabilite dal Ministero medesimo. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di attuazione del periodo precedente».

30.14

BIGNAMI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare". La dotazione del fondo di cui al primo periodo è alimentata con le risorse di cui al comma 1 in misura non inferiore a 20 milioni di euro all'anno. Le risorse non utilizzate in ciascun anno, rivenienti dal medesimo Fondo di cui al primo periodo sono versate all'entrata del bilan-

cio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. I Fondo di cui al comma 1-bis, primo periodo, è istituito con l'obiettivo di garantire al prestatore di cura familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessita di analoga assistenza globale e continua, le necessarie misure di sostegno anche di natura economica, atte a garantirgli una piena conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché ogni forma utile di supporto, anche economico, al fine di assicurare il mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da *stress* fisico-psichico del prestatore di cura familiare. Sono poste a carico del Fondo medesimo le somme necessarie per assicurare al prestatore di cura familiare che non raggiunga il requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia, la contribuzione figurativa ai fini previdenziali per gli anni di attività svolta come prestatore di cura familiare effettivamente riconosciuti e certificati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo i limiti contributivi e con le modalità stabilite dal Ministero medesimo. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di attuazione del periodo precedente».

30.15

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:

«1-bis. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "euro 2.840,51" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.000,00".

1-ter. All'articolo 9, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sostituire le parole: "concorre alla formazione della

base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento", con le seguenti: "concorre interamente alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali".».

30.16 (testo 2)

SERRA, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'articolo 30, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In conformità all'obiettivo comune nella misura del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e del progressivo riequilibrio territoriale per attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, al fine di promuovere il diritto allo studio nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica e garantire alle famiglie un adeguato incremento dei servizi socio educativi per l'infanzia, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 131, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), è rifinanziato con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: "150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019"

30.16

SERRA, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In conformità all'obiettivo comune nella misura del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, del progressivo riequilibrio territoriale per attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, al fine di promuovere il diritto allo studio

nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica e garantire alle famiglie un adeguato incremento dei servizi socio educativi per l'infanzia, la quota parte riservata al rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 131, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), è rifinanziato con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

30.17

CATALFO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 354, secondo periodo, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 231, sostituire le parole: "quattro giorni per l'anno 2018" con le seguenti: "otto giorni per l'anno 2018"».

Conseguentemente, al quarto periodo del medesimo comma 354 sostituire le parole: «valutati in 41,2 milioni per l'anno 2018» con le seguenti: «valutati in 82,4 milioni per l'anno 2018».

Conseguentemente ancora, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «167,6 milioni di euro per l'anno 2018».

30.18

CATALFO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 355, primo periodo, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sostituire le parole: "un buono di 1000 euro" con le seguenti: "un buono di 2000 euro"».

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: «250 milioni»; «300 milioni», rispettivamente con le seguenti: «35 milioni»; «400 milioni».

Conseguentemente ancora, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018, 230 milioni per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

30.19

COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per garantire alle famiglie la gratuità dei servizi socio educativi per l'infanzia è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente, alla sezione II, Tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, il programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose è ridotto di 500 milioni euro a decorrere dall'anno 2018.

30.20

BIANCONI, VICECONTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato al finanziamento di buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 8.500 euro annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative del presente comma».

30.21

BIANCONI, VICECONTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere la genitorialità, il Fondo di cui al comma 1, nella misura di 60 milioni di euro annui, è finalizzato al finanziamento, a decorrere dal 2019, dei seguenti benefici:

a) 30 milioni per il beneficio di cui al comma 356 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) 30 milioni per il beneficio di cui al comma 357 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

30.22

BIANCONI, VICECONTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere la genitorialità, il Fondo di cui al comma 1, è finalizzato al finanziamento, a decorrere dal 2018, del beneficio di cui al comma 130, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite di spesa massimo annuo pari a 50 milioni di euro».

30.23

BIANCONI, VICECONTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1, è finalizzato al finanziamento di misure destinate a sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni per una quota pari al 5 per cento della dotazione di cui al comma 1 per l'anno 2018, 20 per cento per il 2019 e 25 per cento a decorrere dal 2020».

30.24

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "non superiore a 2.840,51 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 3.840,51 euro"».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere l'articolo 92;*
- b) *all'articolo 58, sopprimere il comma 9;*
- c) *alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 50.000.000;
2019: – 70.000.000;
2020: – 70.000.000.

- d) *alla Tabella A, voce «Ministero del lavoro e delle politiche sociali», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 1.000.000;
2019: – 4.000.000;
2020: – 4.000.000.

30.25

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "non superiore a 2.840,51 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 3.840,51 euro"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 70.000.000;
2019: – 100.000.000;
2020: – 100.000.000.

30.26

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, a decorrere dal 2018, un Tondo per l'Associazione Sogni Onlus con dotazione annua pari a 200 mila di euro. Il Fondo, è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

30.27

DI BIAGIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i nati dal 10 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

30.28

DE PETRIS, GUERRA, PETRAGLIA, GOTOR, BOCCHINO, RICCHIUTI, CERVELLINI, FORNARO, PEGORER, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di sostenere le famiglie indigenti e porre termine agli umilianti e diseducativi

allontanamenti dalle mense scolastiche comunali delle scuole che adottano il pieno tempo di quei giovani studenti morosi nei confronti del servizio, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze è istituito un Fondo per la gratuità delle mense nelle scuole che adottano il tempo pieno, con una dotazione annua di 1.450 milioni di euro.

1-*ter*. Con uno o più decreti il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso e di erogazione dei finanziamenti ai Comuni che avanzano richiesta di utilizzo del Fondo di cui al comma precedente.

1-*quater*. Agli oneri di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* si provvede mediante quota parte del maggior gettito riveniente dalle disposizioni di cui al comma 1-*quinqües* e all'articolo 90-*bis*.

1-*quinqües*. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 29 per cento".».

Conseguentemente, dopo l'articolo 90, inserire il seguente:

«Art. 90-*bis*.

(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 10 gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

30.0.1

CATALFO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disciplina per il riconoscimento del caregiver familiare)

1. La Repubblica, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela l'attività di cura non retribuita e non professionale alla persona che presta la sua opera nei confronti di persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, purché svolta nel contesto di relazioni familiari rimuove ogni ostacolo al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa della persona.

2. Ai fini di cui al presente articolo si definisce "caregiver familiare" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'Unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta; ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.

3. L'assistito di cui al comma 2 presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio caregiver familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

4. Il consenso di cui al comma 3, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

5. La scelta di cui al comma 4 preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.

6. Il *caregiver* familiare si rapporta e si integra con ali operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.

7. L'istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di *caregiver* familiare, alla persona di cui comma 2, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:

a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all'assistito di cui al comma 2;

b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il *caregiver* familiare e l'assistito di cui al comma 2;

c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito di cui al comma 2 rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e successive modificazioni e integrazioni;

d) copia del piano assistenziale individuale di cui al comma 6 attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del *caregiver* familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

e) copia della scrittura privata di cui al comma 4.

8. La certificazione della qualità di *caregiver* familiare di cui al comma 7, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del *caregiver* familiare o per morte dell'assistito.

9. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del *caregiver* familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al *caregiver* familiare:

a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da *stress* fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004. n. 6;

f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera c);

m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;

n) apposita tessera di riconoscimento come "*caregiver* familiare", al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso.

10. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare", con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2018, da rifinanziarsi per le annualità successive con la legge di bilancio.

11. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

12. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 11, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni di cui al presente articolo e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità del medesimo».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 30.000.000.

30.0.2

BIGNAMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare", con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per un corrispondente importo delle somme di cui al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, giacenti sull'apposito conto di Tesoreria centrale, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Fondo di cui al comma 1 ha l'obiettivo di garantire al prestatore di cura familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessita di analoga assistenza globale e continua, le seguenti misure di sostegno:

a) forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del prestatore di cura familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo della Legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del prestatore di cura familiare che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) riconoscimento ai prestatori di cura familiare che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai prestatori di cura familiare che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per conseguimento dell'assegno sociale;

d) facoltà per ai prestatori di cura familiare iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosiddette "*long term care*", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di attuazione del comma 2.

4. Entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Parlamento un rendiconto relativo alla utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.

5. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 32.

30.0.3

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, ASTORRE, CUCCA, Stefano ESPOSITO, Elena FERRARA, PAGLIARI, VACCARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Istituzione del Fondo per la valorizzazione e il sostegno dell'attività dei caregivers familiari)

1. Al fine di riconoscere il valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari prestata nei confronti di persone che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi, presso il Ministero del lavoro e delle è istituito il Fondo per la valorizzazione e il sostegno dell'attività dei *caregivers* familiari, di seguito denominato "Fondo" destinato all'attuazione di finalità assistenziali, di riconoscimento di benefici economici e previdenziali. La dotazione iniziale del Fondo è determinata in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. L'accesso alle misure a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 20.000.000;

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000.

30.0.4

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo da destinare ad interventi a sostegno del ruolo di cura e assistenza del *caregiver* familiare con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno finanziario 2018. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 94 e alla tabella A della presente legge allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

30.0.5

BIANCONI, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Istituzione del Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei caregivers)

1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscere il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei *Caregivers*, di seguito denominato "Fondo". La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, è riconosciuta al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 5, la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento al familiare assistito di una delle condizioni di non autosufficienza come indicate nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, sono riconosciute al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 5, le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie riconosciute ai sensi delle tabelle allegate al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

4. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, è riconosciuta al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 5, la copertura assicurativa a carico dello Stato con rimborso delle spese sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità di prestare il lavoro di cura da parte dello stesso *caregiver* familiare, durante i periodi di malattia o infermieri certificati, a tutela del suo diritto alla salute.

5. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

30.0.6

BIANCONI, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Istituzione del Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei caregivers)

1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei *Caregivers*, di seguito denominato "Fondo". La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per 2023.

2. Il Fondo è destinato all'effettiva implementazione delle seguenti azioni strategiche, anche ad integrazione e razionalizzazione delle politiche, delle programmazioni e dei servizi già esistenti:

a) fornire un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) presentare opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura, di assistenza, di inclusione sociale;

c) predisporre un supporto psicologico, al fine di sostenere il *caregiver* nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) elaborare soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal *caregiver*;

e) approntare interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;

f) assicurare il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone con necessità di sostegno intensivo;

g) garantire il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

h) attivare una domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, sono riconosciute al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 4, le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie riconosciute ai sensi delle tabelle allegate al testo unico delle disposizioni per assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

4. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al-

l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

30.0.7

BIANCONI, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Istituzione del Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei caregivers)

1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei *Caregivers*, di seguito denominato "Fondo". La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.

2. Il Fondo è destinato all'effettiva implementazione delle seguenti azioni strategiche, anche ad integrazione e razionalizzazione delle politiche, delle programmazioni e dei servizi già esistenti:

a) fornire un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) presentare opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura, di assistenza, di inclusione sociale;

c) predisporre un supporto psicologico, al fine di sostenere il *caregiver* nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) elaborare soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal *caregiver*;

e) approntare interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;

f) assicurare il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone con necessità di sostegno intensivo;

g) garantire il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

h) attivare una domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, è riconosciuta al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 4, la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento al familiare assistito di una delle condizioni di non autosufficienza come indicate nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali.

4. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

30.0.8

BIANCONI, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Istituzione del Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei caregivers)

1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei *Caregivers*, di seguito denominato "Fondo". La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.

2. Il Fondo è destinato all'effettiva implementazione delle seguenti azioni strategiche, anche ad integrazione e razionalizzazione delle politiche, delle programmazioni e dei servizi già esistenti:

a) fornire un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) presentare opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura, di assistenza, di inclusione sociale;

c) predisporre un supporto psicologico, al fine di sostenere il *caregiver* nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) elaborare soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal *caregiver*;

e) approntare interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;

f) assicurare il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone con necessità di sostegno intensivo;

g) garantire il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

h) attivare una domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, è riconosciuta al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 4, la copertura assicurativa a carico dello Stato con rimborso delle spese sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità di prestare il lavoro di cura da parte dello stesso *caregiver* familiare, durante i periodi di malattia o infermità certificati, a tutela del suo diritto alla salute.

4. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

30.0.9

BIANCONI, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Istituzione del Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei caregivers)

1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei *Caregivers*, di seguito denominato "Fondo". La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.

2. Il Fondo è destinato all'effettiva implementazione delle seguenti azioni strategiche, anche ad integrazione e razionalizzazione delle politiche, delle programmazioni e dei servizi già esistenti:

a) fornire un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) presentare opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura, di assistenza, di inclusione sociale;

c) predisporre un supporto psicologico, al fine di sostenere il *caregiver* nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da *stress* fisico-psichico;

d) elaborare soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal *caregiver*;

e) approntare interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;

f) assicurare il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento so-

ziale del *caregiver* assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone con necessità di sostegno intensivo;

g) garantire il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

h) attivare una domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

3. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

30.0.10

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è inserito il seguente:

"3-*ter*. Ai fini del calcolo dell'addizionale di cui al comma 1, non viene computata una somma di euro 3000 per ciascun componente del nucleo familiare. Detta somma è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

30.0.11

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è inserito il seguente:

"3-*ter*. Dall'importo dovuto ai sensi dei precedenti commi si detrae una somma di euro 100 per ciascun figlio a carico"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

30.0.12

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 1 del decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è inserito il seguente:

"3-*ter*. 1. L'addizionale di cui al comma 1 non è dovuta dai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro», e sostituire le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «280 milioni di euro».

30.0.13

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Carta Famiglia)

1. All'articolo 1, comma 391 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 eliminare le seguenti parole: "previo pagamento degli interi costi di emissione" e le seguenti parole: "sulla base dell'ISEE".

2. dopo il comma 391 inserire il seguente:

"391-bis. Per l'avvio sperimentale della Carta Famiglia è stanziata la somma di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 da attribuirsi nel bilancio del Dipartimento per le politiche della famiglia. Il Dipartimento provvederà all'avvio della sperimentazione sulla base delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 391"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Politiche per la Famiglia di cui all'articolo 30 della presente legge.

30.0.14

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 391, le parole: "previo pagamento degli interi costi di emissione" e le parole: "sulla base dell'ISEE" sono soppresse.

b) dopo il comma 391, aggiungere il seguente:

"391-bis. Per l'avvio sperimentale della Carta Famiglia è stanziata la somma di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 da attribuirsi nel bilancio del Dipartimento per le politiche della famiglia. Il Dipartimento provvederà all'avvio della sperimentazione sulla base delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 391"».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;
2019: – 150.000.000;
2020: – 150.000.000.

30.0.15

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Nuove disposizioni per la redazione dei criteri unificati ISEE)

1. All'articolo 5 comma 2 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, al primo periodo, dopo le parole: "non esercenti attività di impresa", inserire le seguenti: "con l'esclusione degli immobili ad uso residenziale adibiti ad abitazione principale, purché non rientranti nei fabbricati di cui alle categorie catastali A9 e A10"».

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'Economia e delle Finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1)

2018:
CP: – 500.000.000;
CS: – 500.000.000;

2019:
CP: – 500.000.000;
CS: – 500.000.000;

2020:
CP: – 500.000.000;
CS: – 500.000.000.

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'Economia e delle Finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2)

2018:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000;

2019:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000;

2020:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

30.0.16

GASPARRI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 1, comma 391 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 eliminare le seguenti parole: "previo pagamento degli interi costi di emissione" e le seguenti parole: "sulla base dell'ISEE".

2. Dopo il comma 391 inserire il seguente:

"391-bis. Per l'avvio sperimentale della Carta Famiglia è stanziata la somma di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 da attribuirsi nel bilancio del Dipartimento per le politiche della famiglia. Il Dipartimento provvederà all'avvio della sperimentazione sulla base delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 391"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «249,500 milioni di euro», e sostituire le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «329,500 milioni di euro».

30.0.17

BIANCONI, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Buoni per l'istruzione dei figli in favore di famiglie numerose)

1. Nel limite di 100 milioni di euro per anno 2018, al fine di contribuire alle spese per la formazione e l'istruzione dei figli a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 8.500 euro annui, è riconosciuto, per l'anno 2018, un beneficio per le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative del presente comma.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

30.0.18

BIANCONI, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Buoni per l'acquisto in favore di famiglie numerose)

1. Nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2018, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, sono riconosciuti, per l'anno 2018, buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 8.500 euro annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative del presente comma.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

30.0.19

PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Lavoratrici madri)

1. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro dipendente da tempo pieno in rapporti di lavoro dipendente a tempo parziale, con orario inferiore al cinquanta per cento dell'orario settimanale, alle lavoratrici madri con figli di età inferiore a 15 anni, viene riconosciuta per il periodo di riduzione dell'orario di lavoro:

a) la contribuzione figurativa con copertura equiparata a quella da lavoro domestico;

b) un importo mensile della prestazione dell'assegno per nucleo familiare, da applicare alle diverse tipologie di nuclei familiari, raddoppiato rispetto a quello normalmente previsto ai sensi del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153;

2. Possono fruire dei benefici di cui al comma 1 le lavoratrici con anzianità di almeno cinque anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro. L'anzianità si considera senza soluzione di continuità in caso di successione dei rapporti di lavoro negli appalti ovvero in caso di assunzione di lavoratrice proveniente da un intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale.

3. A far data dal 10 luglio 2018, all'articolo 2 del decreto del 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro

dipendente o lavoro occasionale autonomo svolto ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare".

4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis"».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento dell'ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017"».

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

30.0.20

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Contributi per l'acquisto di servizi di baby sitting o per far fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia – Parificazione dei diritti a favore delle madri lavoratrici autonome o imprenditrici)

1. Il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, esteso alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici dall'articolo 1, comma 283, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è concesso a queste per un periodo complessivo non superiore a sei mesi, così come previsto per le madri lavoratrici dipendenti».

30.0.21 (testo 2)

BIANCONI, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

30.0.21

BIANCONI, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Assegno per figli nati o adottati)

1. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 10 gennaio 2018 e il 31 di-

cembre 2020 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extra-comunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 3, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.

3. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno di cui al comma 1, primo periodo, e i valori dell'ISEE di cui al comma 1, secondo periodo.

4. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto, a domanda, nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro nel 2018, 300 milioni di euro nel 2019 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 300 milioni di euro per il 2022 e 100 milioni di euro per il 2023. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro nel 2018, 300 milioni di euro nel 2019 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 300 milioni di euro per il 2022 e di 100

milioni di euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

5. Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma I-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si tiene conto delle somme erogate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo».

30.0.22

COLLINA, PAGLIARI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure in materia di adozioni)

1. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionarnenlo della Commissione per le adozioni internazionali, il Fondo per le adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, cornma 411 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di ulteriori 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 10.000.000;

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000.

30.0.23

BLUNDO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 30-bis.

(Fondo per le adozioni internazionali)

1. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il sostegno alle famiglie che hanno concluso il proce-

dimento di adozione, al Fondo per le adozioni internazionali, di cui al comma 411 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono destinati 5 milioni di euro per l'anno 2018».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 5.000.000.

30.0.24

DI BIAGIO, VICECONTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 35 della legge 184 del 1983 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, la sentenza straniera è riconosciuta in automatico applicazione della legge 31 maggio 1995, n. 218, articolo 41".

3. Se sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera *i*) e l'autorizzazione prevista dalla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 39, il provvedimento di adozione è immediatamente trascrivibile nei registri dello stato civile".

2. I commi 3 e 4 della legge 184 del 1983 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il relativo provvedimento è assunto dalla Commissione per le Adozioni Internazionali che provvede anche a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera *e*). Di tale provvedimento è data comunicazione al tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità all'adozione.

4. L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento della Commissione per le Adozioni Internazionali, purché conforme ai principi della Convenzione. Anche di tale provvedimento è data comunicazione al tribunale per i minorenni competente in applicazione dei criteri di cui all'articolo 29-bis comma 2».

30.0.25

CATALFO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti della prima infanzia)

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-*quinquies*). Pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, destinati all'infanzia"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 40.000.000;

2019: - 40.000.000;

2020: - 40.000.000.

30.0.26

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Agevolazioni per l'acquisto di prodotti per l'infanzia)

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*ter*. Dal reddito complessivo delle persone fisiche è altresì deducibile un importo annuo massimo di 700 euro per spese documentate tramite fattura o scontrino, sostenute dal contribuente per l'acquisto di prodotti alimentari e non alimentari destinati a lattanti di età inferiore a dodici mesi e a bambini di età compresa fra uno e dodici anni. Tale deduzione opera per i redditi complessivi pari o inferiori a 40.000 euro. Per le fami-

glie con più di un figlio, l'importo della deduzione è stabilito in ragione del numero dei figli".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'elenco dei beni il cui costo d'acquisto può essere oggetto della deduzione e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente».

Conseguentemente alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2019:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2020:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

Conseguentemente alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2019:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2020:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

30.0.27

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Agevolazioni per l'acquisto di prodotti per l'infanzia)

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente comma:

"4. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 20 per cento per le spese documentate tramite fattura o scontrino sostenute dal contribuente fino ad un massimo annuo di 1.000 euro, per l'acquisto di prodotti alimentari e non alimentari destinati a lattanti di età inferiore a dodici mesi e a bambini di età compresa fra uno e dodici anni. Tale detrazione opera per i redditi complessivi pari o inferiori a 40.000 euro. Per le famiglie con più di un figlio, l'importo della detrazione è stabilito in ragione del numero dei figli.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'elenco dei beni il cui costo d'acquisto può essere oggetto della detrazione e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente"».

Conseguentemente alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2019:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2020:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

Conseguentemente alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2019:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2020:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

30.0.28

LEPRI, ANGIONI, COCIANCICH, COLLINA, CUCCA, D'ADDA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI GIORGI, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ICHINO, LANZILLOTTA, Luigi MARINO, MOSCARDELLI, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PARENTE, SAGGESE, SANTINI, SCALIA, SPILABOTTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Bonus bebè)

1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato tra il 10 gennaio e il 31 dicembre 2018 fino al compimento del secondo anno di età, ovvero del secondo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e non è cumulabile con il beneficio economico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

2. All'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quarto periodo è soppresso».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 107,4 milioni di euro per l'anno 2018, 285,7 milioni di euro per l'anno 2019, 305,9 milioni di euro per l'anno 2020 e 158 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

a) all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: "di 212,6 milioni di euro per l'anno 2018, di 144,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 124,1 milioni di euro per l'anno 2020,

di 172 milioni di euro per l'anno 2021 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022";

b) alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 70.000;

2019: - 100.000;

2020: - 100.000.

30.0.29

QUAGLIARIELLO, BONFRISCO, ARACRI, AUGELLO, BILARDI, COMPAGNA, DAVICO, DI GIACOMO, FUCSIA, GIOVANARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Bonus bebè)

1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 fino al compimento del secondo anno di età ovvero del secondo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e non è cumulabile con il beneficio economico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

2. All'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quarto periodo è soppresso».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 107,4 milioni di euro per l'anno 2018, 285,7 milioni di euro per l'anno 2019, 305,9 milioni di euro per l'anno 2020 e 158 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

a) alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 70.000.000;

2019: - 100.000.000;

2020: - 100.000.000.

b) all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2018, di 144,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 124,1 milioni di euro per l'anno 2020,

di 172 milioni di euro per l'anno 2021 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

30.0.30

MALAN, MANDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni in materia di assegno di natalità)

1. All'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "31 dicembre 2017", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 142 milioni per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019».

30.0.31

BIANCONI, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Sostegno alla genitorialità)

1. Al fine di sostenere la genitorialità, lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 356 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, finalizzato al finanziamento del beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è incrementato per il 2018 di 20 milioni di euro. Il medesimo beneficio è riconosciuto, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, ferme restando le relative disposizioni attuative.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 del presente articolo, lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 357 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, finalizzato all'estensione del beneficio di cui al comma 1 anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici, è incrementato per il 2018 di 20 milioni di euro. Il medesimo beneficio è riconosciuto, nel li-

mite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, ferme restando le relative disposizioni attuative.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per il 2018 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 21 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

30.0.32

BIANCONI, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Aumento della soglia reddituale ai fini della detrazione per figli a carico)

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il solo triennio 2018-2020 la soglia reddituale di cui al periodo precedente è aumentata fino a 5.681,02 euro"».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede come segue:

alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2019:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2020:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 500.000.000;
CS: - 500.000.000.

2019:

CP: - 500.000.000;
CS: - 500.000.000.

2020:

CP: - 500.000.000;
CS: - 500.000.000.

30.0.33

PANIZZA, LANIECE, BERGER, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Adeguamento agevolazioni fiscali per carichi di famiglia)

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, le parole: "2.840,51 euro" sono sostituite dalle seguenti: "4.000,00 euro".

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

30.0.34

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Carta Famiglia)

1. All'articolo 1, comma 391 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono eliminate le parole: "previo pagamento degli interi costi di emissione" e le seguenti parole: "sulla base dell'ISEE".

2. Dopo il comma 391 è inserito il seguente comma:

"391-bis. Per l'avvio sperimentale della Carta Famiglia è stanziata la somma di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 da attribuirsi nel bilancio del Dipartimento per le politiche della famiglia. Il Dipartimento provvederà all'avvio della sperimentazione sulla base delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 391"».

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «249.500.00 euro» e le seguenti parole: «330 milioni» con le seguenti: «329.500.00 euro».

30.0.35

Mauro Maria MARINO, Gianluca ROSSI, GIACOBBE, LUCHERINI, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, SUSTA, TURANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 12, comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: "non superiore a 2.840,51 euro" con le parole: "non superiore a 4.124,42 euro".

2. A decorrere dal 10 gennaio 2018 i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato *C-bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, sono ridotti in misura tale da conseguire maggiori entrate non inferiori a 362,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 560,8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 494 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati"».

30.0.36

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.**

1. All'articolo 1, comma 355, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 sostituire le parole: "250 milioni di euro per 2018, 300 di euro per l'anno 2019 e 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020" con le seguenti: "300 milioni di euro per l'anno 2018 e 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019"».

Conseguentemente:

all'articolo 30 sostituire le parole: «100 milioni» con «80 milioni»;

alla tabella A voce «Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 30.000.000;

2019: – 30:000,000;

2020: – 0.

30.0.37

MARIAROSARIA ROSSI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI, BOCCARDI, D'ALÌ, MALAN, GIRO, FLORIS, SERAFINI, CALIENDO, GALIMBERTI, GIBIINO, PELINO, CASSINELLI, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.**

1. Dopo l'articolo 15 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 è inserito il seguente:

"Art. 15-bis.*(Ulteriori detrazioni per oneri familiari)*

1. Per gli anni d'imposta 2018, 2019, 2020 è consentito detrarre, dall'imposta lorda dei contribuenti, con un reddito familiare complessivo non superiore a 60.000 euro lordi annui, che svolgono, anche in forma non continuativa; attività di lavoro dipendente o para-subordinato o eserciti

arti o professioni, attività organizzate, in forma d'impresa ovvero attività agricole e tali attività siano svolte nel rispetto dei relativi obblighi tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia, un importo massimo pari all'80 per cento delle somme corrisposte a titolo di retribuzione lorda a collaboratori domestici nel rispetto dei relativi obblighi contrattuali, tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia. Qualora l'attività lavorativa dei contribuenti venga svolta solo per una porzione del periodo d'imposta, la relativa detrazione sarà riconosciuta proporzionalmente a tale durata dell'attività rapportata all'anno.

2. Agli oneri di cui al comma 1 nel limite di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.».

3. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di fruizione e di attribuzione della detrazione di cui al comma 1"».

30.0.38

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 1, comma 357, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 sostituire le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" con le seguenti: "per il 2017, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020"».

Conseguentemente alla tabella A voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 10.000.000;

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000.

30.0.39

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Nello Stato di Previsione del Ministero della Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito un fondo a partire dall'anno 2018 con dotazione annuale di 700.000 euro, finalizzato al potenziamento e alla promozione del modello e delle attività legate al progetto pilota di assistenza sociale e territoriale alle famiglie di soggetti in stato vegetativo e stato di minima coscienza "Casa Iride". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328».

30.0.40

BENCINI, Maurizio ROMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Incremento del fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 112 del 2006)

1. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 112 del 2006, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero del lavoro».

30.0.41

BIANCONI, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. Per le spese sostenute per il pagamento delle prestazioni occasionali di cui ai precedenti commi 10 e 11, all'utilizzatore è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 10 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, fino ad un massimo di 2.500 euro. L'agevolazione fiscale di cui al presente comma è riconosciuta, a domanda, nel limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma; nel caso in cui, in sede di attuazione, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire dell'agevolazione di cui al presente comma"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro nel 2018 e 10 milioni di euro nel 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

30.0.42

TAVERNA, GAETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota IVA sulle bevande sostitutive del latte a base vegetale)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 3) è inserito il seguente:

"3-bis) bevande sostitutive del latte a base vegetale"».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

30.0.43 (testo 2)

MATTESINI, Elena FERRARA, AMATI, COLLINA, ALBANO, FASIOLO

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

"Art. 30-bis.

(Fondo per la crescita e l'assistenza dei giovani fuori famiglia)

1. Al fine di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti dei giovani, sino al compimento del 21° anno d'età, che vivano la propria vita fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, è prevista in via sperimentale l'istituzione di un fondo di 3,4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 3,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di attuazione di cui al comma 1."

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 3.400.000;

2019: – 3.300.000;

2020: – 3.300.000.

30.0.43

MATTESINI, Elena FERRARA, AMATI, COLLINA, ALBANO, FASIOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.***(Fondo per la crescita e l'assistenza dei giovani senza famiglia)*

1. Al fine di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti dei giovani, sino al compimento del 210 anno d'età, che abbiano vissuto parte della propria vita al di fuori dalla famiglia di origine è prevista in via sperimentale l'istituzione di un fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di attuazione di cui al comma 1».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 10.000.000;

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000.

30.0.44

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, ICHINO, SPILABOTTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.***(Finanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)*

1. Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è rifinanziato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 5.000.000;

2019: - 5.000.000;

2020: - 0.

31.1

SANGALLI, FATTORINI, GIANNINI, LANZILLOTTA, MICHELONI, TRONTI, VERDUCCI

Al comma 1 sostituire le parole: «3 milioni» con le seguenti: «6 milioni».

Conseguentemente alla tabella A del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale apportare le seguenti variazioni:

2018: - 3.000.000;

2019: - 0;

2020: - 0.

31.0.1

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Al decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), il numero 6) è sostituito dal seguente:

6) al comma 7 le parole: "di cui ai commi 3 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi precedenti"; alla lettera *b*) aggiungere il seguente numero:

"3) la permanenza sul territorio di insediamenti produttivi, competenze e posti di lavoro, sul modello di quanto già previsto in altri Paesi dell'Unione europea;"

e dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

'*b-bis*) per le operazioni di cui al comma 5 è valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico"».

31.0.2

DI BIAGIO, VICECONTE

1. Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Altre misure per l'internazionalizzazione)

1. All'articolo 4, comma 233, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" sono sostituite dalle seguenti: "3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"».

31.0.3

RUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Accademia delle scienze del Terzo Mondo TWAS)

1. Il contributo annuo obbligatorio per l'adesione dell'Italia all'accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), fatto a Parigi l'8 dicembre 1998 e ratificato ai sensi della legge 10 gennaio 2004, n. 17, è incrementato di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 300.000;

2019: – 300.000;

2020: – 300.000.

31.0.4

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 31-bis.***(700 anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani)*

1. In occasione del 700 anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per la realizzazione, nel 2018, delle iniziative celebrative, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato Storico Scientifico per gli anniversari di interesse nazionale».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 500.000.

31.0.5

SANGALLI, FATTORINI, GIANNINI, LANZILLOTTA, MICHELONI, TRONTI, VERDUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 31-bis.***(Partecipazione italiana all'Expo Dubai 2020)*

1. Per avviare la preparazione della partecipazione italiana ad Expo Dubai 2020 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2018».

Conseguentemente alla tabella A del «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:

2018: – 3.000.000;

2019: – 0;

2020: – 0.

31.0.6

SANGALLI, FATTORINI, GIANNINI, LANZILLOTTA, MICHELONI, TRONTI, VERDUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 31-bis.***(Fondo per gli immobili demaniali assegnati ad organismi internazionali)*

1. Per assicurare il tempestivo adempimento degli impegni internazionali derivanti dagli accordi di sede con le organizzazioni internazionali site in Italia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con dotazione di euro 10 milioni per l'anno 2018, 20 milioni per l'anno 2019 e 30 milioni per 2020, per la partecipazione italiana alle spese di costruzione e di manutenzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle predette organizzazioni internazionali».

*Conseguentemente**alla tabella B del «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 5.000.000;
2019: – 10.000.000;
2020: – 20.000.000.

alla tabella A del «Ministero affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000;
2019: – 10.000.000;
2020: – 20.000.000.

32.1

LUCIDI

Sopprimere l'articolo.

32.2

MALAN

*Apportare le seguenti modificazioni:**a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. A ogni nato nel 2018 di cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea, è erogato un contributo di euro 250 a carico del fondo di cui al comma 5»;

b) *sopprimere i commi 2, 3, 4 e 6;*

c) *al comma 7, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e sostituire le parole da: «è definito l'ambito» al termine del comma con le parole: «sono definite le modalità di applicazione della presente disposizione»;*

d) *sostituire la rubrica con la seguente: «Erogazione di un contributo per i nati nel 2018».*

32.3

BONFRISCO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Paesi qualificati ad alto rischio» con le seguenti: «Paesi terzi ad alto rischio, come definiti all'articolo 1, comma 2, lettera bb) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e»;*

b) *Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «d'impresa Spa-Invitalia» aggiungere le seguenti: «, nell'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, così come novellati dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati Informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006»;*

c) *Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Allo scopo Invitalia può avvalersi del supporto tecnico di SACE S.p.a. sulla base di apposita convenzione dalle medesime stipulata.» con le seguenti: «Allo scopo, ed in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo, al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, Invitalia si conforma alle prescrizioni del Comitato di sicurezza finanziaria, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109».*

d) *Al comma 2, dopo le parole: «obblighi internazionali, in particolare» aggiungere le seguenti: «del capitolo 1, articolo 1, della Carta*

delle Nazioni Unite, ratificata dall'Italia con legge 17 agosto 1957, n. 848,»;

e) *Sopprimere il comma 6;*

f) *Al comma 7 sopprimere le parole:* «, tenuto anche conto delle funzioni e delle operatività svolte da SACE S.p.a.».

32.4

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «Paesi qualificati ad alto rischio» *con le seguenti:* «Paesi terzi ad alto rischio, come definiti all'articolo 1, comma 2, lettera *bb*) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e»;

b) *Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «d'impresa Spa-Invitalia» *aggiungere le seguenti:* «, nell'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, così come novellati dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006»;

c) *Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:* «Allo scopo Invitalia può avvalersi del supporto tecnico di SACE S.p.a. sulla base di apposita convenzione dalle medesime stipulata.» *con le seguenti:* «Allo scopo, ed in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo, al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, Invitalia si conforma alle prescrizioni del Comitato di sicurezza finanziaria, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.»;

d) *Al comma 2, dopo le parole:* «obblighi internazionali, in particolare» *aggiungere le seguenti:* «del capitolo 1, articolo 1, della Carta delle Nazioni Unite, ratificata dall'Italia con legge 17 agosto 1957, n. 848,»;

e) *Sopprimere il comma 6;*

f) *Al comma 7 sopprimere le parole:* «, tenuto anche conto delle funzioni e delle operatività svolte da SACE S.p.a.».

32.5

MALAN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «in paesi qualificati ad alto rischio dal gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI-FATF)» e le parole: «nei predetti paesi»;*

b) *al comma 2, sopprimere le parole da: «sentito Ministero degli affari esteri» fino al termine del comma;*

c) *al comma 4, sopprimere le parole: «sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;*

d) *sopprimere il comma 6;*

e) *al comma 7, sopprimere le parole: «sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e le parole: «, tenuto anche conto delle funzioni e delle operatività svolte dalla SACE S.p.A.».*

32.6

MALAN

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «internazionalizzazione dell'economia italiana in paesi», inserire la parola: «non».

32.7

MALAN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «qualificati ad alto rischio dal gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI-FATF)» con le seguenti: «in cui è diffusa la morte per fame».

32.8

MALAN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «qualificati ad alto rischio dal gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI-FATF)» con le seguenti: «da cui provengono ampi flussi migratori a causa della povertà».

32.9

MALAN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «qualificati ad alto rischio dal gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI-FATF)» con le seguenti: «poveri recentemente colpiti da gravi calamità naturali».

32.10

MALAN

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «a effettuare finanziamenti e».

Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «70 milioni».

32.11

MALAN

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

32.12

MALAN

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «o alla controparte estera».

Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «110 milioni».

32.13

BONFRISCO

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1 sopprimere le parole:* «Allo scopo Invitalia può avvalersi del supporto tecnico di SACE Spa. sulla base di apposita convenzione dalle medesime stipulata»;
 - b) *sopprimere il comma 6;*
 - c) *sopprimere le parole:* «, tenuto anche conto delle funzioni e delle operatività svolte da SACE S.p.a.».
-

32.14

MALAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In applicazione dell'articolo 11 della Costituzione, sono comunque esclusi i paesi le cui massime autorità oggi in carica abbiano pubblicamente minacciato di usare armi di distruzione di massa per annientare altri paesi».

Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «120 milioni» *con le seguenti:* «30 milioni».

32.15

MALAN

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque escluse tutte le attività in cui è coinvolto, direttamente o indirettamente, il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica, meglio noto con l'espressione Guardiani della rivoluzione o *pasdaran*».

32.16

MALAN

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque esclusi i paesi in cui non vi è parità legale fra uomo e donna o dove l'omosessualità è considerata reato».

Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «120 milioni» *con le seguenti:* «30 milioni».

32.17

MALAN

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque escluse tutte le attività in cui sono coinvolte, direttamente o indirettamente, organizzazioni incluse nella lista nera del terrorismo dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America».

32.0.1

SANGALLI, FATTORINI, GIANNINI, LANZILLOTTA, MICHELONI, TRONTI, VERDUCCI, CASINI, SANTINI, DEL BARBA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Il diritto agli indennizzi previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, e dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98; e successive modificazioni, spetta ai cittadini, agli enti e alle società italiane che abbiano crediti che abbiano subito svalutazione e/o che siano divenuti inesigibili a seguito della situazione politico-economica del Venezuela.

2. L'indennizzo per le perdite di cui al comma 1 sarà liquidato, anche tramite riconoscimento di un equivalente credito d'imposta, in favore degli aventi diritto.

3. A seguito della liquidazione dell'indennizzo di cui ai commi 1 e 2, lo Stato subentra *ex-lege* nella titolarità del credito vantato dagli aventi diritto.

4. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo a copertura degli oneri di cui al comma 1, con dotazione iniziale di 40 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per il 2019 e 5 milioni di euro per il 2020. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato.

5. Gli indennizzi di cui al presente articolo integrano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, come modificati dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98».

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «210 milioni di euro per l'anno 2018, 315 milioni di euro per l'anno 2019, 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

32.0.2

CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure per la promozione del Made in Italy all'estero)

1. Per il potenziamento delle misure per le imprese previste dall'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati ulteriori 10 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018 destinati ad integrare le attività del Piano di promozione straordinaria del *Made in Italy*.

2. I fondi sono destinati alle misure di cui al comma 2, lettere *c)*, *d)* e *g)* dell'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in particolare quanto ad euro 5 milioni per la valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti, quanto ad euro 3 milioni per il sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, e quanto ad euro 2 milioni per il sostegno all'utilizzo degli strumenti di *e'commerce* da parte delle piccole e medie imprese.

3. L'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla realizzazione delle misure di cui al comma 2 nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 133 del 2014».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000.

32.0.3

CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 32-bis.***(Credito d'imposta per l'internazionalizzazione)*

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, è riconosciuto alle medesime, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un credito d'imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di progetti di promozione internazionale, di penetrazione commerciale e dell'organizzazione delle reti di vendita sui mercati esteri. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 35 per cento qualora le predette spese siano sostenute da raggruppamenti di impresa costituiti con forma di contratto di rete e dotati di un fondo patrimoniale comune o da consorzi e società consortili di piccole e medie imprese.

2. Al fine del riconoscimento del credito d'imposta, i progetti di cui al comma 1 devono identificare un settore o una filiera produttiva specializzata e definire chiaramente un percorso strutturato di internazionalizzazione finalizzato allo sviluppo di iniziative coordinate e strutturate per la promozione internazionale delle imprese con specifici obiettivi di mercato, di penetrazione commerciale e di collaborazione industriale con *partner* esteri anche nel campo dell'innovazione e della ricerca e sviluppo.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, sentita l'Agenzia delle entrate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente e di assicurare priorità nell'accesso ai benefici ai soggetti che abbiano conseguito un maggior fatturato e un maggior reddito rispetto all'anno precedente sui mercati esteri e di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 4.

4. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000.

32.0.4

PANIZZA, LANIECE, BERGER, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Limiti di deduzione delle spese per acquisto di autoveicoli ed altri mezzi di trasporto)

1. All'articolo 164, comma 1, lettera *b*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori" sono sostituite dalle seguenti: "Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede euro 25.200,00 per le autovetture e gli autocaravan, euro 5.800,00 per i motocicli, euro 2.900,00 per i ciclomotori;"

b) nell'ultimo periodo, le parole: "euro 25.822,84" sono sostituite dalle seguenti: "euro 36.000,00".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 92, comma 1 della presente legge».

32.0.5

PANIZZA, LANIECE, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Fruibilità dei contributi per gli investimenti e la formazione mediante credito d'imposta compensabile con F24)

1. All'articolo 32-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali, relativi all'articolo 2, comma 2, lettere *c*) e *d*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dell'autotrasporto dall'ar-

ticolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili, sono fruiti mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legislativo 9 luglio 1991, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, salvo che i destinatari presentino espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al versamento delle somme occorrenti per la regolazione contabile dei crediti da utilizzare in compensazione sulla contabilità speciale n. 1778, aperta presso la Banca e intestata all'Agenzia delle Entrate, fornendo all'Agenzia medesima gli elenchi dei beneficiari, i relativi codici fiscali e gli importi dei contributi unitari spettanti alle imprese. Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione solo successivamente alla comunicazione dei dati di cui al periodo precedente, da eseguire secondo modalità telematiche definite d'intesa tra l'Agenzia delle Entrate e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dalle imprese, l'Agenzia delle Entrate verifica che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l'importo del contributo concesso, scartando le operazioni di versamento che non rispettano tale requisito. Al credito d'imposta riconosciuto per le finalità di cui alla presente norma non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le medesime disposizioni si applicano agli incentivi per la formazione professionale relativi all'articolo 2, comma 2, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, solo nel caso in cui il beneficiario presenti espressa dichiarazione di voler fruire del credito d'imposta, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire la parola: «250» con la seguente: «244» e la parola: «330» con la seguente: «324».

32.0.6

PANIZZA, LANIECE, BERGER, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Riduzione della tassa automobilistica per i veicoli di nuova immatricolazione)

1. I veicoli adibiti al trasporto di merci per conto di terzi immatricolati a partire dal 10 gennaio 2018 sono soggetti; per un periodo di cinque

anni, al pagamento della tassa automobilistica nella misura pari al minimo fissato dalla direttiva 1999/62/CE del 17 giugno 1999».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire la parola: «250» con la seguente: «240» e la parola: «330» con la seguente: «320».

32.0.7

PANIZZA, LANIECE, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Divieti di circolazione)

1. All'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "festivi o in particolari altri giorni" sono soppresse.

2. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con il decreto di cui al comma 1, riguardante la circolazione sulle strade fuori dai centri abitati, sono indicati i giorni nei quali è vietata, nel rispetto delle condizioni e delle deroghe indicate nei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, la circolazione dei veicoli per il trasporto di cose indicati dal comma 3, da individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso"».

Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

32.0.8

PANIZZA, LANIECE, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Estintori sulle unità di trasporto)

1. Il controllo periodico degli estintori portatili presenti sulle unità di trasporto è effettuato con frequenza almeno annuale».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire la parola: «250» con la seguente: «245» e la parola: «330» con la seguente: «325».

32.0.9

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Uso dei veicoli locati dall'estero nei trasporti nazionali)

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'impresa italiana iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed al Registro elettronico nazionale può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana abilitata al trasporto in conto terzi ovvero impresa stabilita in uno Stato membro UE titolare di licenza comunitaria, nell'ambito dei trasporti nazionali e internazionali».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire la parola: «250» con la seguente: «245» e la parola: «330» con la seguente: «325».

32.0.10

TOMASELLI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis.

(Operatività del Fondo di venture capital e della SIMEST SpA)

1. Il Fondo rotativo per le operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assume la denominazione di "Fondo per la crescita internazionale delle imprese" e il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad estendere con proprio decreto l'ambito di operatività del Fondo a tutti i Paesi non facenti parte dell'Unione europea, uniformandone le modalità e le condizioni dell'intervento che, unitamente a quello della Società italiana per le imprese all'estero – SIMEST S.p.A., non può superare il 49 per cento del capitale sociale dell'impresa partecipata. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, sono soppresse le parole: "Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore ad un miliardo di lire e, comunque,".

2. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a destinare annualmente una quota del Fondo di cui al comma 1 al rilascio di garanzie dirette a titolo oneroso, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, per gli impegni assunti dalle imprese in relazione agli Interventi partecipativi di SIMEST S.p.A. ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni nei Paesi di operatività del Fondo stesso, con preferenza per le piccole e medie imprese come-definite dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e dall'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014. La garanzia del Fondo è alternativa alla partecipazione del Fondo nell'investimento ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100.

3, La SIMEST S.p.A. può partecipare in società e imprese con esteri qualora tale partecipazione sia funzionale ad attività di interesse nazionale per l'economia sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione processi produttivi e occupazionali in Italia, nonché partecipare ad iniziative e progetti funzionali ad attività di interesse nazionale con riferimento all'attività produttiva o alla fornitura di beni o servizi delle imprese, anche con finanziati o partecipati da istituzioni finanziarie europee o dalle istituzioni finanziarie multilaterali di cui lo Stato italiano è membro.

4. L'acquisizione di partecipazioni da parte della SIMEST S.p.A. ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è temporanea e la SIMEST S.p.A. di norma entro il termine di otto anni e comunque non oltre il termine di quindici anni si attiva per dismettere la propria partecipazione mediante recesso ovvero cessione ad altri azioni-

sti o a terzi, secondo modalità da essa prestabilite, incluso l'esercizio di diritti di covendita. La SIMEST S.p.A. può sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 24 aprile 1990, n. 100 e abrogato».

32.0.11

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo di cui 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, l'organo competente all'amministrazione del Fondo provvede ad effettuare, con riferimento agli impegni in ogni tempi assunti e da assumere annualmente, accantonamenti pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, maggiorati secondo la metodologia adottata dall'organo stesso su proposta del soggetto gestore del Fondo e approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai fini della copertura dei rischi di maggior uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi. Ai fini della valutazione dell'adeguatezza della suddetta metodologia, il soggetto gestore del Fondo potrà conferire incarichi a terzi di comprovata esperienza, con costi a carico del Fondo. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato si provvede al rifinanziamento del Fondo tenuto conto dei fabbisogni finanziari di cui 17 comprensivi degli accantonamenti a copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa sulla base della suddetta metodologia.";

b) all'articolo 17, al comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", nonché le caratteristiche delle operazioni stesse, i criteri di priorità nell'utilizzo delle risorse del Fondo e la misura massima del contributo da destinare alle diverse tipologie di operazioni, tenuto conto delle risorse disponibili, delle caratteristiche dell'esportazione, del settore, del Paese di destinazione, della durata dell'intervento, degli impatti economici ed occupazionali in Italia".

2. L'organo competente ad amministrare il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonché il Fondo rotativo di cui all'ar-

articolo 2 del decreto-legge n. 251/1981, convertito dalla legge n. 394/1981, è il Comitato agevolazioni, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un rappresentante designato dalle Regioni. Con medesimo decreto sono disciplinate competenze e funzionamento del Comitato agevolazioni».

32.0.12

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, CONTE, DALLA TOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 32-bis.

1. Il diritto agli indennizzi previsti dalla legge 26 gennaio 1980; n. 16, e successive modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985; n. 135, e successive modificazioni, e dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98, e successive modificazioni, spetta ai cittadini, agli enti e alle società italiane che abbiano crediti che abbiano subito svalutazione o che siano divenuti inesigibili a seguito della situazione politica economica della Libia.

2. L'indennizzo per le perdite di cui al comma 1 sarà liquidato, anche tramite riconoscimento di un equivalente credito d'imposta, in favore degli aventi diritto.

3. A seguito della liquidazione dell'indennizzo di cui ai commi 1 e 2, lo Stato subentra *ex lege* nella titolarità del credito vantato dagli aventi diritto.

4. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo a copertura degli oneri di cui al comma 1, con dotazione iniziale di 40 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato.

5. Gli indennizzi di cui al presente articolo integrano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 8 della legge 5 aprile 1985 n. 135, come modificati dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «210 milioni di euro per l'anno 2018, 315 milioni di euro per l'anno 2019, 315 milioni di euro annui per l'anno 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

32.0.13

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 32-bis.

(Operatività del Fondo di venture capital e della SIMEST SpA)

1. Il Fondo rotativo per le operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assume la denominazione di "Fondo per la crescita internazionale delle imprese" e Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad estendere con proprio decreto l'ambito di operatività del Fondo a tutti i Paesi non facenti parte dell'Unione europea, uniformandone le modalità e le condizioni dell'intervento che, unitamente a quello della Società italiana per le imprese all'estero – SIMEST S.p.A., non può superare 49 per cento del capitale sociale dell'impresa partecipata. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, sono soppresse le parole: "Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore ad un miliardo di lire e, comunque,".

2. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato a destinare annualmente una quota del Fondo di cui al comma 1 al rilascio di garanzie dirette a titolo-oneroso, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, per gli impegni assunti dalle imprese in relazione agli interventi partecipativi di SIMEST S.p.A. ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni nei Paesi di operatività del Fondo stesso, con preferenza per le piccole e medie imprese come definite dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e dall'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014. La garanzia del Fondo è alternativa alla partecipazione del Fondo nell'investimento ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100.

3. La SIMEST S.p.A. può partecipare in società e imprese con soci esteri qualora tale partecipazione sia funzionale ad attività di interesse nazionale per l'economia sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione dei processi produttivi e occupazionali in Italia, nonché partecipare ad iniziative e progetti funzionali ad attività di interesse nazionale con riferimento all'attività produttiva o alla fornitura di beni o servizi delle imprese, anche cofinanziati o partecipati da istituzioni finanziarie europee o dalle istituzioni finanziarie multilaterali di cui lo Stato italiano è membro.

4. L'acquisizione di partecipazioni da parte della SIMEST S.p.A. ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è temporanea e la SIMEST S.p.A. di norma entro il termine di otto anni e comunque non oltre il termine di quindici anni si attiva per dismettere la propria partecipazione mediante recesso ovvero cessione ad altri azioni-

sti o a terzi, secondo modalità da essa prestabilite, incluso l'esercizio di diritti di covendita. La SIMEST S.p.A. può sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 24 aprile 1990, n. 100 è abrogato».

32.0.14

SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, l'organo competente all'amministrazione del Fondo provvede ad effettuare, con riferimento agli impegni in ogni. tempi assunti e da assumere annualmente, accantonamenti pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, maggiorati secondo la metodologia adottata dall'organo stesso su proposta del soggetto gestore del Fondo e approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi. Ai fini della valutazione dell'adeguatezza della suddetta metodologia, il soggetto gestore del Fondo potrà conferire incarichi a terzi di comprovata esperienza con costi a carico del Fondo. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato si provvede al rifinanziamento del Fondo tenuto conto dei fabbisogni finanziari di cui all'articolo 17 comprensivi degli accantonamenti a copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa sulla base della suddetta metodologia".

b) all'articolo 17, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché le caratteristiche delle operazioni stesse, i criteri di priorità delle risorse del Fondo e la misura massima del contributo da destinare alle diverse tipologie di operazioni, tenuto conto delle risorse disponibili, delle caratteristiche dell'esportazione, del settore, del Paese di destinazione, della durata dell'intervento, degli impatti economici ed occupazionali in Italia".

2. L'organo competente ad amministrare il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonché il Fondo rotativo di cui all'ar-

articolo 2 del decreto-legge n. 251/1981, convertito dalla legge n. 394/1981, è il Comitato agevolazioni, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un rappresentante designato dalle Regioni. Con il medesimo decreto sono disciplinate competenze e funzionamento del Comitato agevolazioni».

32.0.15

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese)

1. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, il Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui all'articolo 1, comma 202, lettera b) della legge 13 dicembre 2014, n.190 è incrementato di 100 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A di cui all'articolo 94 sono apportate le seguenti modifiche:

2018:

Ministero dell'economia e delle finanze: – 80.000.000;

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale: – 10.000.000;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: – 5.000.000;

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: – 5.000.000.

2019:

Ministero dell'economia e delle finanze: – 100.000.000.

2020:

Ministero dell'economia e delle finanze: – 100.000.000.

32.0.16

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 32-bis.***(Autorità di Regolazione dei Trasporti)*

1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

"6-ter. 1. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte all'Albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi ed al Registro Elettronico Nazionale, non sono tenute a concorrere agli oneri di contribuzione di cui al comma 6 del presente articolo".

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire la parola: «250» con la seguente: «245» e la parola: «330» con la seguente: «325».

33.1 (testo 2)

MICHELONI, SANGALLI, GIACOBBE, TURANO

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2 sostituire le parole "2.820 unità" con le seguenti "2.870 unità, l'incremento è destinato ai servizi consolari"; '

al comma 3 sostituire le parole da "3.870.000 per l'anno 2018" fino alla fine del comma con le seguenti: "5.805.000 per l'anno 2018, euro 5.921.100 per l'anno 2019, euro 6.039.522 per l'anno 2020, euro 6.160.313 per l'anno 2021, euro 6.283.518 per l'anno 2022, euro 6.409.190 per l'anno 2023, euro 6.537.374 per l'anno 2024, euro 6.668.121 per l'anno 2025, euro 6.801.483 per l'anno 2026, euro 6.937.512 a decorrere dall'anno 2027."

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da "250 milioni di euro" fino alla fine del comma con le seguenti "euro 248.065.000 per l'anno 2018, di euro 328.026.300 per l'anno 2019, di euro 327.986.826 per l'anno 2020, di euro 327.946.563 per l'anno 2021, di euro 327.905.494 per l'anno 2022, di euro 327.863.604 per l'anno 2023, di euro 327.820.876 per l'anno 2024, di euro 327.777.293 per l'anno 2025, di euro 327.732.839 per l'anno 2026, di euro 327.687.496 a decorrere dall'anno 2027."

33.1

MICHELONI, SANGALLI, GIACOBBE, TURANO, DI BIAGIO, Fausto Guilherme LONGO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 sostituire le parole: «2.820 unità» con le seguenti: «2.870 unità»;*

b) *al comma 3 sostituire le parole da: «3.870.000 per l'anno 2018» fino alla fine del comma con le seguenti: «5.805.000 per l'anno 2018, euro 5.921.100 per l'anno 2019, euro 6.039.522 per l'anno 2020, euro 6.160.313 per l'anno 2021, euro 6.283.518 per l'anno 2022, euro 6.409.190 per l'anno 2023, euro 6.537.374 per l'anno 2024, euro 6.668.121 per l'anno 2025, euro 6.801.483 per l'anno 2026, euro 6.937.512 per l'anno 2027».*

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «250 milioni di euro» fino alla fine del comma con le seguenti: «euro 248.065.000 per l'anno 2018, di euro 328.026.300 per l'anno 2019, di euro 327.986.826 per l'anno 2020, di euro 327.946.563 per l'anno 2021, di euro 327.905.494 per l'anno 2022, di euro 327.863.604 per l'anno 2023; di euro 327.820.876 per l'anno 2024, di euro 327.777.293 per l'anno 2025, di euro 327.732.839 per l'anno 2026, di euro 327.687.496 per l'anno 2027».

33.2

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera scuola che ha già ottenuto il trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257 della legge n.208 del 28.12.2015, ancora impegnato nelle attività e nello sviluppo delle stesse, al fine di implementare la caratterizzazione dei percorsi didattici e gli accordi con Università straniera, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per ulteriori due anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

33.3

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Apportare le seguenti modificazioni:

nella rubrica inserire in fine le seguenti parole: «e altre misure per potenziare i servizi per i cittadini e le imprese all'estero»;

dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire concorsi per titoli ed esami e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato fino a 75 dipendenti della terza area funzionale, posizione economica F1, ivi inclusa l'area della promozione culturale, per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.462.500 per l'anno 2018 e di euro 5.850.000 a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 4 le parole da: «3.870.000 per l'anno 2018» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «5.332.500 per l'anno 2018, euro 9.797.400 per l'anno 2019, euro 9.876.348 per l'anno 2020, euro 9.956.875 per l'anno 2021, euro 10.039.012 per l'anno 2022, euro 10.122.793 per l'anno 2023, euro 10.208.249 per l'anno 2024, euro 10.295.414 per l'anno 2025; euro 10.384.322 per l'anno 2026, euro 10.475.008 a decorrere dall'anno 2027».

33.4

DI BIAGIO, VICECONTE

Apportare le seguenti modificazioni:

nella rubrica, inserire in fine le seguenti parole: «e altre misure per potenziare i servizi per i cittadini e le imprese all'estero»;

dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 4 del decreto legge 1 gennaio 2010, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "nel triennio 2016-2018" sono sostituite dalle seguenti: "nel quinquennio 2016-2020";

b) al comma 6, le parole: "e di euro 6.205.577 a decorrere dal 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", di euro 6.205.577 per l'anno 2018, di euro 6.488.245 per l'anno 2019 e di euro 10.056.452 a decorrere dall'anno 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 92, le parole: «e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro

329.771.332 per l'anno 2019 e di euro 326.304.135 a decorrere dall'anno 2020».

33.5 (testo 2)

MICHELONI, SANGALLI, GIACOBBE, TURANO, DI BIAGIO, Fausto Guilherme LONGO

Apportare le seguenti modificazioni:

Nella rubrica inserire infine le seguenti parole: "e altre misure per potenziare i servizi per i cittadini e le imprese all'estero";

dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire concorsi per titoli ed esami e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato fino a 75 dipendenti della terza area funzionale, posizione economica F1, ivi inclusa l'area della promozione cultura, per ciascuno degli anni 2018-2019 Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di Euro 1.462.500 per l'anno 2018 e di euro 5.850 000 a decorrere dall'anno 2019."

Conseguentemente all'articolo 33, comma 4, le parole da: "3.870.000 per l'anno 2018" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "5.332.500 per l'anno 2018, euro 9.797.400 per l'anno 2019, euro 9.876 348 per l'anno 2020, euro 9.956.875 per l'anno 2021, euro 10 039.012 per l'anno 2022, euro 10.122 793 per l'anno 2023, euro 10.208.249 per l'anno 2024, euro 10.295.414 per l'anno 2025, euro 10.384.322 per l'anno 2026, euro 10.475.008 a decorrere dall'anno 2027."

33.5

MICHELONI, SANGALLI, GIACOBBE, TURANO, DI BIAGIO, Fausto Guilherme LONGO

All'articolo, le seguenti modificazioni:

nella rubrica inserire in fine le seguenti parole: «e altre misure per potenziare i servizi per i cittadini e le imprese all'estero»;

dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire concorsi per titoli ed esami e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato fino a 75 dipendenti della terza area funzionale, posizione economica F1, ivi inclusa l'area della promozione culturale, per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Per l'attuazione

del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.462.500 per l'anno 2018 e di euro 5.850.000 a decorrere dall'anno 2019"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 4 le parole da: «3.870.000 per l'anno 2018» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «5.332.500 per l'anno 2018, euro 9.797.400 per l'anno 2019, euro 9.876.348 per l'anno 2020, euro 9.956.275 per l'anno 2021, euro 10.039.012 per l'anno 2022, euro 10.122.793 per l'anno 2023, euro 10.208.249 per l'anno 2024, euro 10.295.414 per l'anno 2025, euro 10.384.322 per l'anno 2026, euro 10.475.008 per l'anno 2027».

33.6

MICHELONI, SANGALLI, GIACOBBE, TURANO, DI BIAGIO, Fausto Guilherme LONGO

>pportare le seguenti modificazioni:

nella rubrica inserire in fine le seguenti parole: «e altre misure per potenziare i servizi per i cittadini e le imprese all'estero»;

dopo il comma 4 aggiungere in fine seguente:

"4-bis. Al fine di potenziare l'erogazione di servizi consolari per i cittadini e le imprese all'estero, all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 428 è abrogato;

b) al comma 429, dopo le parole di cui al primo periodo' sono aggiunte le seguenti: e che abbiano trattato almeno cinquanta pratiche di cittadinanza nell'anno di riferimento"».

Conseguentemente, all'articolo 92, le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «246 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «326 milioni».

33.7

SANTANGELO, COTTI, MARTON

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'incremento della dotazione dell'organico nelle pubbliche amministrazioni per l'assunzione dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2017, alle di-

pendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio, o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000.

33.8

BERTOROTTA, PUGLIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«All'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero. Per tali enti il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi"».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000.

33.0.1

MICHELONI, SANGALLI, GIACOBBE, TURANO, DI BIAGIO, Fausto Guilherme LONGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:

a) la spesa di 1,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) la spesa di 400.000 euro, per l'anno 2018, a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera e) è abrogata;

c) la spesa di 100.000 euro, per l'anno 2018, a favore dei Comitati degli Italiani all'Estero;

d) la spesa di 600.000 euro, a decorrere dal 2018, per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto;

e) la spesa di 400.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero che abbiano svolto tale servizio per il Ministero degli affari e della cooperazione internazionale da almeno cinque anni;

f) la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2018, a integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 convertito, con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

g) la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018 a favore delle Camere di Commercio italiane all'estero».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250» con le seguenti: «244 milioni» e le parole: «330 milioni» con le seguenti: «327,5 milioni».

33.0.2

SANGALLI

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art.-33-bis.

(Comitato nazionale per la Produttività)

1. È istituito, in attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 20 settembre 2016 (2016/C 349/ 01), pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 24 settembre 2016, il Comitato nazionale indipendente per la produttività, con sede in Roma presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

2. Al Comitato sono attribuiti tutti i compiti e le funzioni di cui alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 20 settembre 2016 (2016/C 349/ 01); in particolare, il Comitato analizza e valuta la competitività del sistema produttivo nazionale, ne monitora gli sviluppi e informa il dibattito nazionale nel settore della produttività e della competitività, rafforzando la titolarità delle politiche e delle riforme necessarie a migliorare la base delle conoscenze per il coordinamento delle politiche economiche dell'Unione europea.

3. Il Comitato, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di attività volte a favorire l'indagine e l'approfondimento dei fattori che contribuiscono alla produttività e alla competitività nazionale.

4. Il Comitato svolge altresì analisi economiche imparziali, valuta misure pertinenti e formula raccomandazioni, tenendo conto delle specificità nazionali e delle prassi consolidate e le comunica alla Commissione europea. Predispone e pubblica una Relazione annuale propedeutica alle analisi della Commissione europea effettuate nell'ambito del semestre europeo e della procedura per gli squilibri macroeconomici. Il Comitato mantiene relazioni di confronto e scambio informativo con gli analoghi Comitati costituiti negli altri Stati membri dell'Unione europea.

5. Il Comitato acquisisce dati dalle Istituzioni nazionali e analisi formulate da esperti e altri organismi di comprovata professionalità, procede ad un esame critico dei dati disponibili e delle loro fonti, al fine di conseguire l'elaborazione di risultati univoci sui singoli fenomeni. Le Istituzioni pubbliche sono tenute a fornire gratuitamente tutti i dati in loro possesso necessari alle attività del Comitato. Al fine di consentire all'Ufficio lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, le amministrazioni e gli enti pubblici assicurano all'Ufficio medesimo l'accesso a tutte le banche dati in materia di economia o di finanza pubblica da loro costituite o alimentate. Ai fini dell'accesso ai dati raccolti per fini statistici ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'Ufficio è equiparato agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.

6. Il Comitato è composto da 10 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, tra rappresentanti di Banca d'Italia Istat, Ufficio parlamentare di bilancio, Corte dei conti, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico e del CNEL ovvero di altri organismi con competenze in tema di produttività, competitività e finanza pubblica nonché da esperti scelti tra persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza nelle suddette materie a livello nazionale e internazionale. Se appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione, il presidente e i componenti sono collocati in posizione di comando per tutta la durata del mandato, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli emolumenti spettanti al presidente e ai componenti del Comitato.

7. Il Comitato è dotato di autonomia funzionale e si avvale di una segreteria tecnica composta da personale del CNEL, da personale specializzato di altre amministrazioni pubbliche e da esperti con contratto a tempo determinato.

8. Per le spese di funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di 600.000,00 euro annui a decorrere dall'anno 2018 da iscriverne in un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento del Comitato».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «249,4» e le parole: «330 milioni» con le seguenti: «329,4 milioni».

33.0.3

GIANNINI, SANGALLI, FATTORINI, LANZILLOTTA, MICHELONI, TRONTI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 33-bis.

1. Al fine di semplificare le norme applicabili agli studenti che soggiornano in Italia per periodi limitati di tempo per motivi di studio le disposizioni di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68, si applicano agli studenti delle filiazioni di cui alla legge 14 gennaio 1999, n. 4, il cui soggiorno in Italia non sia superiore a centocinquanta giorni. La relativa dichiarazione di presenza è sottoscritta altresì dal legale rappresentante della filiazione o suo delegato, che si obbliga con ciò a comunicare senza indu-

gio al questore territorialmente competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi di studio».

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «249,9 milioni» e le parole: «330 milioni» con le seguenti: «329,9 milioni».

33.0.4

MICHELONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. L'Agenzia italiana per a cooperazione allo sviluppo è autorizzata ad assumere, con reclutamento mediante concorso pubblico per ed esami, fino a 12 unità di livello dirigenziale non generale dell'area tecnico-operativa. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante le risorse finanziarie stanziare a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125».

33.0.5

ZIN, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Abolizione dei diritti consolari di cui alla tabella allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011 n.71)

1. Alla tabella allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sezione I, l'articolo 7-bis è soppresso».

Conseguentemente, all'articolo.92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «280 milioni di euro».

33.0.6

Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 33-bis.***(Riduzione importo diritti consolari)*

1. L'articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, introdotto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito dal seguente:

"Art. 7-bis. - Diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne: euro 100,00".».

Conseguentemente, all'articolo 92; comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con seguenti: «215 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «295 milioni di euro».

33.0.7

Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 33-bis.***(Rafforzamento dei servizi consolari)*

1. I proventi derivanti dal versamento di 300 euro effettuato da persona maggiorenne a corredo della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, introdotto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono riassegnati nella misura del 60 per cento, per il triennio 2018-2020, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, trasferisce le risorse ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze agli uffici dei consolati di ciascuna circoscrizione consolare che

hanno ricevuto il versamento del contributo di 300 euro di cui al primo periodo in proporzione ai versamenti ricevuti. Le somme accreditate ai consolati sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 32.000.000;

2019: – 32.000.000;

2020: – 32.000.000.

33.0.8

ZIN, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Rafforzamento dei servizi consolari)

1. I proventi derivanti dalla riscossione dei diritti per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di cui alla tabella dei diritti consolari allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono destinati interamente al miglioramento dei servizi consolari tramite distribuzione proporzionale ai consolati stessi in proporzione al numero di italiani residenti all'estero in ogni circoscrizione consolare».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 51.000.000.

33.0.9

FABBRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Integrazione alla legge 8 marzo 2000, n. 52)

1. All'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma 4-*bis*, aggiungere infine il seguente:

"4-*ter*. La lavoratrice e il lavoratore dipendenti pubblici e privati hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno, in caso di dichiarazione di stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e in presenza del requisito di residenza e/o domicilio nei comuni interessati dallo stato di emergenza, allo scopo di far fronte alle attività connesse ai danni subiti a causa dell'evento"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

33.0.10

Mauro Maria MARINO

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo l'articolo 2, comma 1-*bis*, aggiungere il seguente:

"1-*ter*. A decorrere dal 10 gennaio 2007, il beneficio dell'incremento del 7,5 per cento si applica anche alla pensione e all'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente di cui al comma 1 e all'aumento figurativo di cui al comma 1 dell'articolo 3, in godimento al coniuge e ai figli, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico o i figli siano nati successivamente al medesimo evento, nonché, in mancanza di coniuge o dai genitori degli invalidi permanenti ancora in vita ovvero deceduti includendo quelli defunti alla data del 26 ago-

sto 2004, con invalidità non inferiore alla percentuale del 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1."

b) All'articolo 5, dopo le parole: "e successive modificazioni", sono aggiunte le parole: "La presente disposizione trova applicazione anche nel caso in cui l'invalido sia deceduto prima del 10 gennaio 2014 ovvero qualora i familiari abbiano presentato domanda di richiesta del beneficio dopo la morte dell'invalido, con decorrenza economica dal 10 gennaio 2014."

c) L'articolo 6, comma 1, è sostituito dai seguenti commi 1, 1-bis, 1-ter:

"1. Le percentuali di invalidità di cui alla presente legge sono espressi in una percentuale unica inclusiva del danno biologico e morale ai fini del riconoscimento di ogni beneficio di legge. In caso di intercorso aggravamento le percentuali di invalidità già accertate devono essere rivalutate seguendo il medesimo criterio. La percentuale unica in ogni caso non può superare la misura del cento per cento.

1-bis. Le valutazioni e rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui al comma 1, ivi incluse le prime valutazioni per attentati terroristici avvenuti prima e dopo il 26 agosto 2004, sono espresse in una percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva, comprensiva anche del danno biologico e morale secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009.

1-ter. Le domande di revisione per intervenuto aggravamento della invalidità già accertata possono essere presentate in ogni tempo, senza limiti e senza alcuna preclusione"».

34.1

COMAROLI, CENTINAIO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 34. – (*Misure a favore degli enti locali che gestiscono servizi sociali essenziali*) – 1. Al fine di sostenere i progetti volti alla presa in carico delle persone anziane, nello stato di previsione del Ministero degli interni è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo ordinario per finanziamento dei bilanci degli enti locali iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, stanziato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5.

2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è annualmente incrementata con le risorse non utilizzate in ciascun anno, rivenienti dal medesimo Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

34.2

RICCHIUTI, BUBBICO

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche» con le seguenti: «il recupero delle legalità, efficienza, trasparenza, efficacia e buona amministrazione».

34.3

MALAN

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «commissariati per infiltrazioni mafiose».

34.4

RICCHIUTI, BUBBICO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «15.000 abitanti» aggiungere le seguenti: «nonché agli enti con territorio ad alto indice di delittuosità o già sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso o similari,».

34.5

Giovanni MAURO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Al fine di sostenere gli amministratori locali vittime di intimidazioni di cui alla legge 3 luglio 2017, n. 105 è istituito presso il Ministero dell'interno il "Fondo per il sostegno agli amministratori locali vittime di intimidazioni".

4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.

5. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 1 milione di euro per l'anno 2017, 1,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 1,5 milioni l'anno 2019».

34.6

Giovanni MAURO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Al fine di favorire ai fini abitativi e per alloggi sociali gli immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati, o in via di assegnazione, ai Comuni è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle-infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, un Programma triennale di recupero degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.

4. Il Decreto di cui al comma 1 individua i criteri e le modalità di concessione dei contributi da destinare ai Comuni.

5. Il Programma triennale è alimentato con le-risorse del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa, di comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le finalità del presente articolo, il Fondo è rifinanziato di ulteriori 50 milioni di euro annui per gli anni 2018-2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare i decreti per le occorrenti variazioni di bilancio».

34.7

RICCHIUTI, BUBBICO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 462-ter, della legge 11 dicembre 2016, n 232, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e degli enti locali che si

trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

2-ter. Nei programmi dell'Agenzia per l'Italia Digitale, del Formez PA e delle altre agenzie pubbliche aventi finalità di gestione dei servizi pubblici e di supporto alle attività amministrative e allo sviluppo locale va attribuita priorità agli interventi e alle azioni degli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26.».

34.0.1

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Nuove misure in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia)

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"4. Il cinquanta per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di commissario, determinati con modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 3, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea ad indirizzo giuridico e di età non superiore a cinquanta anni, per la metà dei posti, a quello del ruolo degli ispettori, e, per l'altra metà, al restante personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti;

b) nell'articolo 5-bis, le parole: "con un'età non superiore a 35 anni" sono soppresse e le parole: "vice commissario" sono sostituite dalla seguente: "commissario";

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. – La promozione a vice questore aggiunto si consegue:

a) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso pubblico, nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale della carriera dei funzionari con almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo;

b) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso interno, nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, e superamento del corso di formazione di cui alla lettera a), riservato ai commissari capo, in possesso di una delle lauree magistrali o specialistiche indicate dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2, con almeno sei anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, secondo le modalità definite con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6. 2. La promozione a vice questore aggiunto decorre a tutti gli effetti dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso».

34.0.2

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Nuove misure in materia di personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia)

1. Nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 la parola: "sette" è sostituita dalla parola: "cinque".

2. Nell'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, la parola: "nove" è sostituita dalla parola: "cinque".

3. Nell'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, inserire il seguente comma 1-bis:

"1-bis) Per gli ispettori capo promossi ispettori superiori con più di nove anni di servizio nella qualifica di ispettore capo, gli ulteriori anni trascorsi nella suddetta qualifica sono utili per la maturazione dell'anzianità per concorrere alla qualifica di sostituto commissario"».

34.0.3

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Nuove disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera *b*) dopo le parole: "nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono aggiunte le seguenti: "Fermo restando quanto stabilito precedentemente per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo sovrintendenti, gli assistenti capo accedono alla predetta qualifica al compimento del 230 anno di servizio, previo superamento di un corso concorso. Anche gli agenti e assistenti con più di 4 anni di servizio possono accedere alla qualifica di vice sovrintendente mediante concorso per esame";

2) le lettere *c*) e *d*) sono sostituite dalla seguente:

"*c*) Tutti gli attuali appartenenti al ruolo dei sovrintendenti transitano nel ruolo ispettori con la qualifica di vice ispettore, anche a copertura dei posti riservati a regime all'accesso mediante concorso pubblico";

3) alla lettera *i*), prima delle parole: "gli ispettori capo che al 10 gennaio 2017 hanno maturato" inserire le seguenti: "Per i vincitori del 90 corso per vice ispettore la decorrenza giuridica nella qualifica è retrodatata al 10 gennaio 2014";

4) nella lettera *r*), sostituire le parole: "Per i posti complessivamente riservati ai concorsi non banditi per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza alla data del 31 dicembre 2016, si provvede attraverso un unico concorso, per titoli ed esami, da bandire entro 31 dicembre 2017, riservato agli ispettori capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già frequentatori del 70 e dell'80 corso di formazione per vice ispettore. La promozione alla qualifica di ispettore superiore decorre dal 10 gennaio 2018 e i vincitori del relativo concorso seguono il personale promosso; con la medesima decorrenza, a seguito di scrutinio per merito comparativo. Per le modalità di svolgimento del concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: "I posti complessivamente riservati ai concorsi non banditi per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza alla data del 31 dicembre 2016, sono coperti attraverso un unico corso-concorso, per titoli, da bandire entro il 31 dicembre 2017, riservato agli ispettori capo in servizio alla

data di entrata in vigore del presente decreto, già frequentatori del 70 e dell'80 corso di formazione per vice ispettore. La promozione alla qualifica di ispettore superiore decorre dal 10 gennaio 2018 e i frequentatori del relativo corso concorso seguono il personale promosso, con la medesima decorrenza, a seguito di scrutinio per merito comparativo";

5) alla lettera *aa*) sostituire le parole: "ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334" con le seguenti: "dopo cinque anni e mezzo nella qualifica di commissario capo";

6) alla lettera *nn*) sostituire le parole: "un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo abilitante l'esercizio di professioni tecnico scientifiche" con "un qualunque diploma di scuola secondaria di secondo grado";

7) alla lettera *t*) sostituire le parole: "vicecommissario, anche durante la frequenza del corso di formazione, di commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari" con le seguenti: "commissario, durante la frequenza del corso di formazione, e di commissario capo, con funzioni identiche a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari".

2. All'articolo 45, comma 5 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: "riassorbibile con i successivi incrementi" sono sostituite dalle seguenti: "cumulabile con i successivi incrementi";

2) le parole: "riassorbibile con i successivi incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale" sono sostituite dalle seguenti: "cumulabile con i successivi incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale».

34.0.4

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1, All'articolo 1, comma 6-*sexies* della legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo le parole: "vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura", inserire le seguenti: "nonché dei reati di matrice terroristica interna"».

34.0.5

GASPARRI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani di femminicidio)

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di ulteriori 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani di femminicidio e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti,

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

3. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti assume la denominazione di "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani di femminicidio"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 2.500.000;

2019: – 2.500.000;

2020: – 2.500.000.

34.0.6

GASPARRI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti)

1. Gli importi dell'indennizzo di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono determinati nella seguente misura:

a) nei casi di femminicidio, nell'importo di euro 150.000 esclusivamente in favore degli eredi legittimari, nonché in assenza dei medesimi degli eredi legittimi della vittima secondo le disposizioni di cui al libro II del codice civile, salvo in caso in cui l'erede sia stato condannato per uno dei fatti di cui all'articolo 463 del codice civile;

b) per il reato di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità, nell'importo fisso di euro 100.000.

2. All'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122 il comma 3 è soppresso».

Conseguentemente,

a) *alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

b) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «, di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».*

34.0.7

GASPARRI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Determinazione degli importi dell'indennizzo dei reati intenzionali violenti e modifiche alla legge 7 luglio 2016, n. 122)

1. Gli importi dell'indennizzo di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016; n. 122, sono determinati nella seguente misura:

a) nei casi di femminicidio, nell'importo di euro 150.000 esclusivamente in favore degli eredi legittimari, nonché in assenza dei medesimi degli eredi legittimi della vittima secondo le disposizioni di cui al libro II del codice civile, salvo in caso in cui l'erede sia stato condannato per uno dei fatti di cui all'articolo 463 del codice civile;

b) per il reato di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità, nell'importo fisso di euro 100.000.

2. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, il comma 3 è soppresso;

b) all'articolo 12, comma 1, la lettera b) è soppressa e alla lettera e dopo le parole: "somme erogate" sono inserite le seguenti: "ad integrale copertura del danno o delle spese mediche";

c) all'articolo 13, comma 1 la lettera b) è soppressa;

d) all'articolo 13 il comma 2 è soppresso».

Conseguentemente,

a) *alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

b) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «, di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».*

34.0.8

PUGLISI, D'ADDA, DALLA ZUANNA, FASIOLO, FAVERO, FILIPPIN, LO GIUDICE,
PADUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti)

1. Gli importi dell'indennizzo di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono determinati nella seguente misura:

a) nei casi di femminicidio, nell'importo di euro 150.000 esclusivamente in favore degli eredi legittimari, nonché in assenza dei medesimi degli eredi legittimi della vittima secondo le disposizioni di cui al libro II del codice civile, salvo in caso in cui l'erede sia stato condannato per uno dei fatti di cui all'articolo 463 del codice civile;

b) per il reato di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità, nell'importo fisso di euro 100.000.

2. All'articolo 11 della legge 7 luglio 2016 n. 122 il comma 3 è soppresso».

Conseguentemente,

a) *alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 180 milioni di euro per l'anno 2019, di 180 milioni di euro per l'anno 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

34.0.9

PUGLISI, D'ADDA, DALLA ZUANNA, FASIOLO, FAVERO, FILIPPIN, LO GIUDICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 34-bis.***(Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti e modifiche alla legge 7 luglio 2016, n. 122)*

1. Gli importi dell'indennizzo di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono determinati nella seguente misura:

a) nei casi di femminicidio, nell'importo di euro 150 mila esclusivamente in favore degli eredi legittimari, nonché in assenza dei medesimi degli eredi legittimi della vittima secondo le disposizioni di cui al libro II del codice civile, salvo in caso in cui l'erede sia stato condannato-per-uno dei fatti di cui all'articolo 463 del codice civile;

b) per il reato di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità, nell'importo fisso di euro 100.000,

2. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, il comma 3 è soppresso;

b) all'articolo 12, comma 1, la lettera b) e la lettera e) sono soppresse;

c) all'articolo 13, comma 1 la lettera b) è soppressa;

d) all'articolo 13, il comma 2 è soppresso.»

Conseguentemente,

a) *alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

b) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 180 milioni di euro per l'anno 2019, di 180 milioni di euro per l'anno 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».*

34.0.10

PUGLISI, D'ADDA, DALLA ZUANNA, FASIOLO, FAVERO, FILIPPIN, LO GIUDICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 34-bis.**

(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani di femminicidio)

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di ulteriori 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani di femminicidio e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno; con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

3. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti assume la denominazione di "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani di femminicidio"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 2.500.000;

2019: – 2.500.000;

2020: – 2.500.000.

34.0.11

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Disposizioni volte a garantire l'attuazione dell'indirizzo politico in ambito amministrativo)

1. al fine di garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico in ambito amministrativa gli organi di vertice e i dirigenti titolari di incarichi delle amministrazioni degli enti locali possono essere revocati nel caso in cui venga meno il rapporto fiduciario».

34.0.12

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Soppressione delle Prefetture)

1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 10 gennaio 2014 sono soppresse le Prefetture Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti».

34.0.13

COMAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Disposizioni volte alla razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un'auto di servizio.

3. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione».

36.1

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «7.394 unità», con le seguenti «10.000 unità».

Conseguentemente, rimodulare alle lettere a), b), c), d) e) del presente comma le assunzioni previste per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, in proporzione all'incremento delle unità assunte in via straordinaria di cui alla lettera a).

b) dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle forze di polizia, è disposto per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 un incremento di 300 milioni di euro annui per le dotazioni di mezzi strumentali. All'onere di cui al presente comma, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

Conseguentemente al comma 3 apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «1.729.659» *con le seguenti:* «1.850.000»;
b) *sostituire le parole:* «16.165.500» *con le seguenti:* «17.500.000»;
c) *sostituire le parole:* «50.622.455» *con le seguenti:* «55.500.000»;
d) *sostituire le parole:* «130.399.030» *con le seguenti:* «150.000.500»;

e) *sostituire le parole: «216.151.028» con le seguenti: «250.000.000».*

36.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la parola: «7.394», con la seguente: «8.444»;*

b) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

"a) 1.050 unità per l'anno 2018, di cui 300 nella Polizia di Stato, 300 nell'Arma dei Carabinieri, 150 nel Corpo della Guardia di Finanza, 150 nel Corpo di polizia penitenziaria e 150 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. Ai fini dell'attuazione del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, con una dotazione di 5.190.000 euro per l'anno 2018, di 48.495.500 euro per l'anno 2019, di 150.00.000 euro per l'anno 2020, di 391.197.030 euro per l'anno 2021, di 550.151.028 euro per l'anno 2022, di 700.130.527 euro per l'anno 2023, di 1.200.599.231 euro per Panno 2024, di 1.501.977.895 euro per Panno 2025, di 1.817.770.540 euro per Panno 2026, di 2.107461.018 euro per l'anno 2027, di 2.350.524.488 euro per l'anno 2028, di 2709.540.559 euro per l'anno 2029 e di 3.109.855.555 euro a regime"».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.190.000;

2019: – 48.495.500;

2020: – 150.000.000.

36.3

MORONESE, ENDRIZZI, BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «7.394 unità», con le seguenti: «7.544 unità» quindi sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) 500 unità per l'anno 2018, di cui 100 nella Polizia di Stato, 100 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza, 100 nel Corpo di polizia penitenziaria, e 200 nel Corpo dei vigili del fuoco».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. A fini dell'attuazione del comma 1, nello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, con una dotazione di 3.229.096 euro per l'anno 2018, 22.104.000 euro per l'anno 2019, 56.560.955 euro per l'anno 2020, 136.337.530 euro per l'anno 2021, 222.089.528 euro per l'anno 2022, 297.055.334 euro per l'anno 2023, 306.629.231 euro per l'anno 2024, 308.217.895 euro per l'anno 2025, 310.957.770 euro per l'anno 2026, 313.761.018 euro per l'anno 2027, 315.854.488 euro per l'anno 2028, 315.990.559 euro per l'anno 2029, 316.305.555 a regime.

3-bis Limitatamente a quanto attiene alle facoltà assunzionali di cui alla lettera a), del comma 1, relative al Corpo dei vigili del fuoco oltre alle prime 50 unità, esse sono finanziate facendo ricorso al fondo di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente ancora, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «248 milioni di euro per l'anno 2018 e di 323 milioni di euro annui a decorrere dal 2019».

36.4

ORELLANA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BENCINI, PANIZZA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a, ovunque ricorra sostituire la parola: «50», con la seguente: «100»;

b) alla lettera b), ovunque ricorra sostituire la parola: «100», con la seguente: «200».

Conseguentemente alla lettera a) sostituire la parola: «350», con «500» e alla lettera b) la parola: «700» con «1000».

Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: «2.470.941 euro», con le parole: «8.029.659 euro» e le parole: «16.165.500» con le parole: «28.765.500».

Conseguentemente, per gli oneri derivanti dall'applicazione della precedente disposizione, pari a 741.282 euro per Panno 2018 e 12.600.000 euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, degli stati di previsione dei fondi speciali di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 6.300.000 euro per l'anno 2018 e 12.600.000 per l'anno 2019.

36.5

CASALETTO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «350 unità per l'anno 2018», con le seguenti: «1.394 unità per l'anno 2018».

36.6

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «50 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco», con le seguenti: «100 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

36.7

CASALETTO

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «700 unità per l'anno 2019», con le seguenti: «1.500 unità per l'anno 2019».

36.8

CASALETTO

Al comma 1 lettera c) sostituire le parole: «2.112 unità per l'anno 2019», con le seguenti: «1.500 unità per l'anno 2020».

36.9

CASALETTO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «2.114 unità per l'anno 2019», con le seguenti: «1.500 unità per l'anno 2021».

36.10

CASALETTO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «2.184 unità per l'anno 2019» con le seguenti: «1.500 unità per l'anno 2022».

36.11

VICECONTE

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini delle assunzioni nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è prorogato al 31 dicembre 2018 il termine della validità della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, sia il termine della validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008».

36.12

BLUNDO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il "Fondo di solidarietà per le vittime delle frodi nelle procedure di adozione internazionale" di seguito denominato Fondo. Il Fondo provvede al rimborso delle spese sostenute dalle coppie che abbiano ottenuto il decreto di idoneità di cui all'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che non siano riuscite a portare a termine la procedura di adozione internazionale prevista dal titolo III, Capo I, della medesima legge a causa di comportamenti fraudolenti, ingannevoli o comunque negligenti, posti in essere dagli enti autorizzati, da loro referenti all'estero, o da altri soggetti

terzi, che si siano adoperati, anche di fatto e in assenza ai qualsivoglia rapporto contrattuale, nello svolgimento delle procedure di adozione.

1-ter. Il rimborso delle spese spetta alle coppie che abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria per i comportamenti di cui al comma *1-bis*, a condizione che la Commissione per le Adozioni Internazionali abbia revocato all'ente denunciato l'autorizzazione allo svolgimento delle procedure di adozione, anche in assenza di provvedimenti giurisdizionali da parte delle autorità competenti. Le spese spetteranno anche in caso di parziale inidoneità o revoca dell'Ente Autorizzato o con incarico a tempo determinato da parte della Commissione Adozioni Internazionali o delle altre autorità preposte. Il rimborso è riconosciuto nei limiti delle spese effettivamente documentate, aumentato con una percentuale tra il dieci ed il venti per cento a seconda della gravità del caso, indipendentemente dall'ammontare del reddito della coppia richiedente. In ogni caso, esso non può superare l'importo di euro diecimila per ogni minore in relazione al quale la procedura di adozione internazionale non è stata completata. Viene fatto salvo ogni diritto e eventuale azione della coppia adottante nei confronti dell'ente autorizzato, referenti all'estero o da altri soggetti terzi, per gli importi che dovessero superare la cifra di euro diecimila il Fondo ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili per le somme pagate e le relative spese;

1-quater. Con decreto di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri determina le modalità di presentazione delle istanze nonché i termini, non superiori a sessanta giorni, entro cui sono effettuati i rimborsi.

1-quinquies. Per le finalità di cui ai commi da *1-bis* a *1-quater* è autorizzata la spesa di complessivi euro 500.000 per il 2018, da destinarsi alle coppie che abbiano avviato negli anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge le procedure di adozione internazionale non concluse e per le quali sussistano le condizioni di cui al comma *1-ter*».

Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e finanze» apportare le seguenti variazioni:

2018: – 500.000.

36.13

RUTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* In deroga alla normativa vigente e a quanto previsto dal successivo comma 2, le assunzioni straordinarie previste dal comma 1, lettera a), del presente articolo, relative all'anno 2018, sono effettuate dalle am-

ministrazioni ivi individuate anche tramite scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per Allievi Vice Ispettori del Corpo forestale dello Stato (G.U., IV serie speciale, n. 94 del 29/11/2011). All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2018».

36.14

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, nel reclutamento del personale di cui al comma 1, è prevista una riserva di posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, pari rispettivamente a: 1 unità nella Polizia di Stato, 1 unità nell'Arma dei carabinieri e 1 unità nel Corpo della Guardia di Finanza, per il totale delle unità di cui alla lettera a); 2 unità nella Polizia di Stato, 2 unità nell'Arma dei carabinieri e 1 unità nel Corpo della Guardia di Finanza, per il totale delle unità di cui alla lettera b); 5 unità nella Polizia di Stato, 6 unità nell'Arma dei carabinieri e 3 unità nel Corpo della Guardia di Finanza, per il totale delle unità di cui alle lettere c), d), ed e)».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «dell'attuazione del comma 1», con le seguenti: «dell'attuazione dei commi 1 e 1-bis».

36.15

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Inserire il seguente comma:

«1-bis. La Presidenza del Consiglio, con propri decreti, stabilisce misure per l'uso efficiente e sinergico delle risorse finanziarie, ivi comprese quelle di cui all'articolo 25 della presente legge, in materia di povertà, immigrazione, diritti, sviluppo e cooperazione, gestite dal Ministero degli interni, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, con lo scopo di migliorarne l'impatto e di collegare gli interventi sul territorio nazionale con quelli degli Stati di provenienza dei migranti».

36.16

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MORONESE, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «dalla legge 7 aprile 20117, n. 45», sono inserite le seguenti: «è prorogata la graduatoria del concorso indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008 ed».

36.17

Maurizio ROMANI, BENCINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini e con le modalità previste dal comma 1, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere 450 Allievi Marescialli, anche in deroga alla normativa vigente, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per Allievi Vice Ispettori del Corpo forestale dello Stato (G.U., IV serie speciale, n. 94 del 29/11/2011). All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2018».

Conseguentemente al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 2-bis»;

b) le parole: «1.729.659» sono sostituite dalle seguenti: «31.729.659»;

c) le parole: «16.165.500» sono sostituite dalle seguenti: «36.165.500»;

d) le parole: «50.622.455» sono sostituite dalle seguenti: «80.622.455»;

Conseguentemente, alla tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 30.000.000;

2019: - 30.000.000;

2020: - 30.000.000.

36.18

LIUZZI, Giovanni MAURO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini e con le modalità previste dal comma 1 del presente articolo, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vi-

gente, anche in deroga normativa vigente, per l'anno 2018, la Polizia di Stato, il Corpo di Polizia penitenziaria e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono autorizzati ad assumere, rispettivamente 300, 100 e 50 unità di personale nei rispettivi ruoli ispettori, esclusivamente mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per Allievi Vice Ispettori del Corpo Forestale dello Stato (G.U. IV serie speciale, n. 94 del 29/11/2011). All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2018».

Conseguentemente, Al fine dell'attuazione del comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 302.

36.19

MARINELLO, CALEO, VICECONTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini e con le modalità previste dal comma 1 del presente articolo, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga alla normativa vigente, nel limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, la Polizia di Stato è autorizzata ad assumere, nel triennio 2018-2020, 450 Allievi Vice Ispettori, esclusivamente mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per Allievi Vice Ispettori del Corpo forestale dello Stato (G.U., IV serie speciale, n. 94 del 29 novembre 2011). All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

36.20 (testo 2)

VICARI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis Al fine di garantire gli *standard* operativi oltre che gli elevati livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio

nazionale, la dotazione organica nella qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 200 unità, mediante l'autorizzazione all'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 10 gennaio 2018, nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali relative all'anno 2018, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, legge 6 agosto e successive modificazioni. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso alle graduatorie approvate a partire dal 1° gennaio 2008, di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. A tal fine il termine della validità delle predette graduatorie è prorogato al 31 dicembre 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma e determinati nel limite massimo complessivo di euro 7.980.922 a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.»

36.20

VICARI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«Al fine di garantire gli *standard* operativi oltre che gli elevati livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica nella qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 200 unità, mediante l'autorizzazione all'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, con decorrenza non anteriore al 10 dicembre 2017, quale anticipazione delle ordinarie facoltà assunzionali relative all'anno 2018, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, legge 6 agosto e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dal presente comma e determinati nel limite massimo complessivo di euro 665,076,83 per l'anno 2017 e di euro 7,980,922 per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno».

36.21

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai fini delle assunzioni di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è eccezionalmente derogato, fermo restando il possesso degli altri requisiti ordinari per accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente».

36.22

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le assunzioni straordinarie di cui al presente articolo, relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono riservate, nel limite massimo del 30 per cento dei contingenti annuali, al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e successive modificazioni e integrazioni, che risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio. Ai fini delle predette assunzioni, il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per l'assunzione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è eccezionalmente elevato a 40 anni, fermo restando il possesso degli altri requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente. Ai fini delle assunzioni di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è eccezionalmente derogato, fermo restando il possesso degli altri requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti per le assunzioni di cui al presente comma i criteri di verifica dell'idoneità, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione».

36.23

CARDIELLO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al presente articolo, è prorogato al 31 dicembre 2018 il termine della validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008».

36.24

ORRÙ

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. La graduatoria 814 posti di vigili del fuoco di cui al bando indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale, n. 90, del 28 novembre 2008, è prorogata al 31 dicembre 2018.

2-ter. Le assunzioni straordinarie di cui la presente articolo, relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono riservate, nel limite massimo del 20 per cento dei contingenti annuali, all'assunzione del personale dei vigili del fuoco tale da garantire l'esaurimento della graduatoria 814 di cui al bando indetto con decreto ministeriale n. 5140, del 6 novembre 2008».

36.25

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Con effetto dall'anno 2018, a decorrere dal 10 luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la riliquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come definito con l'art. 116 del T.U. infortuni n. 1124 del 1965, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su determina del Presidente dell'INAIL.

2-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma precedente si provvede nell'ambito del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del de-

creto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

36.26

GASPARRI, CERONI

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.000.000.000 di euro per l'anno 2018 e di 1.500.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2019, per le seguenti finalità:

a) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2019, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 1, nonché ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dal 2019, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 58, comma 1, della presente legge, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 998.270.341 euro per l'anno 2018, di

1.483.834.500 euro per l'anno 2019, di 1.449.377.545 euro per l'anno 2020, di 1.369.600.970 euro per l'anno 2021, di 1.283.848.972 euro per l'anno 2022, di 1.208.881.473 euro per l'anno 2023, di 1.199.400.769 euro per l'anno 2024, di 1.198.022.105 euro per l'anno 2025, di 1.195.282.230 euro per l'anno 2026, di 1.192.538.982 per l'anno 2027, di 1.190.475.512 per l'anno 2028, di 1.190.459.441 per l'anno 2029 e di 1.190.144.445 a regime, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 998.270.341 euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.483.834.500 euro per l'anno 2019, 1.449.377.545 euro per l'anno 2020, 1.369.600.970 euro per l'anno 2021, 1.283.848.972 euro per l'anno 2022, 1.208.881.473 euro per l'anno 2023, 1.199.400.769 euro per l'anno 2024, 1.198.022.105 euro per l'anno 2025, 1.195.282.230 euro per l'anno 2026, 1.192.538.982 per l'anno 2027, 1.190.475.512 per l'anno 2028, 1.190.459.441 per anno 2029 e 1.190.144.445 a regime. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

36.27

GASPARRI, CERONI

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, con una dotazione di 1.200.000.000 di euro per l'anno 2018 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2019, per le seguenti finalità:

a) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dal l'anno 2019, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 1, nonché ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge al agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

b) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dal 2019, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 58, comma 1, della presente legge, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze annate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco .relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;

c) copertura, per anno 2018 e a decorrere dal 2019, del finanziamento da destinare alle indennità accessorie al trattamento economico di cui all'articolo 43 della legge 10 aprile 1981, n. 121;

d) copertura, per anno 2018 e a decorrere dal 2019, del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«3-*bis*. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1.198.270.341 euro per l'anno 2018, di 1.683.834.500 euro per l'anno 2019, di 1.649.377.545 euro per l'anno 2020, di 1.569.600.970 euro per l'anno 2021, di 1.483.848.972 euro per l'anno 2022, di 1.408.881.473 euro per l'anno 2023, di 1.399.400.769 euro per l'anno 2024, di 1.398.022.105 euro per l'anno 2025, di 1.395.282.230 euro per l'anno 2026, di 1.392.538.982 per l'anno 2027, di 1.390.475.512 per l'anno 2028, di 1.390.459.441 per l'anno 2029 e di 1.390.144.445 a regime, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione

e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.198.270.341 per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.683.834.500 euro per l'anno 2019, 1.649.377.545 euro per l'anno 2020, 1.569.600.970 euro per anno 2021, 1.483.848.972 euro per anno 2022, 1.408.881.473 euro per l'anno 2023, 1.399.400.769 euro per l'anno 2024, 1.398.022.105 euro per l'anno 2025, 1.395.282.230 euro per l'anno 2026, 1.392.538.982 per l'anno 2027, 1.390.475.512 per l'anno 2028, 1.390.459.441 per anno 2029 e 1.390.144.445 a regime. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

36.28

CAMPANELLA, RICCHIUTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la parola: "2017" è sostituita dalla seguente: "2018". Sono altresì prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti del personale dei Corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

36.29

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le graduatorie vigenti del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono prorogate fino al 31 dicembre 2018.».

36.30

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le assunzioni di cui al presente articolo sono orientate a implementare i servizi di prevenzione, monitoraggio e controllo del territorio al fine di perseguire la tutela ambientale e forestale, in particolar modo per ciò che concerne la prevenzione degli incendi, il contrasto ai reati ambientali e la vigilanza all'interno delle aree protette.».

36.31

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 248 all'articolo 7, comma 2, lettera b) aggiungere, infine, il seguente periodo: "A decorrere dal 10 gennaio 2018, è autorizzata l'assunzione di tremilacinquecento unità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, attraverso processi di stabilizzazione del personale precario e, in particolare, dei Vigili del Fuoco discontinui e volontari"».

Conseguentemente, all'articolo 90, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al secondo periodo, le parole: "6 per cento", sono sostituite con le seguenti: "7 per cento". La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere del 10 gennaio 2018"».

36.32

CONTE, Elena FERRARA, VICECONTE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, è altresì autorizzata la spesa di euro 1.303.648 per l'anno 2018, di euro 1.621.284 per anno 2019 e di euro 1.745.000 a decorrere dal 2020».

Conseguentemente, all'articolo 827, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il numero «88» è sostituito dal numero «128»;
- b) alla lettera e), il numero «18» è sostituito dal numero «22»;
- c) alla lettera f), il numero «24» è sostituito dal numero «28»;
- d) alla lettera g), il numero «21» è sostituito dal numero «53».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 1.303.648;
2019: - 1.621.284;
2020: - 1.745.000.

36.33

VALENTINI, AMATI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 400 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 400 unità: Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso, alla graduatoria del concorso pubblico a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 40 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 5.203.860 per l'anno 2017, di euro 15.611.579 per l'anno 2018 e di euro 16.023.022 a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante il passaggio delle compe-

tenze AIB al CNVVF il Corpo non riesce a fronteggiare da solo dopo lo scioglimento del CFS l'attività di che trattasi».

36.34

PELINO, GASPARRI, CERONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4:

a) l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, a cura del comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono attribuita al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporaneamente, qualora disponibili, sempre a titolo gratuito, al personale assunto a tempo indeterminato di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetti alle medesime strutture".».

36.35

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2019, per l'equiparazione della pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente, anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti svolgendo attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso, e per equiparazione del

trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio».

Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: - 1.500.000;

CS: - 1.500.000;

2019:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000;

2020:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000;

36.36

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

36.37

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MORONESE, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Dopo il comma 4, inserire infine il seguente:

«4-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogata fino al 31 dicembre 2018».

36.38

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, MORONESE, BLUNDO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire gli *standard* operativi oltre che gli elevati livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica nella qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata 200 unità, mediante l'autorizzazione all'assunzione straordinaria nei rispettivi ruoli iniziali, con decorrenza dal 10 gennaio 2018, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, legge 6 agosto e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 7.000.000;
2019: – 15.000.000;
2020: – 22.000.000.

36.39

PADUA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dopo le parole: "legge n. 124 del 1985" sono aggiunte le seguenti: "e il personale OTD che abbia svolto le medesime attività nell'anno 2009"».

36.0.1

ORRÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. La graduatoria 814 posti di vigili del fuoco di cui al bando indetto con Decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* la serie speciale, n. 90, del 28 novembre 2008 è prorogata al 31 dicembre 2018».

36.0.2

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni a favore del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. Allo scopo di adeguare il sistema di tutela previdenziale e assistenziale in caso di grave infortunio o decesso applicato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a decorrere dal 10 gennaio 2018 la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei-vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio è equiparata al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso.

2. A decorrere dalla medesima data, il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari è altresì equiparato a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 248,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329 milioni di euro a decorrere dal 2019».

36.0.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Stabilizzazione del personale precario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine del rafforzamento delle attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e di garantire gli interventi di soccorso in particolare nelle

calamità naturali si procede alla stabilizzazione del personale precario richiamato in servizio in maniera discontinua dai comandi provinciali.

2. Il personale di cui al comma precedente da stabilizzare deve possedere i seguenti requisiti alla data del 24 aprile 2017:

a) aver frequentato da almeno tre anni il corso di formazione di 120 ore o aver svolto il servizio militare di leva presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

b) aver effettuato almeno 120 giorni di richiamo in servizio anche non consecutivi, presso i comandi provinciali.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità, i criteri e i termini per la stabilizzazione di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2.

4. All'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 81 del 2015 sostituire il testo con il seguente:

"c) il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

5. Alla stabilizzazione del personale di cui al comma 1 sono destinati risorse nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, a cui si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo».

Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle parole: «pari all'8 per cento».

36.0.4

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni a favore del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. In caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, nonché in occasione delle attività di addestramento e formazione, al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è esteso il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale ricono-

sciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente articolo, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

2. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019».

36.0.5

RICCHIUTI, GUERRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Compenso lavoro straordinario Corpo nazionale vigili del fuoco)

1. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro svolto in turni notturni o festivi notturni festivi dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, di qualifica o categoria non direttiva e non dirigente, sono equiparate a quelle percepite dal personale delle Forze di polizia con medesima qualifica, di cui all'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.51 e successive modificazioni».

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «200 milioni», nonché sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «280 milioni».

36.0.6

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Stabilizzazione degli Ufficiali della Guardia di Finanza in ferma prefissata in servizio e in congedo dichiarati idonei non vincitori dei concorsi di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 29 luglio 2008)

1. Al fine di razionalizzare e ridurre le spese per la selezione ed il reclutamento degli ufficiali della Guardia di Finanza, gli ufficiali della Guardia di Finanza in ferma prefissata in servizio e in congedo dichiarati idonei non vincitori dei concorsi indetti con i bandi pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 29 luglio 2008, che abbiano svolto almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, transitano nel servizio permanente effettivo tramite scorrimento delle graduatorie, fino al loro completo assorbimento.

2. Le risorse conseguentemente risparmiate nella selezione a mezzo concorso del personale corrispondente sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per anno finanziario 2018».

36.0.7

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Fondo per il finanziamento della specificità del ruolo delle Forze di Polizia)

1. Al fine di consentire il riconoscimento economico della specificità del comparto sicurezza di cui 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è costituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il finanziamento della specificità del ruolo delle Forze di Polizia, dotato di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da impiegarsi per l'integrazione di tutte le indennità riconosciute al personale operante nel comparto sicurezza.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020 si provvede mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte

le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, tutela della salute, difesa e sicurezza».

36.0.8

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Assunzione atleti disabili nel Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria)

1. L'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria è riservato altresì, per un contingente non superiore al 2 per cento dei posti messi a concorso, ad atleti disabili riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Italiano Paralimpico.

2. L'assunzione degli atleti avviene mediante pubblico concorso per titoli al quale è ammesso a partecipare il personale in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132. Per l'anno 2018 il Ministero della giustizia è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere gli atleti di cui al primo periodo del presente comma nel limite di spesa di 3 milioni di euro per il medesimo anno. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

3. Le modalità di espletamento del concorso previsto dal precedente comma, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono stabiliti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni».

36.0.9

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 757, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "riserva di posti" aggiungere le seguenti: ", calcolata sul numero delle borse messe a concorso,"

b) al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto del comma 5, dell'articolo 35, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'assegnazione dei posti avviene a favore dei medici militari che abbiano conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia frequentando i corsi universitari quali Allievi delle Accademie Militari dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Accademia Navale"».

36.0.10

ZELLER, BERGER, PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di pubblica sicurezza)

1. All'articolo 43, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo le parole: "può essere ricusata", inserire le seguenti: "ai soggetti di cui al comma 1, qualora sia intervenuta riabilitazione,".

2. Alla Tariffa – Articolo 5, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, alla voce: "Ammontare delle tasse in euro", sostituire la cifra: "168,00", con la seguente: "200,00"».

36.0.11

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'Articolo 52-*quater*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito in legge n. 96 del 21 giugno 2017, dopo le parole: "l'ordinamento giuridico" aggiungere le parole: "ed economico". All'Articolo 52-*quater*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito in legge n. 96 del 21 giugno 2017, prima delle parole: "trattamento economico del personale" aggiungere le parole: "sede di prima applicazione"».

36.0.12

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Relazione sulle risorse impegnate per le missioni internazionali)

1. Entro il 31 marzo 2018 il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette alle Camere un'integrazione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017 (Autorizzazioni e proroghe di missioni internazionali), nella quale è riportato un quadro di sintesi delle risorse ad oggi impegnate per ciascuna delle missioni del 2017, con distinta evidenziazione del fabbisogno residuo relativamente alla prosecuzione delle medesime missioni per il periodo che va dal 1 ottobre al 31 dicembre 2017. Nell'integrazione è altresì riportato, in modo distinto per ciascuna autorizzazione alla prosecuzione, l'ammontare dei residui oneri da sostenersi distintamente a titolo di funzionamento e per oneri del personale».

36.0.13

DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A di cui all'articolo 94 sono apportate le seguenti modifiche:

2018:

Ministero dell'economia e delle finanze: – 80.000.000

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale: – 10.000.000

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: – 5.000.000

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: – 5.000.000

36.0.14

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Assunzione del personale alle dipendenze di organismi militari della Comunità Atlantica)

1. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, alle dipendenze di organismi militari della Comunità Atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro la medesima data, avviene, a decorrere dal 10 gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici delle amministrazioni riceventi collocate nel territorio

provinciale o regionale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le assunzioni di cui al presente comma sono disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

36.0.15

GASPARRI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia e di personale militare)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, non impegnate nell'anno 2017, pari a 66 milioni di euro, sono riassegnate per anno 2018 ai corrispondenti stati di previsione dei rispettivi Ministeri, nella misura di 26 milioni di euro per la Polizia di Stato, 26 milioni di euro per l'Arma dei carabinieri e 14 milioni di euro per Guardia di finanza, allo scopo di remunerare le ore di lavoro straordinario effettuate dal rispettivo personale nel rafforzamento dei livelli di sicurezza».

36.0.16

GASPARRI, PELINO, CERONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di personale militare)

1. Dopo l'articolo 1917 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, aggiungere il seguente:

"Art. 1917-bis.

1. A far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 il personale militare iscritto ai fondi di cui all'articolo 1913

che transita tra ruoli è iscritto al nuovo fondo di previdenza con decorrenza dalla data di iscrizione al fondo di provenienza. L'intero importo dei contributi versati, maggiorato degli interessi semplici, è trasferito al pertinente fondo di destinazione. A tal fine, il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare viene riconosciuto computando il numero di anni complessivi di servizio prestato nei diversi ruoli"».

37.1

RICCHIUTI

Sopprimere l'articolo.

38.1

SPILABOTTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente commm:

«1-bis. All'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al secondo periodo, le parole: ' prorogato al 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato al 31 dicembre 2020"».

38.2

ARRIGONI, COMAROLI

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. Al fine di assicurare e perseguire la necessaria continuità nell'esercizio delle funzioni relative alla rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e delle altre attività, anche al fine della salvaguardia delle professionalità esistenti, il personale non dirigenziale assegnato, a decorrere dal 10 gennaio 2017, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2015, n. 177, è inquadrato giuridicamente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, nell'area terza dei ruoli del Ministero di cui al CCNL Comparto Ministeri attualmente vigente, anche in sovrannumero, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

38.0.1

DI BIAGIO, VICECONTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 38-bis.

(Ulteriori disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 20, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019". All'articolo 20 comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"».

38.0.2

DI BIAGIO, VICECONTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. La validità e l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione della presente legge, è prorogata fino al 31 dicembre 2018. Sono altresì prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma *9-bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

38.0.3

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Mobilità pubblico-privato e riduzione dei costi personale)

1. Al fine di favorire la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni verso il settore privato e ridurre i costi del personale, al comma 4 dell'art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole "cinque anni" sono sostituite con le seguenti: "dieci anni".

2. Al comma 1, articolo 18, della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole "per un periodo massimo di dodici mesi" sono sostituite con le seguenti: "per un periodo massimo di trentasei mesi".

38.0.4

PADUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(immissione di personale non dirigenziale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di comando, distacco o fuori ruolo)

1. Nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il personale non dirigenziale ivi indicato, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente è immesso, in aggiunta a quanto autorizzato a valere sulle attuali facoltà assunzionali, a domanda da prodursi entro trenta giorni dalla medesima data e previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio posseduti al momento della domanda, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con apposita decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le aree e le posizioni economiche per il successivo inquadramento. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.157.660,00. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

38.0.5

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al personale già transitato presso gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1 comma 397 della legge 208 del 2015, del DM 26 giugno 2015 articolo 3 comma 2.1 e del DM Madia 14 settembre 2015, articolo 10, comma 2, è applicato esclusivamente il contratto collettivo nazionale di lavoro in godimento al momento della mobilità diversa da quella volontaria (comparto degli enti pubblici non economici). Al fine di consentire l'applicazione del citato contratto collettivo al suddetto personale, viene conseguentemente riadeguata l'assegnazione delle risorse finanziarie, derivanti dal finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, all'Associazione della Croce Rossa italiana e alle Regioni, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica».

38.0.6

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al personale già transitato presso gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1 comma 397 della legge 208 del 2015, del DM 26 giugno 2015, articolo 3, comma 2.1 e del DM 14 settembre 2015, articolo 10, comma 2, è applicato esclusivamente il contratto collettivo nazionale di lavoro in godimento al momento della mobilità diversa da quella volontaria (comparto degli enti pubblici non economici). Al fine di consentire l'applicazione del citato contratto collettivo al suddetto personale, viene conseguentemente riadeguata l'assegnazione delle risorse finanziarie, derivanti dal finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, all'Associazione della Croce Rossa italiana e alle Regioni, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica».

38.0.7

DI BIAGIO, VICECONTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.**

1. Il personale in servizio presso l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana ancora da ricollocare viene trasferito, con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie, presso pubbliche amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero entro e non oltre il 31 dicembre 2017».

38.0.8

DI BIAGIO, VICECONTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:***«Art. 38-bis.***(Ex Segretari Comunali e Provinciali)*

1. In sede di prima applicazione, gli ex segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasferiti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni prima del 10 gennaio 2005 e ai quali sono stati conferiti o che svolgono incarichi dirigenziali alla data di pubblicazione del presente decreto, sono iscritti nei ruoli dei dirigenti dell'amministrazione che ha conferito l'ultimo incarico».

38.0.9

SANTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.**

In sede di prima applicazione, gli ex segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasferiti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni prima del 10 gennaio 2005 e ai quali sono stati conferiti o che svolgono incarichi diri-

genziali alla data di pubblicazione del presente decreto, sono iscritti nei ruoli dei dirigenti dell'amministrazione che ha conferito incarico».

38.0.10

SCAVONE, COMPAGNONE, MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Presidio fisso di polizia presso le strutture ospedaliere)

1. Presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e secondo livello è istituito un presidio fisso di polizia, che tuteli l'ordine e la sicurezza pubblica.

2. Ogni presidio deve essere composto da almeno un ufficiale di Polizia Giudiziaria e due agenti.

3. Nei presidi ospedalieri di base, ove non sia possibile, per ragioni organizzative o economiche, istituire il presidio fisso di polizia, è previsto, nelle direttive del Ministero dell'Interno e, conseguentemente, nei Piani coordinati di controllo del territorio predisposti dai prefetti, che agenti di polizia sorvegliano tali presidi di base, anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica».

38.0.11

SCAVONE, COMPAGNONE, MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Ricollocazione presidi ambulatoriali di guardia medica)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Interno, sono stabilite le modalità attraverso le quali i presidi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto».

38.0.12

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Inquadramento del personale assegnato dalle camere di commercio a compiti ispettivi di metrologia legale)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

"2-bis. Il personale assegnato dalle camere di commercio a compiti ispettivi di metrologia legale deve appartenere alla categoria D. La figura abilitata a svolgere le mansioni di metrologia legale è quella dell'ispettore metrico, essendo abolita la figura dell'assistente al servizio.

2-ter. Le camere di commercio devono provvedere al passaggio, con decorrenza giuridica ed economica dal 10 marzo 2018, alla categoria D di tutto il personale di categoria C che per almeno tre anni negli ultimi sei, a seguito di superamento del corso abilitante da "assistente al servizio", abbia svolto attività ispettiva nell'ambito della metrologia legale im modo continuativo ed effettivo».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 200.000;

2019: – 200.000;

2020: – 200.000.

38.0.13

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifica del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48)

1. All'articolo 7, comma-ter, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, il primo periodo è sostituito con il seguente: «All'articolo 6, comma 1,

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico", sono aggiunte le seguenti: "nonché agli appartenenti ai Corpi di Polizia locale, senza alcun onere a carico dei Comuni, a tal fine provvedendo mediante una parte dei proventi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 5.000.000;
2019: - 5.000.000;
2020: - 5.000.000

38.0.14

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifica del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48)

All'articolo 7 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter:

1) al primo periodo, dopo le parole: «dell'equo indennizzo», aggiungere le seguenti: «, della pensione privilegiata»

2) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche con riferimento agli eventi accertati successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

b) sopprimere il comma 2-quinquies».

Conseguentemente, all'articolo, 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 5.000.000;
2019: - 5.000.000;
2020: - 5.000.000

38.0.15

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifica del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 Aprile 2017, n. 48)

1. All'articolo 7, comma 2-ter, primo periodo, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo le parole: "dell'equo indennizzo", sono aggiunte le seguenti: ", della pensione privilegiata".».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 5.000.000:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000

38.0.16

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, CONTE, DALLA TOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Sostegno ai familiari delle vittime del terrorismo internazionale)

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:

"1-quater. Il beneficio previsto dal comma 1 è elevato, limitatamente alla vedova e agli orfani di individui rimasti vittima dell'atto terroristico internazionale, a tredici anni di aumento figurativo dei versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità di servizio, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento economico di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.148.000 euro a decorrere dall'anno 2018.";

b) all'articolo 5, dopo il comma 3-*quater*, aggiungere il seguente: «3-*quinqüies*. A decorrere dal 10 gennaio 2018, limitatamente alla vedova e agli orfani della vittima dell'atto terroristico internazionale, lo speciale assegno vitalizio, previsto dal comma 3, non reversibile, è elevato a 2.200 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. A tale fine è autorizzata la spesa di 2.258.400 euro a decorrere dall'anno 2018.».

Conseguentemente:

All'articolo 92, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 242.593.600 euro per l'anno 2018 e di euro 322.593.600 a decorrere dall'anno 2019.».

38.0.17

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, CONTE, DALLA TOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Sostegno ai familiari delle vittime del terrorismo internazionale)

1. Dopo il comma 1-*ter* dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, aggiungere il seguente:

"1-*quater*. Il beneficio previsto dal comma 1 è elevato, limitatamente alla vedova e agli orfani di individui rimasti vittima dell'atto terroristico internazionale, a tredici anni di aumento figurativo dei versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità di servizio, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento economico di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.148.000 euro a decorrere dall'anno 2018"».

Conseguentemente: all'articolo 92, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 244.852.000 euro per l'anno 2018 e di euro 324.852.000 a decorrere dall'anno 2019».

38.0.18

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, CONTE, DALLA TOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.***(Sostegno ai familiari delle vittime del terrorismo internazionale)*

1. Dopo il comma 3-*quater* dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206 aggiungere il seguente:

"3-*quinqües*. A decorrere dal 10 gennaio 2018, limitatamente alla vedova e agli orfani della vittima dell'atto terroristico internazionale, lo speciale assegno vitalizio, previsto dal comma 3, non reversibile, è elevato a 2.200 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. A tale fine è autorizzata la spesa di 2.258.400 euro a decorrere dall'anno 2018"».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Fondo di cui al comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 247.741.600 euro per l'anno 2018 e di euro 327.741.600 a decorrere dall'anno 2019.».

38.0.19

PAGLIARI, COLLINA, CARDINALI, COCIANCICH, MARAN, MIRABELLI, RUSSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.**

1. L'articolo 4, comma 1, lettera *b*), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 50.000,000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

38.0.20

Mauro Maria MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

«Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli innevamento programmato situati nelle Regioni a Statuto ordinario, fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 150 milioni di euro nel triennio 2018-2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

39.1

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Entro un limite massimo di spesa pari a 4 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per il triennio 2018-2020, finalizzato a risolvere la grave carenza di personale concernente le attività professionali che operano nell'ambito dei beni culturali.

1-ter. Per l'onere, di cui al comma 1-bis.

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 4.000.000:

2019: – 4.000.000;

2020: – 4.000.000.

39.2

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito "il Fondo per la catalogazione e digitalizzazione per la salvaguardia del patrimonio culturale" con dotazione di 1 milione di euro a decorrere dal 2018».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 1.000.000:

2019: – 1.000.000;

2020: – 1.000.000.

39.3

RICCHIUTI

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.

39.4

RICCHIUTI

Sopprimere il comma 2.

39.5

MARCUCCI, Elena FERRARA, FASIOLO, IDEM, PUGLISI, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2018," sono soppresse e le parole: "per una durata non superiore a 9 mesi, entro i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018," sono sostituite dalle seguenti: "per una durata massima di 24 mesi, entro il limite di spesa di 200.000 euro annui".

2-ter. Nel l'anno 2018, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato fino a 10 unità di personale di qualifica dirigenziale, mediante lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 92, sostituire le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui", con le seguenti: "248,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 327,5 milioni di euro annui":*

b) *alla Tabella A, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 1.176.092;

2019: - 1.176.092;

2020: - 1.176.092.

39.6

RICCHIUTI

Sopprimere il comma 3.

39.7

RICCHIUTI

Sopprimere il comma 4.

39.8

RICCHIUTI

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

39.9

CONTE, Elena FERRARA, VICECONTE

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai beni culturali di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni"».

39.10

RICCHIUTI

Sopprimere il comma 5.

39.11

SERRA, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria, continuità nella fruizione per i visitatori, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nel limite massimo di spesa di 2 milioni di euro annui, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a decorrere dal 2018 è istituito il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei.

5-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 5-bis"».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 2.000.000;

2019: – 2.000.000;

2020: – 2.000.000.

39.12

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 337 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli anni 2018 e 2019 una quota di 8 milioni di euro è destinata agli interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione:

1) del Palazzo Nola – Cassano Attività di "consolidamento, restauro e valorizzazione con destinazione a centro culturale" per euro 6 milioni;

2) della Cattedrale di San Michele Arcangelo a Cariati (CS) Diocesi Rossano-Cariati per opere di manutenzione, conservazione e restauro per 2 milioni».

39.13

RICCHIUTI

Sopprimere il comma 6.

39.14

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «prestazioni accessorie diverse dallo straordinario», con la seguente: «straordinari».

39.15

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 7, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni», nonché sostituire le parole: «prestazioni accessorie diverse dallo straordinario», con la seguente: «straordinari».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata; alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000.

39.16

RICCHIUTI

Sopprimere il comma 8.

39.17

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO

Al comma 8, terzo periodo, dopo le parole: «è altresì autorizzato», inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

39.18

TOCCI

Al comma 8, terzo periodo, dopo le parole: «Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è altresì autorizzato a costituire» aggiungere le seguenti: «, con decreto ministeriale sottoposto a parere preventivo delle Commissioni parlamentari competenti.».

39.19

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Al fine di incentivare il sostegno al settore dello spettacolo dal vivo, nonché a promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti, è riconosciuto, nel limite massimo di 250 euro per ciascuna famiglia, una agevolazione sotto forma di detrazione fiscale, utilizzabile anche tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, riferita ai costi sostenuti per annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, a corsi di danza, teatro e musica.

8-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in conformità con la legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento di Bolzano, sono individuati criteri e modalità di accesso al credito d'imposta di cui al comma 8-bis, prevedendo in particolare la tipologia delle scuole rispondenti alle caratteristiche in base alle quali poter usufruire di detto credito d'imposta».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 30.000.000;
2019: – 30.000.000;
2020: – 30.000.000.

39.20

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In favore della Scuola di Eccellenza Nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, è autorizzata un contributo di euro 250.000 per l'anno 2018 in favore dell'Accademia Pianistica Internazionale Incontri col Maestro, con sede ad Imola, per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuità delle sue attività in occasione del trentennale dalla sua fondazione. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 Maggio 2011, n.75».

39.21

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Per il restauro della storica "Casa d'Italia", sede dell'Istituto italiano di cultura di Bruxelles, sita in rue de Livourne 38, al fine di scongiurare la cessione e il degrado di quanto in essa contenuto, è autorizzata, per il 2018, una spesa pari a 2,3 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 2.300.000.

39.22

LAI

Dopo il comma 8, inserire seguente:

«8-bis. In relazione alle celebrazioni per il centenario della prima guerra mondiale, è altresì autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno 2018 ed euro 150 mila per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il Museo della Brigata Sassari».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze»; apportare le seguenti variazioni:

2018: - 300.000;
2019: - 150.000;
2020: - 0.

39.23

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. È avviata la riforma del sistema previdenziale dei musicisti prevedendo la soppressione degli attuali requisiti e delle soglie di sbarramento, l'avvio di un percorso di riforma del rapporto con il settore amatoriale anche attraverso la modifica di quanto stabilito dal comma 188 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché la revisione degli strumenti telematici attualmente utilizzati. Ai fini dell'attuazione di cui al presente

comma si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili" di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

39.24

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni».

Conseguentemente: all'articolo 92, comma 1, sostituire dalle parole: «di 250 milioni» fino alla fine con le seguenti: «di 150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

39.25

Elena FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, IDEM, PUGLISI, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 2019, al Fondo affluisce altresì la quota parte delle risorse destinate alla carta di cui all'articolo 1, commi 979 e 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed eventualmente non utilizzate. Detta quota è accertata con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali e del turismo entro sei mesi dal termine previsto per l'utilizzo della carta. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati con codice ATECO principale 4761 è riconosciuto, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, un credito di imposta parametrato agli

importi pagati quali IMU, TASI e TARI conferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione. Il credito di imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

9-ter. Gli esercizi di cui al comma 9-bis possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici Messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «245 milioni di euro per l'anno 2018 e di 325 milioni di euro annui».

39.26

CONTE, PUPPATO, DALLA TOR, VICECONTE

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, una quota non inferiore al 10 per cento del fondo di cui al presente comma viene destinata alla Biblioteca Italiana per Ipovedenti Onlus».

39.27

CONTE, PUPPATO, DALLA TOR, VICECONTE

Al comma 9, aggiungere, infine, il seguente periodo: «In ogni caso, all'interno del fondo di cui al presente comma viene riservata una quota pari a 300.000 euro per la Biblioteca Italiana per Ipovedenti Onlus».

39.28

GOTOR, GUERRA, FORNARO, RICCHIUTI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le risorse non utilizzate e non impegnate al 31 dicembre 2017, finalizzate al finanziamento del "bonus cultura" a favore dei giovani di età inferiore a diciotto anni, di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, confluiscono nel "Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale", di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63».

39.29

RUSSO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione, nei termini ivi previsti, anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell'anno 2018, i quali possono utilizzare la Carta elettronica di cui al citato comma 979, anche per l'acquisto di abbonamenti a giornali quotidiani e periodici, anche nella versione digitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge».

39.30

DI BIAGIO, VICECONTE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell'anno 2018, i quali possono utilizzare la Carta elettronica di cui al citato comma 979, anche per l'acquisto di abbonamenti a giornali quotidiani e periodici, anche nella versione digitale.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione

emanato ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio».

39.31

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER

Dopo il comma 9, inserire seguente:

«9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche –con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell'anno 2018, i quali possono utilizzare la Carta elettronica di cui al citato comma 979, anche per l'acquisto di abbonamenti a giornali quotidiani e periodici, anche nella versione digitale.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato dell'ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio».

39.32

COMAROLI, CENTINAIO

Dopo il comma 9, inserire i seguente:

«9-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-bis*), aggiungere la seguente:

"*e-ter*) le spese per l'acquisto dei libri di testo della scuola secondaria di primo e secondo grado."

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari a 3100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente-riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ri-

dotto di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020»;

b) alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e del Fondo per interventi strutturali di politica economica».

39.33

COMAROLI, CENTINAIO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis: All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-bis*), aggiungere la seguente:

"*e-ter*) le spese per l'acquisto dei libri di testo della scuola secondaria di primo e secondo grado, per un importo annuo non superiore a 300 euro.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".»

Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020».

b) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e del Fondo per interventi strutturali di politica economica».

39.34

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di estinguere i debiti pregressi per interventi conservativi su beni culturali ai sensi degli articoli 31, 35 e 36 del Codice dei Beni Culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la dotazione

dei capitoli del bilancio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 7444/1 e 7441/1 è incrementata complessivamente per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 di 50 milioni di euro, destinati alla copertura dei contributi concessi fino al 15 agosto 2012. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 92, comma 1».

Conseguentemente all'articolo 92 comma 1 sostituire le parole: «250 milioni» e «330 milioni annui a decorrere dall'anno 2019» rispettivamente con le parole: «200 milioni » e «280 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2021».

39.35

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 10 è autorizzata la spesa di 500.000 euro a sostegno delle strutture archivistiche di comprovata esperienza pluriennale, non pubbliche, dotate di un rilevante patrimonio bibliografico, storico e audiovisivo. Con il medesimo decreto di cui al comma precedente sono individuati i criteri e le modalità di accesso ai contributi».

Conseguentemente, alla Tabella A, di cui al comma 1 dell'articolo 94, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2018: - 500.000.

39.36

LUCIDI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al comma 485 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "e 5 milioni di euro destinati a progetti di rete, elaborati dai Comuni che siano in regola con il patto di stabilità, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete di intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi *dossier*, proposti sotto una direzione unitaria ed elaborati d'intesa dalle o più Comuni".».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 500.000.

39.37

DE POLI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Al comma 485 dell'articolo 1 della legge 232/2016, aggiungere in fine il seguente periodo: "e 5 milioni destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi *dossier*, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni».

39.38

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 1, comma 485, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e 5 milioni destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi *dossier*, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più comuni"».

39.39

LIUZZI, Giovanni MAURO

Dopo i comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Al comma 485 dell'articolo 1 della legge 232/2016, aggiungere in fine il seguente periodo: "e 5 milioni destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italia della Cultura. Per progetti di rete si intendono

quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi *dossier*, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni"».

39.40

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al comma 485 dell'articolo 1 della legge 232/2006, aggiungere in fine il seguente periodo: "e 5 milioni destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi *dossier*, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni"».

39.41

STEFANI, COMAROLI, CENTINAIO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al comma 485 dell'articolo 1 della legge 232 " 2016, aggiungere in fine, il seguente periodo: "e 5 milioni destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi *dossier*, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni"».

39.42

MARGIOTTA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al comma 485 dell'articolo 1 della legge 232"2016, aggiungere in fine il seguente periodo: "e 5 milioni destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi *dossier*, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni"».

39.43

CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di portare a termine il progetto di studio, analisi e valorizzazione archeologica del sito di Piuro (SO), è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nel triennio 2018-2020.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari a 3 milioni di euro per il triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 3 milioni di euro per il triennio 2018- 2020»;

b) alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e del Fondo per interventi strutturali di politica economica».

39.44

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Al decreto legge n. 83/2014, convertito con la legge n.106 del 2014 e successive modificazioni ed integrazioni all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione, restauro e valorizzazione di beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42/2004, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42/2004, delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, società concertistiche e degli enti e organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore culturale e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente

attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere *h*) e *i*), e 100, comma 2, lettere *f*) e *g*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate".

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione, restauro e valorizzazione di beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 42/2004, nonché per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 42/2004 siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari di detti beni, istituti e luoghi"».

Conseguentemente, al comma 5 le parole: «ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi» sono sostituite dalle seguenti: «ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari dei beni, degli istituti e dei luoghi di cui al comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire dalle parole: «di 250 milioni» fino alla fine con le seguenti: «di 150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

39.45

COMAROLI, CENTINAIO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Gli utili percepiti dalle Istituzioni culturali inserite nell'apposita tabella prevista dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996; n. 534 non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 95 per cento del loro ammontare per effetto dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *q*), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 334».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 34.

39.46

GOTOR

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e dello sport, anche in deroga alla normativa vigente, avvia procedure concorsuali per l'assunzione di personale di musei, monumenti e siti archeologici statali. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali, il Ministero può riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «330 milioni», con le seguenti: «40 milioni», inoltre, allo Stato di previsione del «Ministero dei Beni e delle attività culturali del turismo», Missione 1 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», Programma 1.9 «Tutela del patrimonio culturale» (Azione promozione della fruizione del patrimonio culturale legge 208/2005, art. 1, comma 979», apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 290.000.000;

CS: – 290.000.000;

2019:

CP: – 290.000.000;

CS: – 290.000.000.

39.47

DI GIORGI, MARCUCCI, Elena FERRARA, FASIOLO, IDEM, MARTINI, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-bis. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementata di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Una quota delle risorse di cui al precedente periodo, pari a 5 milioni di euro è destinata al finanziamento di progetti speciali che prevedano il concorso di regioni e enti locali per la salvaguardia di teatri di interesse nazionale o di rilevante interesse culturale, compresi quelli di minoranza linguistica, che versino in situazioni di difficoltà temporanea e con lo scopo di contribuire al rilancio delle loro attività.

13-ter. A decorrere dall'anno 2018, l'aliquota di base ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili classificati nella categoria catastale D/3 effettivamente utilizzati come teatri o sale per concerti è fissata al 3,8 per mille.

13-quater. A decorrere dal 10 gennaio 2018, al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e inclusi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non si applica la misura della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

13-quinquies. Gli utili percepiti dalle istituzioni culturali inserite nell'apposita tabella prevista dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534 non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 95 per cento del loro ammontare per effetto dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344».

Conseguentemente,

a) all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «di 220 milioni di euro per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro annui»;

b) alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 49.200.000;

2019: – 49.200.000;

2020: – 49.200.000.

39.48

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo il comma 13 aggiungere seguenti:

«13-bis. All'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 8 è abrogato.

13-ter. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo non si applicano le norme di contenimento

delle spese previste a legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni».

39.49

SANTINI, BROGLIA

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-bis. All'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 8 è abrogato.

13-ter. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni».

39.50

Giovanni MAURO

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. All'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 8 è abrogato.

13-ter. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni».

39.51

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Sostituire il comma 3 dell'articolo 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il seguente:

"3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica e l'innovazione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali, ogni altro ente pubblico, nonché i soggetti di qualunque tipologia in loro controllo analogo, anche congiunto, possono attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, la pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali materiali ed immateriali; per l'individuazione di uno o più partner privati, i soggetti di cui al presente comma ricorrono alle procedure semplificate analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire dalle parole: «di 250 milioni», fino alla fine, con le seguenti: «di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

39.52

ZIN, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. All'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sostituire le parole: "20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020", con le seguenti: "40 milioni di euro per l'anno 2018, di 60 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021".

13-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2018 e per i successivi anni 2019 e 2020, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente

comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

39.53

GRANAIOLA

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-bis. Al fine di individuare forme di finanziamento statali stabili atte a garantire lo sviluppo e la tutela di tutte le attività e le manifestazioni collegate al carnevale della tradizione italiana, a decorrere dall'anno 2018, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo vengono annualmente stanziati risorse economiche a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, nell'ambito della quota destinata alle iniziative multidisciplinari. Con il medesimo decreto sono stabilite le quote di riparto tra le istanze di finanziamento inoltrate dalle amministrazioni locali e territoriali interessate.

13-ter. Qualora le risorse di cui al comma 13-bis non soddisfino il fabbisogno finanziario derivante dalle istanze di cui al medesimo comma 13-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo; da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, sono annualmente individuate, previa apposite intese con ciascuna regione, le manifestazioni dei carnevali storici italiani abbinare una lotteria nazionale e sono stabilite le relative modalità tecniche di svolgimento nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione delle lotterie medesime, alle cui organizzazione e gestione provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677.

13-quater. Per la finalità di cui al comma 3-bis al fine di garantire un costante flusso di risorse finanziarie annuali, il Fondo unico per lo spettacolo è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «245 milioni», nonché sostituire le parole: «330 milioni», con le seguenti: «225 milioni».

39.54

MARCUCCI

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. In attuazione delle disposizioni in materia di riconoscimento del valore storico e culturale del carnevale di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e nelle more dell'attuazione della riforma organica della disciplina dello spettacolo, è autorizzata, per il sostegno di manifestazioni carnevalesche, la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163».

Conseguentemente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, recante «Criteri e modalità per l'erogazione, l'artecipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163», ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112».

39.55

GOTOR

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di consentire il raggiungimento del pareggio economico entro l'esercizio finanziario 2018, alle fondazioni lirico sinfoniche che alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione abbiano presentato il piano di risanamento per il triennio 2016-2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero le integrazioni al piano di risanamento per il triennio 2016-2018 ai sensi dell'articolo 1 comma 355 della citata legge n. 106/2015, è estesa l'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per tutto il personale assunto a tempo indeterminato che entro il 31 dicembre 2018 abbia maturato il diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero del lavoro e delle politiche sociali», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.200.000;

2019: – 5.200.000;

2020: – 5.200.000.

39.56

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13 *bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-*bis*, comma 1, sostituire la lettera *i ter*) con la seguente:

"*i-ter*) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5000 euro, in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche, corali, coreutiche e artistico culturali in genere legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3. della legge 23 agosto 1988, n. 400";

b) all'articolo 15, al comma 1, dopo la lettera *i-novies*) aggiungere la seguente:

"*i-decies*) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, a corsi di musica, danza e teatro, presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca o presso scuole inserite negli appositi registri previsti dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano";

c) all'articolo 149, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche, corali e coreutiche legalmente costituite"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018,

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 92, comma 1, della presente legge.

39.57

Elena FERRARA, DI GIORGI, MARCUCCI, FASIOLO, IDEM, MARTINI, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-novies*) è aggiunta la seguente:

"i-decies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione di ragazzi di età compresa tra 8 e 14 anni appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro, a corsi di musica presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o presso scuole inserite negli appositi registri previsti dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché presso i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 20.000.000;
2019: – 23.600.000;
2020: – 23.600.000.

39.58

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è apportata la seguente modificazione:

a) all'articolo 15:

1) al comma 1, dopo la lettera *h-bis*), è aggiunta la seguente:

h-ter) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11.

Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, dall'acquisto di libri e di opere protette da diritto d'autore su supporto cartaceo, audio o video. Ai fini della detrazione la spesa culturale deve essere certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio SIAE, da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o degli spettacoli. Il certificato di acquisto deve comunque contenere l'indicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale».

Conseguentemente: all'articolo 92, comma 1, sostituire dalle parole: «di 250 milioni», fino alla fine con le seguenti: «di 220 milioni di euro per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

39.59

DALLA TOR, VICECONTE, CONTE

Dopo il comma 13, aggiungere, in fine, i seguenti:

«13-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro degli immobili adibiti allo svolgimento di attività di culto, sia dei beni mobili di interesse culturale in essi contenuti, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Per la realizzazione dei lavori su beni immobili di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 11-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

13-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 13-bis è riconosciuto nel limite di spesa annua di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal comma 13-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

39.60

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

Dopo il comma 13, aggiungere, in fine, i seguenti:

«13-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro degli immobili adibiti allo svolgimento di attività di culto, sia dei beni mobili di interesse culturale in essi contenuti, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Per la realizzazione dei lavori su beni immobili di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 11-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

13-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 13-bis è riconosciuto nel limite di spesa annua di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal comma 13-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

39.61

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. A decorrere dall'anno 2018, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al D.P.C.M. 21 marzo 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 aprile 2016, n. 95. Si applica l'articolo 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire la parola: «250», con la seguente: «225» e la parola: «330», con la seguente: «305».

39.62

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Alle bande musicali non iscritte al registro unico del terzo settore si applica la legge 16 dicembre 1991, n. 398, e le altre disposizioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 92, comma 1, della presente legge.

39.63

DEL BARBA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di consentire il pieno conseguimento degli obiettivi perseguiti dalle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, gli accordi di valorizzazione ed i conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, possono includere, anche ai fini del relativo trasferimento, beni demaniali pertinenziali ancorché non assoggettati a vincolo ai sensi della predetta normativa ed anche appartenenti al demanio marittimo, qualora i beni stessi risultino direttamente e strettamente necessari all'attuazione dei programmi e piani strategici di valorizzazione culturale».

39.64

CENTINAIO, COMAROLI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Dopo il comma 716 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere il seguente:

716-bis. Per la loro particolare valenza culturale e sociale, le sale cinematografiche e teatrali possono dedurre per intero l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito d'impresa».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di», fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 180 milioni di euro per l'anno 2018, di 260 milioni di euro per l'anno 2019 e di 260 milioni di euro a decorrere dal 2020».

39.65

Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ZELLER, BUEMI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Allo scopo di favorire la promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo attraverso la stampa italiana all'estero, per l'anno 2018, è autorizzata la spesa di: a) 500.000 euro, in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero; b) 1,5 milioni di euro, a integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2018: – 2.000.000.

39.66

Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ZELLER, BUEMI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. A favore degli italiani nel mondo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il triennio 2018-2020 per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiane all'estero».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

39.67

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. L'articolo 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-bis. – 1. I proventi spettanti alla SIAE sono ridotti quando l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale, di Onlus e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cooperative sociali, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno.

2. I centri anziani hanno diritto all'esenzione totale dal pagamento dell'imposta dovuta alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) nell'effettuazione delle loro attività purché queste siano strettamente riservate agli associati e non soggette a pagamento di ingresso da parte degli stessi.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni nazionali interessate e la SIAE, adotta con il medesimo decreto di cui al comma 1, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo"».

39.68

ZAVOLI, MATURANI, ASTORRE, PARENTE

Dopo il comma 13, aggiungere seguente:

«13-bis. È autorizzata la spesa di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per il finanziamento dell'istituzione culturale denominata *Accademia Vivarium novum*, con sede in Frascati. Il contributo di cui al presente comma è finalizzato a garantire il funzionamento e a sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche dell'istituzione, di rilevante interesse pubblico. L'Accademia trasmette al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalità di cui al presente comma. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione,

dell'università e della ricerca trasmettono la relazione di cui al secondo periodo alle Camere».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 350.000;

2019: – 350.000;

2020: – 350.000.

39.69

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma è riconosciuto un contributo straordinario pari a 250.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2018, in favore della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della istituzione».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 250.000,00;

2019: – 250.000,00;

2020: – 250.000,00.

39.70

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al comune di Fratta Polesine è assegnato un contributo pari a 250.000 euro per l'anno 2018 per la valorizzazione e la manutenzione della Casa museo Giacomo Matteotti».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP – 250.000;

CS – 250.000.

39.71

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. È autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 per interventi di recupero e manutenzione della parrocchia di interesse storico di "San Pietro Apostolo", in San Pietro in Cairano (VR)».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 100.000;

2019: – 100.000;

2020: – 100.000.

39.72

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il contributo in favore del Centro internazionale del libro parlato di Feltre di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 282, è determinato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 2.000.000;

2019: – 2.000.000;

2020: – 2.000.000.

39.73

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di assicurarne la gestione e la manutenzione, al Cimitero monumentale delle vittime del Vajont, dichiarato Monumento nazionale dal decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 2003, è assegnato un contributo di euro 50.000 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000;
2019: – 50.000;
2020: – 50.000.

39.74

CONTE, Elena FERRARA, VICECONTE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di promuovere la conoscenza della storia e della cultura nazionali, a decorrere dall'anno 2018 è autorizzata a favore dell'Istituto dell'enciclopedia italiana la spesa di cinquecentomila euro annui, come contributo straordinario per la realizzazione del Dizionario biografico degli Italiani».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «249,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329,5 milioni di euro annui».

39.75

BARANI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro complessivi per il triennio 2018-2020, in favore della Fondazione Magna Grecia, istituita nel 2009, con vincolo di destinazione per attività, anche internazionali, di studio, ricerca e promozione della cultura della civiltà della Magna Grecia, nonché per la realizzazione di progetti di sviluppo per la valorizzazione del patrimonio storico artistico del Mezzogiorno e dell'Italia all'estero».

Conseguentemente, all'articolo 92, le parole: «250» e «330» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «249» e «329».

39.76

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Ai fini dell'espletamento della prossima edizione del Concorso Pianistico Internazionale Rina Sala Gallo – Monza, è concessa per l'anno 2018 un contributo dell'importo di 100.000 euro in favore del Comitato gestore».

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 10, sostituire le parole: «1 milione di euro», con le seguenti: «900 mila euro».

39.77

CANTINI, DI GIORGI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n.238, sono aggiunte le parole: "e, a decorrere dal 2018, un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Accademia Musicale Chigiana"».

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «incrementato di 250 milioni» con «incrementato di 249 milioni» e le parole: «di 330 milioni» con le seguenti: «di 329 milioni».

39.78

PADUA

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Al teatro "Massimo Vincenzo Bellini" di Catania è concesso, a decorrere dall'anno 2018, un contributo annuo di 1 milione di euro, ai fini dell'organizzazione del "Bellini Teatro Festival". All'onere di cui al periodo precedente, pari ad 1 milione di euro a decorrere dall'anno 201.; si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della

legge 30 aprile 1985, n. 163, come da ultimo rideterminata dalla tabella "C" allegata alla legge 28 dicembre 2015, n. 208».

39.79

SPOSETTI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di consentire lo svolgimento delle celebrazioni della figura di Luigi Sturzo, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 150.000 per l'anno 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 100.000;
2019: – 150.000;
2020: – 0.

39.80

BARANI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte le parole: "e, a decorrere dal 2018, un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Accademia Musicale Chigiana". Agli oneri derivanti dalla seguente misura, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

39.81

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 13, aggiungere, in fine il seguente:

«13-bis. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico di particolare interesse storico è riconosciuto

un contributo pari a 200.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2018, in favore dell'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, ente morale di alta cultura con sede a Roma, fondata nel 1782 e poi eretta ente morale autonomo con Regio Decreto 8 giugno 1936, n. 1275, iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma n. 361 1986, allo scopo di sostenere il perseguimento dei fini istituzionali dell'Accademia stessa».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 200.000,00:

2019: – 200.000,00;

2020: – 200.000,00.

39.82

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo i comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 1, comma 420, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "e 2018", sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 2 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

39.83

MARCUCCI, Elena FERRARA, CONTE, DI GIORGI, FASIOLO, IDEM, MARTINI, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI, PUPPATO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 420, è stabilita in 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 243 milioni di euro per l'anno 2018 e di 323 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

39.84

LIUZZI, BRUNI, Giovanni MAURO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche ai prodotti dell'editoria audiovisiva, fermo restando i limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge».

39.85

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche ai prodotti dell'editoria audiovisiva, fermo restando i limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella Parte II, Sezione II, della presente legge».

39.86

LIUZZI, Giovanni MAURO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche a dvd e *blu-ray*, fermo restando i limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge».

39.87

LIUZZI, Giovanni MAURO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle escursioni paesaggistico-culturali e ai cammini storici, fermo restando i limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge».

39.88

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 13, aggiungere seguente:

«13-bis. All'articolo 71-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n.633, dopo le parole: "degli stessi" sono inserite le seguenti: "e l'utilizzo di audio libri di ultima generazione"».

39.01

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 39-bis.**

(Statizzazione delle accademie di belle arti e degli istituti musicali parreggiati e istituzione dei Politecnici delle arti)

1. Al fine di consentire al termine del triennio 2018 «2020 la realizzazione integrale del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all'articolo 22-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis è integrato da uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 201-8, di 15 milioni di euro per anno 2019, di 30 milioni annui a decorrere dall'anno 2020. Nei decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo e con riferimento-al triennio 2018-2020, sono altresì definiti i requisiti, le modalità e le, fasi attraverso cui si realizza la statizzazione. Entro l'anno 2021 si provvede alla riorganizzazione e razionalizzazione della rete territoriale del sistema statale dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, mediante l'istituzione di non più di venti Politecnici delle arti, di seguito denominati "Politecnici", di ambito regionale o interregionale, in cui le Istituzioni AFAM statali confluiscono. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Accademia nazionale di arte drammatica e all'Accademia nazionale di danza. Le modalità di costituzione dei 20 politecnici delle arti sono definite con apposito decreto del Ministero dell'Università e Ricerca di concerto con il Ministero delle economie e finanze.

2. Ai fini di cui al comma 1, terzo periodo, l'articolo 2, comma 8, lettera i) della legge 21 dicembre 1999, n. 508 è sostituito dal seguente: "costituzione, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell'integrazione e valorizzazione dell'offerta formativa, di un nu-

mero massimo di 20 Politecnici delle arti salvaguardando l'identità delle Istituzioni statali che vi confluiscono e prevedendo quali organi del Politecnico il rettore consiglio di amministrazione, il consiglio accademico, il direttore amministrativo, il collegio dei revisori dei conti, il nucleo di valutazione, i direttori di dipartimento. Sono soppressi i ruoli di direttore di istituto e presidente di istituto".

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018 le risorse finanziarie di parte corrente destinate dallo Stato alle Istituzioni statali AFAM e, dal momento della loro costituzione, ai Politecnici, sono iscritte in un'unica autorizzazione di spesa destinata al finanziamento ordinario degli stessi, relativa alla quota a carico del bilancio dello Stato delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali, con esclusione degli oneri stipendiali e contributivi e del salario accessorio per il personale docente e non docente.

4. A decorrere dall'anno accademico 2018 – 2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

5. A decorrere dall'anno accademico 2018 – 2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico precedente per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione del corrispondente onere per contratti a tempo determinato.

6. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «245 milioni di euro per l'anno 2018, di 315 milioni di euro annui a per l'anno 2019 e di 300 milioni di euro decorrere dall'anno 2020».

39.0.2

CENTINAIO, COMAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Statizzazione istituti musicali)

1. Al fine di consentire, nel triennio 2018-2020, il completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all'articolo 22-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-*bis* è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni per l'anno 2020 e di 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con i decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo 22-*bis* e con riferimento al triennio 2018-2020, sono altresì definiti requisiti che gli Istituti superiori musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, devono possedere per il completamento del processo di statizzazione, gli obblighi cui devono attenersi al medesimo fine, nonché le modalità e le fasi attraverso cui si realizza il processo di statizzazione. Entro l'anno 2021, con regolamento di cui all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si provvede alla riorganizzazione e razionalizzazione della rete territoriale del sistema statale dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), costituito dagli Istituti superiori musicali e dalle Accademie di belle arti di cui al secondo periodo, dai Conservatori di musica statali, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), di seguito denominate "Istituzioni AFAM", mediante l'istituzione di Politecnici delle arti, di seguito denominati "Politecnici", di ambito regionale, interregionale o infraregionale, in cui le Istituzioni AFAM confluiscono sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà, dell'integrazione e della valorizzazione dell'offerta formativa salvaguardando la propria identità e il proprio ruolo nel territorio. I Politecnici sono costituiti tra le Istituzioni AFAM della stessa o di diversa tipologia, previa verifica del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che vi provvede sentito l'ANVUR, del possesso da parte delle singole Istituzioni dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento. I Politecnici godono di autonomia statutaria, didattica, organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Accademia nazionale di arte drammatica dall'Accademia nazionale di danza.

2. All'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di un graduale processo di statizzazione e razionalizzazione nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo, previa Intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.».

39.0.3

Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-*bis*.

(Statizzazione istituti musicali)

1. Al fine di consentire, nel triennio 2018-2020, il completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all'articolo 22-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-*bis* è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni per l'anno 2020 e di 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con i decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo 22-*bis* e con riferimento al triennio 2018-2020, sono altresì definiti i requisiti che gli Istituti superiori musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, devono possedere per il completamento del processo di statizzazione, gli obblighi cui devono attenersi al medesimo fine, nonché le modalità e le fasi attraverso cui si realizza il processo di statizzazione. Entro l'anno 2021, con regolamento di cui all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si provvede alla riorganizzazione e razionalizzazione della rete territoriale del sistema statale dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), costituito dagli Istituti superiori musicali e dalle Accademie di belle arti di cui al secondo periodo, dai Conservatori di musica statali, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), di seguito denominate "Istituzioni AFAM", mediante l'istituzione di Politecnici delle arti, di seguito denominati "Politecnici", di ambito regionale, interregionale o infraregionale, in cui le Istituzioni AFAM confluiscono

sulla base della contiguità territoriale, della complementarità, dell'integrazione e della valorizzazione dell'offerta formativa salvaguardando la propria identità e il proprio ruolo nel territorio. I Politecnici sono costituiti tra le Istituzioni AFAM della stessa o di diversa tipologia, previa verifica del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che vi provvede sentito l'ANVUR, del possesso da parte delle singole Istituzioni dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento. I Politecnici godono di autonomia statutaria, didattica, organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Accademia nazionale di arte drammatica e all'Accademia nazionale di danza.

2. All'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di un graduale processo di statizzazione e razionalizzazione nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo, previa Intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali."».

39.0.4 (testo 2)

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-*bis*.

(Statizzazione delle accademie di belle arti e degli istituti musicali parreggiati e procedure di stabilizzazione per il personale AFAM)

1. Al fine di consentire, la realizzazione integrale del processo di statizzazione e razionalizzazione, il Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 22-*bis*, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni per l'anno 2020 e di 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Nei decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo vengono definiti i requisiti, le modalità e le fasi attraverso cui si realizza la statizzazione.

2. Dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribu-

zione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

3. Dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica.».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.».

39.0.4

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Statizzazione delle accademie di belle arti e degli istituti musicali parreggiati e istituzione dei Politecnici delle arti)

1. Al fine di consentire, la realizzazione integrale del processo di statizzazione e razionalizzazione, il Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 22-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni per l'anno 2020 e di 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Nei decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo vengono definiti i requisiti, le modalità e le fasi attraverso cui si realizza la statizzazione.

2. Dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

3. Dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica.».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

39.0.5

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 39-bis.

(Sostegno alla produzione locale dei centri storici a vocazione turistica)

1. Anche in coerenza con quanto previsto dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158, ed in particolare dall'articolo 11 della medesima legge, al fine di sostenere le produzioni locali italiane di qualità, in particolare artigianali e agroalimentari, nonché la relativa filiera commerciale collocata nei centri storici a vocazione turistica, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali possono prevedere forme e modalità di riduzione dei tributi locali e, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, procedimenti amministrativi con livelli ulteriori di semplificazione rispetto a quelli previsti dal citato decreto, nonché politiche di sostegno per le attività produttive o esercizi commerciali da riqualificare o dismessi, a condizione che siano in grado di rafforzare la produzione locale di qualità e l'esperienza turistica dei visitatori, sia collocati nei centri storici a vocazione turistica, con particolare riferimento ai piccoli comuni, come definiti dalla legislazione vigente, e alle aree del sud Italia e alle aree interne.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono concessi contributi ai sistemi di aggregazione delle attività produttive, degli esercizi commerciali e delle imprese che offrono servizi turistici e ristorativi sia collocati nei centri storici a vocazione turistica, con particolare riferimento ai piccoli comuni, come definiti dalla legislazione vigente, e alle aree del sud d'Italia e alle aree interne. I contributi sono concessi, con procedura pubblica a seguito di pubblicazione di avviso pubblico per l'anno in corso ed i due anni successivi alla data dell'entrata in vigore della presente norma entro il limite dell'importo annuale di euro 5.000.000.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con Ministro dello sviluppo economico, e con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del comma 2, con particolare riferimento a:

a) le tipologie di sistemi di aggregazione, ed i relativi esercizi commerciali, attività produttive e imprese che possono farne parte, ammessi al contributo;

b) le tipologie di servizi turistici e ristorativi, destinati alla valorizzazione della produzione locale di qualità e alla relativa commercializzazione, che i sistemi di aggregazione devono offrire per essere ammessi al contributo;

c) le procedure e i criteri per l'ammissione al contributo, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 2.».

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «245 milioni» e le parole: «330 milioni» con le seguenti: «325 milioni».

39.0.6

BOCCARDI, MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure per la riqualificazione dei borghi e centri storici)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici, anche a finalità turistico ricettivi, anche al fine di attivare i finanziamenti per la realizzazione degli interventi nelle aree urbane. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica, sulla base dei quali individuare centri storici e insediamenti urbani, ai quali attribuire il marchio di "borghi antichi d'Italia".

2. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi di recupero e riqualificazione nei comuni e nelle unioni di comuni di cui all'articolo 1, è istituito il Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Per l'anno 2018, la dotazione del Fondo di cui al comma 2 è determinata in 50 milioni di euro.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo per lo sviluppo e la coesione.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

39.0.7

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

*(Interventi a sostegno della valorizzazione del patrimonio artistico-cultu-
rale dei comuni del centro Italia)*

1. Al fine di perseguire obiettivo di tutela e valorizzazione del patri- monio artistico-culturale dei territori compresi nelle aree del centro Italia è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per interventi di riqualifica- zione dei centri storici e la valorizzazione del patrimonio artistico-cultu- rale dei comuni del centro Italia.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si in- dividuano i criteri e le condizioni ai quali i Comuni si attengono nella pre- disposizione dei progetti per promuovere gli interventi di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro annui» con le seguenti: «230 milioni di euro».

39.0.8

MATTESINI, Elena FERRARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Individuazione di zone di intervento prioritario per il contrasto della povertà educativa)

1. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti volti al contrasto della povertà educativa minorile sul territorio nazionale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce le zone di intervento prioritario per contrastare la povertà educativa sul territorio nazionale.

2. Con proprio decreto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in collaborazione con l'ISTAT, in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sentiti il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dei beni e delle attività culturali, e le organizzazioni del privato sociale, definisce i parametri misurabili e gli indicatori al fine dell'individuazione e perimetrazione delle zone di cui al comma 1.».

39.0.9

RICCHIUTI, GUERRA, GOTOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifiche alla normativa in materia di bonus cultura per i diciottenni)

1. Le disposizioni in materia di "bonus cultura" per i giovani di età inferiore a diciotto anni, di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, trovano applicazione a favore dei soggetti il cui nucleo familiare ha una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 13.000 euro annui. I risparmi derivanti dalla previsione di cui al periodo precedente, e conseguenti alla riduzione della platea dei giovani beneficiari, confluiscono nel "Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura cul-

turale", di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63».

39.0.10

CASSON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Interventi in favore delle istituzioni culturali)

Gli utili percepiti dalle Istituzioni culturali inserite nell'apposita tabella prevista dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 95 per cento del loro ammontare per effetto dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *q*), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 334.».

39.0.11

LIUZZI, BRUNI, Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Agevolazioni fiscali per la pubblicazione di cataloghi d'arte)

1. A tutte le imprese operanti nel settore dell'editoria che pubblicano cataloghi d'arte, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per la pubblicazione e la commercializzazione dei medesimi cataloghi nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, a ciascun beneficiario di cui al comma 3, fino ad un importo massimo annuale di euro 50.000.

3. Possano beneficiare del credito d'imposta di cui al comma 1 tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, operanti nel settore dell'edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali, codice ATECO 58.1.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi

fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi di pubblicazione e commercializzazione sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. L'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dell'articolo 51 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

7. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 6 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in euro 10 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

39.0.12

URAS, STEFANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Contributi all'editoria)*

1. Ai fini dell'applicazione della normativa introdotta dalla legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale" con riferimento ai destinatari dei contributi, in parziale ridefinizione della platea dei beneficiari, si intendono ricomprese fra le cooperative giornalistiche indicate dal provvedimento, anche le società cooperative che gestiscono agenzie di stampa. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

39.0.13 (testo 2)

CONTE, PUPPATO, DALLA TOR, VICECONTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.**

1. I benefici spettanti dalla legge 7 agosto 1990, n. 230, si applicano dal momento dell'acquisizione dei requisiti e limitatamente all'ambito geografico della Regione di appartenenza e quelle a stretto confine, alle imprese radiofoniche private che operano ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, almeno dall'anno 2002 in ambito locale, e che attualmente svolgano attività di informazione di interesse generale per un movimento politico, rappresentato anche per questa legislatura da un garante, rappresentante eletto in qualsiasi schieramento, in almeno un ramo del Parlamento; certificazione datata da almeno 24 mesi. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano, a decorrere dal 2008, anche relativamente ai benefici di cui all'articolo 44 del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con la legge n. 133 del 6 agosto 2008».

39.0.13

CONTE, PUPPATO, DALLA TOR, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Alle imprese che abbiano maturato i requisiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, vanno liquidati ai sensi dell'articolo 44, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con la legge 6 agosto 2008, n. 133, e con effetto immediato i relativi benefici maturati dall'anno 2008.

2. I benefici spettanti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, si applicano dal momento dell'acquisizione dei requisiti e limitatamente all'ambito geografico della Regione di appartenenza e quelle a stretto confine, alle imprese radiofoniche private che operano ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, almeno dall'anno 2002 in ambito locale, e che attualmente svolgano attività di informazione di interesse generale per un movimento politico, rappresentato anche per questa legislatura da un garante, rappresentante eletto in qualsiasi schieramento, in almeno un ramo del Parlamento; certificazione datata da almeno 24 mesi.».

39.0.14

CONTE, PUPPATO, DALLA TOR, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Le imprese radiofoniche private, nazionali e locali, costituite in forma di società cooperativa e senza scopo di lucro e che abbiano maturato almeno dall'anno 2017 i requisiti di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, hanno facoltà di avvalersi della disciplina prevista dalla legge 11 giugno 1974, n. 252, nel regolare la fine dei rapporti di lavoro e sono assoggettate al regime fiscale relativo alle attività *no-profit*.».

39.0.15

CONTE, PUPPATO, DALLA TOR, VICECONTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.**

1. All'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le imprese radiofoniche private, nazionali e locali, che abbiano maturato almeno dall'anno 2017 i requisiti di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, hanno la possibilità di avvalersi dell'uso non oneroso dei numeri telefonici speciali per la raccolta di offerte dirette."».

39.0.16

CONTE, PUPPATO, DALLA TOR, VICECONTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.**

1. Le imprese radiofoniche private, nazionali e locali, che abbiano maturato almeno dall'anno 2017 i requisiti di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, hanno la possibilità di avvalersi dell'uso non oneroso dei numeri telefonici speciali per la raccolta di offerte dirette».

39.0.17

SPOSETTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 39-bis.**

1. Al fine della conservazione e della informatizzazione degli archivi dei movimenti politici e organismi di rappresentanza dei lavoratori, è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un apposito Fondo con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: « 247 milioni di euro per l'anno 2018 e di 327 milioni di euro».

39.0.18

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, PAGNONCELLI, D'ADDA, ORELLANA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival "Donizetti Opera" di Bergamo)

1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"2. A decorrere dal 2018 è assegnato un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera."».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000.

39.0.19

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival "Donizetti Opera" di Bergamo)

1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"2. A decorrere dal 2018 è assegnato un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera."».

Conseguentemente, ai minori oneri, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2018, si provvede riducendo del medesimo importo, alla Tabella A, la voce «Ministero dell'economia e delle Finanze».

39.0.20

RUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Trieste capitale europea della scienza 2020)

1. A decorrere dall'anno 2018 e per il triennio 2018-2020, alla Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze (FIT) è attribuito un finanziamento, pari a 400.000 euro per il 2018, 400.000 euro per il 2019 e 400.000 euro per il 2020, per la realizzazione del progetto ESOF2020Trieste.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 400.000;
2019: – 400.000;
2020: – 400.000.

39.0.21

LIUZZI, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni per lo sviluppo del settore librario mediante incentivi in favore di soggetti che intraprendono attività economiche aventi ad oggetto la vendita di libri nei Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, che ne siano sprovvisti)

1. Al fine di promuovere la crescita del settore librario, sono destinatari degli incentivi le persone fisiche, le microimprese e le piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, e gli altri enti associativi che svolgono un'attività econo-

mica avente ad oggetto esclusivo o prevalente la vendita al dettaglio di libri nei territori dei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

2. Sono altresì destinatari degli incentivi i soggetti, di cui al comma 1, che nei locali adibiti alla vendita al dettaglio dei libri svolgono altre attività ad essa accessorie o di supporto.

3. Le nuove iniziative commerciali, intraprese nei territori di cui al comma 1, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, sono esentate dal pagamento delle imposte sui redditi per il periodo di imposta di inizio dell'attività e per i tre mesi successivi.

4. I soggetti che intendano avvalersi degli incentivi di cui al comma 1, che al di fuori dei casi di insolvenza, cessano l'attività nei sei mesi successivi alla sua apertura, ne mutano l'oggetto esclusivo o rendono prevalente quello accessorio e di supporto, restituiscono le somme non pagate per le imposte sui redditi, maggiorate degli interessi legali.

5. Gli incentivi di cui al comma 1, sono cumulabili, ove compatibili, con ulteriori agevolazioni previste da disposizioni di carattere europeo, nazionale, regionale e locale.

6. Ai soggetti che esercitano attività di commercio *on line* di libri è vietato il cumulo degli eventuali sconti previsti dalla normativa vigente con altre agevolazioni commerciali connesse agli usi commerciali del settore.

7. Gli incentivi di cui al presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019, 15 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 302».

39.0.22

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo il comma 13 inserire i seguenti:

«13-bis. All'articolo 17 della legge 12 novembre 2016, n. 220, al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

"A decorrere dal 10 gennaio 2018 il credito è elevato al 50 per cento per interventi nelle sale cinematografiche già presenti all'interno dei centri storici e per interventi nei comuni al di sotto dei 30 mila abitanti, realizzati dalle piccole e medie imprese di esercizio cinematografico, nonché per interventi nelle sale gestite dai circoli di cultura cinematografiche e altri soggetti giuridici senza scopo di lucro, nonché nelle sale delle comunità ecclesiali e religiose.".

13-ter. Alle disposizioni di cui al comma 13-bis si provvede nel limite di 30 milioni di euro, mediante risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 7-bis.».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire la parola: «250» con la seguente: «220» e la parola: «330» con la seguente: «300».

39.0.23

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Per l'anno finanziario 2018, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. Le somme non impegnate nell'esercizio 2018 possono esserlo in quello successivo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2018.».

Conseguentemente, alla Tabella A voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018:	–	60.000.000;
2019:	–	0;
2020:	–	0.

Conseguentemente, alla Tabella A voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 40.000.000;
2019: – 0;
2020: – 0.

39.0.24

LIUZZI, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Piano straordinario di recupero dei Trulli)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei Trulli e delle Masserie fortificate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità attuative e i criteri di selezione degli interventi.

2. Per l'attuazione delle misure del presente articolo valutate in 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo fino a 100 milioni di euro, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale ri-programmazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

40.1

GUERRA, RICCHIUTI, GATTI

*Sopprimere l'articolo.***40.2**

RICCHIUTI, GUERRA, PEGORER, GATTI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 40. – (*Riconoscimento della funzione sociale dello sport*). – 1. La Repubblica, in attuazione dei principi enunciati nell'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e negli articoli 3, 32 e 33 della Costituzione, riconosce nella promozione dello sport una funzione sociale.

2. La Repubblica attua le conseguenti necessarie politiche di sostegno all'attività sportiva quale mezzo di miglioramento della qualità della vita individuale e collettiva, attraverso azioni educative, sociali, sanitarie, culturali e ricreative, promuovendo la parità di genere in tutti gli ambiti sportivi.

3. La promozione dell'attività sportiva è compito delle istituzioni centrali e territoriali. Esse operano in modo integrato con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, secondo i principi di cui all'articolo 5 della Costituzione.

4. Per sport si intende qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione organizzata o meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali o il conseguimento di risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli.

5. Per attività sportiva di base si intende quella caratterizzata dalla prevalenza della finalità di promozione umana e sociale sulla prestazione agonistica e dall'inclusione dei praticanti a prescindere dagli aspetti selettivi dovuti alle attitudini psico-fisiche. L'attività sportiva di base garantisce la socializzazione, in particolare di giovani e anziani, la prevenzione delle malattie, l'integrazione e la promozione della cittadinanza attiva, come parte integrante del sistema dei diritti sociali.

6. L'attività sportiva di base è promossa come strumento di conoscenza e dialogo, di rispetto delle regole e di solidarietà, anche per contrastare la dispersione scolastica, il disagio sociale e la criminalità e per diffondere valori di lealtà, correttezza e legalità.

7. La Repubblica riconosce le associazioni sportive, in quanto enti e organismi sportivi a carattere associativo operanti a livello di base senza scopo di lucro, quali strutture fondamentali dello sport italiano, che esercitano una funzione di promozione umana e sociale e di progresso civile, e

ne garantisce l'autonomia, favorendo lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva di base.

8. Ai fini della presente legge, per associazioni sportive dilettantistiche si intendono quelle riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e che hanno per oggetto l'organizzazione di attività sportive ai sensi del comma 4.

9. Le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, gli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti o alle discipline sportive associate ai sensi delle disposizioni vigenti o iscritte nel registro del CONI sono riconosciute come organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, solo ai fini dell'accesso ai servizi e alle agevolazioni di cui agli articoli 15 e 17 della medesima legge.

10. Le associazioni sportive dilettantistiche, in presenza dei requisiti di legge 11 agosto 1991, n. 266, possono chiedere l'iscrizione nell'albo delle organizzazioni di volontariato.

11. Le associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica, costituite con scrittura privata registrata, scrittura privata autenticata o per atto pubblico, rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti del fondo comune qualora le stesse siano iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e si siano conformate agli obblighi contabili di cui all'articolo 20-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

12. La disposizione del comma 11 si applica a condizione che lo statuto dell'associazione preveda le seguenti clausole:

a) l'obbligo di istituire e di accrescere il fondo comune ai sensi dell'articolo 37 del codice civile;

b) l'obbligo, in caso di disavanzo di gestione, della sua copertura con i precedenti avanzi di gestione e, in caso di incapacienza; con versamenti in denaro da parte degli associati da eseguire entro l'esercizio sociale successivo a quello in cui il disavanzo si è formato.

13. Nei confronti delle associazioni di cui al comma 5 che non si siano conformate agli obblighi contabili ivi indicati i terzi creditori fanno valere i loro diritti sul fondo comune. In caso di incapacienza possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

14. All'articolo 90, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 25, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "escludendo comunque il criterio del massimo ribasso".

15. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

"6-*bis*. I programmi di cui al comma 4 sono volti, inoltre, alla creazione di spazi per l'attività sportiva di base come strumento di conoscenza e dialogo, di rispetto delle regole e di solidarietà, anche per contrastare la

dispersione scolastica, il disagio sociale e la criminalità e per diffondere valori di lealtà, correttezza e legalità".

16. Sono proprietà delle società e delle associazioni sportive i seguenti segni distintivi che ne contraddistinguono le attività:

- a) i marchi;
- b) i loghi;
- c) le denominazioni;
- d) i simboli;
- e) i colori sociali e i trofei.

17. I segni distintivi di cui al comma 1 non possono costituire oggetto di registrazione come marchio da parte di soggetti diversi dalle società e associazioni sportive a cui appartengono ai sensi del comma 16.

18. Ai fini della presente legge, per *merchandising* si intendono le tecniche di sfruttamento economico dei segni distintivi di una società o associazione sportiva, nel commercio di prodotti o di servizi ai quali i predetti segni distintivi sono abbinati; accostati o collegati. Il contratto di *merchandising* è l'accordo con il quale il titolare di un marchio o di un altro diritto esclusivo concede ad altri la facoltà di uso del marchio stesso per apporlo su prodotti o per abbinarlo a servizi di natura diversa da quelli per i quali lo stesso marchio o un altro diritto esclusivo è stato realizzato e registrato in precedenza.

19. La detrazione fiscale per l'iscrizione a società o associazioni sportive, palestre, piscine o altre strutture che promuovono lo sport dilettantistico, prevista dall'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applica anche ai soggetti di età pari o superiore a sessantacinque anni e ai soggetti di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un livello di invalidità pari o superiore al 66 per cento.

20. Al comma 2 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "250.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "350.000 euro".

21. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

22. All'articolo 69, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "a 7.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "a 10.000 euro".

23. All'articolo 27-*bis* della Tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI" sono sostituite dalle seguenti: "nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciuti dal CONI".

24. Ai comma 8 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "ad un importo annuo complessivamente non superiore a 400.000 euro".

25. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-ter*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, le parole: "non superiore a 1.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 3.000 euro".

26. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno quadriennale, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede ad aggiornare il limite annuo complessivo di cui all'articolo 25, comma 852, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni.

27. In prima applicazione il decreto di cui al comma 1 provvederà ad un incremento del limite almeno pari al raddoppio di quello attualmente determinato.

28. Al primo comma dell'articolo 73-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'equo compenso non è dovuto se l'utilizzazione avviene in occasione di manifestazioni sportive dilettantistiche effettuate od organizzate dalle federazioni nazionali sportive, dalle discipline associate o dagli enti di promozione sportiva nonché da associazioni o società sportive iscritte nel registro delle società sportive dilettantistiche tenuto presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)"

29. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266," sono inserite le seguenti: "nonché delle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,".

30. Allo scopo di promuovere e di sostenere la diffusione della pratica sportiva riordinando e semplificando la relativa normativa il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni vigenti in materia di attività sportiva nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) puntuale individuazione del testo delle disposizioni vigenti;
- b) ricognizione delle disposizioni abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
- c) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa;

d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo.

31. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 30, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) la previsione di un documento programmatico periodico del Governo contenente gli indirizzi, le priorità strategiche e le risorse finanziarie per gli interventi di promozione dell'attività sportiva di base tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà regionali;

b) la previsione di una relazione periodica al Parlamento sull'utilizzo delle risorse pubbliche elaborata sulla base delle relazioni di attività dei soggetti che percepiscono finanziamenti pubblici nel campo dello sport;

c) la tutela dei vivai e dei giovani talenti sportivi, garantendone la partecipazione alle competizioni di alto livello, quali i campionati, atta a favorire la crescita sportiva indispensabile per la selezione delle squadre rappresentanti la nazione;

d) gli incentivi statali e le agevolazioni finanziarie e tributarie per le società e le associazioni sportive dilettantistiche ai fini dell'incremento e della manutenzione del patrimonio impiantistico sportivo prevedendo la destinazione al "Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per l'impiantistica sportiva" dei dividendi derivanti dagli utili di bilancio dell'Istituto per il credito sportivo di pertinenza del Ministero dell'economia alle agevolazioni in conto interessi sui mutui contratti da associazioni e società sportive dilettantistiche per l'impiantistica sportiva;

e) il rafforzamento dei controlli sulla fruizione delle agevolazioni;

f) la revisione della disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale assicurando:

1. Pari tutela sanitaria per i praticanti le attività motorie e sportive a prescindere dal soggetto che le organizza.

2. Distinzione tra attività agonistiche e non agonistiche, all'interno delle quali comprendere tutte le attività anche di natura didattica, psicomotoria e ludico-motoria, sulla base della definizione di attività sportiva di cui al comma 5.

3. Differenziazione delle tutele sanitarie esclusivamente in ragione dell'impatto cardiovascolare delle attività svolte e delle condizioni fisiche del singolo praticante.

4. Massima diffusione della pratica sportiva come fattore di prevenzione sanitaria per tutti i cittadini.

5. Semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi di attesa per gli accertamenti nel rilascio dei certificati.

6. Coinvolgimento dei soggetti dell'ordinamento sportivo - Coni, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva e i sanitari interessati, pediatri di libera scelta e medici di medicina generale - nella definizione di linee guida tese a garantire la tutela sanitaria dei praticanti;

g) l'introduzione di livelli *standard* di insegnamento dell'attività sportiva nella scuola, compresa la scuola primaria;

h) l'intervento delle regioni in materia sanitaria con visite mediche specifiche a cadenza annuale gratuite per gli atleti di età inferiore a diciotto anni, tesserati delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;

i) l'introduzione di strumenti per favorire intese con l'Associazione nazionale dei comuni italiani per l'utilizzo in orari extrascolastici delle strutture sportive degli istituti scolastici, nonché con le amministrazioni locali, al fine di conferire maggiore rilevanza agli interventi che realizzino sinergie tra i territori e diffondano buone prassi, innalzando il livello di pratica motoria in particolare nelle aree più svantaggiate e per contrastare qualsiasi forma di violenza e di bullismo a scuola nonché diffondere la cultura della corretta educazione e pratica sportiva.

32. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per lo *sport* e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previo parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Lo schema del decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

33. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 40 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi annuali per lo Stato derivanti dai giochi e dalle scommesse a base sportiva. A tal fine l'aliquota del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementata per i soli giochi e scommesse a base sportiva in misura tale da ottenere un maggior gettito annuo di 40 milioni di euro.

34. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede mediante un ulteriore incremento dell'aliquota del prelievo erariale unico di cui al predetto comma 1, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'esame dell'attività di monitoraggio.

35. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione sulle Cause degli scostamenti e sull'adozione delle misure di cui al comma 2.

36. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

37. Una quota pari al tre per cento dei ricavi complessivi delle so-
cietà professionistiche di calcio della serie A e B derivanti dai diritti ra-
diotelevisivi è destinata a finanziare la promozione dello sport sociale e
per tutti e dello *sport* paraolimpico.

38. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
Ministro dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle co-
municazioni, da emanare entro trenta data di entrata in vigore della pre-
sente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità di versamento della quota
da parte delle società professionistiche per l'applicazione delle disposi-
zioni di cui al comma 1, anche tenendo conto del diverso livello profes-
sionistico.

39. L'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 è sosti-
tuito dal seguente:

"Art. 22. – (*Mutualità generale*). – 1. L'organizzatore della competi-
zione destina una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti
dalla commercializzazione dei diritti di 3 comma 1 allo sviluppo dello
sport dilettantistico e giovanile ed al sostegno degli investimenti per la si-
curezza; anche infrastrutturale, degli impianti sportivi.

2. La quota di cui al comma 1 non può essere inferiore al 2 per cento
delle risorse complessive, derivanti dalla commercializzazione dei diritti di
cui all'articolo 3, comma 1"».

40.3

GUERRA, RICCHIUTI, PEGORER, GATTI

Sopprimere il comma 1.

40.4

RICCHIUTI, GUERRA

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma «3-bis», sostituire dalle pa-
role: «degli impianti calcistici», fino alle seguenti: «beneficiario della mu-
tualità», con le parole: «degli impianti portivi destinati alle attività dilet-
tantistiche, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD)
iscritte al registro CONI che siano concessionarie o-proprietarie degli im-
pianti».*

40.5

COMAROLI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e alla Lega di Serie D», con le seguenti: « , la Lega di Serie D e le associazioni sportive dilettantistiche concessionarie degli impianti sportivi pubblici».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2018, di 320 milioni di euro per l'anno 2019 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2020».

40.6

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», in fondo al secondo periodo aggiungere le seguenti parole: « , previo accertamento dell'assolvimento da parte delle società richiedenti degli obblighi di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2017, in materia di impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita».

40.7

RICCHIUTI, GUERRA

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma «3-bis», aggiungere il seguente capoverso:

«3-ter. L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A, destina al CONI una quota pari al 2 per cento delle risorse economiche e finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo, per il finanziamento di progetti di associazioni sportive dilettantistiche relativi a discipline sportive diverse da quelle calcistiche, assicurando priorità a progetti destinati a promuovere interventi socio-educativi per la mediazione dei conflitti, il superamento del disagio sociale, la promozione dell'inclusione sociale e scuole, in collaborazione con scuole, università, enti locali.».

40.8

LUMIA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

40.9

LUMIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) L'articolo 26 è così sostituito:

"Art. 26. – 1. Ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A – Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di cui all'articolo 22, è effettuata con le seguenti modalità:

a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A;

b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti;

c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale.

2. La quota di cui al primo comma, lettera b), è determinata nella misura del 15 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti nell'ultimo campionato, nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e nella misura del 5 per cento sulla base dei risultati conseguiti a livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947.

3. La quota di cui al primo comma, lettera c), è determinata sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo in considerazione il numero di spettatori paganti allo stadio che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati e l'*audience* televisiva certificata.

4. Con decreto del Consiglio dei ministri da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 1, lettera b), nonché i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui al comma 1, lettera c)».

40.10

CENTINAIO, COMAROLI

Al comma 1, modifica b), punto 1), sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) una quota del 10 per cento sulla base del criterio della diffusione di ciascuna squadra nel territorio regionale di appartenenza, tenendo anche conto degli spettatori paganti dal vivo di ogni singola squadra in considerazione del rapporto tra capacità di ricezione dello stadio ove la squadra gioca le proprie partite casalinghe e spettatori effettivi paganti dal vivo;

d) una quota pari al 10 per cento in base al criterio dell'apertura e della diffusione sul territorio predetto, negli ultimi 3 anni, di nuove scuole calcio che concorrano alla formazione ed all'avviamento del calcio in nuove aree, ovvero in quelle zone poco sviluppate dal punto di vista formativo sportivo».

40.11

PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 26.» alla lettera c), sostituire le parole: «sulla base del radicamento sociale» con le seguenti: «in parti uguali esclusivamente alle società che si impegnano con progetti concreti finalizzati a disincentivare episodi di violenza e di razzismo».

40.12

CENTINAIO, COMAROLI

Al comma 1, modifica b), sostituire il punto 2) con il seguente:

«La quota di cui al primo comma lettera b) è determinata nella misura del 15 per cento sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell'ultimo campionato, nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti in ambito nazionale negli ultimi 5 campionati e nella misura del 5 per cento sulla base dei risultati conseguiti in ambito internazionale con prevalenza di quelli che abbiano dato luogo ad una classificazione almeno tra le prime 8 del torneo di appartenenza, ovvero alla vittoria di trofei internazionali nell'ambito di attività organizzate da Uefa o Fifa. Resta inteso che dovranno essere attuati dei criteri di ponderazione delle quote da parte dell'Organizzatore del campionato di Serie A sentito il parere non vincolante del Ministro/Sottosegretario allo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri».

40.13

BLUNDO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 26», al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quota parte delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui al presente articolo, in misura non inferiore a una quota del 5 per cento, vengono destinate al sostegno degli investimenti per la sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi, nonché al finanziamento di almeno due progetti per anno finalizzati a sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche».

40.14

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

40.15

GUERRA, RICCHIUTI, DE PETRIS, PETRAGLIA, FORNARO, PEGORER, DE CRISTOFARO, CERVellini

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5.

40.16

RICCHIUTI

Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5, con il seguente:

«2. All'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"*c-bis*. Impresa sociale, costituita ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, a prescindere dalla forma giuridica adottata".

3. All'articolo 89, comma 1, del Codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la lettera c) è soppressa».

40.17

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

40.18

GUERRA, RICCHIUTI, PEGORER, GATTI

Sopprimere il comma 2.

40.19

GUERRA, RICCHIUTI, PEGORER, GATTI

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. La Repubblica riconosce le associazioni sportive, in quanto enti e organismi sportivi a carattere associativo operanti a livello di base senza scopo di lucro, quali strutture fondamentali dello sport italiano, che esercitano una funzione di promozione umana e sociale e di progresso civile, e ne garantisce l'autonomia, favorendo lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva di base.

3. Ai fini della presente legge, per associazioni sportive dilettantistiche si intendono quelle riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e che hanno per oggetto l'organizzazione di attività sportive.

4. Le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, gli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti o alle discipline sportive associate ai sensi delle disposizioni vigenti o iscritte nel registro del CONI sono riconosciute come organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, solo fini dell'accesso ai servizi dalle agevolazioni di cui agli articoli 15 e 17 della medesima legge.

5. Le associazioni sportive dilettantistiche, in presenza dei requisiti di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, possono chiedere l'iscrizione nell'albo delle organizzazioni di volontariato.

6. Le associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica, costituite con scrittura privata registrata, scrittura privata autenticata o per atto pubblico, rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti del fondo comune qualora le stesse siano iscritti nel registro del CONI e si siano conformate agli obblighi contabili di cui all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. La disposizione del comma 1 si applica a condizione che lo statuto dell'associazione preveda le seguenti clausole:

a) l'obbligo di istituire e di accrescere il fondo comune ai sensi dell'articolo 37 del Codice civile;

b) l'obbligo, in caso di disavanzo di gestione, della sua copertura con i precedenti avanzi di gestione e, in caso di incapienza, con versamenti in denaro da parte degli associati da eseguire entro l'esercizio sociale successivo a quello in cui il disavanzo si è formato.

8. Nei confronti delle associazioni di cui al comma 6 che non si siano conformate agli obblighi contabili ivi indicati i terzi creditori fanno valere i loro diritti sul fondo comune. In caso di incapienza possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

9. All'articolo 90, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 25, sono aggiunte infine le seguenti parole: "escludendo comunque il criterio del massimo ribasso".

10. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

"6-bis. I programmi di cui al comma 4 sono volti, inoltre, alla creazione di spazi per l'attività sportiva di base come strumento di conoscenza e dialogo, di rispetto delle regole e di solidarietà, anche per contrastare la dispersione scolastica, il disagio sociale e la criminalità e per diffondere valori di lealtà, correttezza e legalità".

11. Sono proprietà delle società e delle associazioni sportive i seguenti segni distintivi che ne contraddistinguono le attività:

- a) i marchi;
- b) i loghi;
- c) le denominazioni;
- d) i simboli;
- e) i colori e i trofei.

12. I segni distintivi di cui al comma 1 non possono costituire oggetto di registrazione come marchio da parte di soggetti diversi dalle società e associazioni sportive a cui appartengono ai sensi del comma 16.

13. Ai fini della presente legge, per *merchandising* si intendono le tecniche di sfruttamento economico dei segni distintivi di una società o associazione sportiva, nel commercio di prodotti o di servizi ai quali i predetti segni distintivi sono abbinati, accostati o collegati. Il contratto di *merchandising* è l'accordo con il quale il titolare di un marchio o di un altro diritto esclusivo concede ad altri la facoltà di uso del marchio stesso per apporlo su prodotti o per abbinarlo a servizi di natura diversa da quelli per i quali lo stesso marchio o un altro diritto esclusivo è stato realizzato e registrato in precedenza.

14. La detrazione fiscale per l'iscrizione a società o associazioni sportive palestre, piscine o altre strutture che promuovono lo sport dilettantistico, prevista dall'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applica anche ai soggetti di età pari o superiore a sessantacinque anni e ai soggetti di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un livello di invalidità pari o superiore al 66 per cento.

15. Al comma 2 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "250.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "350.000 euro".

16. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

17. All'articolo 69, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "a 7.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "a 10.000 euro".

18. All'articolo 27-*bis* della Tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI" sono sostituite dalle seguenti: "nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciuti dal CONI".

19. Al comma 8 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "ad un importo annuo complessivamente non superiore 400.000 euro".

20. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-ter*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, le parole: "non superiore a 1.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 3.000 euro"».

40.20

IDEM, Elena FERRARA, MARCUCCI, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 3, lettera d), sostituire la parola: «purché» con la seguente: «ovvero».

40.21

RICCHIUTI

Sopprimere il comma 4.

40.22

RICCHIUTI

Sopprimere il comma 5.

40.23

COMAROLI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro del CONI, possono, per i periodi d'imposta non ancora prescritti ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla data di entrata in vigore della presente legge, e non oggetto, alla stessa data, di accertamenti o di rettifiche ai fini dell'IRES e IRAP per i quali non è stato instaurato, alla medesima data, un contenzioso fiscale, procedere alla regolarizzazione con versamento volontario, delle imposte relative ai medesimi periodi di imposta con conseguente preclusione di azioni accertatrici da parte dell'amministrazione finanziaria per i periodi di imposta regolarizzati ed esclusione della punibilità per i reati tributari. La regolarizzazione può essere effettuata anche limitatamente ad uno o più periodi d'imposta.

5-ter. La regolarizzazione di cui al precedente comma, si intende esaustiva, ai fini delle imposte sui redditi, se effettuata nei seguenti modi: in presenza di dichiarazioni dei redditi ai fini IRES e IRAR, con il versamento volontario di un importo pari al 25 per cento dell'IRES imponibile dichiarata e versata per ciascun periodo d'imposta nonché di un importo pari al 25 per cento dell'IRAP dichiarata e versata per lo stesso periodo in ogni caso o se in presenza di dichiarazioni negative, l'importo relativo a ciascun periodo d'imposta non potrà essere inferiore ad 800 euro ai fini IRES ed a 500 euro ai fini IRAP. In caso di omesse dichiarazioni l'importo da versare per la regolarizzazione ammonta ad euro 1.600 ai fini IRES e ad euro 1.000 ai fini IRAP per ciascun periodo d'imposta cui la regolarizzazione si riferisce.

5-quater. In presenza di avvisi di accertamento per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del reclamo di cui all'articolo 17-bis del decreto legi-

slativo 31 dicembre 1992, n. 546, o per la proposizione del ricorso, i soggetti di cui al precedente articolo 1 possono procedere alla regolarizzazione di cui al precedente comma 5-ter, riferita al periodo d'imposta oggetto dell'accertamento, con il versamento di un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate ed al 5 per cento delle sanzioni comminate o dell'ammontare degli interessi accertati.

5-quinquies. I soggetti di cui al comma 5-bis, possono procedere alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie od al giudice ordinario con il versamento volontario del:

a) 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni ed interessi accertati nei caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;

b) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni ed interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni ed interessi accertati in caso di soccombenza della società o associazione nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

5-sexies. Per valore della lite da assumere a base del calcolo per il versamento e la conseguente regolarizzazione, si intende l'importo che ha formato oggetto di contestazione in primo grado.

5-septies. La definizione agevolata di cui ai commi da 5-bis a 5-undecies del presente articolo è preclusa quando l'ammontare complessivo delle imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore a euro 30.000 per ciascuna imposta, IRES e IRAP, accertata o contestata.

5-octies. Il modello di definizione e le modalità di versamento con i codici di tributo relativi alle diverse imposte, saranno oggetto di Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5-nonies. Le somme di cui ai commi precedenti possono essere versate ratealmente gravate di interessi legali, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il mancato pagamento della prima o di una delle rate successive determina automaticamente l'annullamento della regolarizzazione e la conseguente acquisizione all'erario delle rate eventualmente già pagate.

5-decies. Il modello di definizione relativo ad uno o più periodi d'imposta dovrà essere inviato all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della data e dell'importo versato della prima o unica rata, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5-undecies. La regolarizzazione con versamento volontario o la definizione agevolata di cui ai commi 542-*bis* e seguenti della presente legge rende definitiva la liquidazione delle imposte dovute e preclude nei confronti del soggetto che la effettua ogni accertamento tributario con riferimento alle imposte medesime, comporta, inoltre, l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, comprese quelle-accessorie nonché l'esclusione della punibilità per i reati tributari».

40.24

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis.* Al fine di consentire ulteriormente la diffusione dello sport dilettantistico, e favorire l'inserimento dei giovani al fine di migliorarne l'integrazione sociale, alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento) dopo il numero 41-*quater*) è aggiunto il seguente:

"41-*quinquies*) le prestazioni di attività sportive dilettantistiche operate da società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e per le attività riconosciute con la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1568 del 14 febbraio 2017"».

Consequentemente alla Tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 500.000.000;
CS: – 500.000.000.

2019:

CP: – 500.000.000;
CS: – 500.000.000.

2020:

CP: – 500.000.000;
CS: – 500.000.000.

Consequentemente alla Tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), pro-

gramma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2019:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2020:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

40.25

RICCHIUTI

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «della presente legge», aggiungere le parole: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata».

40.26

GUERRA, RICCHIUTI, PEGORER, GATTI

Sopprimere i commi 7, 8, 9 e 10.

40.27

RICCHIUTI, GUERRA, PEGORER, GATTI

Sopprimere il comma 7.

40.28

COMAROLI, CENTINAIO

Sostituire il comma da 7 a 10, con i seguenti:

«7. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2018, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi

pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

8. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di impianti sportivi pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero dello sport l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione dell'impianto e gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Il Ministero dello sport provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

9. Con apposito regolamento di organizzazione del Ministero dello sport si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite strutture dedicate a favorire le erogazioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico, anche attraverso il portale di cui al comma 8».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di», fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 235 milioni di euro per l'anno 2018, di 315 milioni di euro per l'anno 2019 e di 315 milioni di euro a decorrere dal 2020».

40.29

COMAROLI, CENTINAIO

Sostituire il comma da 7 a 10, con i seguenti:

«7. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2018, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

8. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di impianti sportivi pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero dello sport l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione dell'impianto e gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Il Ministero dello sport provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

9. Con apposito regolamento di organizzazione del Ministero dello sport si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite strutture dedicate a favorire le erogazioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico, anche attraverso il portale di cui al comma 8».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di», fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 230 milioni di euro per l'anno 2018, di 310 milioni di euro per l'anno 2019 e di 310 milioni di euro a decorrere dal 2020».

40.30

COMAROLI, CENTINAIO

Sostituire il comma da 7 a 10, con i seguenti:

«7. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2018, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

8. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al i soggetti concessionari o affidatari di impianti sportivi pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la-realizzazione di interventi di manutenzione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero dello sport ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione dell'impianto e gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Il Ministero dello sport provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

9. Con apposito regolamento di organizzazione del Ministero dello sport si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico, anche attraverso il portale di cui ai comma 8».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di», fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2020».

40.31

RICCHIUTI

Al comma 7, dopo le parole: «per interventi di», aggiungere le seguenti: «manutenzione, messa a norma.».

40.32

GUERRA, RICCHIUTI, PEGORER, GATTI

Sopprimere il comma 8.

40.33

RICCHIUTI, GUERRA, PEGORER, GATTI

Sopprimere il comma 9.

40.34

GUERRA, RICCHIUTI, PEGORER, GATTI

Sopprimere il comma 10.

40.35

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 67, lettera *m)*, dopo le parole: "ai direttori artistici" aggiungere le seguenti: ", ai formatori";

b) al comma 2 dell'articolo 69 le parole: "di cui alla lettera *m)* del comma 1 dell'articolo 81" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera *m)* del comma 1 dell'articolo 67" e le parole: "7.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018,

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 92, comma 1, della presente legge.

40.36

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. Per le società sportive professionistiche sono interamente ammessi in deduzione i costi sostenuti per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti, dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali. Sono altresì ammessi in deduzione i costi sostenuti per compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato".

11-ter. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera *i-bis*) è aggiunta la seguente:

"*i-ter*) i compensi corrisposti dalle società sportive professionistiche per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali, nonché i compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato";

b) all'articolo 103, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. I compensi corrisposti dalle società sportive professionistiche per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali e i compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato sono deducibili in ogni esercizio, in quote costanti ovvero in quote decrescenti, per l'intera durata del contratto che vincola il calciatore alla società sportiva professionistica".

11-quater. All'articolo 11, comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La dedu-

zione di cui al presente comma è ammessa altresì per ciascuno sportivo professionista il cui tesseramento nella società sportiva professionistica abbia durata non inferiore a due anni".

11-*quinquies*. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Per le società sportive professionistiche la plusvalenza realizzata a seguito della cessione del contratto dello sportivo professionista, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91, concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui la medesima è stata realizzata ovvero, se il bene è stato posseduto per un periodo non inferiore ad un anno, a scelta della società sportiva professionistica, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi non oltre il quarto."».

40.37

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Per le società sportive professionistiche, dal valore della produzione sono escluse le plusvalenze realizzate sulla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 86, comma 4, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le medesime società sono, altresì, escluse dalla base imponibile le minusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 101, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche nel caso in cui l'accertamento della base imponibile sia oggetto di contenzioso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ove i relativi contenziosi attualmente pendenti riguardino solo le plusvalenze e/o le minusvalenze di cui ai periodi precedenti gli stessi vengono estinti d'ufficio."».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di», fino alla fine, con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro a decorrere dal 2020».

40.38

RICCHIUTI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. I soggetti che, svolgendo attività di collaborazione in modo continuativo, percepiscono redditi di cui all'articolo 67, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi; approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nella categoria *b*) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 80, del 7 aprile 2005. A essi si applica un'aliquota contributiva del 10 per cento sull'intero compenso, per un terzo a carico del percipiente.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», *apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 10.000.000;

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000.

40.39

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *c*), aggiungere la seguente:

"*c-bis*) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto ministeriale 8 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro";

b) al comma 6, dopo la lettera *b*), aggiungere la seguente:

"*b-bis*) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91";

c) al comma 10, dopo le parole: "lettera *a*)", aggiungere le seguenti: "e lettera *b-bis*)";

d) al comma 10, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) attività di cui al decreto ministeriale 8 agosto 2007 limitatamente alle società sportive di cui al comma 6, lettera b-bis) del presente articolo"».

40.40

COMAROLI, CENTINAIO

Al comma 12, sopprimere le parole da: «Al fine di consentire», fino alle parole: «cittadini italiani».

40.41

RICCHIUTI, GUERRA

Al comma 12, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità:

a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili anche mediante l'uso di ausili per lo sport;

b) perseguire la diffusione dell'attività sportiva fra la popolazione con l'obiettivo di promuovere sani stili di vita, contrastare la sedentarietà assoluta, contribuire alla prevenzione delle patologie ad essa collegate e alla ricerca di una maggior salute per tutti i cittadini, in particolare minori ed anziani;

c) garantire il diritto alla pratica sportiva dei minori come insopprimibile momento di educazione e formazione della personalità, attraverso la diffusione dell'attività sportiva dentro e fuori dall'orario scolastico, coinvolgendo insegnanti, famiglie, istituzioni territoriali;

d) perseguire la diffusione dell'attività sportiva all'aria aperta, con l'obiettivo di perseguire attraverso lo sport, una maggior vivibilità degli spazi verdi urbani, una miglior tutela e valorizzazione delle aree naturali protette e pregiate, la crescita di modalità di spostamento non inquinanti e con un maggior risparmio di emissioni di CO₂, la crescita delle attività turistiche rivolte ai praticanti sportivi;

e) perseguire la diffusione dell'attività sportiva informale, spontanea e creativa, attraverso l'attrezzatura per il gioco sportivo di piccoli spazi coperti e *indoor*, diffusi sul territorio;

f) perseguire la diffusione dell'attività sportiva organizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche di base, ad alto impatto sociale per la prevalenza della vocazione all'avviamento e all'educazione allo sport

per tutti i cittadini su quella alla selezione dei talenti sportivi per le competizioni;

g) sostenere la maternità delle donne che ricevono compensi sportivi o rimborsi spese forfettari di cui all'articolo 67, primo comma, lettera m) del Testo unico delle imposte sui redditi».

40.42

BIGNAMI

Al comma 12, secondo periodo, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale, dedicati alle persone con problemi di salute mentale».

*Conseguentemente, al comma 12, terzo periodo, dopo le parole: «e con gli altri Ministri interessati.» aggiungere le seguenti: «I decreti di cui al precedente periodo riservano, in via sperimentale per gli anni 2018, 2019 e 2020, una quota del Fondo di cui ai primo periodo, non inferiore a 120.000 euro all'anno per il triennio 2018-2020, da destinarsi alla partecipazione della squadra italiana al "Campionato del mondo di calcio a 5 per persone con problemi di salute mentale", al fine di favorire il recupero dell'integrità psico-fisica delle persone di cui alla lettera *b-bis*). Le attività di cui al precedente periodo sono organizzate dalla divisione calcio a 5 della lega nazionale dilettanti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, anche in occasione del quarantesimo anniversario della legge 13 maggio 1978, n. 180».*

40.43

BLUNDO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 12, secondo periodo, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«*e-bis*) promuovere e attivare progetti di sensibilizzazione sulla corretta alimentazione e lo stato di salute fisico dei minori, anche ai fini di arginare le crescenti patologie di disturbi alimentari nell'infanzia e nell'età evolutiva».

40.44

BONFRISCO, QUAGLIARIELLO

Al comma 12, sopprimere le parole: «Al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto all'esercizio della pratica sportiva di cui alla lettera i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche paraolimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto è previsto per i cittadini italiani».

40.45

COMAROLI, CENTINAIO

Al comma 12, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale ed internazionale.».

40.46

RICCHIUTI

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Le somme erogate per il finanziamento del CONI, sono ridotte di 10 milioni di euro l'anno, per essere assegnate al Fondo unico di cui al precedente comma 12.

12-ter. Il CONI trasmette alla Presidenza del Consiglio una Relazione annuale relativa all'utilizzo delle risorse ad esso destinate dallo Stato, comprensiva delle relazioni delle attività dei soggetti da esso riconosciuti a cui dette risorse venissero destinate. La Relazione di cui al precedente periodo, viene trasmessa dal Ministero alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.».

40.47

BLUNDO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. L'importo che residua alla data del 10 gennaio 2018 della somma da destinare allo sport sociale e giovanile, di cui all'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato, nel limite di 1 milione di euro all'anno, per aumentare gli importi destinati al "Fondo Sport e periferie" di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9.».

40.48

RANUCCI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. I dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito Sportivo in chiusura nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati al "Fondo speciale per la concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva" di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.».

40.49

COMAROLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. I dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito Sportivo in chiusura nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati al "Fondo speciale per la concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva" di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.».

40.50

Stefano ESPOSITO, MIRABELLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, le parole: "nella misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore e dal 10 gennaio 2020 nella misura dell'1,8 per cento, di cui 0,9 per cento a carico del datore di lavoro e 0,9 per cento a carico del lavoratore";

b) all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, le parole: "nella misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore e dal 10 gennaio 2020 nella misura dell'1,8 per cento, di cui 0,9 per cento a carico del datore di lavoro e 0,9 per cento a carico del lavoratore";

c) all'articolo 3, comma 8, le parole: "ai fini del conseguimento dell'età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 20, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico"».

40.51

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per l'adeguamento e la ristrutturazione delle strutture turistico alberghiere e ricettive delle zone che ospiteranno gli eventi sportivi delle finali di coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino del febbraio 2021, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», *apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 2.500.000;

2019: - 2.500.000;

2020: - 2.500.000.

40.52

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente:

«15-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative."».

40.53

BONFRISCO

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Al comma 407 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere il seguente periodo: "Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport nelle strutture scolastiche è attribuita la somma di euro 300.000."».

Conseguentemente, al comma 12 del medesimo articolo sostituire le cifre: «12», «7», «8,2» e «10,5» con le seguenti: «11,2», «6,2», «7,4» e «9,7».

40.54

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15. Al fine di proseguire il potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e di sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate ed assicurare la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto-legge 15 novembre 2015, n. 185, l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 15, comma 1, secondo periodo è prorogata fino all'anno 2019 con uno stanziamento pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.».

Conseguentemente, all'onere di cui alla precedente disposizione pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede me-

diante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione:

- all'articolo 90, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. A decorrere dal 10 gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

40.55

FALANGA, BARANI, MILO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. È istituito presso il Coni il "Registro Nazionale degli Agenti Sportivi", al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250,00 euro, chi in forza di un incarico redatto in forma scritta mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Coni ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di siffatta prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Il soggetto iscritto a tale registro non può ricoprire nessun incarico, neppure a titolo onorario o gratuito, presso Coni, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, leghe professionistiche e società sportive professionistiche, né può intrattenere rapporti di lavoro con alcuno di questi soggetti o possederne partecipazioni, anche in forma indiretta. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di scuola media superiore o equipollente, che supera una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità. È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli atleti e alle società è vietato avvalersi di soggetti non iscritti nel Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Coni, sono definiti: le modalità di svolgimento delle prove abilitative; la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici; le modalità di tenuta del Registro; gli obblighi di aggiornamento; i parametri di determinazione dei compensi.».

40.56

MARGIOTTA

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«16. Apportare le seguenti modificazioni:

1) Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è individuata, nell'area della riabilitazione, la figura del massoterapista. Con il medesimo accordo sono definiti le attività proprie della figura del massoterapista, la formazione richiesta. Le funzioni caratterizzanti la figura del massoterapista devono evitare parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.

2) La figura del massoterapista non rientra nell'ambito delle professioni sanitarie individuate sulla base della procedura di cui all'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla presente legge.

3) Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati, la legge 19 maggio 1971, n. 403, pubblicata nella *Garzetta Ufficiale* 30 giugno 1971, n. 162 (Professione sanitaria ausiliaria dei massaggiatori e dei massofisioterapisti), decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 12 aprile 1974, (Riconoscimento delle scuole per la formazione di terapisti della riabilitazione), l'articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché le disposizioni di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, relativo al percorso formativo del massaggiatore e capo bagnino. Fermo restando che l'esercizio delle figure poste ad esaurimento deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale dello Stato o delle Regioni, recependo le direttive dell'Unione europea.

4) I corsi di formazione per rilascio dei titoli per l'esercizio della professione o di arti ausiliarie di cui al comma 3 sono soppressi all'entrata in vigore della presente legge. Fermo restando la prosecuzione e la conclusione dei corsi già iniziati, senza possibilità di rinnovo.

5) Il massofisioterapista conserva lo *status* di professione sanitaria ai sensi della legge n. 42 del 1999 e quello di operatore sanitario soggetto a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Le figure richiamate dalle disposizioni abrogate dal comma 3 sono ad esaurimento ed i titolari sono legittimati a continuare e svolgere le attività attribuite a tali figure.».

40.0.1

SPOSETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Alle indennità di trasferta, ai rimborsi forfetari di spesa, ai premi ed ai compensi erogati per prestazioni di natura non professionale ai propri collaboratori dalle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche se costituite in forma di Reti associative di cui al successivo articolo 41 del medesimo decreto legislativo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67, comma 1, lettera *m*), e 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purché le associazioni che erogano le somme risultino iscritte al Registro unico del terzo settore di cui all'articolo 45 o in uno dei registri di cui all'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.».

40.0.2

SPOSETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, al comma 3, dopo le parole: "nei registri di cui al comma 4." sono aggiunte le seguenti: "Per l'iscrizione al registro dei livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati ad associazioni a carattere nazionale, il requisito di anzianità annuale di cui al comma 1 si intende assolto con riferimento alla data di costituzione ed operatività. dell'associazione nazionale."».

40.0.3

PANIZZA, LANIECE, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modifica al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di rilascio della licenza di portare armi per uso caccia)

1. All'articolo 43, secondo comma, del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: "può essere ricsusata" sono inserite le seguenti: "ai soggetti di cui al comma 1 qualora sia intervenuta riabilitazione,"».

Conseguentemente, alla Tariffa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, articolo 5, alla voce: «Ammontare delle tasse in euro», sostituire la cifra: «168,00», con la seguente: «178,00».

40.0.4

SAGGESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure urgenti per la realizzazione della Universiade 2019)

1. Al fine di assicurare la realizzazione della Universiade 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario, scelto tra i prefetti da collocare fuori ruolo, il quale opera in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla progettazione realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva. Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle somme già stanziare per il finanziamento della manifestazione.

2. Il commissario subentra ai soggetti istituiti, ivi compresa l'ARU, che può previa intesa svolgere supporto tecnico, per definire, coordinare e realizzare le attività necessarie per la Universiade 2019; allo scopo

può stipulare accordi e convenzioni anche con società a partecipazione interamente pubblica, nonché con il CUSI. Nei termini e con le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, il commissario predispose il piano degli interventi, tenendo conto dei progetti e degli interventi già approvati dagli enti interessati e dalla FISU e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ufficio per lo sport, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla Regione Campania e all'ANAC. Per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano, entro trenta giorni dalla sua trasmissione il commissario convoca, nei termini e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, una o più conferenze di servizi. Eventuali modifiche e/o integrazioni del piano successivo alla convocazione della conferenza di servizi sono trasmesse, senza indugio, dal commissario agli stessi soggetti e sottoposte entro dieci giorni da detta trasmissione alla medesima conferenza di servizi. Il commissario approva il piano degli interventi nei modi stabiliti dal comma 4 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.

3. Sentito il Presidente della Regione Campania, il commissario può esercitare i poteri di cui al comma 5 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.

4. La consegna delle opere previste nel piano degli interventi deve avvenire entro il termine del 30 aprile 2019 e si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. Per la realizzazione degli interventi di propria competenza, il Commissario svolge le funzioni di stazione appaltante, anche avvalendosi della centrale acquisti interna della Regione Campania e/o dei Provveditorati alle Opere Pubbliche della medesima regione. I rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale acquisti e/o i Provveditorati alle Opere Pubbliche sono regolati da apposita convenzione. Il commissario assicura la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento, della quale fanno parte il Presidente del Consiglio dei Ministri e per esso dal Ministro per lo Sport, che la presiede, il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, il Commissario, il Presidente della Regione Campania, il Sindaco del Comune di Presidente della Fisù, il Presidente del Cusi, il Presidente del CONI, il Presidente dell'ANAC.

6. È in facoltà del commissario (i) fare applicazione del comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, con la specifica che il limite delle risorse disponibili è elevato fino a 800.000 euro; (ii) ridurre fino a un terzo i termini stabiliti delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50: articolo 60; articolo 61; articolo 62; articolo 63; articolo 74; articolo 79; articolo 97; articolo 183, articolo 188, articolo 189; (iii)

ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla Direttiva 2007/66/CE, il termine dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. In caso di necessità e urgenza è in facoltà del commissario, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano, fare ricorso alla procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici. Nel caso degli appalti pubblici di lavori l'invito è rivolto, anche sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, iscritti negli elenchi delle Prefetture Uffici Territoriali del Governo di cui ai commi 52 e seguenti dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, se istituiti. I lavori, i servizi e le forniture vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7. Per gli interventi ricompresi nel piano si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche ai sensi dell'articolo 30 sono disciplinati con accordo tra il commissario e il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione. L'accordo disciplina anche le modalità di comunicazione preventiva delle deroghe attivate ai sensi del precedente comma.

8. Per le finalità del presente articolo, l'Unità Operativa Speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, opera fino alla completa esecuzione dei contratti e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2019. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. Si applicano i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, con la specifica che la relazione commissariale, che deve avere cadenza semestrale, è trasmessa anche alla Regione Campania. Il commissario, quale sanzione appaltante, ha i poteri e le facoltà di cui al comma 24 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96. Trovano altresì applicazione i commi 25 e 27 dell'articolo 61 del medesimo decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, con la specifica che alla Regione Veneto è sostituita la Regione Campania.

10. Il prefetto di Napoli assicura lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche comunque connessi allo svolgimento della Univesiade 2019. Il prefetto, nello svolgimento delle verifiche di cui al precedente periodo, finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per qualunque valore dei contratti e per qualunque importo delle erogazioni o provvidenze, conformandosi alle linee guida adottate dal Comitato di

cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può derogare alle disposizioni del Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

11. Per le finalità di cui al comma 10 il prefetto di Napoli si avvale della sezione specializzata del Comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, istituita ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni con legge 6 febbraio 2014, n. 6.

12. Al fine di assicurare lo svolgimento di attività di monitoraggio, raccolta e analisi delle informazioni antimafia, nonché per il supporto specialistico all'attività di prevenzione amministrativa dei Prefetti anche in relazione alla realizzazione di infrastrutture e insediamenti prioritari e al verificarsi di emergenze che ne giustifichino l'intervento, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito un Gruppo interforze centrale a carattere permanente.».

40.0.5

Mario FERRARA, Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Definizione del Cavallo Atleta adibito a sport equestri)

1. Per cavalli adibiti a sport equestri devono intendersi i cavalli atleti, ovvero i cavalli che possiedano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano cavalli registrati ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento CE 262/2015 recante disposizioni a norma delle Direttive 90/427 CE, 2009/156 CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino);

b) siano cavalli non DPA ovvero non destinati alla produzione alimentare per l'uomo ai sensi della Decisione 2000/68/CE e del Regolamento CE 2015/262;

c) siano tesserati presso una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI.

2. Le spese di gestione e mantenimento dei cavalli atleti definiti come sopra che abbiano più di 30 anni di età, requisito desumibile dal passaporto identificativo rilasciato ai sensi del Regolamento CE 262/2015, devono intendersi interamente deducibili fino all'importo massimo annuale di euro 1.000,00.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

41.1

COMAROLI

Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:

1. L'AIFA è tenuta a adottare la Determina avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016 a carico di ogni singola azienda farmaceutica titolare di AIC entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le aziende farmaceutiche provvedono alla corresponsione dell'importo dovuto entro i successivi 20 giorni. La determina di AIFA avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera individua il *pay back* spettante a ciascuna Regione e provincia autonoma e costituisce titolo per l'iscrizione nel bilancio della Regione della quota di *pay back* spettante.

2. L'AIFA conclude, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le transazioni con le aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali relative ai contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, commi 2 e 8, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, ancora pendenti al 31 dicembre 2017, che siano in regola con l'adempimento di cui al comma 1.

3. L'AIFA, entro ottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle transazioni di cui al comma 2, adotta una determina riepilogativa degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e comunica altresì, sulla base di predetta determina, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 2016, per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, gli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC spettanti a ciascuna Regione e provincia auto-

noma. La predetta determina costituisce titolo per l'iscrizione nel bilancio di ciascuna Regione e provincia autonoma della quota di *payback* spettante per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, e per l'effettuazione delle regolazioni di conguaglio sulle iscrizioni in bilancio già effettuate in base al decreto legge 179/2015. Conseguentemente, fermo restando quanto previsto al comma 3, dell'articolo 5 del decreto ministeriale 7 luglio 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze, onde consentire erogazione a ciascuna Regione e provincia autonoma della quota del fondo di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 7 luglio 2016, provvede entro i successivi 20 giorni ad adottare il decreto di cui al citato comma 3, dell'articolo 5, del medesimo decreto ministeriale.

4. Ai fini di un più efficiente utilizzo delle risorse e di una conseguente migliore organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico assistenziale complessivo. Il monitoraggio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è effettuato per il tramite del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 (Repertorio atti n. 2271) su una o più aree terapeutiche ed è svolto sulla base dei dati di *real world evidence* e delle informazioni ricavate dai Registri dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sottoposti al monitoraggio dell'Agenzia italiana del farmaco ai sensi dell'articolo 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135. Al fine assicurare un'attività di monitoraggio puntuale, AIFA fornisce alle Regioni la disponibilità di efficaci strumenti di controllo dei dati inseriti nei registri *WEB Based* sia attraverso l'implementazione della funzione di reportistica sia attraverso accesso diretto alla banca dati consultabile nella sua interezza e completezza».

41.2

MATTESINI, SILVESTRO, BIANCO, DE BIASI, DI GIORGI, MATURANI, MANASSERO, PADUA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al primo periodo sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «venti giorni»;*
- 2) *al secondo periodo sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «venti giorni»;*
- 3) *aggiungere in fine il seguente periodo: «La determinazione di AIFA avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera individua il *payback**

spettante a ciascuna regione e provincia autonoma e costituisce titolo per l'iscrizione nel bilancio della regione della quota di *payback* spettante».

41.3

COMAROLI

*Al comma 1, alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «La determina di AIFA avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera individua *payback* spettante a ciascuna Regione; la determina costituisce titolo per restrizione nei bilancio della Regione della quota di *payback* spettante».*

41.4

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

Al comma 1 dell'articolo 41, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I tetti della spesa farmaceutica sono calcolati al netto della spesa per i medicinali a base di ossigeno».

41.5

MATTESINI, DE BIASI, SILVESTRO, BIANCO, DI GIORGI, MATURANI, MANASSERO, PADUA

Al comma 2 sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

41.6

COMAROLI

Al comma 2 sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «sessanta».

41.7

COMAROLI

*Al comma 2 alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «Entro ulteriori trenta giorni rispetto al termine del periodo precedente, AIFA è tenuta ad adottare una determina dove espone i risultati transattivi individuando il *payback* spettante a ciascuna Regione; la determina costituisce titolo per l'iscrizione nel bilancio della Regione della quota di *payback* spettante, effettuando le regolazioni di conguaglio sulle iscrizioni effettuate in base al decreto-legge 179/2015».*

41.8

MATTESINI, SILVESTRO, BIANCO, DE BIASI, DI GIORGI, MATURANI, MANASSERO, PADUA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'AIFA, entro ottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle transazioni di cui al comma 2, adotta una determina riepilogativa degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e comunica altresì, sulla base della predetta determina, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 2016, per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, gli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma. La predetta Determina costituisce titolo per l'iscrizione nel bilancio di ciascuna regione e provincia autonoma della quota di *payback* spettante per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, e per effettuazione delle regolazioni di conguaglio sulle iscrizioni in bilancio già effettuate ai sensi del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179. Conseguentemente, fermo restando quanto previsto al comma 3, dell'articolo 5, del decreto ministeriale 7 luglio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze, onde consentire l'erogazione a – ciascuna regione e provincia autonoma della quota del fondo di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 7 luglio 2016, provvede entro i successivi venti giorni ad adottare il decreto di cui al citato comma 3, dell'articolo 5, del medesimo decreto ministeriale».

41.9

TAVERNA, GAETTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'AIFA, al fine di garantire l'equilibrio di finanza pubblica, tenuto conto anche dell'importo di ripiano determinato al comma 1 del presente articolo, provvede a rideterminare il prezzo dei medicinali rimborsati dal SSN per un valore non inferiore a 500 milioni di euro, corrispondente alla differenza tra gli importi di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche iscritte nei bilanci regionali e gli importi adottati nell'ambito della determina riepilogativa di cui al comma 3 del presente articolo».

41.10

ANITORI, VICECONTE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire l'efficienza del settore farmaceutico ed il rispetto del tetto della spesa farmaceutica convenzionata, prevedere nell'ambito di categorie terapeutiche utilizzate per il trattamento di patologie lievi e non croniche, generalmente a basso costo, dove si riscontra un sovrutilizzo di farmaci senza i criteri di rimborsabilità previsti dalle Note Aifa, misure di controllo finalizzate a favorire l'appropriatezza nel consumo dei farmaci».

41.11

ANITORI, VICECONTE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire l'efficienza del settore farmaceutico ed il rispetto del tetto della spesa farmaceutica convenzionata, prevedere nell'ambito di categorie terapeutiche utilizzate per il trattamento di patologie lievi e non croniche, generalmente a basso costo, dove si riscontra un sovrutilizzo di farmaci senza i criteri di rimborsabilità previsti dalle Note Aifa, misure di controllo finalizzate a favorire l'appropriatezza nel consumo dei farmaci, prevedendo per tali categorie eventuale riclassificazione dalla classe A alla classe C/Cbis.»

41.12

ANITORI, VICECONTE

Dopo il comma 3, inserire seguente:

«3-bis. Al fine di garantire l'efficienza del settore farmaceutico ed il rispetto del tetto della spesa farmaceutica convenzionata, prevedere nell'ambito di categorie terapeutiche utilizzate per il trattamento di patologie lievi e non croniche, generalmente a basso costo, dove si riscontra un sovrutilizzo di farmaci senza i criteri di rimborsabilità previsti dalle Note Aifa, misure di controllo finalizzate a favorire l'appropriatezza nel consumo dei farmaci, prevedendo per tali categorie l'eventuale riclassificazione dalla classe A alla classe C/Cbis dando mandato ad AIFA di aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale».

41.13

ANITORI, VICECONTE

Dopo il comma 3, inserire il seguente

«3-bis. L'AIFA, nell'ambito delle competenze istituzionali definite dal vigente ordinamento, al fine di garantire l'efficienza del settore farmaceutico ed il rispetto dei tetti di spesa programmati provvede:

a) entro il 31 dicembre di ogni anno, con propria determinazione all'aggiornamento dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, adottando meccanismi quali il *delisting* dalla classe A alla classe C/Cbis di categorie terapeutiche a basso costo utilizzate per il trattamento di patologie lievi e non croniche;

b) a prevedere, contestualmente nell'ambito dell'aggiornamento di cui alla lettera a), misure di controllo del rispetto delle note AIFA, attraverso linee guida basate su evidenze che sottolineano i possibili danni da uso non appropriato e le implicazioni economiche conseguenti agli effetti collaterali dovuti al sovrutilizzo, al fine di favorire l'appropriatezza nel consumo dei farmaci».

41.14

ANITORI, VICECONTE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'AIFA, nell'ambito delle competenze istituzionali definite dal vigente ordinamento, al fine di garantire l'efficienza del settore farmaceutico ed il rispetto dei tetti di spesa programmati provvede:

a) entro il 31 dicembre di ogni anno, con propria determinazione all'aggiornamento dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, adottando meccanismi quali il *delisting* dalla classe A alla classe C/Cbis di categorie terapeutiche a basso costo utilizzate per il trattamento di patologie lievi e non croniche;

b) a prevedere, contestualmente nell'ambito dell'aggiornamento di cui alla lettera a), misure di controllo del rispetto delle note AIFA, attraverso linee guida basate su evidenze che sottolineano i possibili danni da uso non appropriato al fine di favorire l'appropriatezza nel consumo dei farmaci;»

41.15

BARANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il prezzo di ciascun farmaco di fascia C di cui al decreto-legge 20 maggio 2005, n. 87, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149 e al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, non può eccedere la somma di 5000 euro. Laddove le aziende farmaceutiche procedessero al ritiro dal commercio dei farmaci che eccedono il limite di spesa di cui al periodo precedente, alla produzione degli stessi in Italia provvederà lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di cui al Regio Decreto 26 giugno 1853».

41.16

COMAROLI

Al comma 4 dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «I dati oggetto del monitoraggio sono condivisi con le regioni. In particolare al fine garantire la qualità dei dati necessaria per le attività di monitoraggio previste, AIFA fornisce alle regioni la disponibilità di efficaci strumenti di controllo dei dati inseriti nei registri *WEB Based* sia attraverso l'implementazione della funzione di reportistica sia attraverso l'accesso diretto alla banca dati consultabile nella sua interezza e completezza».

41.17

MANDELLI, BOCCARDI, AZZOLLINI, CERONI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo l'ottavo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2018, al fine di garantire il pieno ed uniforme accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì programmare l'acquisto delle prestazioni di nuova introduzione risultanti dall'aggiornamento disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, in deroga ai limiti previsti dal primo periodo.

5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis si provvede, nel limite di 100 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

41.18

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2014".

5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

41.19

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire ai pazienti l'accesso ai medicinali innovativi, nel rispetto delle condizioni previste dalle convenzioni regionali in vigore, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla distribuzione di tali medicinali secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall'Agenzia Italiana del Farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero. La disposizione di cui al precedente periodo non comporta variazione di spesa in quanto rimane a carico della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 398 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

41.20

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Sostituire il comma 8 dell'articolo 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il seguente:

"8. A partire dall'anno 2018, al fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo periodo del precedente comma 7 si applicano le seguenti disposizioni:

a) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa di cui all'articolo 1 del comma 398 della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo a carico delle aziende farmaceutiche, secondo le seguenti modalità: il 70% dell'importo viene ripartito tra le singole aziende in proporzione al valore complessivo degli acquisti dei farmaci erogati dagli enti del SSN relativo all'anno di riferimento e il restante 30% tra le stesse aziende in proporzione all'incremento degli acquisti dei farmaci erogati dagli enti del SSN tra l'anno di riferimento e l'anno precedente;

b) ai fini del monitoraggio della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti si fa riferimento ai flussi informativi di cui all'articolo 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

c) l'Aifa procede mensilmente al monitoraggio della spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e a livello nazionale, e ne co-

munica gli esiti al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Regioni;

d) il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle Regioni e delle province autonome in proporzione alla quota di riparto delle complessive disponibilità del Servizio sanitario nazionale, al netto delle quote relative alla mobilità interregionale; l'entità del ripiano a carico delle singole aziende titolari di AIC è calcolata secondo i criteri di cui alle lettere a) e b);

e) la mancata integrale corresponsione a tutte le Regioni interessate, da parte delle aziende farmaceutiche, di quanto dovuto nei termini previsti comporta l'adozione da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo di uno o più medicinali dell'azienda interessata in misura e per un periodo di tempo tali da coprire l'importo corrispondente alla somma non versata, incrementato del 20 per cento, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di recupero del credito da parte delle pubbliche amministrazioni interessate nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti"».

41.21

BOCCARDI, AZZOLLINI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«Il comma 8, dell'articolo 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

"8. A partire dall'anno 2018, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo periodo del precedente comma 7 si applicano le seguenti disposizioni:

a) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa di cui all'articolo 1 del comma 398 della legge 232 dell'11 dicembre 2016, l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo a carico delle aziende farmaceutiche, secondo le seguenti modalità: l'80 per cento dell'importo viene ripartito tra le singole aziende in proporzione al valore complessivo degli acquisti dei farmaci erogati dagli enti del SSN relativo all'anno di riferimento e il restante 20 per cento tra le stesse aziende in proporzione all'incremento degli acquisti dei farmaci erogati dagli enti del SSN tra l'anno di riferimento e l'anno precedente;

b) la base di calcolo per la determinazione di tali importi è costituita per ciascuna azienda dal valore complessivo degli acquisti dei farmaci erogati dagli enti del SSN, detratto il valore degli acquisti di farmaci orfani fino alla concorrenza di 50.000.000 di euro per ciascuna AIC e il valore degli acquisti dei farmaci innovativi e oncologici innovativi. Per i primi 12 mesi dopo la prima commercializzazione il valore degli acquisti

erogati dagli enti del SSN di nuovi prodotti non concorre all'incremento della spesa riferita alla singola azienda di cui alla presente lettera *a*);

c) i farmaci in possesso della qualifica di medicinali orfani sono definiti come da Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, che non abbiano la caratteristica di farmaci innovativi. La qualifica di medicinali orfani si applica anche ai farmaci che rispettano i requisiti dal citato regolamento (CE) n. 141/2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dell'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio, destinati alla cura delle malattie rare e che soddisfano i criteri stabiliti dall'articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n. 141/2000, e successive modificazioni, ancorché approvati prima della data di entrata in vigore del suddetto regolamento;

d) ai fini del monitoraggio della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti si fa riferimento ai flussi informativi di cui all'articolo 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

e) l'AIFA procede mensilmente al monitoraggio della spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e a livello nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni;

f) il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome in proporzione alla quota di riparto delle complessive disponibilità del servizio sanitario nazionale, al netto delle quote relative alla mobilità interregionale; l'entità del ripiano a carico delle singole aziende titolari di AIC è calcolata secondo i criteri di cui alle lettere *a*) e *b*);

g) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende farmaceutiche, di quanto dovuto nei termini comporta l'adozione da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo di uno o più medicinali dell'azienda interessata in misura e per un periodo di tempo tali da coprire l'importo corrispondente alla somma non versata, incrementato del 20 per cento, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di recupero del credito da parte delle pubbliche amministrazioni interessate nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti».

41.22

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo l'ottavo

periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2018, al fine di garantire il pieno ed uniforme accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì programmare, nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'acquisto delle prestazioni di nuova introduzione risultanti dall'aggiornamento disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, in deroga ai limiti previsti dal primo periodo. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 92, comma 1"».

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» e «330 milioni» rispettivamente con le parole: «150 milioni» e «230 milioni».

41.23

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo l'ottavo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2018, al fine di garantire il pieno ed uniforme accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì programmare, mediante l'utilizzo di risorse proprie aggiuntive, l'acquisto delle prestazioni di nuova introduzione risultanti dall'aggiornamento disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, in deroga ai limiti previsti dal primo periodo"».

41.24

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il comma 8 dell'articolo 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

"8. A partire dall'anno 2018, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo periodo del precedente comma 7 si applicano le seguenti disposizioni:

a) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa di cui all'articolo 1 del comma 398 della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, predispone le procedure di recupero del disavanzo a carico delle aziende farmaceutiche, secondo le seguenti modalità: l'80% dell'importo viene ripartito tra le singole aziende in proporzione al valore complessivo degli acquisti dei farmaci erogati dagli enti del SSN relativo all'anno di riferimento e il restante 20% tra le stesse aziende in proporzione all'incremento degli acquisti dei farmaci erogati dagli enti del SSN tra l'anno di riferimento e l'anno precedente;

b) la base di calcolo per la determinazione di tali importi è costituita per ciascuna azienda dal valore complessivo degli acquisti dei farmaci erogati dagli enti del SSN, detratto: il valore degli acquisti di farmaci orfani fino alla concorrenza di 50.000.000 di euro per ciascuna AIC e il valore degli acquisti dei farmaci innovativi e oncologici innovativi. Per i primi 12 mesi dalla loro prima commercializzazione il valore degli acquisti erogati dagli enti del SSN di nuovi prodotti non concorre all'incremento della spesa riferita alla singola azienda di cui alla presente lettera a);

c) i farmaci in possesso della qualifica di medicinali orfani sono definiti come da Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, che non abbiano la caratteristica di farmaci innovativi. La qualifica di medicinali orfani si applica anche ai farmaci che rispettano requisiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 141/2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dell'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio, destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri stabiliti dall'articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n. 141/2000, e successive modificazioni, ancorché approvati prima della data di entrata in vigore del suddetto regolamento;

d) ai fini del monitoraggio della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti si fa riferimento ai flussi informativi di cui all'articolo 29 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96;

e) l'Aifa procede mensilmente al monitoraggio della spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e a livello nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alle Regioni;

f) il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle Regioni e delle province autonome in proporzione alla quota di riparto delle complessive disponibilità del Servizio sanitario nazionale, al netto delle quote relative alla mobilità interregionale; l'entità del ripiano a carico delle singole aziende titolari di AIC è calcolata secondo i criteri di cui alle lettere a) e b);

g) la mancata integrale corresponsione a tutte le Regioni interessate, da parte delle aziende farmaceutiche, di quanto dovuto nei termini

previsti comporta l'adozione da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo di uno o più medicinali dell'azienda interessata in misura e per un periodo di tempo tali da coprire l'importo corrispondente alla somma non versata, incrementato del 20 per cento, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di recupero del credito da parte delle pubbliche amministrazioni interessate nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti"».

41.25

BARANI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di contenere la spesa a carico del SSN, ridurre i tempi d'attesa delle relative liste e migliorare le prestazioni a favore dell'assistito, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i certificati di idoneità sportiva, che costituiscono elemento indispensabile per ogni pratica sportiva, sono rilasciati esclusivamente da specialisti in medicina dello sport in strutture private o convenzionate, secondo protocolli e tariffe definite con apposita circolare da parte del Ministero della salute. Agli stessi specialisti è, altresì, delegata la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di svolgimento dell'attività sportiva da parte degli atleti, mentre la materia inerente la prevenzione, la sicurezza e i controlli dell'ambiente di lavoro e del lavoratore è riservata ai soli specialisti della medicina del lavoro».

41.26

DIRINDIN, GUERRA, RICCHIUTI, GATTI

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, le risorse non impiegate sono destinate a incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 163 della legge 22 giugno 2016, n. 112.

41.27

BOCCARDI, AZZOLLINI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«All'articolo 1, comma 402-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sopprimere le parole da: "Le risorse" fino alla fine del comma».

Conseguentemente al comma 406, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sostituire le parole: «di ciascuno» con le seguenti: «complessivo della somma».

41.28

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 402-bis sopprimere le parole da: "Le risorse" fino alla fine del comma».

Conseguentemente al comma 406 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sostituire le parole: «di ciascuno» con le seguenti: «complessivo della somma».

41.29

BOCCARDI, AZZOLLINI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«Dopo il comma 399 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, inserire il seguente:

"399-bis. Nel caso in cui si verifichi lo sfioramento di uno soltanto dei due tetti di cui ai commi 398 e 399, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte, in via compensativa, dal valore della spesa eccedente l'altro tetto con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfioramento è stato accertato"».

41.30

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 399 inserire il seguente:

"399-bis. Nel caso in cui si verifichi lo sfioramento di uno soltanto dei due tetti di cui ai commi 398 e 399, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte, in via compensativa, dal valore della spesa eccedente l'altro tetto con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfioramento è stato accertato"».

41.31

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 5, del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, e successive modificazioni, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

"2. A partire dall'anno 2018 le regole per il ripiano dello sfioramento sono così definite:

a) l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo a carico delle aziende farmaceutiche, secondo le seguenti modalità: l'80% dell'importo viene ripartito tra le singole aziende in proporzione al valore complessivo del fatturato dell'azienda per farmaci erogati in regime di convenzione con il SSN relativo all'anno di riferimento e il restante 20% tra le stesse aziende in proporzione all'incremento del fatturato complessivo dell'azienda per farmaci erogati in regime di convenzione con il SSN tra l'anno di riferimento e l'anno precedente;

b) la base di calcolo per la determinazione di tali importi è costituita per ciascuna azienda dal fatturato complessivo dell'azienda per farmaci erogati in regime di convenzione con il SSN, detratto il valore degli acquisti dei farmaci innovativi e oncologici innovativi. Per i primi 12 mesi dalla loro prima commercializzazione il valore del fatturato complessivo dell'azienda per nuovi farmaci erogati in regime di convenzione con il SSN non concorre all'incremento della spesa della singola azienda di cui alla presente lettera a);

c) l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA verifica al 31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno l'eventuale superamento a livello nazionale del tetto di spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati dell'Osservatorio nazionale sull'im-

piego dei medicinali, disciplinato dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

d) la quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 31 maggio, è comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 30 settembre è comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 novembre. Le Aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale comunicazione all'AIFA e ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;

e) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si applica il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *g*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per la quota a carico dei grossisti e dei farmacisti, l'AIFA ridetermina, per i sei mesi successivi, le relative quote di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del SSN. Le aziende farmaceutiche versano gli importi dovuti, entro i termini previsti dalla lettera *d*), del presente comma, direttamente alle regioni dove si è verificato lo sfioramento in proporzione al superamento del tetto di spesa regionale;

f) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende, di quanto dovuto nei termini perentori previsti, comporta la riduzione dei prezzi dei farmaci, in misura tale da coprire l'importo corrispondente, incrementato del 20 per cento, nei successivi sei mesi"».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo, dalle parole: «Nelle more» fino a: «nuovo sistema informativo sanitario».

41.32

BOCCARDI, AZZOLLINI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«All'articolo 5, del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

"2. A partire dall'anno 2018 le regole per il ripiano dello sfioramento sono così definite:

a) l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo a carico delle aziende farmaceutiche, secondo le seguenti modalità: l'80 per cento dell'importo viene ripartito tra le singole aziende in proporzione al valore complessivo del fatturato dell'azienda per farmaci erogati in regime di convenzione con il SSN relativo all'anno di riferimento e il restante 20 per cento tra le stesse aziende in proporzione all'incremento

del fatturato complessivo dell'azienda per farmaci erogati in regime di convenzione con il SSN tra l'anno di riferimento e l'anno precedente;

b) la base di calcolo per la determinazione di tali importi è costituita per ciascuna azienda dal fatturato complessivo dell'azienda per farmaci erogati in regime di convenzione con il SSN, detratto il valore degli acquisti dei farmaci innovativi e oncologici innovativi. Per i primi 12 mesi dalla loro prima commercializzazione il valore del fatturato complessivo dell'azienda per nuovi farmaci erogati in regime di convenzione con il SSN non concorre all'incremento della spesa della singola azienda di cui alla presente lettera a);

c) l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA verifica ai 31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno l'eventuale superamento a nazionale del tetto di spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, disciplinato dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

d) la quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 31 maggio, è comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 30 settembre è comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 novembre. Le Aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale comunicazione all'AIFA e ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;

e) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si applica il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per la quota a carico dei grossisti e dei farmacisti, l'AIFA ridetermina, per i sei mesi successivi, le relative quote di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del SSN. Le aziende farmaceutiche versano gli importi dovuti, entro i termini previsti dalla lettera d), del presente comma, direttamente alle regioni dove si è verificato lo sfioramento in proporzione al superamento del tetto di spesa regionale;

f) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende, di quanto dovuto nei termini perentori previsti, comporta la riduzione dei prezzi dei farmaci, in misura tale da coprire l'importo corrispondente l'incrementato del 20 per cento, nei successivi sei mesi"».

Conseguentemente al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo, dalle parole: «Nelle more» fino a: «nuovo sistema informativo sanitario».

41.33

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere la loro attività in farmacia, ad eccezione del professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a 50.000"».

41.34

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo le parole: "non superiore a lire 750 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 450.000";

b) al quarto periodo le parole: "che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti";

c) al quinto periodo le parole: "non superiore a lire 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 300.000".

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

41.35

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere" aggiungere le seguenti: "e dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nelle sezioni A1 e A2 del Registro Nazionale di cui all'articolo 7 del D.M 8 giugno 2001". Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

41.36

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere" aggiungere le seguenti: "e dalle spese sostenute per l'acquisto dei dispositivi medici di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 e al decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332". Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

41.37

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al secondo periodo sostituire le parole: "70 milioni" con le seguenti "113 milioni". Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 113 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"

dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero».

41.38

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni è applicato, per la durata legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante "Riordino delle scuole di specializzazione dei area sanitaria". Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

41.39

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Chiunque elargisca somme finalizzate all'acquisto ovvero provveda in via diretta all'acquisto di *container* messi a disposizione del Dipartimento della Protezione Civile per le esigenze della popolazione di comuni colpiti da eventi naturali catastrofici ha diritto alla detrazione del relativo importo dall'imponibile fiscale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 40 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

41.40

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) al corso di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche"».

41.41

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Alla tabella B – Area di Farmacia del decreto ministeriale 30 gennaio 1998, alle sezioni "Farmacia ospedaliera" e "Farmaceutica territoriale" le parole "Farmacologia applicata", "Farmacologia", "Farmacognosia", "Farmacia industriale" e "Tossicologia" sono soppresse. La tabella delle specializzazioni in discipline affini riferita all'area di farmacia prevista dal decreto ministeriale 31 gennaio 1998 è soppressa.»

41.42

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-bis. Al fine di prevenire le malattie trasmissibili da agenti patogeni e parassiti, qualificando nel contempo l'offerta turistica italiana anche sotto il profilo della sicurezza igienico sanitaria ed accrescendone così la competitività attraverso standard qualitativi ed ambientali più elevati rispetto a quelli dei paesi concorrenti, alle strutture turistico ricettive ed agli esercizi pubblici che, nelle attività di ospitalità e di somministrazione di alimenti e bevande, fanno uso di tessuti destinati alla vestizione del letto e all'arredo del tavolo per i quali il sistema di abbattimento microbiologico è garantito da aziende specializzate dotate della certificazione UNI EN 14065 o equivalente, per il periodo d'imposta 2018 e per i due successivi, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 5% della spesa sostenuta con un massimo di euro 7.000,00.

11-ter. Il credito d'imposta di cui al comma che precede è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione

ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo anice delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

11-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 13 e 14 del presente articolo, pari ad euro 30 milioni annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

41.43

VICARI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Al fine di prevenire le malattie trasmissibili da agenti patogeni e parassiti, qualificando nel contempo l'offerta turistica italiana anche sotto il profilo della sicurezza igienico sanitaria ed accrescendone così la competitività attraverso standard qualitativi ed ambientali più elevati rispetto a quelli dei paesi concorrenti, alle strutture turistico ricettive ed agli esercizi pubblici che, nelle attività di ospitalità e di somministrazione di alimenti e bevande, fanno uso di tessili destinati alla vestizione del letto e all'arredo del tavolo per i quali il sistema di abbattimento microbiologico è garantito da aziende specializzate dotate della certificazione UNI EN 14065 o equivalente, per il periodo d'imposta 2018 e per i due successivi, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 5% della spesa sostenuta, nel limite massimo di euro 7.000,00.

11-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

11-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 11-*bis* e 11-*ter* del presente articolo, pari ad euro 30 milioni annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione

del Fondo di cui 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

41.44

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo le parole: "non superiore a lire 750 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 450.000";

b) al quinto periodo le parole: "non superiore a lire 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 300.000".

11-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 11-bis, valutati in 9.250.000 euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

41.45

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è istituito il Registro nazionale endometriosi.

11-ter. È istituito, presso l'Istituto superiore di sanità, il Registro nazionale dell'endometriosi, per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia dell'endometriosi, al fine di favorire lo scambio dei dati e di stabilire strategie condivise di intervento sulla patologia derivante dall'analisi dei dati specifici per ambito geografico, di monitorare l'andamento del fenomeno, di rilevare le problematiche ad esso connesse, nonché alle eventuali complicanze.

11-quater. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro nazionale nonché le modalità di linguaggio informatico e telematico in grado di garantire la riservatezza dei dati

personali dei pazienti. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma si applicano, altresì, per l'istituzione dei registri regionali dell'endometriosi.

11-quinquies. I dati contenuti nel Registro nazionale e nei registri regionali dell'endometriosi possono essere consultati solo dagli organismi competenti, previa apposita richiesta al direttore dell'ISS o al responsabile della tenuta dei registri regionali, al fine di monitorare il percorso della patologia per lo studio ed il miglioramento continuo della qualità di diagnosi e cura dell'endometriosi.

11-sexies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da *1-bis* a *1-quinquies* si provvede mediante uno stanziamento in favore dell'Istituto superiore di sanità.

11-septies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in euro 200 mila euro per l'anno 2018, 150 mila euro per l'anno 2019, 150 mila euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

41.46

SANTINI

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«*11-bis.* Al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie, nonché di favorire le procedure per l'apertura e assegnazione di nuove sedi farmaceutiche, solo ed esclusivamente per i farmacisti regolarmente iscritti all'albo professionale, che hanno assunto il ruolo di amministratori purché soci di società di qualsiasi forma giuridica, sia di persone che di capitale, ma costituite da sole persone fisiche e/o titolari unici di esercizio di cui all'articolo 5 comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'emergenza sindacale creatasi con conseguente perdita di posti di lavoro, per la continua chiusura di questi esercizi e per la difficoltà di quelli in essere, in deroga temporanea alla pianta organica stabilita dalla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 2.800 abitanti secondo quanto indicato dai dati demografici dell'ISTAT al 31/12/2016 mantenendo comunque fisso il criterio della distanza superiore a 200 metri da soglia a soglia per la via pedonale più breve fra farmacie esistente e quelle di nuova apertura, comprese le farmacie indicate dai comuni a se-

guito dell'articolo 11 del DL n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. A tutela delle farmacie rurali la deroga non riguarda comuni inferiori ai 1.500 abitanti (centri o frazioni). La graduatoria scorrerà fino al completo riassorbimento degli aventi diritto, in posizione utile in graduatoria.

L'adozione del presente provvedimento non prevede nessuna copertura finanziaria essendo a costo zero per lo Stato.

11-*ter*. I comuni terranno conto del nuovo *quorum* temporaneo di una farmacia ogni 2.800 abitanti, indicando il solo numero di sedi disponibili entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Qualora i comuni non comunicassero il numero di sedi disponibili nei termini previsti, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvederanno entro 15 giorni dalla scadenza di tali termini ad indicare autonomamente il numero di sedi per comune tenendo conto delle indagini demografiche della popolazione relative ai dati ISTAT al 31/12/2016.

11-*quater*. Entro i successivi 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano bandiscono una graduatoria su base regionale per la copertura delle sedi di nuova istituzione riservata soltanto ed esclusivamente ai farmacisti di cui al comma 3-*bis*.

11-*quinquies*. Qualora negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, vi siano più farmacisti amministratori purché soci di società di qualsiasi forma giuridica, sia di persone che di capitale, costituite da sole persone fisiche, laddove fra loro non prevalga la maggioranza societaria o dove questa è parimenti distribuita, il punteggio non potrà essere cumulato, ma potrà essere espresso solo da uno di essi consentendo solo in questi casi la partecipazione alla graduatoria regionale anche in forma associata, ma il punteggio non potrà essere cumulato fra i candidati appartenenti allo stesso esercizio. In tal caso la titolarità sarà assegnata alla società.

11-*sexies*. In ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita una commissione esaminatrice che, sulla base della valutazione dei punteggi in possesso dei candidati, determina una graduatoria Unica Regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A parità di punteggio, prevarrà il candidato che avrà una anzianità professionale maggiore esercitata in esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Qualora il punteggio risulti ancora identico prevarrà il candidato più anziano anagraficamente.

11-*septies*. Alla graduatoria su base regionale possono partecipare solo ed esclusivamente i candidati farmacisti che abbiano ricoperto alla data di entrata in vigore della presente legge, il ruolo di cui al comma 3-*bis* per un periodo superiore ad anni uno (1) in esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che abbiano esercitato tale ruolo negli ultimi tre anni almeno per un periodo superiore ad anni

1 alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno i requisiti di legge per l'esercizio della professione (iscrizione all'albo professionale).

È possibile partecipare alla graduatoria di una sola regione.

11-*octies*. Sono esclusi dalla graduatoria regionale tutti i farmacisti che:

a) pur avendo ricoperto il ruolo di cui al precedente comma 3-*septies* siano o siano stati titolari di farmacia negli ultimi 15 anni alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

b) abbiano superato il 670 anno di età o che abbiano acquisito un vitalizio o una pensione alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) siano impiegati pubblici e/o privati laureati in farmacia che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, aperto o abbiano partecipazioni agli utili e/o quote societarie di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

d) siano titolari di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e/o amministratori purché soci di società di qualsiasi forma giuridica, sia di persone che di capitale, ma costituite da sole persone fisiche che abbiano, o abbiano avuto negli ultimi 15 anni, rapporto di coniugio o legami diretti e/o in indiretti fino al 30 grado di parentela acquisita e non, in linea retta, con titolari di farmacia. Sono escluse, da tale provvedimento, le società di qualsiasi forma giuridica, sia di persone che di capitale, costituite da sole persone fisiche, indipendentemente dalla quota societaria e dal ruolo ricoperto dal socio farmacista, i cui soci abbiano fra loro rapporto di coniugio.

e) amministratori purché soci di società di qualsiasi forma giuridica, sia di persone che di capitale, ma costituite da sole persone fisiche le cui società hanno almeno un socio non farmacista, fatta eccezione per le società di qualsiasi forma giuridica, sia di persone che di capitale, costituite da sole persone fisiche, indipendentemente dalla quota societaria e dal ruolo ricoperto dal socio farmacista, i cui soci abbiano fra loro rapporto di coniugio o di parentela acquisita e non, fino al 10 grado in linea retta.

f) titolari e/o amministratori di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la cui ultima carica di titolare e/o amministratore sia finanziariamente riconducibile ad un farmacista titolare di farmacia.

11-*novies*. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale per il conferimento delle sedi, il punteggio per la costituzione della graduatoria verrà determinato in base al criterio di anzianità professionale secondo il seguente metodo: 0,5 punti per ogni anno per i primi 10 anni di attività professionale svolta sia in parafarmacia che in farmacia, alla data di entrata in vigore della presente legge e 0,2 punti per ogni anno per i restanti

10 anni di attività alla data di entrata in vigore della presente legge: Per coloro che hanno l'idoneità alla titolarità si riconoscono ulteriore due (2) punti sulla somma ottenuta dal conteggio complessivo. La somma dei punti così ottenuta sarà moltiplicata per il numero di anni svolti nel ruolo di cui ai commi 3-*septies*, 3-*octies* punto *e*). Si considera un anno un periodo superiore a sei mesi ed un giorno. Per i periodi di lavoro svolti nel ruolo di collaboratore/dipendente di farmacia o di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il punteggio relativo all'anzianità professionale verrà ridotto del 50 per cento soltanto per gli anni lavorati in regime di *part-time* al 50 per cento e cioè con un orario minore od uguali alle 20 ore settimanali.

11-*decies*. I farmacisti che rispondano ai requisiti indicati ai commi 3-*bis*, 3-*septies*, 3-*octies* punto *e*), che desiderino partecipare alla graduatoria, all'atto della presentazione della domanda, devono espressamente rinunciare alla sede che gli è stata eventualmente assegnata in seguito alla vincita del concorso straordinario previsto dal DL 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27. Per i farmacisti, invece, che non hanno acquisito l'idoneità titolarità (come previsto dalla normativa vigente) possono, se assegnatari, nominare un direttore in attesa della maturazione della stessa.

11-*undecies*. Entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i concorrenti dovranno comunicare, le sedi secondo l'ordine di preferenza così come previsto dalla normativa vigente. Qualora i candidati non dovessero effettuare le comunicazioni nei termini, la loro posizione in graduatoria scorrerà automaticamente mantenendo comunque valida la possibilità di comunicare la sede scelta indicando indirizzo e destinazione d'uso entro e non oltre ventiquattro mesi dalla pubblicazione della graduatoria stessa.

11-*duodecies*. Entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 11-*undecies*, dovrà essere dimostrata la rispondenza dei criteri tecnico strutturali della sede stessa richiesti dalla normativa vigente. Qualora tale termine non venisse rispettato la posizione in graduatoria scorrerà automaticamente. Qualora il farmacista collocatosi in posizione utile per l'assegnazione della sede non abbia i requisiti di idoneità alla titolarità di farmacia, dovrà nominare un direttore avente tali requisiti per un periodo massimo di anni due.

11-*terdecies*. Dall'entrata in vigore della presente legge non sarà più concesso il codice univoco di tracciabilità del farmaco da parte del Ministero della Salute per la nuova apertura di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per tutti gli esercizi in essere restano valide le disposizioni vigenti».

41.47

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Il Ministero della salute promuove l'aderenza del paziente alla terapia farmacologica (ATF) attraverso il servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità.

11-*ter*. Il Ministero della salute, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani, con proprio decreto, emana le linee guida per la corretta erogazione del servizio di cui al comma 11-*bis*.

11-*quater*. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito, in via ordinaria, il fondo per l'aderenza alla terapia farmacologica, alimentato dalle somme del capitolo "Prevenzione" del Fondo Sanitario Nazionale.

11-*quinquies*. Il Fondo di cui al comma 11-*quater* è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla popolazione residente.

11-*sexies*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani, utilizzano le risorse del fondo di cui al comma 11-*quinquies* per remunerare in via esclusiva e diretta la prestazione resa dal farmacista».

41.48

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "127-*vicies*) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002".

11-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11-*bis*, pari a 4,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

41.49

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "127-vicies) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002".

11-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11-bis, pari a 4,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

41.50

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "127-vicies) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002.

11-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11-bis, pari a 4,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

41.51

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«11-bis. All'articolo 7-septies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera l) è inserita la seguente: "l-bis) le prestazioni di ricovero ospedaliero rese in regime di solvenza".

11-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11-bis, pari a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

41.52

MATURANI, DE BIASI, BIANCO, MANASSERO, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome Trento e di Bolzano, provvede, anche in via sperimentale, a istituire, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un servizio idoneo a partire dall'organizzazione dei consultori e attraverso modelli di integrazione multiprofessionali e multidisciplinari degli operatori coinvolti, in riferimento alla valutazione del rischio e della successiva presa in carico della donna con depressione *post partum*».

Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, e 2020.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 3.000.000;
2019: – 3.000.000;
2020: – 3.000.000.

41.53

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2018 sono abrogate le disposizioni cui all'articolo 1, comma 796, lettere *p*) e *p-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativamente alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per i non esenti nonché le disposizioni di cui articolo

17 comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere l'articolo 92;*

b) *all'articolo 58, sopprimere il comma 9;*

c) *alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 50.000.000;

2019: – 100.000.000;

2020: – 100.000.000;

d) *alla Tabella A, voce Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 6.000.000;

2019: – 7.000.000;

2020: – 7.000.000.

41.54

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 7-septies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera l) è inserita la seguente:

"l-bis) le prestazioni di ricovero ospedaliero rese in regime di solvenza"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 3.300.000;

2019: – 3.300.000;

2020: – 3.300.000.

41.55

D'ANNA, BARANI, MILO, AMORUSO, COMPAGNONE, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, SCAVONE, PAGNONCELLI, VERDINI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 16, è sostituito dal seguente: "16. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, costituiscono riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica, fino al 31 dicembre 2018. In deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria svolta dalla commissione istituita dall'articolo 9, comma 1, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10 luglio 2014, individua con proprio decreto, entro il 28 febbraio 2018, le tariffe massime relative alle sole prestazioni incluse per la prima volta nei livelli essenziali di assistenza dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017"».

41.56

D'ANNA, BARANI, MILO, AMORUSO, COMPAGNONE, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, SCAVONE, PAGNONCELLI, VERDINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con legge n. 135 del 7 agosto 2012, articolo 15, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: "assistenza ospedaliera", aggiungere le seguenti: "e di specialistica ambulatoriale";

b) al terzo periodo dopo le parole: "di cui al periodo precedente" sostituire le parole fino alla fine del periodo con le seguenti: "si provvede mediante compensazione nell'ambito del riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio Sanitario Nazionale, in coerenza con quanto previsto dagli accordi di cui alla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, articolo 1 comma 576";

c) al quarto periodo dopo le parole: "di assistenza ospedaliera" aggiungere le seguenti: "e di specialistica ambulatoriale" e dopo le parole: "sono definiti", sostituire le parole fino alla fine del periodo con le seguenti: "con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano"».

41.57

D'ANNA, BARANI, MILO, AMORUSO, COMPAGNONE, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, SCAVONE, PAGNONCELLI, VERDINI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, nelle regioni sottoposte al piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e commissariate ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, qualora negli ultimi due esercizi siano stati accertati, con le modalità previste dai piani di rientro, risultati di bilancio positivi, gli obiettivi economico-finanziari previsti dall'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e successive modificazioni, possono essere conseguiti, a decorrere dal 10 gennaio 2017, su altre aree della spesa sanitaria, fermo restando l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio».

41.58

BIANCO, DE BIASI, MATURANI, SILVESTRO, MANASSERO, MATTESINI, PADUA

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. L'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si interpreta nel senso che tra i componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono da intendersi compresi anche i componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

41.59 (testo 2)

MATURANI, SILVESTRO, DE BIASI, BIANCO, MANASSERO, MATTESINI, PADUA

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Per la dirigenza medica e sanitaria, il personale delle professioni infermieristiche, tecnico sanitarie, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La partecipazione a dette procedure è consentita anche al personale di cui al presente comma che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con contratti di lavoro a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Fino all'espletamento delle suddette procedure straordinarie le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale in servizio di cui al presente comma per quale già sostengono la relativa spesa";

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale delle professioni infermieristiche, tecnico sanitarie, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica del Servizio sanitario nazionale, compreso quello che garantisce servizi essenziali con modalità di fornitura di servizio da almeno cinque anni presso l'amministrazione che indice le procedure concorsuali, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca."

11-ter. Ai fini di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come modificati dal comma 11-bis, la finalizzazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 di cui all'articolo 1, comma 409, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aumentata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.».

41.59

MATURANI, SILVESTRO, DE BIASI, BIANCO, MANASSERO, MATTESINI, PADUA

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 409, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per il personale medico, personale delle professioni infermieristiche, tecnico sanitarie, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La partecipazione a dette procedure è consentita anche al personale di cui al presente comma che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con contratti di lavoro a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Fino all'espletamento delle suddette procedure straordinarie le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale in servizio di cui al presente comma per quale già sostengono la relativa spesa";

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale delle professioni infermieristiche, tecnico sanitarie, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica della Servizio sanitario nazionale, compreso quello che garantisce servizi essenziali con modalità di fornitura di servizio da almeno cinque anni presso amministrazione che indice le procedure concorsuali, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca"».

41.60

Maurizio ROMANI, BENCINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Entro il 31 gennaio 2018, il Ministro della Salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, con proprio decreto, individua le tariffe relative ai medicinali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 che hanno espletato la procedura di cui all'articolo 1, comma 590 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dovute dalle aziende titolari per la variazione, il trasferimento e il rinnovo quinquennale delle autorizzazioni in commercio dei medesimi medicinali. Gli importi di cui al periodo precedente sono stabiliti in misura non superiore al 10 per cento delle somme indicate dall'allegato 1 decreto del Ministro della Salute 6 dicembre 2016 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 2017, n. 25, nella parte riferita ai medicinali omeopatici concernente la modifica di un "autorizzazione all'immissione in commercio e la modifica di una registrazione di medicinali omeopatici di cui all'articolo 14 della direttiva 2001/83/CE e relativi diritti per il rinnovo e per il trasferimento"».

41.61

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Alle farmacie pubbliche e private è riconosciuto per gli anni 2018 e 2019, un credito dalle imposte sui redditi nella misura del 50 per cento e, in ogni caso, non superiore all'importo di euro 500,00, per l'acquisto di *hardware* e *software* atti al controllo anticontraffazione, ai sensi dell'articolo 73 comma 1 p-bis) e s-bis) del decreto legislativo n. 219 del 2006, dell'articolo 54-bis, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/83/CE e degli articoli 10 e 11 del Regolamento Delegato UE 2016/161 della Commissione. Tale credito d'imposta favorirà l'ottemperanza per le farmacie pubbliche e private dell'obbligo di verifica anticontraffazione di ogni singola confezione di farmaco sottoposto ad obbligo di ricetta medica. La concreta ottemperanza di tale obbligo è prevista tra il 2019 e il 2020, ovvero nel momento in cui le Associazioni della filiera farmaceutica avranno definitivamente implementato il Sistema Nazionale di Verifica del Farmaco, così come stabilito dalla vigente normativa che prevede la messa a regime di tale verifica nel periodo che intercorre tra il 9 febbraio 2019 e l'8 febbraio 2025. Per l'attuazione del presente comma il credito d'imposta è utilizzabile nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e per l'anno 2020». Ai maggiori oneri si provvede con le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2014, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2014, n.

307, che è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

41.62

MOLINARI, BENCINI, Maurizio ROMANI, URAS

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il punteggio massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 marzo 1994, n. 298 è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221».

41.63

AIELLO, VICECONTE

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di favorire l'interscambio di risorse umane tra il Servizio sanitario nazionale e le Università, al comma 9 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Limitatamente alle attività di carattere sanitario, ai professori ed ai ricercatori universitari che svolgono attività assistenziali e che abbiano esercitato l'opzione per l'esercizio di attività libero professionale extramuraria ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con la facoltà di mantenere il regime di tempo pieno"».

41.64

SERRA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di rimuovere le barriere alla comprensione e alla comunicazione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2018 per interventi di protesizzazione uditiva e oculare precoce; di implantologia cocleare e logopedici. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2018: – 7.000.000.

41.65

TAVERNA, GAETTI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. I commi 395 e 396 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogati».

41.66

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 150 milioni di euro per il 2018».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018», con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2018».

41.67

SAGGESE

Dopo comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in

materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della predetta legge».

41.68 (testo 2)

VICECONTE

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della predetta legge.

11-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, agli alberghi situati nei territori termali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, numero 323 ed alle strutture di cui all'articolo 3 della stessa legge, a queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

11-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui dal 2018.

11-quinquies. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

11-*sexies*. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.».

41.68

VICECONTE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della predetta legge».

41.69

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni degli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato accreditati, le Regioni dovranno, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rimuovere, nel rispetto dell'equilibrio finanziario di sistema, eventuali provvedimenti normativi tesi a limitare il raggiungimento della piena capacità produttiva degli stessi IRCCS».

41.70

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto legislativo n. 502 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 6, dell'articolo 8-*sexies*, la parola: "periodicamente", è sostituita con le seguenti: "con periodicità almeno triennale".

b) La lettera b), del comma 2, dell'articolo 8-*sexies* è sostituita dalla seguente:

"b) programmi di assistenza a elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona dalle strutture ospedaliere di riabilitazione intensiva per le alte complessità cardiologiche e respiratorie"».

41.71

SANTINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il comma 9 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992 è integrato come segue:

"La vigilanza sull'attività dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale è disciplinata dall'articolo 122 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Presso il Ministero della sanità, senza oneri a carico dello Stato, sono istituiti: l'anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, quale debbono iscriversi sia i fondi vigilati dallo Stato che quelli sottoposti a vigilanza regionale; l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, il cui funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8. Con decreto interministeriale, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definiti i requisiti di trasparenza che devono essere posseduti dai fondi iscritti all'anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri adottato in Conferenza stato – regioni si disciplina l'intervento regionale in tema di assistenza sanitaria e sociale integrative al fine di assicurarne l'effettiva integrazione con i servizi sanitari e assistenziali regionali. Tale intervento potrà mediante interventi sperimentali di fondi integrativi territoriali o interventi diretti ad integrare fondi nazionali, quale che ne sia la natura, con i sistemi sanitari e assistenziali regionali anche di fuori degli ambiti di assistenza di cui all'articolo 9 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La Conferenza stato – regioni dedica una seduta annuale, presente

il Ministro per la sanità o suo delegato, alla verifica degli interventi regionali posti in essere in attuazione delle suddette previsioni"».

41.72

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è istituito il Registro nazionale endometriosi con una dotazione iniziale pari ad euro 200 mila per l'anno 2018».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede nel limite di 200 mila euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

41.73

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. I parametri *standard* per l'individuazione delle strutture semplici e complesse del SSN ex articolo 12, comma 1, lettera b), Patto per la salute 2010-2012, come definiti con provvedimento del 26 marzo 2012 dal Comitato Permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, non sono applicabili alle strutture delle funzioni dei dirigenti dei ruoli professionali, tecnico ed amministrativo del SSN, per le quali occorre fare riferimento a specifici parametri costituenti livelli essenziali di organizzazione relativi all'entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, patrimoniali e dimensionali della singola azienda o ente sanitario e fissati dalla contrattazione nazionale di settore».

41.74

AIELLO, BIANCONI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Allo scopo di garantire il supporto psicologico alle donne con tumore al seno metastatico su tutto il territorio nazionale, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, è autorizzata l'assunzione, presso ogni Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica, di uno Psico-oncologo, in possesso delle competenze qualificanti certificate dalla Società Italiana di Psico-Oncologia. Alle assunzioni di cui al periodo precedente si provvede di spesa massima pari a 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «233 milioni» e le parole: «330» con le seguenti: «313 milioni».

41.75

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 11, aggiungere seguente:

«11-bis. Al comma 1, lettera *b-bis*), dell'articolo 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo le parole: "31 dicembre 1994" aggiungere le seguenti: "o che hanno frequentato corsi di specializzazione post universitaria in campo odontoiatrico di durata almeno triennale, il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 2003"».

41.76

VICECONTE

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera *c*), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 319 del 31 maggio 2001 sono apportate le seguenti modifiche: la parola: "La Regione" è sostituita dalle seguenti "il Ministero della Salute, con apposito decreto ministeriale"».

41.77

MILO, AIELLO, MANCUSO, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Le Aziende del servizio sanitario nazionale possono consentire, su richiesta, il pensionamento anticipato dei loro dirigenti medici alla sola condizione che gli stessi abbiano raggiunto un'età pari a 64 anni e sei mesi e in presenza di un'anzianità contributiva pari a 41 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo. Conseguentemente le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale possono assumere nuovo personale medico con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel rapporto di una nuova assunzione ogni tre pensionamenti da coprire facendo ricorso alle normali procedure concorsuali».

41.78

LAI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, e di consentire la continuità e l'organica disciplina dei rapporti di lavoro con il personale della ricerca sanitaria operante con forme contrattuali atipiche, è istituito presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati "Istituti", a valere sulle risorse dedicate alla ricerca, uno specifico percorso di sviluppo professionale del personale di ricerca. Il percorso è distinto in due aree, area "ricercatore", per il personale chiamato a svolgere direttamente attività di ricerca, e area "professionalità della ricerca", per il personale chiamato a svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo alle attività delle direzioni scientifiche e alle corrispondenti funzioni degli Istituti zooprofilattici sperimentali ed è articolato su tre livelli:

- a) Personale di ricerca;
- b) Personale di ricerca esperto;
- c) Personale di ricerca *senior*.

Al primo livello del percorso di cui al comma 1 si accede con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse aree e professionalità, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Accordo sancito in Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la sempli-

ficazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali di cui al comma 2, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio, come personale di ricerca con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata, rispettivamente, per il personale dell'area "ricercatore" di dieci anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 per il personale dell'area "professionalità della ricerca" di sei anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 3 anni, secondo l'articolazione di cui ai commi da 5 a 8. Al termine del percorso di sviluppo professionale di cui al presente articolo e previa valutazione positiva, il personale di ricerca, su richiesta, può accedere al ruolo del SSN ai sensi dei commi 6 e 8 compatibilmente con la disponibilità della relativa posizione nella dotazione organica dell'ente.

Il personale assunto ai sensi dei commi 2 e 3 è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per il passaggio al livello successivo, secondo le modalità ed i criteri di produttività stabiliti con decreto del Ministro della salute il passaggio tra i livelli è, altresì, subordinato alla preventiva verifica da parte dell'Istituto della necessaria disponibilità finanziaria. È ammessa la mobilità tra Istituti, con il mantenimento del livello e dell'anzianità di servizio maturati.

Salvo quanto previsto ai comma 9, per l'area "ricercatore" la permanenza nel livello iniziale non può essere inferiore a cinque e superiore a sette anni e, nel livello "esperto", inferiore a tre e superiore a cinque anni. La permanenza nel livello *senior* può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di quindici anni. Il superamento a qualunque titolo dei periodi massimi di permanenza previsto per i diversi livelli, comporta l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro, I periodi di astensione obbligatoria per maternità sono esclusi dal conteggio per il raggiungimento dei limiti posti dal presente comma.

La valutazione positiva conseguita dopo almeno due anni di permanenza nel livello *senior* dell'area "ricercatore" consente a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, l'immissione nei ruoli del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito delle disponibilità della dotazione organica degli Istituti dedicate alle attività di ricerca o di assistenza.

Per l'area "professionalità della ricerca" la permanenza nel livello iniziale e nel livello "esperto" non può essere, per ciascun livello l'inferiore a due e superiore a tre anni. La permanenza nel livello *senior* può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di nove anni. Il superamento a qualunque titolo dei periodi massimi di permanenza previsto per i diversi livelli, comporta l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro.

I periodi di astensione obbligatoria per maternità sono esclusi dal conteggio per il raggiungimento dei limiti posti dal presente comma.

La valutazione positiva conseguita dopo almeno due anni di permanenza nel livello senior dell'area "professionalità della ricerca" consente a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, l'immissione nei ruoli nei corrispondenti profili del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito delle disponibilità della dotazione organica degli Istituti dedicate alle attività di ricerca o di assistenza.

Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero delle alte professionalità, gli Istituti possono inquadrare di diritto nel livello iniziale dell'area "ricercatore" i "*Principal Investigator*" vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali e nel livello "esperto" i "*Principal Investigator*" vincitori di bandi pubblici europei, con perdita del beneficio in caso di mancato completamento, con valutazione positiva, del progetto di ricerca. Gli Istituti possono, altresì, utilizzare fino al 5 per cento delle disponibilità finanziaria per stipulare, nella medesima area, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri del livello "esperto" o "senior".

L'anzianità maturata dal personale con i contratti di cui al comma 3 è integralmente valutata come servizio di ruolo ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli della pubblica amministrazione. Il personale dell'area "ricercatore" può concorrere per l'accesso in soprannumero ai corsi di specializzazione, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Il rapporto di lavoro del personale dell'area "ricercatore" è disciplinato da specifica sezione del CCNL dell'area autonoma dirigenziale di contrattazione collettiva della sanità con esclusione, per tale personale, dell'estensione degli istituti tipici della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale. Il personale dell'area "professionalità della ricerca" è disciplinato da specifica sezione del CCNL del Comparto della Sanità.

Il trattamento economico differenziato per livello ed area di appartenenza, si compone di una parte fissa definita dai CCNL di cui al comma 11 e di una parte variabile alimentata dalla quota disponibile dei finanziamenti a qualunque titolo ricevuti dagli Istituti per l'attività di ricerca.

Con il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, assunto a seguito di procedura selettiva con le forme contrattuali flessibili, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, è stipulato il contratto di lavoro subordinato di cui al comma 3 per la durata di 10 anni con eventuale rinnovo per ulteriori 5 anni per il personale dell'area "ricercatore" e di 6 anni con eventuale rinnovo di ulteriori 3 anni per il personale dell'area "professionalità della ricerca". Il medesimo personale è inserito in uno dei livelli di cui al comma 1, secondo i parametri di performance raggiunti, stabiliti ai sensi del comma 4. L'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale per il personale di cui al presente comma, che abbia maturato i requisiti di cui ai commi 6 e 8, rimane subordinato al collocamento utile nell'ambito di graduatorie per l'accesso al SSN, a seguito di concorso pubblico, anche presso altri enti della regione o di altre regioni.

Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni e dall'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 e nelle more della stipula dei Contratti Collettivi di cui al comma 11 e dell'individuazione dei criteri di produttività di cui al comma 4, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al comma 13.

Al fine di dare attuazione alla presente legge, ove già non abbiano provveduto, gli Atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma Sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di ricerca, facente capo, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, al Direttore Scientifico e negli Istituti zooprofilattici sperimentali al Direttore Generale.

Le leggi regionali e provinciali possono disciplinare l'estensione della normativa di cui ai commi precedenti al personale di ricerca operante presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale, anche ai fini dell'applicazione delle procedure di mobilità di cui al comma 4.

Per le finalità di cui al comma 1, nel limite di spesa annuale previsto dal comma 16, i contratti a tempo determinato di cui al presente articolo sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, ed ai vincoli di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'articolo 1, comma 584, lettera *b*), della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «190 milioni di euro per l'anno 2018 e di 270 milioni di euro».

41.79

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. La maggiorazione di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221 si aggiunge al punteggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, anche oltre il limite massimo previsto da tale ultima disposizione».

41.80

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Per garantire l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria anche agli esercenti la professione infermieristica, si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 120. Per quanto riguarda le strutture in cui poter esercitare la libera professione intramuraria, data la caratteristica assistenziale anche extraospedaliera dell'attività infermieristica, si considera struttura idonea allo svolgimento anche il domicilio del paziente ovvero l'ambulatorio infermieristico territoriale o la farmacia secondo l'articolo 11 della legge del 18 giugno 2009, n. 69. Il professionista a cui sia richiesta la prestazione libero professionale intramuraria dovrà informare l'azienda di appartenenza e, previa autorizzazione della stessa; espletare tutte le attività di garanzia di trasparenza previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 120. Per quanto attiene alla quota di spettanza del professionista e dell'azienda sanitaria di appartenenza, un decreto del Ministero della Salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentite le rappresentanze sindacali e professionali della categoria, stabilirà le tariffe spettanti e le modalità di loro acquisizione».

41.81

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"127-vicies) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002"».

Conseguentemente: all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «245,8 milioni» e le parole: «330 milioni» con le seguenti: «325,8 milioni».

41.82

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il punteggio massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 30 marzo 1994, n.

298 è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221».

41.83

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, all'articolo 18, comma 1, alle lettere *a*) e *b*) ovunque ricorrano *sostituire le parole*: "anche private accreditate" con la seguente: "pubbliche"».

41.84

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, all'articolo 18, comma 1, alle lettere *a*) e *b*) ovunque ricorrano sopprimere le parole: ", anche private"».

41.85

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di garantire l'operatività dei corsi di laurea delle Scuole di medicina, di assicurare lo svolgimento delle attività di ricerca, didattica ed assistenza, per dare supporto ai corsi di laurea delle Scuole di medicina in deroga a quanto previsto dal comma 524 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per il solo anno 2018, è stanziata la somma di euro 50 milioni, a valere su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le suddette somme si intendono vincolate in favore delle Scuole di specialità mediche con particolare riferimento alle gravi carenze di organico al sostegno di settori scientifico disciplinari e corsi di studio. Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, previo parere del Ministero dell'istruzione e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Re-

gioni. A copertura del relativo onere si intendono destinati i fondi di cui all'articolo 104, comma 8 della presente legge. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio».

41.86

VICECONTE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«11-bis. Presso il Ministero della Salute è istituito il fondo necessario per la copertura, ai sensi dell'articolo 61 del decreto-legislativo n. 165 del 2001, degli oneri previsti per l'ottemperanza delle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato , Sezione IV Giurisdizionale, n. 2537/2004, e per il completamento degli interventi perequativi indicati dal Ministero della Salute con atto DGPROF/P/3/I.8.d.n.1 del 16/06/2017, con una dotazione di 5 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020. Ai maggiori oneri derivanti dal primo periodo, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

41.87

VICECONTE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«11-bis. Presso il Ministero della Salute è istituito il fondo necessario per la copertura, ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli oneri previsti per l'ottemperanza delle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n. 640 del 1994, e del Consiglio di Stato , Sezione IV Giurisdizionale, n. 2537 del 2004, e per il completamento degli interventi perequativi indicati dal Ministero della Salute con atto DGPROF/P/3/I.8.d.n.1 del 16/06/2017, con una dotazione di 8 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020. Ai maggiori oneri derivanti dal primo periodo, pari a 8 milioni di euro per ciascun anno dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

41.0.1

DIRINDIN, RICCHIUTI, GATTI, GUERRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 41-bis.***(Personale del Servizio Sanitario Nazionale)*

1. Ai fine di sopperire alle carenze di personale medico previste per i prossimi anni, il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e con Ministero dell'economia e delle finanze, definisce entro il 30 giugno 2018 un piano per il graduale aumento del numero di contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali e del numero di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale.

2. Alle prestazioni aggiuntive richieste dalle Aziende sanitarie al personale sanitario, finalizzate alla riduzione delle attese e alla continuità nell'erogazione dei Lea nel biennio 2018-2019, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla legge 12 dicembre 2015, n. 208 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3. L'indennità di esclusività di rapporto dei dirigenti sanitari è calcolata al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali.

4. Al fine di superare la grave carenza di docenti afferenti al Settore Scientifico Disciplinare Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche (MED/45), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica, di concerto con Ministero dell'Economia e delle Finanze, individua, entro il 30 giugno 2018, nel rispetto dei vincoli di bilancio, adeguati strumenti per incentivare gli Atenei ad adottare strumenti per riequilibrare il rapporto studenti/docenti di ruolo nei Corsi di Scienze Infermieristiche.

5. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 2 e 3 pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui il comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1».

41.0.2

STEFANO, TOSATO, COMAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale)

1. Al comma 3-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, il periodo successivo alle parole: "ove abbia raggiunto l'equilibrio economico" è abrogato.

2. Dopo il comma 71 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono aggiunti i seguenti commi:

"71-bis. L'obiettivo di cui al comma 71 è adempiuto e verificato a livello di singola regione".

3. Ai fini della dichiarazione di inidoneità e inabilità del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale alla propria funzione per motivi di salute, le commissioni mediche di verifica possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante della Regione designato dal competente ufficio regionale».

41.0.3

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Aree di contrattazione)

1. Fermo restando le aree di contrattazione collettiva per la dirigenza previste dall'articolo 7 del CCNQ del 13 luglio 2016 i dirigenti amministrativi tecnici e professionali delle amministrazioni del servizio sanitario nazionale confluiscono in una apposita sezione dell'area dirigenziale del comparto sanità».

41.0.4

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Misure per il personale in Sanità)

1. All'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge, 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "della spesa di personale" sono inserite le seguenti: ", ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo,"».

41.0.5

COMAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Contratto del personale dipendente e convenzionato della Sanità)

1. Lo stanziamento del Fondo Sanitario Nazionale è incrementato a decorrere dall'anno 2018 di 1300 milioni di euro al fine di consentire il rinnovo del contratto del personale dipendente e convenzionato.

2. All'onere si provvede riducendo in misura corrispondente l'importo attualmente previsto al comma 1 dell'articolo 58 che conseguentemente viene rideterminato in 1550 milioni di euro».

41.0.6

BIANCO, DE BIASI, SILVESTRO, MATURANI, MANASSERO, MATTESINI, PADUA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Tassazione agevolata per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario per la riduzione delle liste di attesa)

1. In via sperimentale, per gli anni 2018 e 2019, nel limite massimo di 50 milioni di euro annui, alle prestazioni aggiuntive richieste dalle

Aziende sanitarie al personale sanitario, finalizzate alla riduzione delle liste di attesa nel biennio 2018-19, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 0.

41.0.7

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Tassazione agevolata per le prestazioni aggiuntive richieste al personale sanitario dalle aziende sanitarie locali)

1. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive richieste dalle-Aziende sanitarie finalizzate ad un programma di riduzione delle liste di attesa e a progetti obiettiva per l'implementazione della prevenzione collettivo nel biennio 2018-2019 si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla Legge 11 dicembre 2016 n.232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

41.0.8

DIRINDIN, PETRAGLIA, GUERRA, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, FORNARO, GATTI, PEGORER, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Allentamento dei vincoli sul personale del Servizio Sanitario Nazionale)

1. Nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, nonché di avviare un rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali:

a) all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 584, lettera a) le parole: "al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 2017";

b) nelle more del completamento delle procedure per la predisposizione e la verifica dei piani di cui al comma 541, lettera b), dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono autorizzati a bandire, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato di personale, da destinare all'adeguamento del personale dipendente operante nei servizi d'emergenza urgenza, terapia intensiva e sub intensiva, riabilitazione, centri trapianti e di alta specialità, assistenza domiciliare dalla condizione che gli oneri derivanti siano recuperati per almeno il 50 per cento tramite la riduzione, in via permanente e strutturale, delle spese sostenute, da parte dei medesimi enti, per l'acquisizione di lavoro a tempo determinato e di lavoro temporaneo, nonché per l'acquisizione di servizi sanitari intermedi di diagnosi, cura e assistenza. Le assunzioni sono attuate nel rispetto della cornice finanziaria programmata e, per le regioni sottoposte a piano di rientro, degli obiettivi previsti in detti piani».

41.0.9

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni in materia di personale degli enti del SSN)

1. Al comma 3-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 il

periodo successivo alle parole: "ove abbia raggiunto l'equilibrio economico" è abrogato.

2. Dopo il comma 71 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 è aggiunto il seguente comma:

"71-bis. L'obiettivo di cui al comma 71 è adempiuto e verificato a livello di singola regione"».

41.0.10

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Ripristino del trattamento accessorio previsto dai contratti nazionali di lavoro del pubblico impiego)

1. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite con le parole: "Il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2 cessa di avere effetto al 31/12/2017. Le regioni e gli enti locali, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale"».

41.0.11

ORRÙ, MARGIOTTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(medici ex condotti)

1. Al fine della istituzione del fondo necessario per la copertura, ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli oneri previsti per l'ottemperanza delle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n. 640 del 1994, del Consiglio di Stato, Sezione IV Giurisdizionale, n. 2537 del 2004, e per il completamento degli interventi perequativi indicati dal Ministero della Salute con atto DGPROF/13/3/1.8.d.n.1 del 16/

06/2017, valutati in 8 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2.

2. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: "6 per cento" con le parole: "6,4 per cento"».

41.0.12

CERONI, D'ALÌ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Al fine del completamento dell'iter amministrativo e normativo già in corso, ai sensi dell'articolo 61 decreto legislativo n. 165 del 2001, per ottemperanza alle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n. 640 del 1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537 del 2004, per il definitivo riconoscimento del diritto del personale medico *ex* condotto al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1/1/1988 secondo la dinamica contrattuale prevista per il restante personale medico, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale di tutta la dirigenza medico veterinaria, i Ministri della Salute, della Funzione Pubblica, dell'Economia e Finanze e l'Aran provvedono, per quanto di competenza, alla adozione di ogni atto e provvedimento necessario, nonché alla stipula di ogni necessaria determinazione contrattuale integrativa per la perequazione del trattamento economico già disposto a favore della categoria e della corresponsione con effetto retroattivo dei relativi miglioramenti contrattuali».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «232 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «312 milioni di euro».

41.0.13

VICECONTE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.

(Personale di ricerca degli IRCCS e degli IZS)

1. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, e di consentire la continuità e l'organica disciplina dei rapporti di lavoro con il personale della ricerca sanitaria operante con forme contrattuali a tipiche, è istituito presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati "Istituti", a valere sulle risorse dedicate alla ricerca, uno specifico percorso di sviluppo professionale del personale di ricerca. Il percorso è Astinto in due aree, area "ricercatore", per il personale chiamato a svolgere direttamente attività di ricerca, e area "professionalità della ricerca", per il personale chiamato a svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo alle attività delle direzioni scientifiche e alle corrispondenti funzioni degli istituti zooprofilattici sperimentali ed è articolato su tre livelli:

- a) Personale di ricerca;
- b) Personale di ricerca esperto;
- c) Personale di ricerca *senior*.

2. Al primo livello nel percorso di cui al comma 1 si accede con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse aree e professionalità, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali di cui al comma 2, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio, come personale di ricerca con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata, rispettivamente, per il personale dell'area "ricercatore" di dieci anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 anni e, per il personale dell'area "professionalità della ricerca", di sei anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 3 anni, secondo l'articolazione di cui ai commi da 5 a 8. Al termine del percorso di sviluppo professionale di cui al presente articolo e previa valutazione positiva, il personale di ricerca, su richiesta, può accedere al

ruolo del SSN ai sensi dei commi 6 e 8 compatibilmente con la disponibilità della relativa posizione nella dotazione organica dell'ente.

4. Il personale assunto ai sensi dei commi 2 e 3 è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per il passaggio al livello successivo, secondo le modalità ed i criteri di produttività stabiliti con decreto del Ministro della salute. Il passaggio tra i livelli è, altresì, subordinato alla preventiva verifica da parte dell'Istituto della necessaria disponibilità finanziaria. È ammessa la mobilità tra Istituti, con il mantenimento del livello e dell'anzianità di servizio maturati.

5. Salvo quanto previsto al comma 9, per l'area "ricercatore" la permanenza nel livello iniziale non può essere inferiore a cinque e superiore a sette anni e, nel livello "esperto", inferiore a tre e superiore a cinque 21/10/2017 17.35 35 anni. La permanenza nel livello *senior* può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di quindici anni. Il superamento a qualunque titolo dei periodi massimi di permanenza previsto per i diversi livelli, comporta l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro. I periodi di astensione obbligatoria per maternità sono esclusi dal conteggio per il raggiungimento dei limiti posti dal presente comma.

6. La valutazione positiva conseguita dopo almeno due anni di permanenza nel livello *senior* dell'area "ricercatore" consente a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, l'immissione nei ruoli del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito delle disponibilità della dotazione organica degli Istituti dedicate alle attività di ricerca o di assistenza.

7. Per l'area "professionalità della ricerca" la permanenza nel livello iniziale e nel livello "esperto" non può essere, per ciascun livello, inferiore a due e superiore a tre anni. La permanenza nel livello *senior* può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di nove anni, il superamento a qualunque titolo dei periodi massimi di permanenza previsto per i diversi livelli, comporta l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro. I periodi di astensione obbligatoria per maternità sono esclusi dal conteggio per il raggiungimento dei limiti posti dal presente comma.

8. La valutazione positiva conseguita dopo almeno due anni di permanenza nel livello *senior* dell'area "professionalità della ricerca" consente a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, nei ruoli nei corrispondenti profili del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito delle disponibilità della dotazione organica degli Istituti dedicate alle attività di ricerca o di assistenza.

9. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero delle alte professionalità, gli Istituti possono inquadrare di diritto nel livello iniziale dell'area "ricercatore" i "*Principal Investigator*" vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali e nel livello "esperto" i "*Principal Investigator*" vincitori di bandi pubblici europei, con perdita del beneficio in caso di mancato completamento, con valutazione positiva, del progetto di ricerca. Gli Istituti possono, altresì, utilizzare fino al 5 per cento delle disponibilità finanziarie per stipulare, nella medesima area, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con ricercatori

residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri del livello "esperto" o "senior".

10. L'anzianità maturata dal personale con i contratti di cui al comma 3 è integralmente valutata come servizio di ruolo ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli della pubblica amministrazione. Il personale dell'area "ricercatore" può concorrere per l'accesso in soprannumero ai corsi di specializzazione, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

11. Il rapporto di lavoro del personale dell'area "ricercatore" è disciplinato da specifica sezione del CCNL dell'area autonoma dirigenziale di contrattazione collettiva della sanità, con esclusione, per tale personale, dell'estensione degli istituti tipici della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale. Il personale dell'area "professionalità della ricerca" è disciplinato da specifica sezione del CCNL del Comparto della Sanità.

12. Il trattamento economico, differenziato per livello ed area di appartenenza, si compone di una parte fissa definita dai CCNL di cui al comma 11 e di una parte variabile alimentata dalla quota disponibile dei finanziamenti a qualunque titolo ricevuti dagli Istituti per l'attività di ricerca.

13. Con il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, assunto a seguito di procedura selettiva con le forme contrattuali flessibili, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, è stipulato il contratto di lavoro subordinato di cui al comma 3 per la durata di 10 anni con eventuale rinnovo per ulteriori 5 anni per il personale dell'area "ricercatore" e di 6 anni con eventuale rinnovo di ulteriori 3 anni per il personale dell'area "professionalità della ricerca". Il medesimo personale è inserito in uno dei livelli di cui al comma 1, secondo i parametri di performance raggiunti, stabiliti ai sensi del comma 4. L'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale per il personale di cui al presente comma, che abbia maturato requisiti di cui ai commi 6 e 8, rimane subordinato al collocamento utile nell'ambito di graduatorie per l'accesso al SSN, a seguito di concorso pubblico, anche presso altri enti della regione o di altre regioni.

14. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dall'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 e nelle more della stipula dei Contratti Collettivi di cui al comma 11 e dell'individuazione dei criteri di produttività di cui al comma 4, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al comma 13.

15. Al fine di dare attuazione alla presente legge, ove già non abbiano provveduto, gli Atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma Sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di 21/10/2017 17.35-36 ricerca, facente capo, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, al Direttore Scientifico e negli Istituti zooprofilattici sperimentali al Direttore Generale.

16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa annua di 42 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

17. Le leggi regionali e provinciali possono disciplinare l'estensione della normativa di cui ai commi precedenti al personale di ricerca operante presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale, anche ai fini dell'applicazione delle procedure di mobilità di cui al comma 4.

18. Per le finalità di cui al comma 1, nel limite di spesa annuale previsto dal comma 16, i contratti a tempo determinato di cui al presente articolo sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, ed ai vincoli di cui all'articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 così come modificato dall'articolo 1, comma 584 lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

19. Al fine di dare continuità all'attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria, di base e finalizzata nonché all'attività di sorveglianza epidemiologica, di prevenzione e sperimentazione, gli Istituti zooprofilattici sperimentali che presentano l'equilibrio economico dal 2014 sono autorizzati, nei limiti della dotazione organica all'uopo rideterminata, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni nonché alle procedure di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche, a bandire, nel triennio 2017-2019, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzione a tempo indeterminato di personale, ivi inclusi i profili professionali individuati nell'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 298, con riserva non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al personale in possesso dei requisiti di cui al comma 20 che opera presso gli istituti alla data di entrata in vigore della presente legge

20. Al fine valorizzare la professionalità acquisita, la riserva del cinquanta per cento dei posti di cui al comma 19 si applica al personale che al momento della pubblicazione del bando ha maturato negli ultimi otto anni un'esperienza lavorativa ovvero di ricerca, in virtù di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di convenzioni ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005, e successive modificazioni, di lavoro flessibile ovvero di borse di studio, di almeno tre anni non continuativi anche presso Istituti zooprofilattici sperimentali diversi da quello che bandisce il concorso.

21. All'onere derivante dell'attuazione del comma 19, valutato in euro 20 milioni a decorrere dai 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 di-

cembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

41.0.14

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Norma in materia di personale di ricerca degli IRCCS pubblici e degli IZS)

1. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, e di consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria, è istituito presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, un ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, nell'ambito rispettivamente della dirigenza sanitaria e della categoria apicale del Comparto.

2. Il rapporto di lavoro è disciplinato da specifica sezione del CCNL della Dirigenza Sanitaria e del Comparto della Sanità, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Ai fini del presente articolo, gli atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di ricerca, facente capo al Direttore generale.

4. Per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette attività, nel limite delle risorse finanziarie disponibili trasferite dal Ministero della Salute, nonché di quelle provenienti da altri finanziamenti destinati personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto dei CCNL di cui al comma 2, da destinare alla ricerca sanitaria ed alle attività di supporto alla ricerca.

5. Il reclutamento del personale della ricerca sanitaria e dell'attività di supporto avviene con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse figure professionali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei CCNL di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

6. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali per il reclutamento di cui ai commi 4 e 5, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 anni, previa valutazione ai sensi del successivo comma 7.

7. Il personale assunto ai sensi dei commi 4 e 5 è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni; secondo modalità, condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute di concerto con Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze. Le progressioni economiche ed ogni altra forma incentivante sono subordinate a valutazione positiva, secondo i criteri definiti dai CCNL di cui al comma 2 previo accordo tra gli Istituti, fermo restando il consenso dell'interessato, è ammessa cessione del contratto a tempo determinato.

8. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale e dei requisiti di accesso previsti concorsuale per i rispettivi profili, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica, possono procedere all'inquadramento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale del personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina di cui al decreto interministeriale previsto al comma 7.

9. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero delle alte professionalità, gli Istituti possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5 con "Principal investigator" vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali o europei, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 5.

10. Gli Istituti possono, altresì, utilizzare fino al 5 per cento delle disponibilità finanziarie per stipulare, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri stabiliti nel decreto di cui al comma 5.

11. Il personale di cui al presente articolo, che opera in strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione, è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

12. In sede di prima applicazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del contratto collettivo di cui al comma 2, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporto di lavoro flessibile instaurati a seguito di apposita procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina prevista nel decreto di cui al comma 5.

13. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, nelle more dell'inquadramento di cui al comma 12, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma 12.

14. Per le finalità di cui al presente articolo, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, i contratti a tempo determinato di cui al presente articolo sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, legge 30 luglio 2010, n. 122, ed all'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009.

15. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 44 milioni di euro l'anno, si provvede a decorrere dal 2018 mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

41.0.16

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Norme in materia di personale di ricerca degli Istituti Zooprofilattici sperimentali)

1. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, e di consentire la continuità e organica disciplina dei rapporti di lavoro con il personale della ricerca sanitaria operante con forme contrattuali atipiche, è istituito presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati "Istituti", a valere sulle risorse dedicate alla ricerca, uno specifico percorso di sviluppo professionale del personale di ricerca. Il percorso è distinto in due aree, area "ricercatore", per il personale chiamato a svolgere direttamente attività di ricerca, e area "professionalità della ricerca", per il personale chiamato a svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo alle attività delle direzioni scientifiche ed è articolato su tre livelli:

- a) Personale di ricerca;
- b) Personale di ricerca esperto;
- c) Personale di ricerca *senior*.

2. Al primo livello del percorso di cui al comma 1 si accede con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse aree e professionalità, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali di cui al comma 2, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio, come personale di ricerca con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata, rispettivamente, per il personale dell'area "ricercatore" di dieci anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 anni e, per il personale dell'area "professionalità della ricerca", di sei anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 3 anni, secondo l'articolazione di cui ai commi da 5 a 8. Al termine del percorso di sviluppo professionale di cui al presente articolo e previa valutazione positiva, il personale di ricerca, su richiesta, può accedere al molo del SSN ai sensi dei commi 6 e 8 compatibilmente con la disponibilità della relativa posizione nella dotazione organica dell'ente.

4. Il personale assunto ai sensi dei commi 2 e 3 è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per il passaggio al livello successivo, secondo le modalità ed i criteri di produttività stabiliti con decreto del Ministro della salute. Il passaggio tra i livelli è, altresì, subordinato alla preventiva verifica da parte dell'Istituto della necessaria disponibilità finanziaria. È ammessa la mobilità tra Istituti, con il mantenimento del livello e dell'anzianità di servizio maturati.

5. Salvo quanto previsto al comma 9, per area "ricercatore" la permanenza nel livello iniziale non può essere inferiore a cinque e superiore a sette anni e, nel livello "esperto", inferiore a tre e superiore a cinque anni. La permanenza nel livello *senior* può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di quindici anni. Il superamento a qualunque titolo dei periodi massimi di permanenza previsto per i diversi livelli, comporta automatica risoluzione del rapporto di lavoro. I periodi di astensione obbligatoria per maternità sono esclusi dal conteggio per il raggiungimento dei limiti posti dal presente comma.

6. La valutazione positiva conseguita dopo almeno due anni di permanenza nel livello *senior* dell'area "ricercatore" consente a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, l'immissione nei ruoli del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito delle disponibilità della dotazione organica degli Istituti dedicate alle attività di ricerca o di assistenza.

7. Per area "professionalità della ricerca" la permanenza nel livello iniziale e nel livello "esperto" non può essere, per ciascun livello, inferiore a due e superiore a tre anni. La permanenza nel livello *senior* può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di nove anni. Il superamento a qualunque titolo dei periodi massimi di permanenza previsto per i diversi livelli, comporta automatica risoluzione del rapporto di la-

voro. I periodi di astensione obbligatoria per maternità sono esclusi dal conteggio per il raggiungimento dei limiti posti dal presente comma.

8. La valutazione positiva conseguita dopo almeno due anni di permanenza nel livello *senior* dell'area "professionalità della ricerca" consente a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, l'immissione nei ruoli nei corrispondenti profili del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito delle disponibilità della dotazione organica degli Istituti dedicate alle attività di ricerca o di assistenza.

9. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero delle alte professionalità, gli Istituti possono inquadrare di diritto nel livello iniziale dell'area "ricercatore" i "*Principal Investigator*" vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali e nel livello "esperto" i "*Principal Investigator*" vincitori di bandi pubblici europei, con perdita del beneficio in caso di mancato completamento, con valutazione positiva, del progetto di ricerca. Gli Istituti possono, altresì, utilizzare fino al 5 per cento delle disponibilità finanziaria per stipulare, nella medesima area, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri del livello "esperto" o "*senior*".

10. L'anzianità maturata dal personale con i contratti di cui al comma 3 è integralmente valutata come servizio di ruolo ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli della pubblica amministrazione. Il personale dell'area "ricercatore" può concorrere per l'accesso in soprannumero ai corsi di specializzazione, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

11. Il rapporto di lavoro del personale dell'area "ricercatore" è disciplinato da specifica sezione del CCNL dell'area autonoma dirigenziale di contrattazione collettiva della sanità, con esclusione, per tale personale, dell'estensione degli istituti tipici della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale. Il personale dell'area "professionalità della ricerca" è disciplinato da specifica sezione del CCNL del Comparto della Sanità.

12. Il trattamento economico, differenziato per livello ed area di appartenenza, si compone di una parte fissa definita dai CCNL di cui al comma 11 e di una parte variabile alimentata dalla quota disponibile dei finanziamenti a qualunque titolo ricevuti dagli Istituti per attività di ricerca.

13. Con il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, assunto a seguito di procedura selettiva con le forme contrattuali flessibili, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, stipulato il contratto di lavoro subordinato di cui al comma 3 per la durata di 10 anni con eventuale rinnovo per ulteriori 5 anni per il personale dell'area "ricercatore" e di 6 anni con eventuale rinnovo di ulteriori 3 anni per il personale dell'area "professionalità della ricerca" Il medesimo personale è inserito in uno dei livelli di cui al comma 1, secondo i parametri di *performance* raggiunti, stabiliti ai sensi del comma 4. L'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale per il personale di cui al presente comma, che abbia maturato i requisiti di

cui ai commi 6 e 8, rimane subordinato al collocamento utile nell'ambito di graduatorie per l'accesso al SSN, a seguito di concorso pubblico, anche presso altri enti della regione o di altre regioni.

14. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 e nelle more della stipula dei Contratti Collettivi di cui al comma 11 e dell'individuazione dei criteri di produttività di cui al comma 4, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al comma 13.

15. Al fine di dare attuazione al presente articolo, ove già non abbiano provveduto, gli Atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma Sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di ricerca, facente capo al Direttore Generale.

16. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 42 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

17. Le leggi regionali e provinciali possono disciplinare l'estensione della normativa di cui ai commi precedenti al personale di ricerca operante presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale, anche ai fini dell'applicazione delle procedure di mobilità di cui al comma 4.

18. Per le finalità di cui al comma 1, nel limite di spesa annuale previsto dal comma 16, i contratti a tempo determinato di cui al presente articolo sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, ed ai vincoli di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 così come modificato dall'articolo 1, comma 584 lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

41.0.17

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Norma in materia di personale di ricerca degli IRCCS pubblici e degli IZS)

1. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servi-

zio sanitario nazionale, e di consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria, istituito presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati "Istituti", fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, un ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, nell'ambito rispettivamente della dirigenza sanitaria e della categoria apicale del Comparto.

2. Il rapporto di lavoro è disciplinato da specifica sezione del CCNL della Dirigenza Sanitaria e del Comparto della Sanità, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Ai fini del presente articolo, gli atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di ricerca facente capo al Direttore generale.

4. Per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette attività, nel limite delle risorse finanziarie disponibili trasferite dal Ministero della Salute, nonché di quelle provenienti da altri finanziamenti destinati alla ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto dei CCNL di cui al comma 2, da destinare alla ricerca sanitaria ed alle attività di supporto alla ricerca.

5. Il reclutamento del personale della ricerca sanitaria e dell'attività di supporto avviene con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse figure professionali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei CCNL di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

6. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali per il reclutamento di cui ai commi 4 e 5, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 anni, previa valutazione ai sensi del successivo comma 7.

7. Il personale assunto ai sensi dei commi 4 e 5 è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni, secondo modalità, condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze. Le progressioni economiche ed ogni altra forma incentivante sono subordinate a valutazione positiva, secondo i criteri definiti dal CCNL di cui al comma 2 previo accordo tra gli Istituti, fermo restando il consenso dell'interessato, è ammessa la cessione del contratto a tempo determinato.

8. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale e dei requisiti di accesso

previsti dalla disciplina concorsuale per i rispettivi profili, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica, possono procedere all'inquadramento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale del personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina di cui al decreto interministeriale previsto al comma 7.

9. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero delle alte professionalità, gli Istituti possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5 con i "Principal Investigator" vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali o europei, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 5.

10. Gli Istituti possono, altresì, utilizzare fino al 5 per cento delle disponibilità finanziarie per stipulare, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri stabiliti nel decreto di cui al comma 5.

11. Il personale di cui al presente articolo, che opera in strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione, è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

12. In sede di prima applicazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del contratto collettivo di cui al comma 2, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporto di lavoro flessibile instaurati a seguito di apposita procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina prevista nel decreto di cui al comma 5.

13. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, nelle more dell'inquadramento di cui al comma 12, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma 12.

14. Per le finalità di cui al presente articolo, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, i contratti a tempo determinato di cui al presente articolo sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, legge 30 luglio 2010, n. 122, ed all'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009.

15. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 44 milioni di euro anno, si provvede a decorrere dal 2018 mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

41.0.18

MARINELLO, VICECONTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 41-bis.**

1. Al fine di adeguare maggiormente l'offerta di prestazioni o attività specialistiche e professionali alla domanda dell'utenza, in attuazione e coerentemente agli indirizzi regionali per la programmazione del fabbisogno di prestazioni specialistiche, gli Istituti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 270, a decorrere dal 1° gennaio 2018, hanno la facoltà di incrementare il monte orario settimanale dei contratti di lavoro degli specialisti ambulatoriali veterinari assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro convenzionato, fino ad un massimo di 5 volte, nel rispetto del massimale orario previsto dall'accordo collettivo nazionale del 17 dicembre 2015, e del limite di spesa annuo di 2 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

41.0.19

MARINELLO, VICECONTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 41-bis.**

1. Gli Istituti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 270, a decorrere dal 10 gennaio 2018, hanno la facoltà di incrementare il monte orario settimanale dei contratti di lavoro degli specialisti ambulatoriali veterinari assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro convenzionato, fino ad un massimo di 5 volte, nel rispetto del massimale orario previsto dall'accordo collettivo nazionale del 17 dicembre 2015, e del limite di spesa annuo di 2 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

41.0.20

BIANCO, DE BIASI, MANASSERO, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Modifica del tetto di spesa del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale)

1. Fermo restando il rispetto degli obblighi delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica e di quanto previsto per gli enti del Servizio sanitaria nazionale dall'articolo 1, commi da 521 a 536, della legge li dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "diminuito dell'1,4 per cento" sono soppresse».

41.0.21

BIANCO, PADUA, DE BIASI, MATURANI, MANASSERO, MATTESINI, SILVESTRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Ripristino del trattamento accessorio della dirigenza sanitaria)

1. Le limitazioni al salario accessorio dei dirigenti sanitari previste dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, cessano di avere efficacia, senza recupero degli arretrati, al 31 dicembre 2017«.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018; – 45.000.000;

2019: – 45.000.000;

2020: – 45.000.000.

41.0.22

AIELLO, BIANCONI, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 41-bis.**

(Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006)

1. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina istituite presso le università dall'anno accademico 1978/1979, e specializzati dall'anno accademico 1982/1983 all'anno accademico 1991/1992, che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale ovvero abbiano interrotto i termini di prescrizione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri corrisponde, per tutta la durata del corso di specializzazione, a titolo forfetario, una remunerazione annua onnicomprensiva di importo pari a 11.000 euro.

2. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali né a somme a titolo di rivalutazione monetaria.

3. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 abbiano beneficiato di sentenze passate in giudicato, con le quali sia stato riconosciuto il diritto a remunerazione superiore a quanto previsto al comma 1 per la partecipazione al corso di specializzazione, deve essere loro corrisposta una somma pari a quella stabilita dalle sentenze medesime.

4. Il diritto alla corresponsione della remunerazione di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del possesso del diploma di specializzazione, ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, le modalità di presentazione dell'istanza di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, il termine entro il quale la stessa, a pena di decadenza, deve essere trasmessa, nonché le modalità di pagamento dell'indennizzo, prevedendo altresì che le predette istanze possano essere presentate anche attraverso realtà professionali di rilevanza nazionale operanti in rappresentanza degli interessi di medici, singolarmente o collettivamente intesi.

6. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 e sulla base di una scelta individuale, ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1978/1979 e specializzati dall'anno accademico 1982/1983 sino all'anno accademico 1991/1992, il diritto alla cor-

responsione della remunerazione può essere tramutato in periodi di contribuzione figurativa da attribuire con le modalità di cui ai commi da 7 a 10.

7. Il diritto agli anni di contribuzione figurativa, richiesto dal singolo medico, è subordinato all'accertamento da parte dell'ente previdenziale di appartenenza del certificato di specializzazione da cui si evince la partecipazione del corso di specializzazione ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

8. Il diritto di cui al comma 7 è riconosciuto anche qualora, negli anni indicati dal comma 6, il medico abbia già versato i contributi ad altri enti previdenziali, trattandosi in questa particolare situazione della restituzione a questi soggetti di un diritto a un'adeguata remunerazione. In caso di medici già in pensione, i contributi versati integrano la pensione già percepita.

9. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al versamento dei contributi necessari a coprire gli anni di contribuzione figurativa ai seguenti enti previdenziali:

a) Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) per i medici divenuti libero professionisti, specialisti convenzionati, medici di famiglia e della continuità assistenziale,

b) Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i medici divenuti dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale e per tutti gli altri medici.

10. Accertata l'appartenenza del medico alla categoria di cui al comma 6, l'ente previdenziale interessato, effettuati i relativi conteggi, richiede ai soggetti di cui al comma 9 il versamento dei contributi relativi alla copertura del periodo di contribuzione figurativa.

11. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1992/1993 all'anno accademico 2005/2006 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale ovvero abbiano interrotto i termini di prescrizione per il riconoscimento retroattivo delle previsioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alla legge 6 febbraio 2007, n. 13, e al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché il risarcimento dei danni subiti per l'omesso o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, 82176/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, e 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, la Presidenza del Consiglio dei Ministri corrisponde, a titolo forfettario, un indennizzo onnicomprensivo di 10.000 euro per ogni anno del corso di specializzazione frequentato in ragione della durata legale dello stesso. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali né a somme a titolo di rivalutazione monetaria. Ai medici specialisti di cui al primo periodo del presente comma sono applicate, retroattivamente, altresì le previsioni di cui agli articoli 41 e 45 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 10, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2018, e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, e agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11, valutati in 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

41.0.23

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Edilizia sanitaria)

1. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "decorsi diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi trenta mesi";

b) al secondo periodo, le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi", e le parole: "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

41.0.24

GRANAIOLA, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Modifiche alla legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati")

1. All'articolo 12 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Al fine di rafforzare, su tutto il territorio nazionale, la garanzia di uniformi e rigorosi livelli di qualità e sicurezza dei processi produttivi trasfusionali, il Centro nazionale sangue svolge attività di verifica e

controllo ai fini della certificazione di conformità delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali alle disposizioni normative nazionali ed europee, quale strumento di garanzia propedeutico al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento da parte del Regioni e Province autonome, previsti dall'articolo 20 della presente legge e dall'articolo 4 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, e a supporto delle stesse.»

b) dopo il comma 4-*bis*, aggiungere il seguente:

«4-*ter*. Con decreto del Ministro della salute, acquisita l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento, in seno al Centro nazionale sangue, del sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione, anche con riferimento ai rapporti con le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.»;

c) dopo il comma 4-*ter*, aggiungere il seguente:

«4-*quater*. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 4-*bis* della presente legge, è destinata, in modo vincolato, alle attività del Centro nazionale sangue la somma di 2,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 10 gennaio 2018, a valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 34.».

41.0.25

PADUA, MATTESINI, MANASSERO, MATURANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Modifiche alla legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati")

1. All'articolo 12 della legge 21 ottobre n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis* Al fine di rafforzare, su tutto il territorio nazionale, la garanzia di uniformi e rigorosi livelli di qualità e sicurezza dei processi produttivi trasfusionali, il Centro nazionale sangue svolge attività di verifica e controllo ai fini della certificazione di conformità delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali alle disposizioni normative nazionali ed europee, quale strumento di garanzia propedeutico al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento da parte del Regioni Province autonome, previsti

dall'articolo 20 della presente legge e dall'articolo 4 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, e a supporto delle stesse.";

b) dopo il comma 4-*bis*, aggiungere il seguente:

"4-*ter*. Con decreto del Ministro della salute, acquisita l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento, in seno al Centro nazionale sangue, del sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione, anche con riferimento ai rapporti con le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.";

c) dopo il comma 4-*ter*, aggiungere il seguente:

"4-*quater* Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 4-*bis* della presente legge, è destinata, in modo vincolato, alle attività del Centro nazionale sangue la somma di 2,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 10 gennaio 2018, a valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1 comma 34"».

41.0.26

PADUA, DE BIASI, MATTESINI, MANASSERO, MATURANI, BIANCO, SILVESTRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-*bis*.

(Istituzione del Registro nazionale delle talassemie e emoglobinopatie)

1. Ai fini del miglioramento della diagnosi, della prevenzione, della cura e della ricerca della talassemia e delle emoglobinopatie, il Ministro della salute, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce, presso l'ISS, il registro nazionale delle talassemie e delle emoglobinopatie. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dall'istituzione del predetto registro, raccolgono e trasmettono i dati epidemiologici, nonché le altre informazioni utili, a propria disposizione.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, per il triennio 2016-2018, di euro 100.000 all'anno.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».

41.0.27

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Rifinanziamento legge n. 210/1992 – indennizzi emotrasfusi)

1. Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 586 della legge 208/2015, è destinato, a decorrere dall'anno 2018, l'importo di Euro 173 milioni annuo al finanziamento delle Regioni per la corresponsione dell'indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per i medesimi fini di cui al comma 1 sono destinati per gli anni 2015, 2016 e 2017 euro 519 milioni».

41.0.28

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 579 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'Allegato 4 al disegno di legge n. 402 del 13/06/2017, all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), istituita con decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266 e s.m.i., sono attribuite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, funzioni di supporto al Ministero della salute e alle Regioni, per la realizzazione di attività sistematiche di analisi e monitoraggio delle attività assistenziali, finalizzate all'individuazione di nuovi indicatori ed aggiornamento di quelli esistenti relativamente alla misurazione delle attività economico gestionali, organizzative, finanziarie e contabili, clinico assistenziali, di efficacia clinica e dei processi diagnostico – terapeutici, della qualità, sicurezza ed esito delle cure, nonché dell'equità e della trasparenza dei processi, da sancire tramite Accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'AGENAS è altresì affidato il compito di monitorare l'omogenea realizzazione di quanto previsto dall'articolo 4; comma 4, del disegno di legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189.

2. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), an-

che con riferimento a quanto previsto dal presente nonché dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1, comma 579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata nei numero di 146 unità di cui 17 con qualifica dirigenziale.

3 Per il biennio 2018-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui comma 2-*bis*, del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nei limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale, di cui 10 dirigenti di Area III, 80 categoria D posizione economica base, 7 categoria C posizione economica base e 3 categoria B posizione economica base, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, da almeno tre anni, presso l'Agenzia stessa.

4. L'AGENAS può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 3, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, i contratti di collaborazione di cui al comma 3 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, valutato in euro 2.372.167,33 per l'anno 2018 ed in euro 4.740.378,49 a decorrere dall'anno 2019, si provvede utilizzando l'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della legge 27 dicembre 2007, n.244; integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

6. L'AGENAS adegua alle disposizioni di cui alla presente legge il proprio Statuto e il Regolamento sui funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell'Agenzia deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con decreto del 23 settembre 2013 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e

la semplificazione e con il Ministro dell'economia e finanze, e tutti gli atti connessi e consequenziali».

41.0.29

DE BIASI, BIANCONI, BIANCO, MATURANI, SILVESTRO, MANASSERO, MATTESINI, PADUA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

1. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 573 e 587 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dall'articolo 1, comma 579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; e dall'articolo 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel numero di 146 unità, di cui 17 con qualifica dirigenziale.

2. Per il biennio 2018-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 10 unità di personale, di cui, 10 dirigenti di Area III, 80 categoria a posizione economica base, 7 categoria C posizione economica base e 3 categoria B posizione economica base, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa da almeno tre anni, presso l'Agenzia stessa.

3. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 2, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, i contratti di collaborazione di cui al comma 2 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in euro 2.372.167,33 per l'anno 2018 ed in euro 4.740.378,49 a decorrere dall'anno 2019, si provvede utilizzando l'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione di contributi pluriennali, di cui 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

5. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) adegua alle disposizioni di cui alla presente legge il proprio Statuto e il Regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo contabile dell'Agenzia deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con decreto del 23 settembre 2013 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e finanze, e tutti atti connessi e consequenziali».

41.0.30

DIRINDIN, PETRAGLIA, GUERRA, DE PETRIS, FORNARO, GATTI, PEGORER, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Determinazione del finanziamento per il Servizio sanitario Nazionale)

1 Per l'anno 2018, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è rideterminato in 114.998 milioni di euro, in coerenza con quanto indicato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'11 febbraio 2016 (Rep. Atti n. 21/CSR), in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per gli anni 2019 e 2020 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre

lo Stato è rideterminato rispettivamente in 116.500 milioni di euro in 118.000 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 998 milioni di euro nell'anno 2018, 1500 milioni nell'anno 2019 e 3000 milioni di euro nell'anno 2020 si provvede attraverso quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 3.

3. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015».

41.0.31

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 41-bis.

(Finanziamento del Servizio sanitario nazionale)

1. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è stabilito in 115.000.000.000 euro per l'anno 2018 e in 116.000.000.000 euro per l'anno 2019, come sancito nell'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni sui Livelli essenziali di assistenza del 7 settembre 2016.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificato in 1.064 milioni di euro nell'anno 2018 e in 1.000 milioni di euro nell'anno 2019, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 3.

3. A decorrere dal 10 gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

4. Le maggiori entrate derivante dalla disposizione di cui al comma 3 eccedenti la quota parte di cui al comma 2, sono versate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

41.0.32

LUCIDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante riduzione dell'IVA per i defibrillatori semiautomatici e gli altri dispositivi salvavita)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 31), è inserito il seguente:

"31-bis) defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita"».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 45.000.000;

2019: – 45.000.000;

2020: – 45.000.000.

41.0.33

DIRINDIN, PETRAGLIA, GUERRA, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, FORNARO, GATTI, PEGORER, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Abrogazione superticket ed esenzione degli inoccupati)

1. Nelle more della revisione del sistema di partecipazione alla-spesa sanitaria e delle esenzioni di cui all'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 approvato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, al fine di contenere gli effetti distorsivi e le iniquità del sistema in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono soppresse le seguenti parole: " , per le pre-

stazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro." e la lettera *p-bis* è abrogata;

b) all'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è soppresso ultimo periodo;

c) all'articolo 8, comma 16, terzo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, le parole: "i disoccupati" sono sostituite dalle seguenti: "i non occupati", in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19, comma 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a sopprimere a decorrere dal 10 gennaio 2018 la quota fissa sulla ricetta di 10 euro di cui all'articolo 1, comma 796, lettere *p*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ogni altra forma di compartecipazione al costo delle prestazioni adottata in luogo della quota fissa sulla ricetta.

3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* al quale concorre lo Stato è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, si provvede entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 attraverso le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 5.

5. Dopo l'articolo 25-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente:

"Art. 25-*quinquies*.

(Ritenuta sui redditi delle imprese che operano con il regime Iva di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972)

1. I soggetti indicati nei commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 devono operare, all'atto del pagamento, sui con rispettivi per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati a loro favore da soggetti che operano nell'esercizio di impresa una ritenuta del per cento a titolo di acconto delle imposte sui redditi dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 10 gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data"».

41.0.34

DIRINDIN, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Abrogazione superticket ed esenzione degli inoccupati)

1. Nelle more della revisione del sistema di partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni di cui all'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 approvato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, al fine di contenere gli effetti distorsivi e le iniquità del sistema in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono soppresse le seguenti parole: ", per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa una ricetta pari a 10 euro." e la lettera p-bis) è abrogata;

b) all'articolo 17, comma del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 è soppresso ultimo periodo;

c) all'articolo 8, comma 16, terzo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, le parole: "i disoccupati" sono sostituite dalle seguenti: "i non occupati", in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19, comma 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a sopprimere a decorrere dal 10 gennaio 2018 la quota fissa sulla ricetta di 10 euro di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ogni altra forma di compartecipazione al costo delle prestazioni adottata in luogo della quota fissa sulla ricetta.

3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* al quale concorre lo Stato è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente all'articolo 85 dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nel limite del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 94 per cento".

2-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento"».

Conseguentemente dopo l'articolo 91 inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Ulteriori misure in materia di entrata)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 92 con il seguente:

«Art. 92. - *(Rideterminazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili)*. – 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, è incrementato di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

41.0.35 (testo 2)

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 41-bis

(Abolizione ticket sanitari)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2018, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 61, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 834 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-*bis*».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-*bis*

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce "Ministero dell'economia e delle finanze", *apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

41.0.35

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Abolizione ticket sanitari)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 61, comma 21, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 834 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 20, comma 5-bis».

Conseguentemente, dopo l'articolo 93, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Revisione delle aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificate, soppresse o ridotte, a decorrere dal 10 gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 850 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite

le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

41.0.36

DE BIASI, BIANCONI, BIANCO, AIELLO, Maurizio ROMANI, ROMANO, D'ANNA, DIRINDIN, ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, D'AMBROSIO LETTIERI, DI GIACOMO, VOLPI, Mario FERRARA, SIMEONI, GAETTI, MATURANI, MANASSERO, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Accise sui tabacchi)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2018 le variazioni della tassazione sui tabacchi di cui all'articolo 5 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito ulteriore su base annua, rispetto ai 125 milioni di euro previsti dall'anno 2018, non inferiore a 600 milioni di euro.

2. A decorrere dal 10 gennaio 2018 il maggiore gettito di 600 milioni di euro di cui al comma 1 è finalizzato, per un importo pari a 500 milioni di euro, al finanziamento del fondo per i farmaci oncologici innovativi di cui all'articolo 1 comma 401 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le risorse già vincolate a copertura della dotazione del predetto fondo dall'articolo 1, comma 393, della legge n. 232 del 2016, per un importo pari a 500 milioni di euro, a decorrere dal 10 gennaio 2018 confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

3. A decorrere dal 10 gennaio 2018, ai fini del potenziamento delle reti di terapia del dolore e delle cure palliative, comprese quelle riferite all'età pediatrica, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 1 comma 34, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementate nella misura di 100 milioni di euro annui, ai fini dell'Incremento, nella medesima misura annua, della quota di risorse di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, mediante utilizzo del maggior gettito di cui al comma 1».

41.0.37

DE BIASI, BIANCO, MANASSERO, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

*Dopo l'articolo, inserire seguente:***«Art. 41-bis.***(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere" sono inserite le seguenti: "nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 11.200.000;

2019: – 11.200.000;

2020: – 11.200.000.

41.0.38

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 41-bis.**

All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *d-ter*) è aggiunta la seguente:

"d-quater) l'indennità di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali di cui all'articolo 2 della Legge 8 marzo 1968, n. 221"».

41.0.39

DIRINDIN, RICCHIUTI, GATTI, GUERRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 41-bis.***(Dipartimenti di salute mentale)*

1. Al fine di garantire misure adeguate a favorire l'accesso a un'assistenza sanitaria e socio sanitaria che tenga conto delle specifiche esigenze delle persone con disagio e disturbo mentale, nonché di promuovere la prevenzione dei disturbi severi, delle dipendenze e dei suicidi in quanto priorità di salute pubblica, le regioni e le province autonome, comprese quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministero della salute, di concerto con il Dipartimento per la semplificazione e la pubblica amministrazione della Presidenza ministri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono bandire concorsi per l'assunzione, in deroga alle disposizioni vigenti, delle figure professionali operanti nei Dipartimenti di salute mentale nei spesa complessiva di 80 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2018.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1».

41.0.40

Maurizio ROMANI, BENCINI, DE PIETRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 41-bis.**

Alla lettera p) del comma 796 della legge n. 296 del 2006, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti periodi: "Gli assistiti che hanno una retribuzione lorda annua che non supera i 35.000 euro sono esclusi dal contributo. Per tutti gli altri assistiti il pagamento è proporzionale alla classe di reddito di appartenenza"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

41.0.41

Maurizio ROMANI, BENCINI, DE PIETRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 41-bis.**

Al comma 796 della legge n. 296 del 2006, sopprimere le lettere *p*) e *p-bis*)».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

41.0.42

COMAROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 41-bis.***(Certificazioni INAIL)*

1. L'Inail, a decorrere dal 10 gennaio 2018, per l'attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, come modificato dall'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, trasferisce annualmente al fondo sanitario nazionale l'importo di euro 25.000.000, da ripartire tra le Regioni e province autonome in sede di predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta delle risorse fabbisogno standard nazionale per gli anni successivi al 2018 tale importo è maggiorato del tasso di inflazione programmato dal Governo.

2. Quota parte dei trasferimenti di Inail, di cui al comma 1, determinata con intesa in Conferenza Stato-Regioni, in deroga a quanto disposto dal comma 2, dell'articolo 23, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, implementa, per il personale dipendente del servizio sanitario regionale, direttamente i fondi di ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata integrativa.

3. Quota parte dei trasferimenti di Inail, di cui al comma 1, determinata con intesa in Conferenza Stato-Regioni, avrà destinazione vincolata al fondo destinato per i rinnovi contrattuali della medicina convenzionata incrementando la quota capitaria riconosciuta per assistito al medico di medicina generale.

4. L'importo di cui al comma 1 può essere rivisto ogni due anni sulla base dell'incremento della percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all'Inail e gli infortuni e le malattie professionali denunciati nel biennio di riferimento rispetto a quello precedente il trasferimento a carico dell'Inail per effetto degli aggiornamenti periodici legati all'incremento percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all'Inail e gli infortuni e le malattie professionali denunciati non può comunque superare l'importo di cui al comma 1 maggiorato del 20 per cento al netto della rivalutazione per il tasso programmato di inflazione.

5. Nessun compenso può essere richiesto agli assistiti per il rilascio dei certificati medici di infortunio o malattia professionale.

6. Per i certificati medici trasmessi fino al 31 dicembre 2017 si applicano gli appositi accordi sottoscritti il 6 settembre e il 2-4 dicembre 2007 tra l'Inail e le rappresentanze sindacali di categoria. L'onere del trasferimento di cui al comma 1 a carico del bilancio dell'Inail è determinato sulla base della spesa media del triennio 2014/2016 per l'attività di certificazione medica come disciplinata dai predetti accordi.

7. Nessun ulteriore onere, oltre alla predisposizione dei servizi telematici, è a carico del bilancio dell'Inail per attività di certificazione di cui al presente articolo».

41.0.43

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Piano Nazionale Cronicità)

1. Per garantire l'attuazione del Piano Nazionale Cronicità e l'efficiente allocazione delle risorse; le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano operano la stratificazione degli assistiti per rischio di malattia, elaborando le informazioni derivanti dai dati clinico-sociali e socio-sanitari, dell'assistito presenti negli archivi del sistema informativo regionale, a fini di prevenzione; diagnosi, cura e riabilitazione e di programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria».

41.0.44

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Riordino ed efficientamento del settore dell'assistenza sanitaria integrativa)

1. Dopo l'articolo 18-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 18-ter.

(Riordino ed efficientamento del settore dell'assistenza sanitaria integrativa)

1. Al fine di aumentare efficienza e la trasparenza del settore dell'assistenza sanitaria integrativa e di potenziare il relativo sistema dei controlli, anche in vista di possibili sinergie gestionali e funzionali con la previdenza complementare che agevolino una migliore risposta ai nuovi bisogni di protezione sociale anche legati alla non autosufficienza, alla COVIP è attribuita, ferma restando l'alta vigilanza del Ministero della salute sul settore della sanità integrativa, anche la vigilanza sui fondi sanitari integrativi e sugli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale. Ai predetti fini, la normativa del settore della sanità integrativa è riordinata, entro tre mesi, sulla base delle disposizioni e dei principi di cui al presente decreto legislativo, in quanto compatibili, con uno o più regolamenti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, per garantire un'adeguata ed uniforme disciplina delle forme di cui al primo periodo, criteri prudenziali di gestione e un più efficace controllo sulle forme stesse, anche per il tramite della soppressione dell'Anagrafe dei fondi sanitari e l'istituzione di un Albo presso la COVIP, una più efficace determinazione delle prestazioni e della soglia delle risorse vincolate, nonché l'adozione di politiche di non selezione dei rischi. I componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle forme di cui al primo periodo che violano le disposizioni dettate dai regolamenti di cui al secondo periodo, nonché le disposizioni emanate dalla COVIP, e che nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP ovvero ritardano l'esercizio delle sue funzioni, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 25.000, che viene comminata dalla COVIP con la procedura e secondo i criteri previsti dall'articolo 19-quater, comma 4, del presente decreto legislativo. Per permettere l'esple-

tamento delle nuove funzioni, la COVIP può avvalersi di un contingente di personale aggiuntivo e il suo finanziamento è integrato mediante il versamento annuale di una quota, non superiore allo 0,5 per mille dei contributi o premi incassati dalle predette forme. Ai fini del predetto finanziamento, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266"».

41.0.45

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 31 marzo 2008 sostituire le parole "istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, comprendono le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di prevenzione, cura e riabilitazione definite nei commi 4 e 5 del medesimo articolo 9. Gli ambiti di intervento" con le seguenti: "comprensivi di tutti i Fondi integrativi iscritti all'Anagrafe di cui all'articolo 9, comma 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni".

2. All'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del decreto ministeriale 31 marzo 2008 dopo le parole "patologie odontoiatriche" aggiungere le seguenti: "erogate presso strutture e professionisti autorizzati all'esercizio, in base alla vigente normativa"».

41.0.46

BARANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Razionalizzazione del settore regolatorio del farmaco)

1. È soppressa l'Agenzia Italiana del Farmaco e viene istituita l'Autorità garante per i farmaci di uso umano (AGF), di seguito denominata «Autorità», la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione a tutela e garanzia della salute dei pazienti in terapia

con medicinali per uso umano, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione.

2. L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico ed agisce sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, trasmettendo annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività.

3. Sono organi dell'Autorità:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio.

4. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Autorità e presiede il Consiglio.

5. Il Consiglio è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale, nominati con determinazione adottata d'intesa dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

6. Il Presidente e i due consiglieri restano in carica cinque anni, con mandato non rinnovabile.

7. Al Consiglio spetta l'amministrazione generale dell'Autorità ed in particolare il Consiglio:

- adotta il regolamento organizzativo dell'Autorità deliberando la dotazione organica complessiva ed il numero di Uffici Dirigenziali;
- delibera in ordine al trattamento normativo ed economico del personale dipendente dell'Autorità e adotta il relativo regolamento;
- conferisce gli incarichi di livello dirigenziale;
- approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali;
- esamina ed approva il bilancio preventivo e consuntivo.

8. Presso l'Autorità sono incardinate la Commissione del Farmaco e la Commissione Prezzi che operano con modalità di autonomia ed indipendenza.

9. La Commissione del Farmaco delibera per le tematiche già attribuite alla precedente "Commissione Consultiva Tecnico Scientifica per la valutazione dei farmaci" con particolare riferimento ai regimi classificazione e dispensazione dei farmaci, alla loro sicurezza d'uso, all'attribuzione dell'innovatività ed alle questioni di particolare rilevanza per la salute pubblica.

La Commissione risulta composta di sette componenti, di chiara fama in ambito scientifico, designati: tre, uno dei quali con funzioni di Presidente, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; tre dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze ed uno dal Parlamento.

10. La Commissione Prezzi, adottando criteri di costo-efficacia ed applicando i criteri dell'HTA, ha il compito di condurre le attività negoziali con le aziende farmaceutiche al fine di definire i prezzi di cessione al SSN

dei farmaci classificati in fascia di rimborsabilità ed assicurando la sostenibilità di sistema;

La Commissione risulta composta di sette componenti, di chiara fama in ambito scientifico, designati: tre, uno dei quali con funzioni di Presidente, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; tre dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze ed uno dal Parlamento.

11. Per tale attività illustrate, la Commissione del Farmaco e la Commissione Prezzi si avvalgono dell'iter istruttorio predisposto dagli Uffici di natura tecnica-regolatoria e di natura economica inseriti nell'Area del Segretariato che ha il compito di garantire il buon funzionamento delle Commissioni e di finalizzarne le decisioni con appositi provvedimenti amministrativi.

12. L'Autorità ha il compito di:

- promuovere la definizione di liste omogenee per l'erogazione e di linee guida per la terapia farmacologica;
- promuovere l'utilizzo dell'HTA ai fini di garantire un'appropriata dispensazione dei farmaci al cittadino attraverso l'istituzione di un "Centro nazionale *Health Technology Assessment* per il farmaco";
- raccogliere dati e di monitorare il consumo e la spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera a carico del SSN nonché i consumi e la spesa farmaceutica a carico del cittadino attraverso lo specifico strumento dell'OsMed;
- garantire, ai fini di una completa funzionalità dei Registri dei farmaci sottoposti a monitoraggio, l'implementazione e la razionalizzazione degli stessi anche attraverso l'adozione di correttivi volti al miglioramento del sistema;
- promuovere l'interconnessione dei sistemi nazionali di HTA con quelli degli altri Paesi;
- vigilare sui tetti di spesa promuovendo azioni nei confronti delle aziende inadempienti sino all'irrogazione di specifiche sanzioni pecuniarie;
- segnalare al Governo e al Parlamento di gravi inosservanze in tema di normativa regolatoria o di distorsioni del mercato del farmaco;

Inoltre assume le competenze già previste nell'articolo 48 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché dalla normativa vigente ed assegnate alla soppressa Agenzia Italiana del Farmaco.

13. Eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo saranno a carico dei fondi propri della soppressa Agenzia Italiana del Farmaco la cui dotazione organica, forme di finanziamento e stato economico/patrimoniale in essere transitano alla costituenda Autorità.

14. Permangono, inoltre, in capo alla costituenda autorità gli obblighi di natura economica previsti verso terzi della soppressa Agenzia Italiana del Farmaco».

Conseguentemente i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 41 sono soppressi.

41.0.47

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

Inserire, in fine, i seguenti commi:

«11-bis. In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende farmaceutiche ai fini del contenimento della spesa farmaceutica a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i commi 2 e 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che:

a) per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ai fini del ripiano dello sfioramento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, come ridefinito dall'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché per quelli effettuati ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del ripiano del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, come ridefinito dall'articolo 1, comma 398, della stessa legge n. 232 del 2016, le aziende farmaceutiche possono portare in detrazione l'imposta sul valore aggiunto determinata scorporando la medesima, secondo le modalità indicate nell'articolo 27, secondo comma, dello stesso decreto n. 633 del 1972, dall'ammontare dei versamenti effettuati;

b) per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma-796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quali importi equivalenti a quelli che sarebbero derivati dalla riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri farmaci, nonché per quelli effettuati ai sensi dell'articolo 11, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, corrisposti per un importo pari all'1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico, le aziende farmaceutiche possono portare in detrazione l'imposta sul valore aggiunto da applicarsi sull'ammontare dei versamenti stessi, a condizione che ad integrazione dei versamenti effettuati sia operato un ulteriore versamento a favore dell'erario, di ammontare pari a detta imposta, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11-ter. Il diritto alla detrazione dell'imposta di cui al comma 11-bis sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive i costi relativi ai versamenti di cui al comma 11-bis sono deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti.

11-quater. In caso di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi del comma *11-bis*, le aziende farmaceutiche emettono un apposito documento contabile da conservare ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nel quale sono indicati gli estremi dell'atto con cui l'AIFA ha determinato, in via definitiva, gli importi da versare.

11-quinquies. Per i versamenti di cui al comma *11-bis*, già effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto alla detrazione dell'imposta può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno di detta entrata in vigore. In relazione ai versamenti di cui al comma *11-bis*, lettera *a*), sono fatti salvi i comportamenti delle aziende farmaceutiche, adottati ai fini contabili e ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, che hanno dedotto il costo relativo all'imposta sul valore aggiunto nei periodi d'imposta precedenti a quello incorso alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tali casi, l'applicazione delle disposizioni di cui alla stessa lettera *a*) comporta l'iscrizione di una sopravvenienza attiva ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pari all'importo dell'imposta detratta, nel periodo d'imposta in cui la detrazione è operata. In relazione ai versamenti di cui al comma *11-bis*, lettera *b*), qualora le aziende farmaceutiche hanno detratto l'IVA scorporandola dall'ammontare dei versamenti effettuati, provvedono, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ad effettuare un'apposita annotazione in rettifica a loro debito sul registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; qualora la detrazione dell'imposta sia stata operata nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, tale rettifica comporta l'iscrizione di una sopravvenienza passiva ai sensi dell'articolo 101 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pari all'importo della medesima, nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

11-sexies. A partire dal 1 gennaio 2018, i versamenti di cui al comma *11-bis*, lettera *b*), sono conteggiati al lordo dell'IVA ai sensi dei commi 7 e 8. La disposizione di cui al comma 7 si applica ai versamenti dovuti in relazione alla sospensione dalla riduzione dei prezzi richiesta per l'anno 2018 calcolati sulla base dei dati dei consumi dell'anno 2017 e per gli anni successivi. La disposizione di cui al comma 8 si applica ai versamenti calcolati sulla base dei dati dei consumi dell'anno 2018 e successivi. A tali versamenti si applicano le disposizioni del comma *11-bis*, lettera *a*).

11-septies. All'articolo 15, comma 8, lettera *g*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole "è calcolata" sono inserite le seguenti: "al lordo dell'IVA".

11-*octies*. All'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, dopo le parole "degli importi" sono inserite le seguenti: "al lordo dell'IVA";

b) al terzo periodo, dopo le parole "alle singole regioni" sono inserite le seguenti: "e all'erario";

c) al quarto periodo, dopo le parole "alle singole regioni" sono inserite le seguenti: "e all'erario";

d) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Gli importi determinati dall'AIFA ai sensi del secondo periodo sono versati per il 90,91 per cento alle singole regioni e per il 9,09 per cento all'erario, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";

11-*nonies*. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al quarto periodo, dopo le parole "alle regioni medesime" sono inserite le seguenti: "e all'erario" e le parole "al netto dell'imposta sul valore aggiunto" sono sostituite dalle seguenti: "al lordo dell'IVA";

b) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "Gli importi determinati dall'AIFA ai sensi del quarto periodo sono versati per il 90,91 per cento alle singole regioni e per il 9,09 per cento all'erario, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

11-*decies*. Le disposizioni di cui ai commi da 11-*bis* a 11-*nonies* si applicano anche in relazione alle cessioni di farmaci soggette al regime della scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

41.0.48

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Farmacia dei servizi, modifiche alla legge 18 giugno 2009, n. 69 e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni)

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale nell'ambito delle dispo-

bilità finanziarie dello stesso, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le lettere *c-bis*) e *c-ter*), sono sostituite dalle seguenti:

"*c-bis*) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153; con il medesimo accordo sono stabiliti, inoltre, meccanismi di revisione dei predetti principi e criteri per ipotesi in cui la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, definita nell'ambito degli accordi di cui alla lettera *c-ter*), risulti incompatibile con le disponibilità finanziarie delle regioni, a seguito della verifica dell'impatto economico determinato dall'applicazione dei medesimi accordi, effettuata da parte del Comitato e del Tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c-ter) gli accordi di livello regionale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario regionale, individuano, sulla base dei principi e criteri per la remunerazione definiti dell'accordo collettivo nazionale, le prestazioni e le funzioni assistenziali di cui alla lettera *c-bis*) da erogare con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, determinano la disponibilità alla remunerazione e disciplinano le modalità e i tempi di pagamento; gli accordi regionali definiscono, altresì, i requisiti minimi di idoneità dei locali nel cui ambito le prestazioni sono erogate. Le prestazioni e funzioni assistenziali erogate dalle farmacie al di fuori delle disponibilità finanziarie delle regioni, sono a carico del cittadino che le ha richieste"».

41.0.49

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

Il farmacista, in possesso di idonea formazione universitaria *post lauream*, elabora diete con finalità salutari e non terapeutiche, nonché cura l'attuazione di diete anche prescritte per finalità terapeutiche».

41.0.50

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 41-bis.***(Disposizioni in materia sanitaria e misure per favorire la candidatura di Milano come sede Agenzia EMA)*

1. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole "decorsi diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi trenta mesi";

b) al secondo periodo, le parole "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi", e le parole "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi".

2. All'articolo 17, comma 3-*bis*, del decreto-legge, 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole "della spesa di personale" sono inserite le seguenti: ", ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo".

3. Al fine di favorire il percorso di candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), è autorizzato, in favore della Regione Lombardia, un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2018 per la realizzazione delle attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento nonché per le attività di promozione della candidatura medesima. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economie e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*».

41.0.51

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Fondo per la remunerazione dei nuovi servizi in farmacia)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il "Fondo per l'attuazione della farmacia dei servizi", di seguito denominato Fondo, volto a favorire l'attivazione dei nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, con particolare riferimento ai servizi finalizzati a favorire l'aderenza alla terapia da parte dei malati cronici. Il Fondo è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione dei servizi resi dalle farmacie, sulla base dei principi e dei criteri definiti dall'accordo collettivo nazionale di cui alla lettera *c-bis*), comma 2 dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificata dal comma 5 del presente articolo, e dei correlati accordi applicativi di livello regionale.

2. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è stanziata, per gli anni 2018-2020, la somma di euro 30 milioni per ciascun anno, valore sul fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che è ridotto di 30 milioni di euro annui per il triennio dal 2018 al 2020. Le somme non utilizzate nella singola annualità vanno a incrementare il finanziamento del fondo per l'anno successivo.

3. il fondo di cui al comma 1 è ulteriormente incrementato dal contributo dello 0,15 per cento della spesa sostenuta nell'anno 1986 dal Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta, previsto dal comma 4 dell'articolo 17, dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1998, n. 371, accantonato dall'ENPAF alla data di entrata in vigore della presente legge. Le modalità di trasferimento degli importi accantonati presso l'ENPA dal Fondo di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Nelle more del rinnovo dell'accordo collettivo nazionale di cui alla lettera *c-bis*), comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificata dal comma 5 del presente articolo, le Regioni possono utilizzare il fondo suddetto per le finalità di cui al comma 1 sulla base di accordi stipulati con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private.

5. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le lettere *c-bis*) e *c-ter*), sono sostituite dalle seguenti:

"*c-bis*) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153;

c-ter) gli accordi di livello regionale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario regionale integrate dal "Fondo per l'attuazione della Farmacia dei servizi" istituito presso il Ministero della salute e da eventuali ulteriori risorse destinate alle medesime finalità, individuano, sulla base dei principi e criteri per la remunerazione definiti dell'accordo collettivo nazionale, le prestazioni e le funzioni assistenziali di cui alla lettera da erogare con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, determinano la remunerazione e disciplinano le modalità e i tempi di pagamento; gli accordi regionali definiscono, altresì, i requisiti minimi di idoneità dei locali nel cui ambito le prestazioni sono erogate. Le farmacie non possono erogare le prestazioni assistenziali al di fuori delle disponibilità finanziarie delle regioni, in tal caso la remunerazione delle prestazioni è a carico del privato che le ha richieste"».

41.0.52

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41–bis.

Le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versano all'Ente nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio».

41.0.53

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Contributo in favore della ricerca)

1. Al fine di sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas alla Fondazione Italiana Onlus – per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas è attribuito un contributo di 500 mila euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

41.0.54

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Soppressione super ticket)

1. All'articolo 1, comma 796, le lettere *p*) e *p-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogate.

2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma precedente, quantificato in 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 3.

3. A decorrere dal 10 gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 29 per cento".

4. Le maggiori entrate derivante dalla disposizione di cui al comma 3 eccedenti la quota parte di cui al comma 2, sono versate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

41.0.55

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Fondo non autosufficienza vita indipendente persone disabili)

1. Il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Le risorse di cui al presente articolo sono vincolate al finanziamento esclusivo di progetti per la vita indipendente e l'inclusione nella società, ai sensi della Linea di intervento 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità".

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con quota parte delle risorse del Fondo per la famiglia di cui all'articolo 30, comma 1, della presente legge».

41.0.56

URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Fondo non autosufficienza)

1. Il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2018.

2. Al maggior onere derivante dal presente articolo a decorrere dal 2018, si provvede quanto a 100 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 100 milioni di euro con le risorse del Fondo per la famiglia di cui all'articolo 30, comma 1, della presente legge».

41.0.57

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 41-bis.

(Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali)

1. Le risorse destinate al finanziamento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono incrementate di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con quota parte delle risorse del Fondo per la famiglia di cui all'articolo 30, comma 1, della presente legge».

41.0.58

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(incremento fondo spettro autistico)

1. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, Il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico istituito nello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2018 ha una dotazione di 10 milioni di euro annui.

2. Le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, eventualmente non utilizzate per l'anno 2017 confluiscono per l'anno 2018 nel fondo medesimo».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «240 milioni di euro per l'anno 2018».

41.0.59

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 41-bis.

1. Al comma 407, articolo 1 della legge n. 232 del 2016 sopprimere le parole: "1. Nelle procedure pubbliche di acquisto non possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche"».

41.0.60

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Modifiche alla Legge n. 119 del 31 luglio 2017)

1. All'articolo 3, comma 3-bis, dopo le parole: "comprovante la propria situazione vaccinale", aggiungere le seguenti: ", ovvero l'esonero per accertato pericolo di salute o l'effettuazione delle singole vaccinazioni obbligatorie, o la formale richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria territorialmente competente».

41.0.61

LO GIUDICE, ALBANO, AMATI, ANGIONI, BORIOLI, D'ADDA, FABBRI, PAGLIARI, SPILABOTTE

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Fra i beneficiari dell'equa riparaazione di cui all'articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono inclusi i familiari dei deceduti danneggiati, anche nei casi di azioni esercitate pure proprio, qualora la domanda di accesso all'iter transattivo di cui all'articolo 33 del decreto legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia stata presentata entro il 19 gennaio 2010».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 5.000.000;

2019: – 3.000.000;

2020: – 1.000.000.

41.0.62

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Farmaci sanità)

1. Al comma 407, articolo 1 della legge n. 232 del 2016, capoverso "11-*quater*", lettera *a*) apportare la seguente modifica dopo le parole: "i medesimi dosaggio e via di somministrazione" aggiungere le seguenti: ". La base d'asta dell'accordo quadro non deve essere superiore alla media dei prezzi massimi di cessione al SSN calcolato su tutti i prodotti disponibili in commercio"».

41.0.63

DE PIETRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e il miglioramento della qualità della vita degli anziani e lo sviluppo delle attività economiche connesse)

1. È istituito il "Comitato interministeriale sull'invecchiamento attivo e la *silver economy*", presieduto dal Capo del Dipartimento delle pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Comitato è costituito da 8 membri, di cui uno nominato entro il 31 gennaio 2018 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, uno nominato entro il 31 gennaio 2018 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno nominato entro il 31 gennaio 2018 con decreto del Mi-

nistro del lavoro e delle politiche sociali, uno nominato entro il 31 gennaio 2018 con decreto del Ministero della Salute, un rappresentante della Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali selezionato entro il 31 gennaio 2018, e tre nominati entro il 31 gennaio 2018 con decreto del Capo del Dipartimento delle pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno scelto tra esperti in materia di invecchiamento attivo e due tra i rappresentanti delle associazioni degli anziani. Il Comitato può essere integrato da componenti o istituzioni di volta in volta individuati dal Comitato in merito ad argomenti specifici.

2. Al fine di tutelare la salute e la qualità di vita dei cittadini ultrasessantacinquenni, nei settori di interesse il Comitato svolge compiti di monitoraggio e semplificazione della legislazione dello Stato, anche ai fini di semplificazione, promuove studi in materia sociale, economica e scientifica anche comparativi con le migliori esperienze e prassi attuate in altri paesi e propone al Dipartimento delle Pari Opportunità progetti pilota, programmi di divulgazione in materia di silver economy e invecchiamento attivo e di inserimento nel territorio di centri o soggetti, anche individuati nell'ambito della Amministrazioni periferiche, per fornire ai cittadini ultrasessantacinquenni informazioni sui servizi disponibili e sulle relative modalità di accesso.

3. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza comunque denominati. A eventuali costi di funzionamento del Comitato, inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti, si provvede mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 5.

4. Il Comitato di cui al comma 1 predispone annualmente un Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e il miglioramento della qualità della vita degli anziani e lo sviluppo delle attività economiche connesse di seguito denominato «Piano nazionale», con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti a tali soggetti, di rafforzare la ricerca e la cooperazione sociale, economica e scientifica per l'individuazione di strategie e di nuove tecnologie per la promozione di una migliore qualità della vita degli stessi. Predispone altresì con cadenza almeno annuale progetti sperimentali volti al miglioramento della qualità di vita e delle modalità di assistenza dei cittadini ultrasessantacinquenni congiuntamente alla razionalizzazione delle risorse dedicate. Il Piano nazionale è adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, e successive modificazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il primo piano nazionale di azione è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo par-

zialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

41.0.64

DE PIETRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Esposizione internazionale dell'invecchiamento attivo e della Silver economy)

1. Dal 10 gennaio 2018 è istituita "Expo internazionale dell'invecchiamento attivo e della *Silver economy*" da svolgersi annualmente a Genova, con lo scopo di rendere l'Italia punto di riferimento internazionale per lo studio dell'invecchiamento attivo e la promozione delle attività scientifiche, tecnologiche ed economiche ad esso connesse.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

41.0.65

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 41-bis.

(Fondo politiche sociali)

1. Il Fondo nazionale politiche sociali (FNPS) di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 2018 è incrementato di 300 milioni di euro.

2. Al maggior onere derivante dal presente articolo a decorrere dal 2018, si provvede quanto a 200 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 100 milioni di euro con le risorse del Fondo per la famiglia di cui all'articolo 30, comma 1, della presente legge».

41.0.66

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.

1. L'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, così come definito dal Decreto 26 giugno 2017 del Ministro della Salute di concerto il Ministro dello Sport, comporta l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto degli stessi da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «230 milioni».

41.0.67

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Modifiche al Regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265)

1. All'articolo 104, comma 1 del Regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, sostituire le parole: "3.000 metri" con le seguenti: "5.000 metri".

41.0.68

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368)

1. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36, comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: "modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione" sono aggiunte le seguenti: "e della scuola di specializzazione in medicina generale e cure primarie";

2) all'alinea, dopo le parole: "ricerca scientifica e tecnologica" sono aggiunte le seguenti: ", sentito il Ministro della salute,";

3) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le prove di ammissione si svolgono in una medesima data per tutte le tipologie di scuola di specializzazione e per la scuola di specializzazione in medicina generale e cure primarie, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato";

4) alla lettera c) dopo le parole: "*curriculum* degli studi" sono aggiunte le seguenti: ", prevedendo un *malus* di punteggio per i concorrenti già in corso presso una scuola di specializzazione o presso il corso di formazione specifica in medicina generale ovvero già in possesso di un diploma di specializzazione o diploma di formazione specifica di medicina generale";

5) la lettera *d*) è sostituita con la seguente:

"*d*) all'esito delle prove è formata una graduatoria unica nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle scuole di specialità nelle sedi prescelte o ai corsi di specializzazione in medicina generale e cure primarie nella regione dove il concorrente ha conseguito la laurea, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e le norme specifiche per le province autonome di Trento e Bolzano".

b) all'articolo 43:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca è istituito l'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria dei profili medici e non medici, con il compito di sovrintendere alla loro formazione specialistica e di determinare i criteri per l'accreditamento delle strutture universitarie, ospedaliere e territoriali che compongono le reti formative delle scuole di specializzazione di area sanitaria, ad accesso dei profili sanitari medici e non medici.

1-bis. L'Osservatorio, organo consultivo del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero della Salute, elabora regolamenti, linee di indirizzo e proposte, volti all'organizzazione ed al miglioramento continuo della qualità della formazione specialistica di area sanitaria. Fatte salve le prerogative del Ministero della Salute e delle Regioni in tema di pianificazione e programmazione del fabbisogno di profili specialisti e generalisti, l'Osservatorio effettua anche rilevazioni e studi sulla domanda di formazione *post-lauream* nonché in ordine alla qualità percepita dagli specializzandi sulla formazione erogata dalle scuole di specializzazione di area sanitaria, sugli esiti delle selezioni per l'accesso alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria. A tal fine, l'Osservatorio si avvale dei flussi informativi esistenti, che vengono messi a disposizione dalle Istituzioni ed Enti competenti.

1-ter Ai fini dell'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria, per ciascuna tipologia di specializzazione, l'Osservatorio definisce, determina e verifica la sussistenza degli *standard*, dei requisiti e degli indicatori di *performance* i necessari ad accreditare le singole scuole ed a effettuare il monitoraggio continuo della qualità della formazione, in conformità, ove richiesto dalla normativa di riferimento, alle indicazioni dell'Unione Europea. Ai fini dell'accreditamento si tiene conto:

a) dell'adeguatezza delle strutture e delle attrezzature per la didattica, la ricerca e lo studio dei medici e non medici in formazione specialistica, ivi compresi i mezzi di accesso alla lettura professionale nazionale e internazionale;

b) di un numero e di una varietà di procedure pratiche sufficienti per un addestramento completo alla professione dello specialista;

c) della presenza di servizi generali e diagnostici collegati alla struttura dove si svolge la formazione;

d) delle coesistenze di specialità affini e di servizi che permettono un approccio formativo multidisciplinare;

e) della sussistenza di un sistema di controllo di qualità delle prestazioni professionali;

f) del rispetto del rapporto numerico tra tutori e specializzandi in formazione di cui all'articolo 38, comma 1.

g) degli indicatori di *performance* espressi da ciascuna struttura afferente alla rispettiva rete formativa";

2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. L'Osservatorio, di concerto con gli omologhi Osservatori regionali di cui al successivo comma 3, verifica la sussistenza degli *standard*, dei requisiti e degli indicatori di performance delle reti formative, nonché sostiene il miglioramento continuo della qualità della formazione erogata dalle scuole di specializzazione di area sanitaria, definendo ed adottando tutti gli strumenti necessari ad assolvere a tali compiti. A tali fini, l'Osservatorio dispone ed effettua rilevazioni sulla qualità della formazione, nonché, anche di concerto gli omologhi Osservatori regionali, *site visits* strutturate cui conseguono gli adeguati interventi migliorativi. Per assolvere a tutte le competenze conferite, l'Osservatorio si può avvalere anche della collaborazione di Enti che documentino specifiche competenze sul tema della valutazione e dell'accreditamento. Può, altresì, avvalersi del contributo di esperti.

2-ter. Le attività dell'Osservatorio Nazionale vengono espletate col supporto tecnico-amministrativo di personale dedicato, a ciò preposto dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, nonché dalle diverse Istituzioni che compartecipano alla costituzione del medesimo organo";

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'Osservatorio nazionale è composto da: a) tre rappresentanti del Ministero dell'istruzione, università e ricerca; b) tre rappresentanti del Ministero della Salute; c) tre presidi delle Scuole di medicina e chirurgia, designati dalla Conferenza permanente dei rettori; d) quattro rappresentanti delle Regioni, uno dei quali in rappresentanza dei medici di medicina generale, designati dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; e) quattro rappresentanti dei medici in formazione specialistica – uno per ciascuna delle tre aree cui afferiscono le scuole di specializzazione ad accesso dei medici ed uno per la scuola di specializzazione in medicina generale – ed un rappresentante degli specializzandi dei profili sanitari non medici, iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, eletti fra gli iscritti alle scuole di specializzazione con modalità definite con decreto del Ministro dell'università, istruzione e ricerca scientifica. Fino alla data della definizione del regolamento elettorale, i rappresentanti di cui alla presente lettera, fanno parte dell'Osservatorio tre medici ed un non medico in formazione specialistica,

nominati dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca, d'intesa con il Ministro della Salute, su designazione delle rispettive associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, previa ricognizione degli elementi utili a definire la rappresentatività delle predette associazioni di categoria";

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il presidente dell'Osservatorio è nominato d'intesa fra il Ministro dell'Istruzione, Università e ricerca ed il Ministro della Salute";

5) al comma 5 le parole: "comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "comma 1-ter.";

c) all'articolo 44:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Presso le regioni nelle quali sono istituite le scuole di specializzazione di cui al presente decreto legislativo è istituito l'Osservatorio Regionale per la formazione specialistica di area sanitaria, composto, in forma paritetica, da docenti universitari e dirigenti sanitari delle strutture presso le quali si svolge la formazione, da medici di medicina generale, nonché da rappresentanti dei profili sanitari medici e non medici in formazione specialistica, secondo le specifiche di cui al seguente comma. L'Osservatorio è presieduto da un preside/presidente designato dai presidi e presidenti delle Scuole/Facoltà di medicina e chirurgia delle università che insistono presso il territorio della regione. Nella commissione è assicurata la rappresentanza dei direttori delle scuole di specializzazione. È garantita la rappresentanza di un medico in formazione specialistica per ciascuna delle università della regione sede di scuole di specializzazione, nonché di un non medico su base regionale. In ogni caso la rappresentanza degli specializzandi non può essere inferiore a tre medici più un profilo non medico. L'Osservatorio regionale può avvalersi del contributo di esperti. L'Osservatorio regionale può articolarsi in sezioni di lavoro. L'Osservatorio definisce i criteri per la rotazione di cui all'articolo 38, comma 2, e verifica di concerto con l'Osservatorio Nazionale la sussistenza degli *standard*, dei requisiti e degli indicatori di performance di cui al comma 1-ter dell'articolo 43, nonché lo *standard* di attività assistenziali degli specializzandi in formazione nel rispetto dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del piano formativo individuale dello specializzando e dell'organizzazione delle aziende e strutture sanitarie, in conformità, ove richiesto dalla normativa di riferimento, alle indicazioni dell'Unione Europea. L'Osservatorio regionale sostiene il miglioramento continuo della qualità della formazione erogata dalle scuole di specializzazione e supporta l'Osservatorio Nazionale in tutte le attività cui esso è preposto. A tali fini, l'Osservatorio regionale adotta gli strumenti definiti dall'Osservatorio Nazionale, cui presenta *report* con cadenza almeno annuale. L'Osservatorio, anche di concerto con l'Osservatorio Nazionale, dispone ed effettua rilevazioni sulla qualità della formazione, nonché *site visits* strutturate cui conseguono gli adeguati interventi migliorativi. L'Osservatorio è

convocato dal Presidente, con cadenza almeno bimestrale, o su richiesta di almeno 5 componenti dell'Osservatorio Regionale.

2. Le Regioni provvedono all'istituzione degli osservatori e ne danno comunicazione al Ministero dell'istruzione, università e ricerca ed al Ministero della Salute. In caso di mancata istituzione e/o attivazione dell'Osservatorio Regionale, questo viene istituito ed attivato di concerto dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca e dal Ministero della Salute. Nelle more della costituzione e/o attivazione l'Osservatorio Regionale viene vicariato dall'Osservatorio Nazionale nell'espletamento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo.

2-bis. L'Osservatorio Regionale viene dotato di una tecnostruttura dedicata di supporto alle attività dell'organo ad opera dell'Assessorato regionale con deleghe alla Sanità e Salute";

2) al comma 3, le parole: "una delle aziende sanitarie della rete formativa dei corsi di specializzazione" sono sostituite dalle seguenti: "il competente Assessorato regionale con deleghe alla Sanità e Salute";

d) dopo l'articolo, sono aggiunti i seguenti:

"Art. 46-bis.

1. Per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è necessaria una formazione specifica comprovata dal conseguimento del diploma di specializzazione universitaria in medicina generale e cure primarie, fermo restando la validità dei diplomi di formazione specifica in medicina generale ex degli attestati già rilasciati, ai sensi del decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione 10 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 267 del 14 novembre 1988 e del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. A partire dall'anno accademico 2017-2018 di riferimento per le scuole di specializzazione d'area medica viene disattivata la Scuola di Specializzazione in Medicina della Comunità e delle Cure primarie e gli specializzandi in corso confluiscono nella nuova scuola di specializzazione in medicina generale e delle cure primarie, fatto salvo il diritto al completamento degli studi ed il conseguimento del titolo per gli iscritti in corso.

Art. 46-ter.

1. Le denominazioni dei diplomi, certificati o altri titoli comprovanti la formazione specifica di medicina generale e la specializzazione in medicina generale e cure primarie sono quelli indicati nell'allegato E.

Art. 46-quater.

1. I cittadini di uno Stato membro in possesso di diplomi, certificati o altri titoli di cui all'articolo 46-ter, se riconosciuti, utilizzano in Italia il corrispondente titolo professionale e la relativa abbreviazione in lingua italiana.

Art. 46-quinquies.

1. La specializzazione di cui all'articolo 46-bis si consegue attraverso un corso triennale cui possono accedere laureati in medicina e chirurgia, che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio alla professione entro l'inizio della presa in servizio. Ai corsi si accede tramite concorso come definito dall'articolo 36 del presente decreto.

2. All'atto dell'iscrizione alla scuola di specializzazione in medicina generale e cure primarie, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica ai sensi degli articoli 37, 38, 39, 40 e 41. Le norme generali sui contratti di formazione restano applicabili per quanto non sia ivi prevista. Il contratto finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea, il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.

Art. 46-sexies.

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale degli specialisti in medicina generale da formare tenuto conto del quadro epidemiologico e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.

2. In relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito parere del Ministro della Salute e la Conferenza Stato-Regioni determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione di cui all'articolo 46-septies.

Art. 46-septies.

1. È attivata almeno una scuola di specializzazione su base regionale in funzione delle disponibilità delle sedi universitarie a tal fine, le province autonome di Trento e Bolzano si appoggiano alle università di regioni viciniori.

2. Le scuole vengono sottoposte ad accreditamento ed a verifica della qualità della formazione ad opera dell'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica e degli omologhi Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del presente decreto.

3. La docenza è affidata nella misura di almeno 50 per cento del totale a medici di medicina generale esercitano l'attività convenzionata in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

4. La normativa, i decreti ed i regolamenti vigenti in tema di settori scientifico disciplinate di abilitazione scientifica nazionale viene conseguentemente adeguata.

5. La scuola di specializzazione in medicina generale si articola in attività didattiche teoriche ed in attività didattiche pratiche, queste ultime da svolgersi nelle strutture, servizi e funzioni facenti capo ad una rete formativa comprendente le strutture universitarie, ospedaliere, IRCCS ed il territorio.

Art. 46-octies.

1. La specializzazione in medicina generale e cure primarie comporta la partecipazione personale dello specializzando all'attività professionale e la graduale assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.

2. Presso le strutture della rete formativa la scuola di specialità individua del personale con funzione tutoriale per le attività didattiche di natura pratica che deve essere affidata a medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale con un'anzianità di almeno cinque anni di attività convenzionale con il servizio sanitario nazionale nonché con il possesso della titolarità d un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e che operino in uno studio professionale organizzato accreditato, a dirigenti medici del personale del Servizio sanitario nazionale o posizione corrispondente qualora si tratti di docente universitario con funzioni assistenziali, in accordo con il responsabile della unità operativa qualora sia svolta in strutture ospedaliere, distrettuali o dipartimentali.

Art. 46-novies.

1. I corsi di specializzazione in Medicina Generale e delle cure primarie sono organizzati dagli Atenei nell'ambito dei rispettivi uffici delle scuole di specializzazione. Il relativo titolo è rilasciato dal Rettore.

2. I contratti di cui agli articoli 46-*quinquies* e 46-*sexies* e le docenze di cui all'articolo 46-*septies* sono finanziati tramite gli appositi fondi vincolati nel fondo sanitario nazionale non utilizzati per i contratti di formazione specifica in Medicina Generale con l'aggiunta di un ulteriore stanziamento di euro 50 milioni a decorrere dal 2018.

Art. 46-decies.

1. Con la sottoscrizione del contratto il medico in formazione specifica s'impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli articoli 46-*septies* e 46-*octies*.

Art. 46-undecies.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 46, hanno diritto ad esercitare l'attività professionale in qualità di medico di medicina generale i medici chirurghi abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994.

2. Detto diritto è esteso ai medici cittadini di un Paese membro già iscritti all'albo dei medici chirurghi ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 217, e che erano titolari, alla data del 31 dicembre 1996 di un rapporto convenzionale per l'attività di medico in medicina generale.

3. I medici di cui ai commi 1 e 2 che intendono esercitare l'attività professionale in qualità di medico di medicina generale nel regime nazionale di sicurezza sociale di uno dei Paesi membri, anche se non in possesso di una formazione specifica in medicina generale, devono chiedere il rilascio del relativo attestato ai competente ordine provinciale dei medici chirurghi, previa presentazione della documentazione comprovante il diritto acquisito.

4. L'ordine provinciale dei medici chirurghi competente per l'iscrizione provvede alla relativa annotazione ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, al fine del rilascio degli attestati di cui al comma 3.

Art. 46-duodecies.

1. Il Ministero della Salute riconosce i diplomi, certificati o altri titoli di formazione specifica o complementare in medicina generale dei cittadini dell'Unione europea? al fine dell'esercizio dell'attività di medico in medicina generale.

2. Il riconoscimento del diploma di medico in medicina generale è subordinato al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di medico di cui all'allegato A.

3. Il medico di cui ai commi 1 e 2 che abbia ottenuto un rapporto convenzionale con il servizio sanitario nazionale, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i medici cittadini italiani.

4. L'uso del titolo professionale e delle relative abbreviazioni è consentito nella lingua italiana.

5. Il Ministero della Salute, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, svolge i necessari accertamenti presso la competente autorità dello Stato di origine o di provenienza e chiede conferma del possesso, da parte dell'interessato, di tutti i requisiti di formazione prescritti per il conseguimento del titolo.

6. Nel caso in cui il Ministero della Salute venga a conoscenza di fatti gravi o specifici, verificatisi fuori del territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, chiede informazioni al riguardo alle competenti autorità dello Stato di origine e provenienza. Le informazioni acquisite sono sottoposte a segreto d'ufficio.

Art. 46-terdecies.

1. Il Ministero della Salute fornisce a richiesta delle competenti autorità sanitarie dei Paesi comunitari le informazioni inerenti alle istanze dei medici chirurghi italiani tendenti ad ottenere l'ammissione all'esercizio dell'attività specifica in medicina generale nei Paesi dell'Unione europea: e rilascia le certificazioni richieste, previa acquisizione della relativa documentazione.

Art. 46-quaterdecies.

1. Ai corsi di formazione specifica in Medicina Generale iniziati entro l'anno 2017 continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo IV"».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «300 milioni di euro annui per l'anno 2018 e 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019"».

41.0.69

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 41-bis.

1. I soggetti affetti da epilessia controllata mediante terapia, ove tale condizione sia adeguatamente certificata, non può essere assunta quale motivo di distinzione, esclusione o restrizione parziale, temporanea o permanente sia nel mondo del lavoro che in altre attività, ivi inclusa la guida di veicoli a motore.

2. I soggetti la cui guarigione sia stata certificata, con evidenza scientifica, da un medico specialista in neurologia, in neuropsichiatria infantile o in neurologia pediatrica, ed accertata dalla competente commissione medico-legale di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono considerati clinicamente guariti ovvero liberi da ogni limitazione connessa con lo stato invalidante.

3. Ai soggetti già affetti da epilessia, la cui guarigione sia stata clinicamente accertata, non possono essere richieste, in alcun ambito, dichiarazioni riferite al precedente stato patologico né può essere operata alcuna forma di discriminazione nei loro confronti».

41.0.70

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Ai soggetti affetti da forme di epilessia farmaco-resistenti, con crisi di perdita di contatto con l'ambiente e/o capacità di agire, è riconosciuta una percentuale di invalidità civile pari almeno al 46 per cento ai fini dell'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68».

41.0.71

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 41-bis.**

1. Ai soggetti affetti da forme di epilessia farmaco-resistenti è riconosciuta una percentuale di invalidità civile pari almeno al 46 per cento ai fini dell'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68».

41.0.72

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 41-bis.**

1. All'allegato 3, lettera d), punto D.7.1. del Decreto legislativo n. 59 del 18.04.2011 le parole: "in assenza di terapia" sono soppresse».

42.1

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;
- b) *sopprimere il comma 2.*

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 30.000.000.

42.2

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, dopo le parole: «eventi sismici», inserire le seguenti: «e nelle aree del Mezzogiorno».

42.3

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 20.000.000:

42.4

SPOSETTI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Per assicurare l'operatività presso la Corte dei conti della Commissione di cui al comma 2-ter è autorizzata la spesa di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2018.

2-ter. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, e al comma 4, secondo periodo, le parole da: "che abbiano conseguito" fino a: "delle province autonome di Trento e di Bolzano," sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo,";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. È istituita presso la Corte dei conti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di seguito denominata 'Commissione'. La Commissione esercita le competenze ad essa attribuite dal presente articolo e dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. Ferma restando la dotazione organica della Corte dei conti, la Commissione è composta da cinque magistrati nominati ogni quattro anni dal Consiglio di Presidenza della stessa Corte dei conti tra i consiglieri in servizio. Il mandato dei componenti, della Commissione non è rinnovabile. Per la durata dell'incarico i componenti della Commis-

sione non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Il Presidente della Corte dei conti individua tra i componenti il Presidente della commissione, che ne coordina i lavori. Impartisce altresì le opportune disposizioni al fine di assicurare il coordinamento organizzativo tra le attività della Commissione e quelle del collegio di cui all'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, anche in relazione delle strutture di supporto e alla pubblicazione dei risultati dei controlli. Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati la Commissione di cui al presente articolo può avvalersi di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di altre amministrazioni pubbliche di cui al periodo precedente sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario".

c) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La relazione è pubblicata sul sito internet della Corte dei conti";

d) il comma 6 è abrogato;

e) al comma 7 le parole: "di cui al comma 6," sono sostituite dalle seguenti: "agli obblighi di cui al comma 4, con riferimento all'esercizio dell'anno precedente," e le parole: "nel termine di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio di ogni anno".

2-quater. Le disposizioni del comma 2-ter, lettera a), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 luglio 2012, n. 96. In via transitoria, le disposizioni del comma 2-ter, lettere da b) a e), non si applicano al controllo di regolarità e conformità alla legge dei rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi finanziari anteriori al 2017, che è effettuato dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della citata legge n. 96 del 2012 in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 100.000;

2019: - 100.000;

2020: - 100.000.

42.5

PADUA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1 comma 2, lettera d), della legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ferma restando la possibilità di utilizzare le sedi adibite a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi, per i tribunali di cui alla lettera a), per inerenti risparmi di spesa, nonché esigenze di sicurezza o incolumità pubblica legate al territorio di riferimento ovvero specifiche ragioni organizzative o funzionali".

2-ter. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per ragioni inerenti risparmi di spesa, nonché esigenze di sicurezza o incolumità pubblica legate al territorio di riferimento ovvero specifiche ragioni organizzative o funzionali, il Ministro della giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119 nonché ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi, purché compresi nel medesimo circondario giudiziario"»

42.6

SANTINI

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di dare competa attuazione al processo di liberalizzazione di cui all'articolo 1, commi 57 e 58, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e di assicurare, a decorrere dall'anno 2018, l'effettività dei risparmi di spesa da esso derivanti, nonché l'efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta, a tutela della funzionalità dell'amministrazione giudiziaria e della finanza pubblica, all'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 97 sono inseriti i seguenti:

"97-bis. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. "Il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso della licenza di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e deve rispettare gli obblighi di qualità minima stabiliti dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 e dai successivi atti di regolamentazione.

La gestione dei pieghi, degli avvisi di ricevimento e delle comunicazioni connesse di cui agli articoli 7 e 8 deve essere effettuata da un unico operatore".

b) *all'articolo 2 le parole:* al modello prestabilito dall'Amministrazione postale' sono sostituite dalle seguenti: al modello approvato dall'Autorità di Regolamentazione del settore postale, sentito il Ministero della Giustizia'

c) *all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) al primo comma le parole: 'dell'ufficio postale' sono sostituite dalle seguenti: 'del punto di accettazione dell'operatore postale';

2) al secondo comma le parole: 'all'ufficio postale' sono sostituite dalle seguenti: 'del punto di accettazione dell'operatore postale'.

3) al terzo comma le parole: 'dall'Amministrazione postale' sono sostituite dalle seguenti: 'ai sensi del precedente articolo 2';

4) al quarto comma le parole da: '; per le notificazioni in materia penale' a: 'si riferisce' sono sostituite dal seguente periodo: 'Sull'avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti, con indicazione dei relativi indirizzi, la parte istante o il suo procuratore o l'ufficio giudiziario a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all'ufficiale giudiziario'

5) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

'È facoltà dell'operatore postale rifiutare le spedizioni, richiedere il riconfezionamento, o, comunque, non assumere alcuna responsabilità nel caso di invii allestiti in modo non conforme alla modulistica di cui al precedente articolo 2 o presentati con modalità e tempistiche diverse da quelle indicate dall'operatore medesimo'.

6) Al quinto comma sostituire le parole: 'all'ufficio postale di partenza' con le seguenti: al punto di accettazione dell'operatore postale'.

d) *all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

'L'avviso di ricevimento, su richiesta dell'autorità giudiziaria o della parte interessata, può essere altresì originato o riprodotto in formato elettronico nel rispetto delle vigenti disposizioni'.

2) al terzo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: ', fermi restando gli effetti di quest'ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni'.

3) al quarto comma le parole: 'dal bollo apposto' sono sostituite dalle seguenti: 'da quanto attestato'.

e) *all'articolo 5 il terzo comma è sostituito dal seguente:*

'La parte richiedente può, anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto per ottenere l'iscrizione della causa a ruolo o per eseguire il deposito del ri-

corso o controricorso nei giudizi di Cassazione. La parte richiedente o l'ufficio giudiziario, se non è ancora in possesso dell'avviso di ricevimento, può provare la data di perfezionamento della notificazione producendo copia dell'attestazione di consegna del servizio, di monitoraggio della corrispondenza nel sito *internet* dell'operatore postale. È fatta salva la prova contraria'.

f) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

'Art. 6. Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità. L'operatore postale incaricato responsabile dello smarrimento è tenuto a rilasciare, senza spesa, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego ed a farlo avere al mittente che abbia assolto i propri obblighi di pagamento nel più breve tempo possibile. qualora lo smarrimento non sia imputabile all'operatore postale il rilascio del duplicato o di altro documento comprovante il recapito del piego è subordinato al pagamento di un corrispettivo. Il duplicato dell'avviso di ricevimento o altro documento comprovante il recapito del piego può essere rilasciato in formato cartaceo o, su richiesta, elettronico nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Per ogni piego smarrito l'operatore postale incaricato corrisponde un indennizzo pari a dieci volte il prezzo corrisposto'.

g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

'Art. 7. – L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, persona fisica, anche se dichiarato fallito.

Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone su indicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

La notificazione degli atti delle persone fisiche che hanno eletto domicilio presso una persona fisica o un ufficio può essere fatta mediante consegna dell'atto alla persona fisica suddetta o al responsabile capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.

I pieghi destinati a detenuti in stabilimenti carcerari od in case di correzione, a ricoverati in istituti di beneficenza o ad alunni in istituti educativi debbono essere consegnati alle persone all'uopo delegate dai rispettivi direttori.

La notificazione a persone giuridiche e enti di fatto si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni c) in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.

L'avviso di ricevimento ed i documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.

Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto o, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, legale rappresentante oppure all'addetto alla ricezione delle notificazioni, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Tale disposizione non trova applicazione in caso di domiciliazione o notifiche dirette ai detenuti. Il costo della raccomandata è a carico del mittente.

Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo, incapacità fisica alla sottoscrizione nonché per i casi nei quali la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa'.

h) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

'Art. 8. – Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno, presso un punto di deposito più vicino al destinatario.

Per il ritiro degli atti l'operatore postale di riferimento deve assicurare un numero congruo di uffici o centri secondo criteri e tipologie definite dall'Autorità di Regolamentazione del settore postale, tenuto conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità richieste dalla natura del servizio.

In ogni caso, deve essere assicurata la diretta supervisione e responsabilità dell'operatore postale, presso gli uffici o i centri sopra citati, in relazione alla custodia ed alle altre attività funzionali al ritiro degli invii.

Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o

dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente. Il costo della raccomandata avviso è carico del mittente.

La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al quarto comma. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.

Trascorsi, invece, i dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al quarto comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'atto non ritirato entro il termine di dieci giorni' e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'non ritirato entro il termine di sei mesi' e della data di restituzione. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato sull'avviso stesso.

Fermi i termini sopra indicati, l'operatore postale può consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell'atto non recapitato assicurando l'identificazione del consegnatario ed il rilascio da parte di quest'ultimo di un documento informatico recante una firma equipollente a quella autografa'.

i) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

'Art. 9. – Sono restituiti al mittente in raccomandazione e con indicazione del motivo del mancato recapito gli invii che non possono essere consegnati per i seguenti motivi: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente'.

l) l'articolo 11 è abrogato;

m) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma 1, le parole: '3 febbraio 1993, n. 29' sono sostituite dalle seguenti: '30 marzo 2001, n. 165';

2) il secondo e terzo comma sono abrogati;

n) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

'Art. 16-bis. – Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni internazionali vigenti tra gli Stati'.

97-ter. Ai fini delle notificazioni a mezzo posta, qualunque riferimento della legislazione vigente all'"ufficio postale" per mezzo del quale è effettuata la spedizione si intende riferito al 'punto di accettazione' e all'"ufficio postale" preposto alla consegna si intende riferito al 'punto di deposito'.

97- quater. All'articolo 18 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 è inserito, in fine, il seguente periodo: 'Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta'.

97-quinques. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261"».

42.7

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, le parole: "e sino al primo gennaio 2018", sono soppresse».

42.8

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, la parola: "2018", è sostituita dalla seguente: "2020"».

42.9

CALIENDO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 8, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, le parole: "quattro magistrati", sono sostituite dalle seguenti: "otto magistrati"».

42.10

SANTINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis.

(Notificazioni a mezzo posta)

1. Al fine di dare competa attuazione al processo di liberalizzazione di cui all'articolo 1, commi 57 e 58, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e di assicurare, a decorrere dall'anno 2018, l'effettività dei risparmi di spesa da esso derivanti, nonché l'efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta, a tutela del buon andamento dell'amministrazione della giustizia e della finanza pubblica, all'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 97 sono inseriti i seguenti:

"97-bis. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. "Il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso della licenza di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e deve rispettare gli obblighi di qualità minima stabiliti dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 e dai successivi atti di regolamentazione.

La gestione dei pieghi, degli avvisi di ricevimento e delle comunicazioni connesse di cui agli articoli 7 e 8 deve essere effettuata da un unico operatore";

b) all'articolo 2, le parole: 'al modello prestabilito dall'Amministrazione postale' sono sostituite dalle seguenti: 'al modello approvato dall'Autorità di Regolamentazione del settore postale, sentito il Ministero della Giustizia';

c) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma le parole: 'dell'ufficio postale' sono sostituite dalle seguenti: 'del punto di accettazione dell'operatore postale';

2) al secondo comma le parole: 'all'ufficio postale' sono sostituite dalle seguenti: 'al punto di accettazione dell'operatore postale';

3) al terzo comma le parole: 'dall'Amministrazione postale' sono sostituite dalle seguenti: 'ai sensi del precedente articolo 2';

4) al quarto comma le parole da: '; per le notificazioni in materia penale' a: 'si riferisce' sono sostituite dal seguente periodo: '. Sull'avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti, con indicazione dei relativi indirizzi, la parte istante o il suo procuratore o l'ufficio giudiziario a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all'ufficiale giudiziario'.

5) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

'È facoltà dell'operatore postale rifiutare le spedizioni, richiedere il riconfezionamento, o, comunque, non assumere alcuna responsabilità nel caso di invii allestiti in modo non conforme alla modulistica di cui al precedente articolo 2 o presentati con modalità e tempistiche diverse da quelle indicate dall'operatore medesimo,'.

6) al quinto comma sostituire le parole: 'all'ufficio postale di partenza' con le seguenti: 'al punto di accettazione dell'operatore postale'.

d) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

'L'avviso di ricevimento, su richiesta dell'autorità giudiziaria o della parte interessata, può essere altresì originato o riprodotto in formato elettronico nel rispetto delle vigenti disposizioni'.

2) al terzo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: ', fermi restando gli effetti di quest'ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni'

3) al quarto comma le parole: 'dal bollo apposto' sono sostituite dalle seguenti: 'da quanto attestato'.

e) all'articolo 5 il terzo comma è sostituito dal seguente:

'La parte richiedente può, anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto per ottenere l'iscrizione della causa a ruolo o per eseguire il deposito del ricorso o controricorso nei giudizi di Cassazione. La parte richiedente o l'ufficio giudiziario, se non è ancora in possesso dell'avviso di ricevimento, può provare la data di perfezionamento della notificazione producendo copia dell'attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito *internet* dell'operatore postale. E fatta salva la prova contraria'.

f) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

'Art. 6. – Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità. L'operatore postale incaricato responsabile dello smarrimento è tenuto a rilasciare, senza spesa, un duplicato o altro documento

comprovante il recapito del piego ed a farlo avere al mittente che abbia assolto i propri obblighi di pagamento nel più breve tempo possibile. Qualora lo smarrimento non sia imputabile all'operatore postale il rilascio del duplicato o di altro documento comprovante il recapito del piego è subordinato al pagamento di un corrispettivo. Il duplicato dell'avviso di ricevimento o altro documento comprovante il recapito del piego può essere rilasciato in formato cartaceo o, su richiesta, elettronico nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Per ogni piego smarrito l'operatore postale incaricato corrisponde un indennizzo pari a dieci volte il prezzo corrisposto'.

g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

'Art. 7. – L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, persona fisica, anche se dichiarato fallito.

Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

La notificazione degli atti delle persone fisiche che hanno eletto domicilio presso una persona fisica o un ufficio può essere fatta mediante consegna dell'atto alla persona fisica suddetta o al responsabile capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.

I pieghi destinati a detenuti in stabilimenti carcerari od in case di correzione, a ricoverati in istituti di beneficenza o ad alunni in istituti educativi debbono essere consegnati alle persone all'uopo delegate dai rispettivi direttori.

La notificazione a persone giuridiche e enti di fatto si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.

L'avviso di ricevimento ed i documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.

Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto o, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, al legale rappresentante oppure all'addetto alla ricezione delle notificazioni, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Tale disposizione non trova appli-

cazione in caso di domiciliazione o notifiche dirette ai detenuti. Il costo della raccomandata è a carico del mittente.

Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità, appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo, incapacità fisica alla sottoscrizione nonché per i casi nei quali la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa'.

h) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

'Art. 8. – Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno, presso un punto di deposito più vicino al destinatario.

Per il ritiro degli atti l'operatore postale di riferimento deve assicurare un numero congruo di uffici o centri secondo criteri e tipologie definite dall'Autorità di Regolamentazione del settore postale, tenuto conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità richieste dalla natura del servizio.

In ogni caso, deve essere assicurata la diretta supervisione e responsabilità dell'operatore postale, presso gli uffici o i centri sopra citati, in relazione alla custodia ed alle altre attività funzionali al ritiro del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente. Il costo della raccomandata avviso è carico del mittente.

La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al quarto comma. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.

Trascorsi, invece, i dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al quarto comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'atto non ritirato entro il termine di dieci giorni' e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'non ritirato entro il termine di sei mesi' e della data di restituzione.

Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato sull'avviso stesso.

Fermi i termini sopra indicati, l'operatore postale può consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell'atto non recapitato assicurando l'identificazione del consegnatario ed il rilascio da parte di quest'ultimo di un documento informatico recante una firma equipollente a quella autografa'.

i) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

'Art. 9. – Sono restituiti al mittente in raccomandazione e con indicazione del motivo del mancato recapito gli invii che non possono essere consegnati per i seguenti motivi: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente'.

l) l'articolo 11 è abrogato;

m) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma le parole '3 febbraio 1993, n. 29' sono sostituite dalle seguenti: '30 marzo 2001, n. 165';

2) il secondo e terzo comma sono abrogati;

n) dopo articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.

Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni internazionali vigenti tra gli Stati'.

97-ter. Ai fini delle notificazioni a mezzo posta, qualunque riferimento della legislazione vigente all'"ufficio postale' per mezzo del quale è effettuata la spedizione si intende riferito al 'punto di accettazione' e all'"ufficio postale' preposto alla consegna si intende riferito al 'punto di deposito'.

97-quater. All'articolo 18 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 è inserito, in fine, il seguente periodo: 'Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: 'e persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta'.

97-quinques. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261"».

42.0.1

RANUCCI, LUMIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Proroga termine sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio)

1. Per le esigenze di funzionalità delle sedi delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, il termine di cui all'articolo 2, comma 2-bis, decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", è ulteriormente prorogato al 13 settembre 2020».

Conseguentemente,

a) alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze»,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 8.000.000;

2019: – 8.000.000;

2020: – 8.000.000.

42.0.2

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE,
PAGLIARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Convenzioni stipulate per lo svolgimento di servizi complementari all'esercizio delle funzioni giudiziarie)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 787, sono aggiunti i seguenti:

"787-bis. Al fine di migliorare l'efficienza dei servizi complementari all'esercizio dell'attività giudiziaria e di contenere i costi agli stessi connessi, il presidente della Corte di appello o il procuratore generale presso la corte di appello, anche su proposta dei capi degli uffici giudiziari del distretto, possono stipulare convenzioni con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche. L'individuazione del soggetto con cui stipulare la convenzione ha luogo sulla base di un bando adottato dal presidente della corte di appello ovvero dal procuratore generale presso la corte di appello in conformità ad un modello quadro predisposto dal Ministero della giustizia, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione. Lo schema del bando predisposto dal presidente della corte di appello ovvero dal procuratore generale presso la corte di appello di cui al secondo periodo è preventivamente comunicato al Ministero della giustizia, che comunica gli eventuali profili di incompatibilità con le regole che governano l'organizzazione ed il funzionamento del servizio della giustizia ovvero di contrasto con il modello quadro. In assenza della comunicazione di cui al terzo periodo, il bando può essere adottato.

787-ter. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

787-quater. L'elenco delle convenzioni concluse a norma dei commi 787 e 787-bis è pubblicato sul sito internet del Ministero della giustizia.

787-quinquies. Le comunicazioni di cui al comma 787-*bis*, terzo periodo, sono inserite in un'area riservata del sito internet del Ministero della giustizia, accessibile ai capi degli uffici giudiziari".

2. Le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 787-*bis* della legge della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non devono dare luogo a nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il modello quadro di cui all'articolo 1, comma 787-*bis* della legge 28 dicembre 2015 è adottato con provvedimento del responsabile del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

42.0.3

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-*bis*.

(Proroga termine spese funzionamento uffici giudiziari)

1. All'articolo 21-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

b) al comma 3, le parole: "e del 20 per cento per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: ", del 20 per cento per l'anno 2016, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento per l'anno 2018"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 18.000.000;

2019: – 18.000.000;

2020: – 18.000.000.

42.0.4

VICECONTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Proroga termine spese funzionamento uffici giudiziari)

1. All'articolo 21-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132; sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

b) al comma 3, le parole: "e del 20 per cento per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: ", del 20 per cento per l'anno 2016, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento per l'anno 2018"».

42.0.5

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per specifiche ragioni organizzative o funzionali, il Ministro della giustizia può disporre che un tribunale possa essere dislocato in più sedi nello stesso comune o nella medesima circoscrizione giudiziaria, nel limite di spesa annuo di 2 milioni di euro a decorrere dal 2018".

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

42.0.6

VICECONTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Proroga tirocini formativi presso l'ufficio per il processo)

1. Al fine di consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio per il processo con la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla scadenza del periodo di perfezionamento di cui al comma 340 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è autorizzato, a domanda, lo svolgimento, da parte dei medesimi soggetti, di un ulteriore periodo di perfezionamento, per una durata non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli stessi uffici giudiziari ove sono stati assegnati con decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 4 novembre 2015. Durante il periodo autorizzato a norma del presente comma è riconosciuto il diritto all'attribuzione della borsa di studio per l'importo e con le modalità di cui all'articolo 9 del citato decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015.

2. La domanda di cui al comma 1 è redatta e trasmessa secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione del Ministero della giustizia e fatta pervenire al predetto Ministero, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un'attestazione del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 50, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dalla quale risulti che lo svolgimento da parte del richiedente dell'ulteriore periodo di perfezionamento di cui al comma 1 del presente articolo è funzionale alle esigenze dell'ufficio.

3. Per i soggetti di cui al comma 1 resta fermo il riconoscimento dei titoli di preferenza e di merito in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-*quater*, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente all'anno 2018».

42.0.7

VICECONTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Convenzioni stipulate per lo svolgimento di servizi complementari all'esercizio delle funzioni giudiziarie)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 787, sono aggiunti i seguenti:

"787-bis. Al fine di migliorare l'efficienza dei servizi complementari all'esercizio dell'attività giudiziaria e di contenere i costi agli stessi connessi, il presidente della Corte di appello o procuratore generale presso la corte di appello, anche su proposta dei capi degli uffici giudiziari del distretto, possono stipulare convenzioni con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche. L'individuazione del soggetto con cui stipulare la convenzione ha luogo sulla base di un bando adottato dal presidente della corte di appello ovvero dal procuratore generale presso la corte di appello in conformità ad un modello quadro predisposto dal Ministero della giustizia, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione. Lo schema del bando predisposto dal presidente della corte di appello ovvero dal procuratore generale presso la corte di appello di cui al secondo periodo è preventivamente comunicato al Ministero della giustizia, che comunica gli eventuali profili di incompatibilità con le regole che governano l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della giustizia ovvero di contrasto con il modello quadro. In assenza della comunicazione di cui al terzo periodo, il bando può essere adottato.

787-ter. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

787-quater. L'elenco delle convenzioni concluse a norma dei commi 787 e 787-bis è pubblicato sul sito internet del Ministero della giustizia.

787-quinquies. Le comunicazioni di cui al comma 787-bis, terzo periodo, sono inserite in un'area riservata del sito internet del Ministero della giustizia, accessibile ai capi degli uffici giudiziari".

2. Le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 787-bis della legge della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non devono dare luogo a nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il modello quadro di cui all'articolo 1, comma 787-bis della legge 28 dicembre 2015 è adottato con provvedimento del responsabile del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

42.0.8

VICECONTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Imputazione dei costi relativi alle intercettazioni preventive)

1. All'articolo 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con legge 31 luglio 2005, n.155, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Le spese relative alle attività di cui al comma 1, autorizzate dal procuratore generale, presso la corte d'appello di Roma, sono imputate ai fondi iscritti nel programma 'Sicurezza democratica', nell'ambito della missione 'Ordine pubblico e sicurezza' dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità di ristoro dei costi sostenuti, in forma di canone annuo, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni effettuate nell'anno precedente, individuate con apposito repertorio"».

42.0.9

CARDIELLO, CALIENDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni in materia di trasferimento d'ufficio di magistrati a sedi disagiate)

1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1998, n. 133, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. I magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate ai sensi dell'articolo 1 non possono essere trasferiti ad altre sedi o assegnati ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui hanno assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute, ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.

2-ter. La norma di cui al comma 2-bis applicabile anche ai magistrati destinati a sedi disagiate prima dell'entrata in vigore della presente legge"».

42.0.10

VICARI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«42-bis.

(Modifiche all'articolo 10 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al fine di ridurre il contenzioso civile, amministrativo e tributario, all'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1 possono essere restituite al netto dell'imposta. In tali ipotesi, le somme-restituite non costituiscono oneri deducibili ed i termini di cui all'articolo 36-ter dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 decorrono dall'anno di restituzione. Al soggetto erogatore spetta un credito d'imposta utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"».

42.0.11

ZELLER, BERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Al comma 7 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai predetti consiglieri di Stato spetta il rimborso delle spese, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modifiche e integrazioni o, a scelta dell'interessato, l'indennità di trasferta, ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifiche e integrazioni, a titolo risarcitorio indennitario, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della Provincia di Bolzano, nonché l'indennità speciale di seconda lingua, ai sensi del comma 3 del presente articolo".

2. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 1 sono a carico della Provincia autonoma di Bolzano che vi provvede ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».

43.1

RICCHIUTI, BUBBICO

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-ter», dopo le parole: «Ministero della Giustizia», aggiungere le seguenti: «e, in misura pari al restante 50 per cento, all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159, al fine di potenziare la capacità di governo e di valorizzazione dei beni,».

43.0.1

RICCHIUTI, BUBBICO, LO MORO, GUERRA, FORNARO, PEGORER

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Modifiche all’articolo 110 del Decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159)

1. Al comma 2, lettera a), aggiungere, infine, il seguente periodo: "Al fine di potenziare la struttura amministrativa dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sono destinati alla stessa 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede a valere sulla dotazione del "Fondo unico giustizia" di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

43.0.2

ARACRI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Modifiche al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All’Articolo 10, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, dopo le parole: "Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla", sono aggiunte

le parole "comunicazione della" e dopo la parola: "cancellazione", la parola: "dal" è sostituita con la parola: "al"».

43.0.3

ARACRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Modifiche al D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)

1 . All'articolo 8, sez. V 2545-*terdecies*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo rigo, dopo le parole: "le cooperative", sono aggiunte le seguenti parole: "e consorzi di cooperative";

b) dopo le parole: "attività commerciale", è aggiunta la parola: "non";

c) dopo la parola: "sono", aggiungere le seguenti parole: "a partire dal gennaio 2017,"».

44.1

MUSSINI, URAS, VACCIANO, DE PIETRO, BIGNAMI

Al comma 1, sostituire le parole: «di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020», con le seguenti: «di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

44.2

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per la gestione e le attività di sostegno delle "Case famiglia protette" di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62 è istituito presso il Mini-

stero della giustizia il "Fondo Case famiglia protette". Il Fondo è alimentato a decorrere dal 2018, con un importo annuo di 1 milione di euro a valere su quota parte delle risorse destinate al Fondo unico di giustizia (FUG) derivanti dai trasferimenti di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad operare le conseguenti variazioni di bilancio.

1-ter. L'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (Individuazione delle case famiglia protette) – 1. Il Ministro della Giustizia, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, adotta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto con cui sono determinate le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3 della presente legge.

2. Il Ministro della giustizia può stipulare con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come Case famiglia protette' e ad individuare enti e/o associazioni private o del privato sociale per reperire finanziamenti aggiuntivi"».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 44 è sostituita dalla seguente: «Fondi per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, nonché per le case famiglia protette».

Conseguentemente, l'articolo 92, comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 249 milioni di euro per l'anno 2018 e di 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

44.3

VALENTINI, AMATI

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

«11-bis. Al fine di sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas, alla Fondazione Italiana *Onlus* per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas, è prorogato lo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 318, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pari a 500.000 euro per gli anni 2018, 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 500.000;

2019: – 500.000;

2020: – 500.000.

44.0.1

VICECONTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Personale alle dipendenze del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, è istituito un ufficio composto da un numero massimo di 27 unità di personale, di cui almeno 20 dello stesso Ministero e, in posizione di comando, non più di 4 unità del Ministero dell'Interno e non più di 3 unità del Ministero della Salute, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza sia in ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori. Il predetto personale sarà scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell'Ufficio sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della Giustizia, il Ministro dell'Interno e il Ministro della Salute".

b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. Per il funzionamento del Garante nazionale è autorizzata la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2018".

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, lettera *a)*, è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri di cui al comma 1, lettera *b)*, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione

della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

44.0.2

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Disposizioni correttive dell'articolo 161 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile)

1. All'articolo 161, terzo comma, secondo periodo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante "Disposizioni per l'attuazione dei Codici di procedura civile e disposizioni transitorie", le parole: "non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento" sono sostituite con le parole: "sono liquidati acconti in misura non inferiore al venti e non superiore al cinquanta per cento"».

44.0.3

FABBRI, BORIOLI, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Patrocinio gratuito vittime amianto)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 anche ai reati di cui agli articoli 434, 437, 449, 575, 589, 590 del codice penale, commessi in danno di persone esposte ad amianto».

Consequentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 3.000.000;

2019: - 3.000.000;

2020: - 3.000.000.

45.1

SAGGESE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le esclusioni di cui al primo periodo non si applicano nei casi di congedo straordinario per infermità ed aspettativa per infermità"».

Consequentemente, alla Tabella A voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 5.000.000;

2019: - 15.000.000;

2020: - 15.000.000.

45.2

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 2, all'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, le parole: "il 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'ammontare";

b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

c) al comma 6, primo periodo le parole: "ad esclusione del" sono sostituite dalle seguenti: "ivi incluso il";

d) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "compensi professionali" sono inserite le seguenti: "in cause nelle quali le amministrazioni patrocinate non siano rimaste soccombenti,". Per l'attuazione del precedente periodo si applica l'articolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e con successivo regolamento dell'Avvocatura dello Stato sono disciplinati

i limiti e le modalità di corresponsione delle competenze di avvocato che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente».

45.3

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 34 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e al primo comma dell'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, la parola: "settantesimo" è sostituita dalla parola: "settantaduesimo". All'articolo 9 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la parola "settanta" è sostituita dalla parola: "settantadue".

Conseguentemente è abrogata ogni norma di legge o regolamento in contrasto con le disposizioni recate dal presente comma».

45.0.1

AIELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, il terzo e quarto periodo sono soppressi».

46.1

LO GIUDICE, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI, SCALIA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno svolto il tirocinio di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possano far parte dell'ufficio per il processo per completare il loro perfezionamento entro il 31 dicembre 2018, tenuto

conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria. Nell'individuazione dei criteri è assicurata un'equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffici giudiziari. Con il medesimo decreto può essere attribuita ai soggetti di cui ai presente comma una borsa di studio nei limiti delle risorse destinate e, in ogni caso, per un importo non superiore a 500 euro mensili. Lo svolgimento del periodo di perfezionamento non dà diritto ad alcun compenso e non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali.

1-ter. Lo svolgimento del tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, costituisce titolo al quale deve essere attribuito un punteggio ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione.

1-quater. Il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del comma *1-bis* del presente articolo costituisce ulteriore titolo al quale deve essere attribuito un punteggio aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia il punteggio addizionale è proporzionato al numero di anni di tirocinio svolti nell'ufficio del processo».

Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018:	–	10.000.000;
2019:	–	0;
2020:	–	0.

46.2

SPOSETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Ai fini del superamento del precariato, della riduzione del ricorso a contratti a termine e della valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato negli enti e istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca vincolata al finanziamento premiale di specifici programmi e

progetti di cui all'articolo 4 comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e destinata nella misura di 46,6 milioni di euro per l'anno 2018, 932 milioni di euro per l'anno 2019 e 140 milioni di euro per l'anno 2020, all'assunzione di personale ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le modalità delle procedure di assunzione sono definite dai piani triennali di attività degli enti e istituzioni di ricerca nei limiti dell'articolo 9, decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218».

46.3

CALIENDO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2018, ai direttori amministrativi che svolgono le funzioni ispettive presso l'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, in luogo dell'indennità prevista al comma 9 dell'articolo 12 del DPR 25 luglio 2001, n. 315, è attribuita la retribuzione di posizione, di cui al comma 7 del medesimo articolo, nella misura stabilita per i dirigenti assegnati all'Ispettorato generale del medesimo Ministero dal DM 10 giugno 2003 e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», *apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 414.000,00;
2019: – 414.000,00;
2020: – 414.000,00.

46.0.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Al fine di garantire l'efficienza del sistema giudiziario e la ragionevole durata del processo, è indetta una procedura speciale di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1115 posti, ai sensi dell'articolo 35 comma 3-bis lettera b) del D.lgs. n. 165/2001, per coloro che hanno svolto tirocinio, con esito positivo, per il periodo gennaio 2017 dicembre 2017 ed in possesso dell'attestato per anno 2017

riferimento: "legge 11 dicembre 2016 n. 232, comma 340, al fine di consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'Ufficio per il Processo con la partecipazione dei soggetti (articolo 37 legge 15 luglio 2001 articolo 37) di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla scadenza del periodo di perfezionamento di cui al predetto comma, è autorizzato lo svolgimento, da parte dei medesimi soggetti, di un ulteriore periodo di perfezionamento, per una durata non superiore a 12 mesi presso gli stessi uffici giudiziari ove sono stati assegnati con Decreto del Ministro della Giustizia 20 ottobre 2015".

Al fine di garantire la continuità e la funzionalità degli Uffici giudiziari, nelle more dell'espletamento delle procedure suindicate al personale impegnato presso gli Uffici per il Processo ed in possesso delle condizioni di cui sopra, si applica articolo 30, comma 8, decreto legislativo. n. 75 del 2017».

Consequentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «280 milioni di euro».

46.0.2

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

1. È autorizzata con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'assunzione dei soggetti individuati attraverso la procedura concorsuale indetta con decreto interministeriale del 20 ottobre 2015, emanato in attuazione dell'articolo 21-ter del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 da inquadrare dell'Amministrazione giudiziaria per il funzionamento degli uffici giudiziari».

Consequentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «280 milioni di euro».

46.0.3

VICECONTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure per il lavoro straordinario del personale amministrativo negli uffici giudiziari)

1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo periodo, dopo le parole: "dall'anno 2015" sono inserite le seguenti: "e sino all'anno 2017";

2) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2018, la quota pari a 7,5 milioni di euro di cui al terzo periodo è destinata a fronteggiare le imprevedibili esigenze di servizio, ivi comprese quelle connesse al conseguimento degli obiettivi definiti dai programmi di cui al comma 1, ove il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale amministrativo degli uffici giudiziari interessati ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente normativa per il lavoro straordinario; l'autorizzazione al prolungamento dell'orario d'obbligo oltre i limiti previsti per il lavoro straordinario è disposta, in deroga alla normativa vigente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministero dell'economia e delle finanze, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 35 ore mensili";

b) il comma 11-bis è sostituito dal seguente:

"11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, secondo periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione di personale di magistratura amministrativa e, per la restante quota, nella misura del 25 per cento all'incentivazione della produttività e al fabbisogno formativo del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13 e all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nella misura del 75 per cento alle spese di funzionamento degli uffici della Giustizia amministrativa. La riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di

magistratura e di quello amministrativo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 nella misura del 25 per cento all'incentivazione della produttività e al fabbisogno formativo del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13 e all'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nella misura del 75 per cento alle spese di funzionamento degli uffici della Giustizia amministrativa";

c) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Ai fini del comma 11 e sino all'anno 2017, il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ciascuno degli anni interessati, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Il Presidente del Consiglio di Stato comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la stessa data il 30 aprile di ogni anno, elenco degli uffici giudiziari risultati maggiormente produttivi nella riduzione delle pendenze, con riferimento anche agli obiettivi fissati nei programmi di gestione di cui al comma 1. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui all'articolo 12, comma 3-*ter*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è altresì subordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di pronuncia. Per l'anno 2011 la percentuale indicata al primo periodo del presente comma è ridotta al cinque per cento".

d) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. L'organo di autogoverno della magistratura tributaria provvede al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 11 e tenuto anche conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il Ministro della giustizia provvede, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici della giustizia ordinaria in conformità ai criteri di cui al primo periodo. Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di auto governo della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-*bis* tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio"».

46.0.4

VICECONTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Ulteriore assunzione di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "biennio 2017-2018" sono sostituite dalle seguenti: "triennio 2017-2019" e le parole: "60 unità" sono sostituite dalle seguenti: "300 unità";

b) al comma 3, la parola: "2.400.000" è sostituita dalla seguente: "11.958.000".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9.558.000,00 a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

46.0.5

VICECONTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Rideterminazione della dotazione organica dei dirigenti di esecuzione penale esterna e autorizzazione alla assunzione)

1. Ai fini del rafforzamento dell'esecuzione penale esterna e del funzionamento delle strutture minorili penitenziarie, le Tabelle C e F allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2015, n. 84, sono sostituite rispettivamente dalle Tabella I e II allegate al presente articolo.

2. Le successive modifiche alle tabelle di cui al comma 1 sono disposte secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Per la copertura dei nuovi posti di dotazione organica conseguenti a quanto disposto dal comma 1 e per far fronte alle forti carenze di organico del predetto personale determinatesi per effetto del pensionamento per raggiunti limiti di età del personale in servizio, è autorizzata l'assunzione di 25 dirigenti penitenziari dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità mediante l'espletamento di procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di euro 1.255.534 per l'anno 2018, di euro 2.511.067 per l'anno 2019 e di euro 2.587.276 a decorrere dall'anno 2020. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.255.534 per l'anno 2018, di euro 2.511.067 per l'anno 2019 e di euro 2.587.276 a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

ALLEGATI

Tabella I (articolo 16, comma 9)

Ministero della Giustizia	
Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale	
Qualifiche dirigenziali – carriera amministrativa	Dotazione organica
Dirigenti 1 ^a fascia	19
Dirigenti 2 ^a fascia	378
Totale dirigenti	397
Qualifiche dirigenziali – carriera penitenziaria	
Dirigenti generali penitenziari	17
Dirigenti penitenziari	345
Totale Dirigenti	362

Tabella II (articolo 16, commi 1 e 9)

Ministero della Giustizia	
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità	
Dotazione organica complessiva del personale amministrativo	
Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica
Dirigenti 1 ^a fascia – carriera amministrativa	2
Dirigente generale penitenziario	1
Dirigenti 2 ^a fascia – carriera amministrativa	16
Dirigenti esecuzione penale esterna – carriera penitenziaria	45
Totale dirigenti	64
Aree	
Aree	Dotazione organica
Terza area	2.378
Seconda area	985
Prima area	115
TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI	53
TOTALE AREE	3.478 di cui 109 in sede centrale
TOTALE COMPLESSIVO	3.542

46.0.6

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 46-bis.***(Misure per contenere le spese di gestione degli Archivi notarili)*

1. Al fine di contenere le spese di gestione degli Archivi notarili e mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della va-

riazione statistica tendenziale del numero è della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità"».

46.0.7

SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure per contenere le spese di gestione degli Archivi notarili)

1. Al fine di contenere le spese di gestione degli Archivi notarili e mantenere previdenziale dell'ente Cassa del Notariato, all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità"».

46.0.8

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure per contenere le spese di gestione degli Archivi notarili)

1. Al fine di contenere le spese di gestione degli Archivi notarili e mantenere previdenziale dell'ente Cassa del Notariato, all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti rice-

vuti o autenticati dai notai e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità"».

46.0.9

LEZZI, CRIMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure per contenere le spese di gestione degli Archivi notarili)

1. Al fine di contenere le spese di gestione degli. Archivi notarili e mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato, all'articolo 4 della legge della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità"».

46.0.10

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure per contenere le spese di gestione degli Archivi notarili)

1. Al fine di contenere le spese di gestione degli. Archivi notarili e mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato, all'articolo 4 della legge della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti rice-

vuti o autenticati dai notai e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità"».

46.0.11

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure di semplificazione per la trasmissione degli atti agli archivi notarili)

1. Al fine di migliorare la gestione dell'Amministrazione degli Archivi notarili, generando risparmi di spesa, all'articolo 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"A decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al nono comma, il notaio trasmette in via telematica all'Ufficio centrale degli archivi notarili, in formato digitale, per l'inserimento nell'archivio centrale informatico, la copia mensile dei repertori, di cui al comma 1, nonché la copia trimestrale del registro somme e valori ovvero la certificazione negativa, ed ogni altra documentazione connessa ed esegue i versamenti ai quali è tenuto, a mezzo degli archivi distrettuali, su conto corrente postale gestito dall'Ufficio Centrale.

L'Amministrazione degli archivi notarili versa, nei termini previsti per gli archivi notarili distrettuali dalla normativa vigente, le somme riscosse per conto del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato trattenendo, un aggio nella misura del due per cento.

Il controllo della liquidazione delle tasse e dei contributi e degli importi versati dai notai e l'applicazione riscossione delle sanzioni previste per tardivo o mancato pagamento spetta all'archivio notarile distrettuale.

I dati estratti dalle copie dei repertori tenuti nell'archivio centrale informatico, sostituiscono l'indice delle parti intervenute negli atti, previsto dall'articolo 114.

L'Amministrazione degli archivi notarili provvede alla dematerializzazione delle copie mensili di cui al presente articolo conservate su supporto cartaceo dagli archivi notarili.

Con uno o più decreti del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono determinate, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le norme di attuazione delle disposizioni che riguardano le modalità di formazione e trasmissione telematica delle copie di cui al quarto

comma, i versamenti di cui al quarto e quinto comma, la conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico. Sono, altresì, stabilite le date di entrata in vigore delle predette disposizioni e le date della cessazione dell'obbligo di eseguire i corrispondenti adempimenti presso gli archivi notarili distrettuali"».

46.0.12

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure di semplificazione per la trasmissione degli atti agli archivi notarili)

1. Al fine di migliorare la gestione dell'Amministrazione degli Archivi notarili, generando risparmi di spesa, all'articolo 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"3-bis. A decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al comma 9, il notaio trasmette in via telematica all'Ufficio centrale degli archivi notarili, in formato digitale, per l'inserimento nell'archivio centrale informatico, la copia mensile dei repertori, di cui al comma 1, nonché la copia trimestrale del registro somme e valori, ovvero la certificazione negativa, ed ogni altra documentazione connessa ed esegue i versamenti ai quali è tenute, a mezzo degli archivi notarili distrettuali, su conto corrente postale gestito dall'Ufficio Centrale.

3-ter. L'Amministrazione degli archivi notarili versa, nei termini previsti per gli archivi notarili distrettuali dalla normativa vigente, le somme riscosse per conto del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato, trattenendo un aggio nella misura del due per cento.

3-quater. Il controllo della liquidazione delle tasse e dei contributi e degli importi versati dai notai e l'applicazione e la riscossione delle sanzioni previste per tardivo o mancato pagamento spetta all'archivio notarile distrettuale.

3-quinquies. I dati estratti dalle copie dei repertori tenuti nell'archivio centrale informatico, sostituiscono l'indice delle parti intervenute negli atti di cui all'articolo 114.

3-sexies. L'Amministrazione degli archivi notarili provvede alla dematerializzazione delle copie mensili di cui al presente articolo conservate su supporto cartaceo dagli archivi notarili.

3-septies. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la

semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per Digitale, sono determinate, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le norme di attuazione delle disposizioni che riguardano le modalità di formazione e trasmissione telematica delle copie di cui al quarto comma, i versamenti di cui al quarto e quinto comma, la conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico. Sono, altresì, stabilite le date di entrata in vigore delle predette disposizioni e le date della cessazione dell'obbligo di eseguire i corrispondenti adempimenti presso gli archivi notarili distrettuali"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 2.000.000;

2019: – 2.000.000;

2020: – 2.000.000.

46.0.13

LEZZI, CRIMI

Dopo articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis

(Misure di semplificazione per la trasmissione degli atti agli archivi notarili)

1. Al fine di migliorare la gestione dell'Amministrazione degli Archivi notarili, generando risparmi di spesa, all'articolo 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono aggiunti infine i seguenti commi:

"A decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al nono comma, il notaio trasmette in via telematica all'Ufficio centrale degli archivi notarili, in formato digitale, per l'inserimento nell'archivio centrale informatico, la copia mensile dei repertori, di cui al comma 1, nonché la copia trimestrale del registro somme e valori, ovvero la certificazione negativa, ed ogni altra documentazione connessa ed esegue i versamenti ai quali è tenuto, a mezzo degli archivi notarili distrettuali, su conto corrente postale gestito dall'Ufficio Centrale.

L'Amministrazione degli archivi notarili versa, nei termini previsti per gli archivi notarili distrettuali dalla normativa vigente le somme riscosse nel conto del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato, trattenendo un aggio nella misura del due per cento.

Il controllo della liquidazione delle tasse e dei contributi e degli importi versati dai notai e l'applicazione e la riscossione delle sanzioni previste per tardivo o mancato pagamento spetta all'archivio notarile distrettuale.

I dati estratti dalle copie dei repertori tenuti nell'archivio centrale informatica, sostituiscono l'indice delle parti intervenute negli atti, previsto dall'articolo 114.

L'Amministrazione degli archivi notarili provvede alla dematerializzazione delle copie mensili di cui al presente articolo conservate su supporto cartaceo dagli archivi notarili.

Con uno o più decreti del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono determinate, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005n. 82, le norme di attuazione delle disposizioni che riguardano le modalità di formazione e trasmissione telematica delle copie di cui al quarto comma, i versamenti di cui al quarto e quinto comma, la conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico. Sono, altresì, stabilite le date di entrata in vigore delle predette disposizioni e le date della cessazione dell'obbligo di eseguire i corrispondenti adempimenti presso gli archivi notarili distrettuali"».

46.0.14

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure di semplificazione per la trasmissione degli atti agli archivi notarili)

1. Al fine di migliorare la gestione dell'Amministrazione degli Archivi notarili, generando risparmi di spesa, all'articolo 65 della legge 16 febbraio 19-13, n. 89, sono aggiunti infine i seguenti commi:

"A decorrere dalla data stabilita con decreto di cui al nono comma, il notaio trasmette in via telematica all'Ufficio centrale degli archivi notarili, in formato digitale, per l'inserimento nell'archivio centrale informatico, la copia mensile dei repertori, di cui al comma 1, nonché la copia trimestrale del registro somme e valori, ovvero la certificazione negativa, ed ogni altra documentazione connessa ed esegue i versamenti ai quali è tenuto, a mezzo degli archivi notarili distrettuali, su conto corrente postale gestito dall'Ufficio Centrale.

L'Amministrazione degli archivi notarili versa, nei termini previsti per gli archivi notarili distrettuali dalla normativa vigente, le somme ri-

scosse per conto del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato, trattenendo un aggio nella misura del due per cento.

Il controllo della liquidazione delle tasse e dei contributi e degli importi versati dai notai e applicazione e la riscossione delle sanzioni previste per tardivo o mancato pagamento spetta all'archivio notarile distrettuale.

I dati estratti dalle copie dei repertori tenuti nell'archivio centrale informatico, sostituiscono l'indice delle parti intervenute negli atti, previsto dall'articolo 114.

L'Amministrazione degli archivi notarili provvede alla dematerializzazione delle copie mensili di cui al presente articolo conservate su supporto cartaceo dagli archivi notarili.

Con uno o più decreti del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e sono determinate, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le norme di attuazione delle disposizioni che riguardano le modalità di formazione e trasmissione telematica delle copie di cui al quarto comma, i versamenti di cui al quarto e quinto comma, la conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico. Sono, altresì, stabilite le date di entrata in vigore delle predette disposizioni e le date della cessazione dell'obbligo di eseguire i corrispondenti adempimenti presso gli archivi notarili distrettuali"».

46.0.15

MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Modificazioni alla disciplina del Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale)

1. Al fine di garantire la riscossione delle imposte da parte dell'Agenzia delle Entrate nei casi di mancato versamento da parte del notaio, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'Agenzia delle entrate, previa sospensione de-

gli atti esecutivi nei confronti del contribuente, deve richiederne il pagamento direttamente al Fondo. L'erogazione da parte del Fondo è subordinata:

a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a giudizio;

b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate nei confronti del notaio";

2) il comma 3-*quinquies* è sostituito dal seguente:

"3-*quinquies*. Se è accertato con decisione passata in giudicato che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa, secondo le ordinarie modalità, le somme pagate al Fondo. In caso di rimborso al fondo, il termine decennale di prescrizione del diritto all'imposta previsto dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, decorre dalla data del passaggio in giudicato della decisione. Qualora il Fondo abbia recuperato le somme versate dal notaio, l'Agenzia delle entrate rimborsa le somme riscosse al notaio medesimo, sempre che sia stato accertato, in via giudiziale o amministrativa, che le stesse non erano dovute";

b) all'articolo 93-*bis*, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, con modalità telematiche entro i novanta giorni successivi dalla data di registrazione, le informazioni sui versamenti telematici con esito negativo per incapienza del conto corrente di riferimento effettuati dai notai contestualmente alla richiesta di registrazione. Trasmette altresì, entro centoventi giorni dalla data di notifica, le informazioni relative ai versamenti omessi o tardivi degli avvisi di liquidazione emessi nei confronti dei notai di cui all'articolo 3-*ter* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463. Il Consiglio nazionale del notariato comunica tali informazioni ai consigli notarili distrettuali per i provvedimenti di loro competenza"».

46.0.16

LEZZI, CRIMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-*bis*.

(Modificazioni alla disciplina del Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale)

1. Al fine di garantire la riscossione delle imposte da parte dell'Agenzia delle Entrate nei casi di mancato versamento da parte del notaio,

alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati; se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'Agenzia delle entrate, previa sospensione degli atti esecutivi nei confronti del contribuente, deve richiederne il pagamento direttamente al Fondo. L'erogazione da parte del Fondo è subordinata:

a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo giudizio;

b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate nei confronti del notaio".

2) il comma 3-*quinqües* è sostituito dal seguente:

"3-*quinqües*. Se è accertato con decisione passata in giudicato che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa, secondo le ordinarie modalità, le somme pagate al Fondo. In caso di rimborso al fondo, il termine decennale di prescrizione del diritto all'imposta, previsto dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, decorre dalla data del passaggio in giudicato della decisione. Qualora il Fondo abbia recuperato le somme versate dal notaio, l'Agenzia delle entrate rimborsa le somme riscosse al notaio medesimo, sempre che sia stato accertato, in via giudiziale o amministrativa, che le stesse non erano dovute".

b) all'articolo 93-*bis*, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, con modalità telematiche entro i novanta giorni successivi dalla data di registrazione, le informazioni sui versamenti telematici con esito negativo per incapienza del conto corrente di riferimento effettuati dai notai contestualmente alla richiesta di registrazione. Trasmette altresì entro centoventi giorni dalla data di notifica, le informazioni relative ai versamenti omessi o tardivi degli avvisi di liquidazione emessi nei confronti dei notai di cui all'articolo 3-*ter* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463. Il Consiglio nazionale del notariato comunica tali informazioni ai consigli notarili distrettuali per i provvedimenti di loro competenza"».

46.0.17

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Modificazioni alla disciplina del Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale)

1. Al fine di garantire la riscossione delle imposte da parte dell'Agenzia delle Entrate nei casi di mancato versamento da parte del notaio, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'Agenzia delle entrate, previa sospensione degli atti esecutivi nei confronti del contribuente, deve richiederne il pagamento direttamente al Fondo. L'erogazione da parte del Fondo è subordinata:

a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a giudizio;

b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate nei confronti del notaio";

2) Il comma 3-quinquies è sostituito dal seguente:

"3-quinquies. Se è accertato con decisione passata in giudicato che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa, secondo le ordinarie modalità le somme pagate al Fondo. In caso di rimborso al fondo, il termine decennale di prescrizione del diritto all'imposta, previsto dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, decorre dalla data del passaggio in giudicato della decisione. Qualora il Fondo abbia recuperato le somme versate dal notaio, l'Agenzia delle entrate rimborsa le somme riscosse al notaio medesimo, sempre che sia stato accertato, in via giudiziale o amministrativa, che le stesse non erano dovute";

b) all'articolo 93-bis, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, con modalità telematiche entro i novanta giorni successivi dalla data di registrazione, le informazioni sui versamenti telematici con esito

negativo per incapienza del conto corrente di riferimento effettuati dai notai contestualmente alla richiesta di registrazione. Trasmette altresì, entro centoventi giorni dalla data di notifica, le informazioni relative ai versamenti omessi o tardivi degli avvisi di liquidazione emessi nei confronti dei notai di cui all'articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463. Il Consiglio nazionale del notariato comunica tali informazioni ai consigli notarili distrettuali per i provvedimenti di loro competenza"».

46.0.18

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure per la circolazione e la finanziabilità degli immobili di provenienza donativa)

1. Al fine di favorire il mercato e l'accesso al credito ipotecario dei beni immobili di provenienza donativa, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 561, primo comma, primo periodo, dopo le parole: "n. 8 dell'articolo 2652", sono aggiunte le seguenti: "e salvo che all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento della costituzione di ipoteca volontaria sul bene donato abbiano rinunciato all'azione di restituzione prevista dall'articolo 563 con atto annotato a margine della trascrizione della donazione";

b) all'articolo 563, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti: "Il diritto ad agire in restituzione è rinunciabile anche durante la vita del donante.

c) Se all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento dell'alienazione, del bene donato hanno rinunciato all'azione di restituzione, la stessa non può essere richiesta dai legittimari ulteriori nei confronti degli aventi causa dal donatario;

d) all'articolo 2655, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Si deve, inoltre, annotare, in margine alla trascrizione della relativa donazione, la rinuncia alla azione di restituzione prevista dall'articolo 563 c.c.".

2. Gli atti di rinuncia all'azione di restituzione di cui all'articolo 561 codice civile sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa».

46.0.19

LEZZI, CRIMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure per la circolazione e la finanziabilità degli immobili di provenienza donativa)

1. Al fine di favorire il mercato e l'accesso al credito ipotecario dei beni immobili di provenienza donativa, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 561, primo comma, primo periodo, dopo le parole: "n. 8 dell'articolo 2652", sono aggiunte le seguenti: "e salvo che all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento della costituzione di ipoteca volontaria sul bene donato abbiano rinunciato all'azione di restituzione prevista dall'articolo 563 con atto annotato a margine della trascrizione della donazione";

b) all'articolo 563, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti: "Il diritto ad agire in restituzione è rinunciabile anche durante la vita del donante.

c) Se all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento dell'alienazione del bene donato hanno rinunciato all'azione di restituzione, la stessa non può essere richiesta dai legittimari ulteriori nei confronti degli aventi causa dal donatario.";

d) all'articolo 2655, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Si deve, inoltre, annotare, in margine alla trascrizione della relativa donazione, la rinuncia alla azione di restituzione prevista dall'articolo 563 c.c.".

2. Gli atti di rinuncia all'azione di restituzione di cui all'articolo 561 codice civile sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa».

46.0.20

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure per la circolazione e la finanziabilità degli immobili di provenienza donativa)

1. Al fine di favorire il mercato e l'accesso al eredito ipotecario dei beni immobili di provenienza donativa, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 561, primo comma, primo periodo, dopo le parole "n. 8 dell'articolo 2652", sono aggiunte le seguenti: "e salvo che all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento della costituzione, di ipoteca volontaria sul bene donato abbiano rinunciato all'azione di restituzione prevista dall'articolo 563 con atto annotato a margine della trascrizione della donazione";

b) all'articolo 563, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti: "Il diritto ad agire in restituzione è rinunciabile anche durante la vita del donante.

c) Se all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento dell'alienazione del bene donato hanno rinunciato all'azione di restituzione, la stessa non può essere richiesta dai legittimari ulteriori nei confronti degli aventi causa dal donatario.";

d) all'articolo 2655, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Si deve, inoltre, annotare, in margine alla trascrizione della relativa donazione, la rinuncia alla azione di restituzione prevista dall'articolo 563 c.c.".

2. Atti di rinuncia all'azione di restituzione di cui all'articolo 561 codice civile sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa».

46.0.21

STEFANI, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Rimborso delle spese sostenute dai comuni che sono stati sedi di uffici giudiziari soppressi)

1. Ai comuni sede di uffici giudiziari soppressi ai sensi e per gli effetti del disegno di legge 7 settembre 2012, n. 155, in deroga ad ogni altra disposizione in contrasto con la presente, sono riconosciute le spese sostenute fino al 2015 in misura non inferiore al previgente sistema di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 1998 per tutte le annualità rimaste scoperte, che vengono valutati in 400 milioni di euro, da corrispondersi al massimo entro cinque annualità.

2. Le somme già incamerate dai comuni o comunque previste ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017 si intendono acquisite definitivamente dai comuni e saranno scorporate da quelle previste dal comma 1 e corrisposte al massimo entro cinque annualità.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo si demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che disciplineranno i criteri e le modalità di riparto dei fondi».

Conseguentemente, all'onere pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: "è incrementato di" fino a fine con le seguenti: "è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019".».

46.0.22

STEFANI, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Rimborso delle spese sostenute dai comuni che sono stati sedi di uffici giudiziari soppressi)

1. Ai comuni sede di uffici giudiziari soppressi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in deroga ad ogni altra disposizione in contrasto con la presente, sono riconosciute le spese sostenute fino al 2015 in misura non inferiore al previgente sistema di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 1998 per tutte le annualità rimaste scoperte, che vengono valutati in 400 milioni di euro, da corrispondersi al massimo entro cinque annualità.

2. Le somme già incamerate dai comuni o comunque previste ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017 si intendono acquisite definitivamente dai comuni e saranno scorporate da quelle previste dal comma 1 e corrisposte al massimo entro cinque annualità.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo si demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza unificata di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che disciplineranno i criteri e le modalità di riparto dei fondi.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo pari a 400.000 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: diritti sociali, politiche sociali e famiglia; politiche per il lavoro, tutela della salute, difesa e sicurezza».

46.0.23

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure per la riqualificazione dei contabili e degli assistenti informatici e linguistici)

1. All'articolo 21-*quater*, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e di ufficiale giudiziario" sono sostituite dalle seguenti: ", di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico";

b) le parole: "di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)" sono sostituite dalle seguenti: "di funzionario giudiziario; di funzionario notificazioni; esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 3.000.000;

2019: – 3.000.000;

2020: – 3.000.000.

46.0.24

VICECONTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure per la riqualificazione dei contabili e degli assistenti informatici e linguistici)

1. All'articolo 21-*quater*, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e di ufficiale giudiziario" sono sostituite dalle seguenti: ",di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico";

b) le parole: "di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)" sono sostituite dalle seguenti: "di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 2598.350,29 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

46.0.25

PANIZZA, LANIECE, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure per l'accelerazione dell'esecuzione di commesse di preminente interesse pubblico)

1. Nel preminente interesse pubblico alla sollecita esecuzione delle commesse, per i lavori, servizi e le forniture dichiarati strategici dall'Amministrazione aggiudicatrice ed inseriti negli strumenti di programmazione trovano applicazione le disposizioni del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dal codice del processo amministrativo.

2. Nelle procedure di gara aventi ad oggetto le commesse di cui al comma 1, il ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione può prevedere solo la richiesta di risarcimento del danno per equivalente nella misura massima del 10 per cento dell'offerta e nel rispetto del principio dell'onere della prova, pena del ricorso medesimo. Il giudice non può sospendere o annullare il provvedimento di aggiudicazione e la conseguente stipulazione del contratto.

3. Nel quadro economico dell'intervento è accantonata almeno una somma pari al 10 per cento dell'importo a base d'asta per eventuale ristoro delle domande di risarcimento di cui al comma 2.

4. I soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale informano le stazioni appaltanti della presunta violazione e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale pena l'inammissibilità del ricorso stesso, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'informazione è eseguita mediante comunicazione scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante, recante una puntuale indicazione dei presunti vizi di legittimità e dei motivi di ricorso che si intendono proporre in giudizio. Rimane preclusa la facoltà di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori.

5. La stazione appaltante, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, comunica le proprie determinazioni in ordine ai motivi indicati dall'interessato, stabilendo se intervenire o meno in autotutela. L'inerzia equivale a diniego di autotutela.

6. I ricorsi devono essere proposti nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

7. Il contratto non può essere stipulato prima di trenta giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatti salvi i casi di deroga previsti dal comma 10 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e comunque prima della comunicazione di cui al comma 5. Non si applica il comma 11 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016».

46.0.26

PANIZZA, LANIECE, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure per l'accelerazione dell'esecuzione di commesse di preminente interesse pubblico)

1. Nel preminente interesse pubblico alla sollecita esecuzione delle commesse, per i lavori, i servizi e le forniture dichiarati strategici dal-

l'Amministrazione aggiudicatrice ed inseriti negli strumenti di programmazione trovano applicazione le disposizioni del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dal codice del processo amministrativo.

2. La stazione appaltante inserisce nel bando di gara una clausola che impone ai partecipanti di dichiarare, a pena di esclusione, che, qualora non risultino aggiudicatari, nel proporre ricorso giurisdizionale avverso aggiudicazione; possono richiedere esclusivamente il risarcimento del danno per equivalente nella misura massima del 10 per cento dell'offerta, nel rispetto del principio dell'onere della prova. Nel caso in cui tale impegno venga disatteso, la stazione appaltante procede all'esclusione dell'operatore economico dell'elenco dei fornitori per un periodo da tre mesi a un anno e a valutare tale comportamento nell'ambito dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto.

3. Nel quadro economico dell'intervento è accantonate almeno una somma pari al 10 per cento dell'importo a base d'asta per l'eventuale ristoro delle domande di risarcimento di cui al comma 2».

46.0.27

SUSTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure urgenti per il rafforzamento della mediazione civile e commerciale)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, al comma 1-*bis*, primo periodo, dopo le parole: "o con altro mezzo di pubblicità," e prima delle parole: "è tenuto", sono aggiunte le seguenti: "nonché in materia di contratti di ogni tipo e natura e di tutte le materie di competenza del Tribunale delle imprese".

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, comma 1-*bis*, dopo l'ultimo periodo è aggiunto in fine, il seguente: "La procedibilità della domanda giudiziale viene comprovata con la produzione obbligatoria del verbale che attesta l'esperimento della procedura di mediazione, relativa al medesimo oggetto della controversia e alle medesime parti, rilasciato da un organismo competente per territorio in data non anteriore a 180 giorni".

3. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis* Le parti devono essere presenti di persona oppure, per gravi e giustificati motivi, tramite un rappresentante diverso dall'avvocato che le assiste in mediazione. Il rappresentante deve essere a conoscenza dei fatti

e munito dei poteri per la soluzione della controversia ivi inclusi quelli conciliare e transigere. Per i soggetti diversi dalla persona fisica è richiesta la partecipazione tramite un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia ivi inclusi quelli di conciliare e transigere.

1-ter. È obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di partecipare alla mediazione assistiti dalla propria avvocatura, ove presente. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, amministrata da uno degli organismi di mediazione previsti dal presente decreto, non da luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale dell'incaricato, salvo i casi di dolo o colpa grave".

4. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 5-bis.

(Ordine del giudice)

1. Dei provvedimenti con i quali il giudice dispone motivatamente l'esperimento del procedimento di mediazione si tiene conto nelle valutazioni di professionalità del giudice con riguardo al profilo della produttività.

2. Il capo dell'ufficio giudiziario adotta le iniziative opportune al fine di favorire l'esperimento della mediazione nel corso del giudizio, riferendo, con frequenza annuale, al Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia".

5. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, il comma 5-ter dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"5-ter. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, ciascuna parte è tenuta a versare all'organismo per lo svolgimento del primo incontro, oltre alle spese di avvio e, comunque, della mediazione, l'importo di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1.000 euro, di 80 per le liti sino a 10.000 euro, di 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro a 50.000 euro, di 270 euro per le liti di valore superiore a 50.000 euro. Nei casi in cui sia raggiunto un accordo conciliativo o la mediazione prosegua oltre il primo incontro il suddetto importo sarà detratto dalla indennità di mediazione dovuta per il procedimento. Per lo svolgimento della procedura, le parti e l'organismo possono concordare, purché in forma scritta, criteri di calcolo e indennità di mediazione complessivi diversi da quelli indicati dal presente articolo considerata la natura e la complessità della mediazione nonché l'esperienza del mediatore"».

46.0.28

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Al decreto legislativo n. 15 del 7 settembre 2012, all'articolo 8, comma 4-*bis* sopprimere le seguenti parole: "e di retribuzione del personale di servizio".

2. Agli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti all'applicazione del comma 1, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

46.0.29

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 46-bis.

(Incremento del Fondo per le vittime di reati violenti)

1. All'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il Fondo è altresì alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a 2.600.000 euro per gli anni 2016 e 2017 e pari a 15.000.000 euro a decorrere dall'anno 2018".

2. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018. En-

tro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 15 milioni di euro per anno 2019 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

46.0.30 (testo 2)

BUCCARELLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Disposizioni in materia detrazione delle spese legali)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2018, nel processo penale, l'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 10.500.

2. La detrazione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo all'assoluzione definitiva.

3. La detrazione deve essere giustificata con fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata dal parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.

4. Il presente articolo non si applica nei casi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri, di estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione; di intervenuta depenalizzazione della condotta.»

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 25.000.000;

2019: – 25.000.000;

2020: – 25.000.000.

46.0.30

BUCCARELLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Disposizioni in materia detrazione delle spese legali)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2018, nel processo penale l'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 10.500.

2. La detrazione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo all'assoluzione definitiva.

3. La detrazione deve essere giustificata con fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata dal parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.

4. Il presente articolo non si applica nei casi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri, di estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione, di intervenuta depenalizzazione della condotta.

5. All'onere di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 20, comma 5-bis».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificate, soppresse o ridotte, a decorrere dal 10 gennaio

2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

46.0.31

STEFANI, COMAROLI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente

«Art. 46-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 la locuzione: "pari ad Euro 16.140,00" è sostituita da: "pari ad Euro 20.000,00" e la locuzione: "con cadenza trimestrale" è sostituita da: "con cadenza mensile".

2. Al comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 la locuzione: "di Euro 16.140,00" è sostituita da: "di Euro 20.000,00" e la locuzione: "di Euro 24.210,00" è sostituita da: "di Euro 30.000,00".

3. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al presente articolo, è disposto per gli anni 2018, 2019 e 2020 un incremento di 8.000.000 di euro annui».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero della Giustizia», apportare le seguenti variazioni e:

2018: – 8.000.000;

2019: – 8.000.000;

2020: – 8.000.000.

46.0.32

STEFANI, COMAROLI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Alla legge 28 aprile 2016, n. 57, all'articolo 9, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. Al fine di fare fronte alle eventuali maggiori spese che eccedano le risorse finanziarie previste a legislazione vigente o rese disponibili ai sensi dei precedenti commi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito presso il Ministero della giustizia un fondo in cui confluiscono gli importi corrispondenti alle indennità, anche accessorie, non erogate ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale cessati dall'incarico per raggiunti limiti di età, gli importi provenienti dall'apertura delle procedure di curatela delle eredità giacenti, acquisite al patrimonio dello Stato per mancanza di eredi, dai fondi dormienti, dai proventi derivanti da multe e ammende comminate con riferimento ai reati di competenza del giudice monocratico e dal giudice di pace e dalle sanzioni pecuniarie civili previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 applicate nei giudizi dinanzi al giudice di pace.

2-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

46.0.33

STEFANI, COMAROLI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente

«Art. 46-quater.

1. L'articolo 31 D.lgs. 116/2017 è sostituito dal seguente:

"1. Ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 116/2017 è attribuita l'indennità fissa di euro 43.310,90 lordi annui, al netto degli oneri previdenziali, da corrispondersi in dodici ratei mensili, entro l'ultimo di ogni mese.

2. In deroga al comma 9 dell'art. 23 D.lgs. 116 del 2017, la parte variabile dell'indennità sarà corrisposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 50 per cento della parte fissa, in relazione al livello di conseguimento degli obiettivi assegnati a norma del presente articolo, verificato e certificato con le modalità di cui al comma 10 dell'articolo 23 decreto legislativo 116 del 2017".

2. L'articolo 26 decreto legislativo 116/2017 è sostituito dal seguente:

"Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 50, comma 1 lettera f), le parole: «giudici di pace» sono sostituite con: «le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace ed ai vice procuratori onorari".

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2018.

4. Le norme di cui alla legge n. 57/2016 ed al D.lgs. 116/2017 in contrasto con il presente articolo si devono intendere per ogni effetto abrogate.

5. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al presente articolo, è disposto per gli anni 2018, 2019 e 2020 un incremento di 8.000.000 di euro annui».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero della Giustizia», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 8.000.000;

2019: – 8.000.000;

2020: – 8.000.000.

46.0.34

STEFANI, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis

All'articolo 7, comma 1, del codice di procedura civile le parole: "cinquemila euro" sono sostituite dalle seguenti: "diecimila euro"».

46.0.35

STEFANI, COMAROLI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 46-bis.

All'articolo 11, comma 3, della legge 21 novembre 1991 n. 374 le parole: "Lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "Euro 500,00"».

Conseguentemente, al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al presente articolo, è disposto per gli anni 2018, 2019 e 2020 un incremento di 9.000.000 di euro annui e conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero della Giustizia», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 9.000.000;
2019: – 9.000.000;
2020: – 9.000.000.

46.0.36

STEFANI, COMAROLI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 46-bis.

Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 3 la parola: "può" è sostituita dalla parola: "deve";

b) All'articolo 4 ai commi 1, 1-*bis*, 2 e 2-*bis* la parola: "98 euro" è sostituita con: "250 euro";

c) All'articolo 4:

1) Al comma 1 è aggiunto il periodo: "ogni altra attività, diversa da quella d'udienza ma ad essa strumentale e connessa funzionalmente indipendentemente dal collegamento temporale e anche se svolte cumulativamente";

2) Al comma 1-*bis* dopo la frase: "Ai giudici onorari di tribunale spetta", si aggiunge la parola: "sempre";

3) Al comma 2 dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente lettera:

"c-bis) ogni altra attività strumentale all'udienza";

4) Al comma 2-*bis* dopo la parola: "spetta" si aggiunge "sempre";

5) Il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

"2-*ter*. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 1-*bis* e 2-*bis*, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per espletamento delle attività di cui al comma 1 e 2, lettera *b*), è rilevata dal Presidente del Tribunale e dal procuratore della Repubblica".

6) dopo il comma 2-*ter*, inserire il seguente:

"2-*quater*. In ogni caso, deve essere garantita a ciascun Vpo e a ciascun GOT l'assegnazione di un numero di udienze al mese non inferiore a 4 (quattro)";

7) dopo il comma 2-*ter*, inserire il seguente:

"2-*ter*1. Le disposizioni di questo articolo si applicano al primo quadriennio di cui ai decreti n. 92 del 2016 e n. 116 del 2017, relativamente alla disciplina di cui all'articolo 30 del decreto 116/2017, gli artt. 10, 11 e 12 non si applicano ai Magistrati onorari in servizio al momento della entrata in vigore della presente legge";

8) Dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-*bis*1. In ogni caso, ai giudici onorari di tribunale è attribuita una indennità ai sensi dell'art. 72, comma 2 della legge 98/2013".

d) All'articolo 4 dopo il comma 2-*ter* è aggiunto il seguente:

"2-*ter*1. Al fine di fare fronte alle eventuali maggiori spese che eccedano le risorse finanziarie previste a legislazione vigente o rese disponibili ai sensi dei precedenti commi, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito presso il Ministero della Giustizia un fondo in cui confluiscono gli importi corrispondenti alle retribuzioni, anche accessorie, non erogate ai dipendenti pubblici posti in aspettativa senza assegni per assolvimento dell'incarico di magistrato onorario, nonché i proventi derivanti da multe e ammende comminate sia dai GOT nell'ambito delle loro competenze penali sia con riferimento ai reati la cui competenza è trasferita per effetto

della presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione ai giudice di pace e dalle sanzioni pecuniarie civili previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 applicate nei giudizi dinanzi al giudice di pace e dai GOT nell'ambito delle loro competenze civili.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso verificchino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai precedenti commi, Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riunione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

2. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla pubblicazione della legge di bilancio in *Gazzetta Ufficiale*».

Conseguentemente al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al presente articolo, è disposto per gli anni 2018, 2019 e 2020, un incremento di 8.000.000 di euro annui e conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero della Giustizia», apportare le seguenti variazioni:

2018 – 8.000.000;

2019 – 8.000.000;

2020 – 8.000.000.

46.0.37

STEFANI, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-ter.

Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'articolo 30 è così modificato:

1) alla lettera a) dopo le parole: "all'articolo 10" è aggiunta la frase: "senza i limiti di competenza ivi previsti,";

2) alla lettera *b*) le parole: "può assegnare" sono sostituite dalla seguente: "assegna";

3) alla lettera *b*) il periodo: "nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, lettere *a*) e *b*), del predetto articolo" è sostituito dalle seguenti: "e in deroga ai limiti di cui ai commi 5, 6, lettere *a*) e *b*), 7 e 8 del predetto articolo e nel rispetto ...";

4) al comma 2 le parole: "qualora effettuata prima del 30 giugno 2017" sono soppresse;

5) Il comma 3 è abrogato;

6) Il comma 5 è abrogato;

7) Al comma 6 la frase: "se, alla medesima data, sia stata esercitata l'azione penale" è soppressa;

8. Al comma 7 la frase: "se la notizia di reato è stata acquisita dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto" è soppressa;

9. Il comma 8 è sostituito dal seguente: "Non si applicano, relativamente ai viceprocuratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i divieti relativi alle attività delegabili di cui all'articolo 17, comma 3";

10. Il comma 9 è abrogato.

b) L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

"1. A far data dal 10 gennaio 2018, ai magistrati onorari di tribunale e giudici di pace sono dovute indennità annuali di euro 36.000,00 lorde in misura fissa, erogate mensilmente secondo 12 mensilità, anche in deroga all'articolo 23 del presente decreto;

2. Ai magistrati onorari attualmente in servizio si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23 del presente decreto, e 9, ma l'indennità di risultato è commisurata tra il 30 e il 50% della misura fissa, ed erogata su base semestrale.

3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili".

Consequentemente, al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui alla lettera b) del presente articolo, è disposto per gli anni 2018, 2019 e 2020 un incremento di 9.000.000 di euro annui e conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero della Giustizia», e conseguentemente apportare le seguenti variazioni:

2018: - 9.000.000;

2019: - 9.000.000;

2020: - 9.000.000.

46.0.38

GRANAIOLA, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Istituzione di un'anagrafe informatizzata nazionale dei titolari di porto d'armi e dei meri detentori di arma da fuoco)

1. Al fine di prevenire ed impedire il porto e/o la detenzione di armi da fuoco da parte di soggetti che, dopo aver ottenuto il titolo autorizzativo al porto d'armi o presentato la denuncia di detenzione di una o più armi da fuoco di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo del 21 ottobre 2013, n. 247, vengano a trovarsi, per cause sopravvenute, in una condizione di disturbo mentale, della personalità o comportamentale medicalmente acclarata, tale da mettere a rischio la propria ed altrui incolumità, è istituita un'anagrafe informatizzata nazionale di coloro che, a qualsiasi titolo, siano titolari del porto d'armi o detentori di armi da fuoco, così come regolata dalle seguenti disposizioni.

2. All'istituenda anagrafe di cui al comma 1 sarà abilitato ed autorizzato ad accedere, nel rigoroso rispetto della riservatezza dei dati personali ed esclusivamente per le finalità di cui al presente testo di legge, oltre all'Autorità di Pubblica Sicurezza, il personale medico che, nell'espletamento della propria attività medica, venga a conoscenza ovvero accerti a danno di un proprio paziente condizioni di disturbo mentale, della personalità o comportamentale, tali da mettere a rischio l'incolumità del paziente stesso o quella di terzi. In tali ipotesi, il personale medico deve verificare, tramite accesso all'anagrafe informatizzata nazionale di cui al comma 1, la titolarità del porto d'armi ovvero la detenzione di una o più armi da fuoco da parte del paziente che versi nelle condizioni di cui sopra, ed è tenuto, entro le 48 ore successive, a segnalare la circostanza alla Prefettura e alla Questura territorialmente competenti per i provvedimenti opportuni.

3. Il Prefetto, ovvero il Questore nelle sole ipotesi in cui è quest'ultimo ad aver rilasciato il porto d'armi, ricevuta la segnalazione di cui al comma precedente, entro le successive 48 ore, emette provvedimento di revoca del porto d'armi, intimando al titolare del porto d'armi ovvero, in ipotesi di mera detenzione, al detentore di una o più armi da fuoco, l'immediata consegna dell'arma o delle armi nella sua disponibilità alla Questura, al Commissariato o al Comando Stazione Carabinieri, qualora il comune luogo di detenzione non sia sede di Questura o di Commissariato. In caso di inottemperanza all'intimazione di cui sopra nelle 48 ore successive alla notifica del provvedimento, il Prefetto, ovvero il Questore nelle sole ipotesi in cui è quest'ultimo ad aver rilasciato il porto d'armi, dovrà procedere al sequestro dell'arma o delle armi ed al loro ritiro in

via cautelare, da eseguirsi immediatamente da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.

4. Ai fini del rilascio del porto d’armi a qualsiasi titolo la relativa certificazione medica dovrà essere rilasciata da un collegio medico costituito presso l’Azienda Unità Sanitaria locale competente e composto da tre medici, pubblici dipendenti, di cui almeno uno specialista in neurologia e/ o psichiatria, al quale potranno essere delegate eventuali visite specialistiche ai della verifica della idoneità del soggetto richiedente al porto d’armi. In ipotesi di rinnovo, qualora vengano riscontrati segni di disturbo psico-comportamentali si procederà ai sensi del comma 3 del presente articolo. Si prevede, inoltre, che anche la certificazione medica di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo del 29 settembre 2013, n. 121, per i meri detentori di armi da fuoco dovrà essere rilasciata da un collegio medico costituito presso l’Azienda Unità Sanitaria locale competente composto da tre medici, pubblici dipendenti, di cui almeno uno specialista in neurologia e/o psichiatria, al quale potranno essere delegate eventuali visite specialistiche ai fini della verifica della idoneità del soggetto richiedente al porto d’armi. In entrambi i casi il Collegio medico potrà acquisire ogni informazione utile per valutare la sussistenza di pregressi disturbi mentali, della personalità o comportamentali, rivolgendosi alle strutture sanitarie. In ipotesi di reclamo la posizione del richiedente dovrà essere rivalutata da un collegio medico con diversa composizione personale.

5. Agli oneri derivanti dall’istituzione dell’Anagrafe di cui al presente articolo si provvede entro il limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 mediante quota parte delle maggiori entrate rinvenienti da quanto previsto al comma 6.

6. A decorrere dall’anno 2018 le tasse di concessione governative previste dal titolo II delle tariffe allegate agli articoli 4 (Porto d’armi) e 5 (Porto d’armi anche per uso di caccia) al decreto del Presidente della Repubblica, del 26 ottobre 1972, n. 641 sono incrementate del 10 per cento».

46.0.39

BUCCARELLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria)

1. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 è abrogato».

16.0.40

BUCCARELLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 46-bis.***(Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria)*

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: "a sè e" sono soppresse».

46.0.41

BUCCARELLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, MORONESE, PUGLIA, PAGLINI, LUCIDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 46-bis.***(Disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita dei beni nelle aste giudiziarie)*

1. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 591 del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568"».

46.0.42

BUCCARELLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 46-bis.***(Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti)*

1. Al fine di favorire l'adozione delle misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti, la disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 1284 del codice civile è estesa a tutti i procedimenti pendenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La disposizione di cui al comma 1 produce effetti decorsi centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

46.0.43

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure per la trasparenza nell'utilizzo dei beni confiscati)

1. Al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi di cui alla Legge 17 ottobre 2017, n. 161, in ordine alla trasparenza e alla pubblicazione dei dati relativi a collocazione, destinazione e utilizzo dei beni immobili oggetto di confisca, è autorizzata la spesa di ulteriori 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

2. All'articolo 41-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, comma 7, primo periodo, le parole da: ", indicati dalla società INVITALIA" fino alla fine del comma, sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

46.0.44

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Finanziamento dei protocolli di legalità per prevenire le infiltrazioni mafiose nelle aree demaniali)

1. Al fine di assicurare una più efficace politica di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nelle attività economiche in territori ricadenti in aree demaniali, con particolare riferimento alle attività

agro-silvo-pastorali e all'utilizzo dei fondi dell'Unione europea mediante l'effettiva attuazione dei protocolli di intesa per la legalità ed il loro monitoraggio, è autorizzata la spesa di ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede annualmente all'assegnazione delle predette risorse sulla base di criteri che tengono conto della pericolosità sociale del fenomeno e dei risultati conseguiti, a livello territoriale, in seguito a valutazioni periodiche, in attuazione della legislazione vigente in materia.

2. Al fine di prevenire possibili fenomeni di infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito della gestione diretta ed indiretta, secondo le norme di legge e di regolamento vigenti, del patrimonio immobiliare di cui al comma 1 delle amministrazioni firmatarie, il prefetto si avvale degli organi che svolgono compiti di polizia giudiziaria, ordine pubblico e pubblica sicurezza, per incrementare le verifiche di carattere amministrativo e finanziario e sul territorio».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

46.0.45

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Finanziamento delle misure di protezione dei testimoni di giustizia)

1. Nelle more della riforma e dell'estensione delle misure di protezione dei testimoni di giustizia, le risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono incrementate di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 20.000.000;

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000.

46.0.46

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Incremento degli indennizzi per le vittime di reato e per il fondo delle vittime di mafia e usura)

1. Al fine di rafforzare le misure di sostegno alle vittime dei reati, la dotazione del "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura", di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. è incrementata di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 40.000.000;

2019: - 40.000.000;

2020: - 40.000.000.

46.0.47

BERNINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, al secondo comma, le parole da: "Prima che sia trascorso un anno" fino alla fine del comma sono soppresse».

46.0.48

VILLARI, Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Modifica della legge 18 giugno 2009, n. 69)

1. All'articolo 86 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, sono abrogati i commi 2 e 3».

46.0.49

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 22, della legge 31 dicembre 2012, n.247, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sei"».

46.0.50

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 3, sopprimere le parole: « cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 26.704.000:

2019: – 49.409.280;

2020: – 49.409.280.

47.1

PIGNEDOLI, BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, SAGGESE, RUTA

Al comma 1, capoverso «Art. 13.», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «impatto ambientale delle produzioni» inserire le seguenti: «garantire la qualità dell'alimentazione nelle mense,»;*

b) *sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti del cibo in base ai criteri e alle modalità definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Registro nazionale dei distretti del cibo».

47.2

CERONI

Al comma 1, capoverso «Art. 13», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «agricole e agroalimentari», con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».

47.3

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

All'articolo, sostituire ovunque ricorrono le parole: «agricole e agroalimentari», con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».

47.4

RICCHIUTI

All'articolo, sostituire ovunque ricorrono le parole: «agricole e alimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».

47.5

PERRONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2 lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;*

b) *al comma 2 lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;*

c) *al comma 5, dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.».*

Conseguentemente, all'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISEE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

47.6

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2 lettera b) sostituire le parole:* «agricole e agroalimentari» *con le seguenti:* «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;

b) *al comma 2 lettera c) sostituire le parole:* «agricole e agroalimentari» *con le seguenti:* «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;

c) *al comma 5, dopo le parole:* «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,», *aggiungere le seguenti:* «di concerto con il Ministero dello sviluppo economico,».

47.7

IURLARO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2 lettera b) sostituire le parole:* «agricole e agroalimentari» *con le seguenti:* «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;

b) *al comma 2 lettera c) sostituire le parole:* «agricole e agroalimentari» *con le seguenti:* «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;

c) *al comma 5, dopo le parole:* «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,», *aggiungere le seguenti:* «di concerto con il Ministero dello sviluppo economico,».

47.8

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2 lettera b) sostituire le parole:* «agricole e agroalimentari» *con le seguenti:* «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;

b) *al comma 2 lettera c) sostituire le parole:* «agricole e agroalimentari» *con le seguenti:* «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;

c) *al comma 5, dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dello sviluppo economico»,».*

47.9

COMAROLI, ARRIGONI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2 lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;*

b) *al comma 2 lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;*

c) *al comma 5, dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dello sviluppo economico»,».*

47.10

GAMBARO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2 lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;*

b) *al comma 2 lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».*

Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dello sviluppo economico»,».

47.11

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari», con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».

47.12

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 2 lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari», con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».

47.13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 13», comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale».

47.14

Giovanni MAURO

Al comma 1, capoverso «Art.13», comma 3, dopo le parole: «Le Regioni», inserire le seguenti: «sentite le Anci regionali».

47.15

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

Al comma 1, capoverso «Art.13», comma 3, dopo le parole: «Le regioni», inserire le seguenti: «e le Province autonome».

47.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, capoverso «Art.13», comma 3, dopo le parole: «Le regioni provvedono», aggiungere le seguenti: «, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

47.17

CERONI

Al comma 1, capoverso «Art. 13», al comma 5, dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.».

47.18

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1, capoverso «Art. 13», al comma 5, dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dello sviluppo ecanomico.».

47.19

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 13», al comma 5, dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.».

47.20

RICCHIUTI

Al comma 1, capoverso «Art. 13», al comma 5 dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.».

47.21

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, capoverso: «Art. 13», sopprimere il comma 7.

47.22

CERONI

Al comma 1, capoverso: «Art. 13», sopprimere il comma 7.

47.23

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1, capoverso: «Art. 13», sopprimere il comma 7.

47.24

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

Al comma 1, capoverso: «Art. 13», sopprimere il comma 7.

47.25

TOMASELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 7.

47.26

GAMBARO

Al comma 1, capoverso «Art. 13», il comma 7, è sostituito con il seguente:

«7. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra attività imprenditoriali ai sensi della lettera *f*) del precedente comma 2, al comma 8-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito" sono inserite le seguenti: "vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasfor-

mati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché" ed al terzo comma dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, dopo le parole: "stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza" sono inserite le seguenti: ", oltretché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,"».

47.27

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

Al comma 1 sostituire il capoverso comma 7, con il seguente:

«7. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra attività imprenditoriali ai sensi della lettera f) del precedente comma 2, il comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2011, n. 228 è sostituito dal seguente:

"8-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, anche manipolati o trasformati, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario. È altresì consentito vendere prodotti, già pronti per il consumo, mediante utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private"».

47.28

SPOSETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 13», al comma 7, dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «ed al terzo comma 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11»; dopo le parole: «stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza» inserire le seguenti: «, oltretché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,».

47.29

DI BIAGIO, VICECONTE

Al comma 1, capoverso «Art. 13», al comma 7, dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «ed al terzo comma dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11»; dopo le parole: «stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza» inserire le seguenti: «, oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi.».

47.30

Luigi MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 13», al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed al terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, dopo le parole: "stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con assistenza"» inserire le seguenti: «, oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,"».

47.31

SCOMA

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed al terzo comma dell'articolo 723 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, dopo le parole: "stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza"» inserire le seguenti: «, oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,"».

47.32

URAS, LAI, ANGIONI, CUCCA

Al comma 1, capoverso «Art. 13», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per la campagna di pesca del tonno rosso 2018, nelle more della riorganizzazione della concessione dei permessi di pesca speciali per la pesca del tonno, è aggiunta alle categorie già previste (circuizione, palangari, tonnara fissa, pesca sportiva e UNCL) la categoria denominata "Artigianale Regionale Liguria e Sardegna".

2. Alla categoria di cui al comma 1 è riservato il 18%, circa 612 T, della quota totale assegnata all'Italia dall'Unione europea per l'annualità 2018. La categoria verrà suddivisa in due quote regionali secondo il

peso percentuale reciproco che ognuna delle due regioni ha sul totale delle due regioni del numero di imbarcazioni da pesca artigianali che non hanno cioè in licenza circuizione e attrezzi trainati, così come stabilito rispettivamente dal MIPAAF e dal Consiglio Generale per la Pesca nel Mediterraneo nella sua 21 Sessione.

3. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della seguente legge, al fine dell'inserimento nel decreto ministeriale 2018 di suddivisione quote, delle imbarcazioni beneficiarie dei nuovi permessi di pesca speciali per la pesca del tonno, il MIPAAF e le due Regioni interessate, stabiliscono, regione per regione, le modalità di suddivisione delle quote regionali in singoli permessi e le loro quote individuali. Le nuove quote individuali non potranno essere inferiori a 5 Tons l'una e maggiori di 9,99 Tons. Le 15 quote delle imbarcazioni a palangaro autorizzate nel 2017, inferiori a 10 Tons, dovranno essere elevate ognuna a 10 Tons. Il *plafond* necessario (64,141 Tons – circa 65 Tons) verrà detratto dal *plafond* della categoria UNCL il quale avrà, come riferimento minimo, l'annualità 2017. Contestualmente all'approvazione della presente legge il MIPAAF provvede a integrare i piani di pesca e capacità, di cui all'Art. 6 del Regolamento (UE) 2016/1627, con il nuovo numero di permessi e le relative argomentazioni.

4. I nuovi permessi speciali per la pesca al tonno rosso confluiranno, dal 2018, nella categoria palangari già prevista, di cui al primo comma».

47.33

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 13», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale».

47.34

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 13», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla

qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale».

47.35

CANDIANI, COMAROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 13», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale».

47.36

Giovanni MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 13», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. I distretti del cibo di cui al comma 2 rientrano tra i soggetti donatori di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) della legge 19 agosto 2016, n. 166, anche ai fini dei benefici fiscali di cui all'articolo 17 della stessa legge».

47.0.1

TARQUINIO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 47-bis.

(Zone Franche urbane – Xylella)

1. Nei territori colpiti dall'emergenza fitosanitaria dovuta alla diffusione del batterio Xylella fastidiosa, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Lesina, Peschici, Rodì Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Severo, Sannicandro Garganico, Rignano Garganico, Vico del Gargano e Vieste.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese agricole localizzate all'interno della zona franca di cui al comma precedente con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 9, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2013;

c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 3;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407 del 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e dal regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma precedente.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nel rispetto della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso-alla data di entrata in vigore del presente articolo e per quello successivo.

7. A valere sui fondi strutturali e di investimento 2014-2020, sul Fondo di rotazione di cui 5 della legge 16 aprile 1987, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché dalle risorse eventualmente riprogrammabili nell'ambito del Piano di Azione Coesione, una quota pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

47.0.2

BRUNI, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Interventi in favore dei comuni della regione Puglia colpiti dal batterio della xylella fastidiosa)

1. Al fine di fronteggiare lo stato di calamità naturale nei territori della regione Puglia ed in particolare nel Salento, colpiti dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli emi pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per:

a) la ricerca e l'approfondimento delle conoscenze scientifiche, al fine di adottare tempestive soluzioni innovative per la diagnosi precoce e il trattamento della xylella fastidiosa e di identificazione di altre specie di insetti che possano fungere da vettori;

b) gli interventi già avvenuti per l'eradicazione e la rimozione degli ulivi nonché gli interventi di potenziamento per i controlli effettuati dalle autorità locali;

c) la realizzazione d'interventi straordinari finalizzati al contrasto all'emergenza, anche coadiuvati da enti di ricerca e università degli studi per contrastare con efficacia eventuali ulteriori diffusioni di infezioni nel territorio.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, nel limite massimo di 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

47.0.3

STEFANO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Misure in favore del settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio Xylella fastidiosa)

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Al fine di superare l'emergenza derivata dal batterio Xylella fastidiosa, il Fondo, di cui al comma 1, è esteso al settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio Xylella fastidiosa.

1-ter. Conseguentemente, il Fondo è incrementato di 10 milioni di euro, per l'annualità 2018, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti a Xylella fastidiosa nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento per Xylella fastidiosa, di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2015/789, ad eccezione dell'area di 210 km adiacente alla zona cuscinetto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'annualità 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e

per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa».

47.0.4

STEFANO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Misure in favore del settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio Xylella fastidiosa)

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Al fine di superare l'emergenza derivata dal batterio Xylella fastidiosa, il Fondo, di cui al comma 1, è esteso al settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio Xylella fastidiosa.

1-ter. Conseguentemente, il Fondo è incrementato di 10 milioni di euro, per l'annualità 2018, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti a Xylella fastidiosa nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento per Xylella fastidiosa, di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2015/789, ad eccezione dell'area di 20 km adiacente alla zona cuscinetto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'annualità 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa».

47.0.5

PIGNEDOLI, BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, SAGGESE, RUTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 47-bis.***(Piano di sostegno della dieta mediterranea)*

1. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agro-alimentari e lo stile di vita basato sulla dieta mediterranea, quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale –immateriale, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 Settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute umana e sulla qualità della vita, è adattato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.

2. Il Piano promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.

3. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per l'attuazione del Piano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può avvalersi dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

5. Per attuazione del Piano è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 500.000;

2019: – 500.000;

2020: – 500.000.

47.0.6

FORMIGONI, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Valorizzazione e promozione della dieta mediterranea)

1. Il presente articolo ha la finalità di tutelare e di promuovere la dieta mediterranea quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute umana e sulla qualità della vita.

2. Gli interventi di valorizzazione della dieta mediterranea sono diretti a promuovere e a sostenere, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali, la diffusione del modello nutrizionale e delle attività economiche, ambientali, sociali e culturali legate a tale stile alimentare, anche attraverso misure tese a valorizzare il patrimonio storico-culturale ad essa connesso.

3. Ai fini del presente articolo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono adottare, nel rispetto dei principi generali contenuti nella presente legge e fermo restando quanto indicato nel comma 6, adeguati strumenti al fine di valorizzare la dieta mediterranea, anche attraverso lo scambio di informazioni, lo sviluppo di iniziative culturali ed enogastronomiche a livello regionale, interregionale ed internazionale, e predisporre misure volte a sostenere lo sviluppo di filiere enogastronomiche dedicate alla commercializzazione dei prodotti tipici caratterizzanti la dieta mediterranea.

4. Ai fini del presente articolo, si intende per:

a) "dieta mediterranea": l'insieme di pratiche tradizionali, conoscenze e competenze, che include le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo, caratterizzato da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, tramandato di generazione in generazione, che costituisce un senso di appartenenza e di continuità per le popolazioni coinvolte;

b) "Comitato": il Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità, di cui al comma 7;

c) "Piano": il Piano di sostegno della dieta mediterranea, di cui al comma 13.

5. Il presente articolo persegue i seguenti-obiettivi:

a) promuovere sani di vita, basati sulla dieta mediterranea come modello di corretta alimentazione, in chiave di prevenzione delle malattie legate alla nutrizione, anche attraverso appositi studi e ricerche interdisciplinari sia su base nazionale che internazionale relativi agli effetti e alle relazioni tra la dieta mediterranea e la salute pubblica anche per la determinazione della sua efficacia nel ridurre il rischio delle malattie croniche non trasmissibili (MCNT) e nel tutelare e valorizzare l'agrobiodiversità italiana e l'ambiente;

b) favorire la diffusione dell'impiego dei prodotti e delle specialità della dieta mediterranea nei sistemi di ristorazione collettiva, e in particolare nelle mense scolastiche;

c) elaborare modelli innovativi di attrazione economica e turistica per la fruizione dei prodotti, delle specialità e delle ricette della dieta mediterranea all'interno degli specifici contesti paesaggistici e storico-culturali dei territori di provenienza, così da valorizzare il patrimonio culturale immateriale e il patrimonio culturale materiale;

d) prevedere l'intensificazione di relazioni e scambi culturali, scientifici ed economici tra le comunità che abbiano tradizioni analoghe ed interesse a sviluppare la pratica della dieta mediterranea, attraverso il rafforzamento di scambi, informazioni e azioni comuni a livello nazionale ed internazionale;

e) promuovere la dieta mediterranea, valorizzando le colture, le specialità e le ricette tipiche tradizionali e i paesaggi rurali storici;

f) favorire lo studio, il recupero e la trasmissione dei tradizionali saperi relativi alla biodiversità delle specie vegetali che rappresentano la base della dieta mediterranea, nonché delle proprietà nutriceutiche e salutistiche dei loro prodotti.

6. Le linee operative per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo sono definite nell'ambito del Piano.

7. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito il Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità.

8. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed è composto da un membro in rappresentanza del medesimo Ministero, da esperti di alta qualificazione e indipendenza, di cui due designati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, due designati dal Ministero della salute, due designati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, uno designato per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, uno designato dalla Commissione nazionale italiana per l'UNESCO, nonché da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dei comuni designato dalla rispettiva componente rappresentativa nell'ambito

della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e da un massimo di cinque rappresentanti espressione dei principali enti, istituzioni di ricerca e altri soggetti pubblici o privati specializzati sul tema della dieta mediterranea, individuati con il decreto di cui al comma 9.

9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato nonché le procedure per l'integrazione dei componenti di cui al comma 8. Al funzionamento del Comitato il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato, anche con funzioni di presidente, è a titolo gratuito, e non dà luogo alla corresponsione di indennità o rimborsi comunque denominati.

10. Il Comitato ha funzioni consultive e propositive sulle politiche nazionali relative alla diffusione e alla valorizzazione della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità, e del modello socio-culturale da essa rappresentato e sul Piano di sostegno della dieta mediterranea di cui al comma 13. In particolare, il Comitato ha il compito di:

a) promuovere la diffusione della dieta mediterranea a livello nazionale e internazionale;

b) promuovere le origini culturali, mediante la valorizzazione degli aspetti nutrizionali, sociali, economici, ambientali, di biodiversità e storico-culturali, e la loro trasmissione alle giovani generazioni, della dieta mediterranea;

c) provvedere alla definizione della programmazione degli interventi di promozione, sviluppo e valorizzazione della dieta mediterranea a livello nazionale ed internazionale.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11. La Repubblica riconosce la terza domenica di novembre quale "Giornata nazionale della dieta mediterranea – patrimonio dell'umanità", al fine di promuovere la dieta mediterranea e i valori a essa riferiti.

Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

12. Le farmacie possono partecipare, a proprie spese e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, alle campagne per la promozione della dieta mediterranea attraverso la distribuzione di opuscoli, locandine e materiale informativo finalizzati a favorire l'adozione di sani stili di vita basati su un corretto regime alimentare.

13. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agro-alimentari e lo stile di vita basato sulla dieta mediterranea è adottato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.

14. Il Piano promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.

15. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato di cui al comma 7, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

16. Per l'attuazione del Piano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può avvalersi dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

17. Per l'attuazione del Piano è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

18. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

47.0.7

STEFANO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Misure per la promozione del made in Italy delle imprese agroalimentari all'estero)

1. Per il potenziamento delle azioni di promozione del *Made in Italy* agroalimentare all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017,", sono inserite le seguenti: "nonché 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «247 milioni di euro per l'anno 2018 e di 327 milioni di euro annui».

47.0.8

TARQUINIO, ZIZZA, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Tutela del Made in Italy e delle tipicità territoriali)

1. Al fine di assicurare la sicurezza alimentare e la tutela del consumatore, nonché per salvaguardare patrimonio genetico animale e vegetale nazionale è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un –apposito fondo per la tutela del made in itali, la sicurezza alimentare e la salvaguardia della biodiversità animale e vegetale con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2017, 3 per il 2018 e 5 per il 2019.

2. Il fondo di cui al comma precedente, finalizzato ad assicurare il funzionamento dell'ovile nazionale di Foggia, la banca nazionale del Germoplasma del CNR e l'attivazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazione dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ripartito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 31 luglio 2017 le norme per l'organizzazione, il funzionamento l'amministrazione e il finanziamento dell'Agenzia».

47.0.9

STEFANO, URAS, BERTUZZI, DALLA TOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 47-bis.***(Disciplina dell'attività di enoturismo)*

1. Con il termine "enoturismo" si intendono tutte le attività di conoscenza del vino esplesate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

2. Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/1112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per esercizio dell'attività enoturistica.

4. L'attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al Comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli *standard* disciplinati dal decreto di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,83 milioni di euro per l'anno 2019 e 1,07 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

47.0.10

STEFANO, URAS, BERTUZZI, DALLA TOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 47-bis.***(Disciplina dell'attività di enoturismo)*

1. Con il termine "enoturismo" si intendono tutte le attività di conoscenza del vino svolte nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

2. Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per esercizio dell'attività enoturistica.

4. L'attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al Comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,83 milioni di euro per l'anno 2019 e 1,07 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

47.0.11

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni urgenti per i mercati all'ingrosso del comparto agroalimentare)

1. A decorrere dall'anno 2018 sono inserite nell'ambito del Documento pluriennale di pianificazione di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, le infrastrutture strategiche e gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione della logistica del comparto agroalimentare, con particolare riferimento alle opere pubbliche orientate alle seguenti finalità:

- a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;
- b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;
- c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;
- d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;
- e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

2. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa da raggiungersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'individuazione degli interventi di cui al comma 1 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate stanziare per le infrastrutture strategiche dalla legge di bilancio.

3. Agli interventi di cui al comma 1 è destinato, per l'anno 2018, l'importo di 20 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232, come rifinanziato dall'articolo 95 della presente legge.

4. All'articolo 146, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "alle aziende speciali dei comuni e delle province", sono aggiunte le seguenti: ", alle società consortili o partecipate dagli enti locali che gestiscono i mercati agroalimentari all'ingrosso,".

5. Le disposizioni in materia di alienazione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano alle società di gestione dei mercati agroalimentari all'ingrosso».

47.0.12

TARQUINIO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 47-bis.***(Disposizioni in materia di lavoro in agricoltura)*

1. Al fine di sostenere la crescita economica del settore agricolo ed agroalimentare, la tutela dell'occupazione, nonché per garantire livelli adeguati di sicurezza nei luoghi di lavoro, all'articolo 603-bis del codice penale apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, numero 2, sopprimere la parola: "anche";

al comma 3, sostituire le parole: "una o più", con le seguenti: "due o più";

al comma 3, numero 3, dopo le parole: "la sussistenza di", inserire le seguenti: "gravi e reiterate"».

47.0.13

TARQUINIO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art 47-bis.***(Misure di semplificazione per il lavoro in agricoltura)*

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese che impiegano in materia prevalente lavoratori di tipo stagionale.

2. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

47.0.14

BOCCARDI, MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 47-bis.***(Misure di semplificazione per il lavoro in agricoltura)*

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle politiche agricole agroalimentari e forestali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché della tutela e della concorrenza del mercato sono definite misure di semplificazione degli adempimenti fiscali, e della disciplina giuslavoristica per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese che impiegano in materia prevalente lavoratori di tipo stagionale.

2. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

47.0.15

URAS, STEFANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 47-bis.***(Sospensione dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le aziende agro pastorali della regione Sardegna interressate da eventi climatici avversi nel corso del 2017)*

1. Al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo e di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti del settore ovino e caprino della regione Sardegna, duramente colpito nel corso del 2017 da emergenze climatiche e fenomeni atmosferici acuti, è sospeso per il secondo semestre 2017 e per l'intero anno 2018 l'obbligo di versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali nei confronti delle aziende agropastorali operanti nel settore, Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.

2. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2017 e in 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) per l'anno 2017: 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; 4 milioni di euro mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, alla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 31 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

47.0.16

SAGGESE, BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Fondo per la diffusione della ristorazione scolastica)

1. Al fine di favorire la diffusione dell'utilizzo della ristorazione collettiva scolastica, è istituito presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo per la ristorazione collettiva scolastica, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinato a distribuire presso i comuni le risorse necessarie per garantire agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado l'accesso al servizio di ristorazione collettiva, da ritenersi ai sensi di legge parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche. Le risorse stanziare sono destinate in via principale al sostegno delle famiglie che non riescono a garantire l'accesso ai servizi di ristorazione scolastica.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disciplinati i criteri e le modalità di accesso alle risorse di cui al comma 1.

3. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propria decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 5.000.000:

2019: – 5.000.000;

2020: – 5:000.000.

47.0.17

BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, PIGNEDOLI, SAGGESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni in materia di agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli)

1. Al fine di semplificare gli adempimenti per l'applicazione delle aliquote ridotte di accisa per gli oli minerali impiegati nei lavori di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delle politiche alimentari e forestali, da adottare entro 31 marzo 2018, sono apportate modifiche al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, con particolare riguardo alla disciplina dei titoli di conduzione dei terreni sui quali effettuare i suddetti lavori in ossequio al principio di libertà della forma del contratto».

47.0.18

IDEM, BERTUZZI, PUPPATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Misure per lo sviluppo dell'apicoltura urbana)

1. Ai fini dello sviluppo dell'apicoltura nei contesti urbani, agli apicoltori ed agli imprenditori apistici, individuati ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, che, nel corso dell'anno 2018, ac-

quistano arnie e materiale indispensabile al funzionamento delle medesime per l'installazione in ambiente urbano o metropolitano, è riconosciuto un credito d'imposta, entro il limite di 150mila euro, pari al 50 per cento della spese sostenute, fino ad un importo massimo di 100 euro per singolo beneficiario.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3. Restano ferme le disposizioni di cui della legge 24 dicembre 2004, n. 313, nonché quelle relative all'anagrafe apistica nazionale di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009».

47.0.19

Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, è inserito i seguente:

«Art. 47-bis.

(Trasparenza della formazione dei prezzi dei beni di consumo nel settore agroalimentare)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono aggiunti, i seguenti commi:

"4-bis. Gli esercizi commerciali per la vendita dei prodotti agroalimentari al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del presente decreto, sono tenuti ad esporre per ciascun prodotto posto in vendita anche il prezzo di origine e almeno un prezzo intermedio.

4-ter. L'indicazione dei prezzi da parte dei commercianti ai sensi del comma 4-bis deve essere effettuata nei modi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, del presente articolo. I titolari degli esercizi possono altresì indicare i costi fissi unitari gravanti sul prodotto, desunti dal bilancio dell'esercizio commerciale".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972n. 633, articolo 21, secondo comma, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Deve essere indicato il prezzo di origine di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, articolo 14, comma 4-bis, e successive modificazioni, come risulta certificato dalla fattura di vendita del produttore e

che è comunicato nel percorso della filiera commerciale, assieme ai successivi ricarichi documentabili dalle fatture emesse".

3. All'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-*bis*. I fondi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 4-*bis* e 4-*ter*, sono destinati ai comuni per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326".

4. All'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*sexies*. La Guardia di finanza verifica l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e procede all'accertamento delle relative violazioni amministrative. Provvede altresì ad effettuare indagini fiscali a carico degli esercenti che applicano ricarichi superiori alla media dei ricarichi praticati nel medesimo settore merceologico"».

47.0.20

DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-*bis*.

(Disposizioni per la tracciabilità dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate un sistema di tracciabilità volto a:

a) prevenire e reprimere la contraffazione dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca italiani;

b) assicurare che i prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca italiani commercializzati in Italia siano frutto di processi produttivi che non hanno comportato la violazione dei diritti dei lavoratori o lo sfruttamento del lavoro minorile;

c) garantire ai consumatori, un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca immessi in commercio;

d) tutelare la salute dei consumatori assicurando la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca immessi in commercio nel territorio italiano.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, ai marchi aziendali e collettivi e alle denominazioni, indicazioni ed etichettature, di cui alla normativa nazionale o regionale vigente, destinate alla informazione del consumatore sulla sicurezza e sulla qualità dei prodotti, ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Tutti i prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca in commercio nel territorio italiano sono sottoposti a un sistema di tracciabilità documentale al fine di consentire al consumatore e alle autorità competenti di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti.

4. Le imprese del settore agricolo, alimentare, dell'allevamento e della pesca:

a) assicurano la tracciabilità del percorso seguito all'interno dello stabilimento da ogni materia prima e sostanza utilizzata nella trasformazione;

b) garantiscono l'origine delle materie prime utilizzate in tutte le fasi di produzione e distribuzione.

5. È istituita la piattaforma informatica per la tracciabilità dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca nella quale è registrato e reso consultabile a ciascun consumatore il contenuto della documentazione del sistema di tracciabilità di cui ai commi 3 e 4.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda i luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e i luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti.";

b) il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. Con i decreti di cui al comma 3 sono altresì definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione di cui al comma 1 nonché i requisiti inerenti l'indicazione della provenienza delle materie prime, e dei luoghi di lavorazione delle stesse,

impiegate per la preparazione o produzione di prodotti di cui al comma 2".

8. Sono denominati "*Made in Italy*" i prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca finiti, lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal produttore al consumatore, all'interno del territorio italiano.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione "*Made in Italy*", di cui al comma 8, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli.

10. La denominazione "*Made in Italy*" deve essere apposta sul prodotto finito in forma chiara, indelebile e non sostituibile.

11. È vietata la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca provenienti dall'estero le cui denominazioni o i cui messaggi pubblicitari siano chiaramente volti a ingannare i consumatori su una loro presunta provenienza italiana.

12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

13. I controlli sulla veridicità della documentazione riguardante la tracciabilità, sulla legittimità delle indicazioni recate dalle etichette e sul legittimo utilizzo della denominazione "*Made in Italy*" di cui ai commi 8, 9 e 10 sono effettuati dall'Ispettorato centrale repressione frodi, che a tale scopo può avvalersi della collaborazione dei reparti specializzati delle forze di polizia.

14. Per le violazioni delle disposizioni di presente articolo si applicano le norme di cui al libro undicesimo, titolo VII, capo II, del codice penale».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 8.000.000:

2019: – 8.000.000;

2020: – 8.000.000.

47.0.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale, con dotazione pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, finalizzato alla promozione della sperimentazione e al sostegno di iniziative rivolte alla formazione e all'assistenza tecnica degli operatori dell'agricoltura sociale, come definita dalla legge 18 agosto 2015, n.141, e dalle pertinenti norme regionali. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 10 gennaio 2018, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 13) della Tabella A, parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmito";

b) al numero 50) della Tabella A, parte III, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmito";

c) al numero 51) della Tabella A, parte III, le parole: "oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e" sono soppresse.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1».

47.0.22

BOCCARDI, MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 47-bis.***(Misure per il potenziamento del settore ceramico nazionale)*

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per il rafforzamento produttivo del settore ceramico nazionale. Una quota di risorse, pari a 10 milioni di euro, del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al presente comma.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alla disponibilità del predetto fondo nella misura massima ivi prevista; per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo è destinato al finanziamento di misure per rafforzare la competitività del settore, ridurre le inefficienze della filiera e incentivare gli investimenti, anche mediante il riconoscimento di un credito di imposta, delle strutture necessarie a limitare e prevenire i danni causati da avversità atmosferiche».

48.1

FORMIGONI, BERTUZZI, PIGNEDOLI, DALLA TOR

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di migliorare la competitività al settore agroalimentare e favorire la trasparenza nei rapporti tra gli operatori del settore suinicolo, è previsto un contributo a favore delle aziende di macellazione tenute all'obbligo di classificazione delle carcasse suine ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 per l'acquisto, l'installazione e la messa in funzione di strumenti, apparecchiature, attrezzature e impianti idonei alla classificazione delle carcasse suine. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 1.5 milioni di euro per l'annualità 2018, si provvede me-

diante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

48.0.1

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori)

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110"».

Conseguentemente, alla Tabella B apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000.

48.0.2

ALBANO, BERTUZZI, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori)

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000.

48.0.3

CANDIANI, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori)

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000.

48.0.4

CANDIANI, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere in fine, il seguente periodo: "Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni il moltiplicatore è pari a 75"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine, con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro annui a decorrere dal 2019».

48.0.5

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Terreni agricoli concessi in affitto)

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: "Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110"».

*Conseguentemente, alla Tabella B apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

48.0.6

CANDIANI, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Terreni agricoli concessi in affitto)

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: "Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110"».

*Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

48.0.7

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Fabbricati rurali ad uso abitativo)

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

"*e*) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali"».

48.0.8

CANDIANI, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Fabbricati rurali ad uso abitativo)

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

"*e*) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non possono comunque essere riconosciuti rurali"».

48.0.9

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Qualifica imprenditore agricolo professionale)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale».

Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2018: – 1.000.000;

2019: – 1.000.000;

2020: – 1.000.000.

48.0.10

CANDIANI, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Qualifica imprenditore agricolo professionale)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce «Ministero dell'economia e delle finanze»:

2018 – 1.000.000;

2019 – 1.000.000;

2020 – 1.000.000.

48.0.11

GASPARRI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Deduzioni Irap per imprese agricole)

All'articolo 2 del decreto-legge n. 4 del 24 gennaio 2015, la lettera *a)* è abrogata».

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

48.0.12

CANDIANI, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Deduzioni Irap per imprese agricole)

1. All'articolo 2 del decreto legge n. 4 del 24 gennaio 2015, la lettera *a)* è abrogata».

Conseguentemente:

a) sopprimere il comma 9 dell'articolo 58.

b) all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2020».

48.0.13

STEFANO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Misure in favore della ripresa economica e produttiva delle imprese agricole)

1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, il Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è rifinanziato, per un importo pari a 10 milioni di euro, per l'anno 2018, da destinare al finanziamento degli interventi, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio *Xylella fastidiosa* negli anni 2016 e 2017; a tal fine, le Regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio del 31 marzo 2018. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'annualità 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

48.0.14

STEFANO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Misure in favore della ripresa economica e produttiva delle imprese agricole)

1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, il Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è rifinanziato, per un importo pari a 10 milioni di euro, per l'anno 2018, da destinare al finanziamento degli interventi, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo n. 102 del 2004, in

favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio Xylella fastidiosa negli anni 2016 e 2017; a tal fine, le Regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio del 31 marzo 2018. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'annualità 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

48.0.15

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Esonero titolo conduzione aziende agricole per agevolazioni)

1. Al comma 12 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e ai fini della concessione dei carburanti agricoli a prezzo agevolato di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire la parola «250» con la seguente: «248».

48.0.16

MARINELLO, CALEO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva.

Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando, migliorando e creando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento";

b) Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Su richiesta dei concessionari interessati e previo pagamento di un contributo *una tantum* pari a 1.000 euro, le regioni possono autorizzare la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui al comma 1, lettere a) e a-*bis*)";

c) Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Le attività delle aziende faunistico venatorie di cui al comma 1, lettera a-*bis*), ivi compresa la ricezione e l'ospitalità, esercitate dall'imprenditore agricolo, si considerano attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile"».

48.0.17

SPOSETTI, CALEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-*bis*.

(Modifiche all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-*bis*) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando, migliorando e creando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. Nelle aziende di cui al presente comma è consentita la caccia nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*) Su richiesta dei concessionari interessati, le Regioni autorizzano la conversione delle aziende faunistico venatorie in una delle tipologie di cui al comma 1 lettera a) e a-*bis*)";

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"*c-bis*) Le attività delle aziende faunistico venatorie di cui al comma 1, lettera *a-bis*), ivi compresa la ricezione e l'ospitalità esercitate dall'imprenditore agricolo, sono considerate attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma del codice civile"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 8.000.000;

2019: – 8.000.000;

2020: – 8.000.000.

48.0.18

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Prelazione IAP affittuario)

1. All'articolo 8, primo comma della legge 26 maggio 1965, n. 590, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il diritto di prelazione di cui al presente comma spetta anche all'imprenditore agricolo professionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che sia in possesso della qualifica da almeno due anni e non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici"».

48.0.19

CANDIANI, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Prelazione IAP affittuario)

1. All'articolo 8, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il diritto di prelazione di cui al presente comma spetta anche all'imprenditore agricolo professionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che sia

in possesso della qualifica da almeno due anni e non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici"».

48.0.20

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Prelazione società IAP confinante)

1. All'articolo 7, secondo comma, numero 2-bis, della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo le parole: "all'imprenditore agricolo professionale", sono inserite le seguenti: ", di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,"».

48.0.21

CANDIANI, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Prelazione società IAP confinante)

1. All'articolo 7, secondo comma, numero 2-bis, della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo le parole: "all'imprenditore agricolo professionale", sono inserite le seguenti: ", di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,"».

48.0.22

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Distributori latte crudo)

1. All'articolo 4, comma 6, lettera *a*), capoverso 2, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo"».

48.0.23

CANDIANI, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Distributori latte crudo)

1. All'articolo 4, comma 6, lettera *a*), capoverso 2, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo"».

48.0.24

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Prodotti energetici per imprese agricole unite in rete)

1. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, comprende anche le imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce «Ministero dell'economia e delle finanze»:*

2018: – 1.000.000;

2019: – 1.000.000;

2020: – 1.000.000.

48.0.25

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Prodotti energetici per imprese agricole unite in rete)

1. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, comprende anche le imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce «Ministero dell'economia e delle finanze»:*

2018: – 1.000.000;

2019: – 1.000.000;

2020: – 1.000.000.

48.0.26

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 48-bis.

(Concessioni demaniali acquacoltura)

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e alghicoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone meramente ricognitorio».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce «Ministero dell'economia e delle finanze»:

2018: – 1.000.000;

2019: – 1.000.000;

2020: – 1.000.000.

48.0.27

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Immissione specie alloctone)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono consentire l'introduzione, nelle acque interne regionali, di specie non locali e non invasive, senza pregiudizio agli *habitat* naturali e alla fauna selvatica locale, ai soli fini della pesca sportiva o della riduzione della pressione di pesca gravante sulle popolazioni ittiche autoctone pregiate».

48.0.28

SAGGESE, BERTUZZI, SANTINI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019)

1. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto 28 dicembre 2016 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è integrata di 6 milioni di euro sulla base delle necessità della nuova Programmazione per ciascuna delle rimanenti annualità 2018 e 2019. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare negli stati di previsione dei Ministeri interessati le pertinenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 6.000.000;
2019: – 6.000.000;
2020: – 0.

48.0.29

ALBANO, BERTUZZI, SANTINI, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(IVA nel settore ittico)

1. Al numero 10-bis della Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "e ostriche" sono soppresse».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 100.000;
2019: – 100.000;
2020: – 100.000.

48.0.30

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Indennità aggiuntive)

1. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "direttamente coltivata", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze» apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

48.0.31

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 48-bis.

(Cessione volontaria)

1. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "coltivata direttamente", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce «Ministero dell'economia e delle finanze»:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

48.0.32

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 3), è inserito il seguente:

"3-bis) latte di origine vegetale certificato biologico"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «200 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «280 milioni di euro».

48.0.33

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Al numero 98) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ", esclusi i pellet" sono soppresse».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 46.000.000;

2019: – 46.000.000;

2020: – 46.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole «250 milioni di euro», con le seguenti: «200 milioni di euro» e le parole «330 milioni di euro», con le seguenti: «280 milioni di euro».

48.0.34

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 48-bis.***(Fatturazione a cooperative)*

1. Al comma 11 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "ultimo periodo," sono soppresse».

48.0.35

GASPARRI, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 48-bis.**

1. Al comma 8, dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole "30 settembre 2012" introdotte dall'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018"».

48.0.36

GASPARRI, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 48-bis.**

1. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, nel primo comma il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 10 gennaio 2018, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"».

48.0.37

GASPARRI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. All'articolo 5 della Tariffa Parte Prima allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, dopo il numero 4 aggiungere il seguente:

"5. Contratti di comodato di fondi rustici euro 67,00".

2. All'articolo 3, della Tariffa Parte Seconda allegata al DPR n. 131/1986, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"2. Contratti verbali aventi ad oggetto la concessione di fondi rustici euro 67,00"».

48.0.38

GASPARRI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

L'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923, si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

48.0.39

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Misure per la competitività agroalimentare e del settore suinicolo)

1. Al fine di assicurare competitività al settore agroalimentare e favorire la trasparenza nei rapporti tra gli operatori del settore suinicolo, è stanziata la somma di 1,5 milioni di euro per il 2018 da destinare alle aziende di macellazione suina per l'acquisto, l'installazione e la messa in funzione di strumenti, apparecchiature, attrezzature e impianti idonei alla classificazione delle carcasse suine mediante metodi di classificazione automatizzata autorizzati di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 1 della Decisione 2014/38/UE della Commissione relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia, secondo quanto previsto dal regolamento UE 1308/2013, suoi allegati e dei suoi conseguenti regolamenti applicativi pro tempore vigenti.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è ripartito lo stanziamento fra le aziende di macellazione con una media di macellazione superiore ai 200 capi suini come media settimanale annua e che pertanto risultano tenute all'obbligo di classificazione delle carcasse suine ai sensi del Regolamento UE 1308/2013 e dei suoi conseguenti regolamenti comunitari applicativi pro tempore vigenti.

3. Le risorse stanziate dal presente articolo possono essere erogate alle aziende beneficiarie esclusivamente per l'importo massimo di 200.000 euro per ciascun beneficiario, e comunque in modo tale che l'intensità complessiva dell'aiuto cumulato con altri aiuti analoghi non superi il tetto di 200.000 euro nell'esercizio di erogazione del presente aiuto più i due precedenti, nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 1998/2006 relativo agli aiuti *de minimis*.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

48.0.40

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Aggiungere infine il seguente comma:

"1-bis. Al fine di migliorare la competitività al settore agroalimentare e favorire la trasparenza nei rapporti tra gli operatori del settore suinicolo, è previsto un contributo a favore delle aziende di macellazione tenute all'obbligo di classificazione delle carcasse suine ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 per l'acquisto, l'installazione e la messa in funzione di strumenti, apparecchiature, attrezzature e impianti idonei alla classificazione delle carcasse suine. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 1.5 milioni di euro per l'annualità 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

48.0.41

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Proroga delle agevolazioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

1. Le agevolazioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono prorogate con le medesime condizioni agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 nel settore agricolo e riguardanti:

a) componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;

b) filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, con sistemi di segnalazione dell'efficienza e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

2. L'agevolazione è riconosciuta nel limite massimo di spesa annuo di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, da adottare di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

48.0.42

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Interventi urgenti a favore della ricerca per contrastare la diffusione del virus Citrus Tristeza)

1. Per fronteggiare i danni causati dal virus *Citrus Tristeza*, con particolare riferimento agli agrumeti nella Regione siciliana, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il fondo per il sostegno alle aziende colpite dal virus con una dotazione di 5 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Nel rispetto della disciplina degli aiuti *de minimis*, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

48.0.43

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Interventi urgenti a favore della ricerca per contrastare la diffusione del virus Citrus Tristeza)

1. Per fronteggiare i danni causati dal virus *Citrus Tristeza*, con particolare riferimento agli agrumeti nella Regione siciliana, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il fondo per la ricerca, con dotazione pari a 200.000 euro annui per il triennio 2018-2020, al fine di promuovere interventi volti al contrasto alla diffusione del virus, e alle strategie ecocompatibili di profilassi e terapia per il contenimento delle infestazioni.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200.000 euro annui per il triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

48.0.44

BIANCONI, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore avicolo è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un Fondo, denominato: "Fondo per l'emergenza avicola", con dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, avente le seguenti finalità:

a) investimenti nelle imprese avicole per misure di biosicurezza, ivi comprese le spese sostenute per misure sanitarie;

b) rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione nei confronti dell'influenza aviaria da attuarsi da parte del Ministero della Salute.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per il 2018 e 10 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

48.0.45

CANDIANI, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. All'articolo 16, comma 1-*quinquies*.1. del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sostituire le parole: "trentacinque anni" con le seguenti: "quaranta anni"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di» fino alla fine del comma con le seguenti: «è incrementato di 230 milioni di euro per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

48.0.46

CANDIANI, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria)

1. Il comma 2 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze

ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, senza aggiunta di miele, uova o formaggio. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"».

48.0.47

CANDIANI, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria)

1. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers e alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli olii alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"».

48.0.48

CANDIANI, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Aliquota IVA tartufi)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla Tabella A, parte II-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*quater*) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato";

b) Alla Tabella A, parte III, sopprimere il numero 20-*bis*)».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da «è incrementato di» fino alla fine del comma, con le seguenti: «è incrementato di 245 milioni di euro per l'anno 2018 e di 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

48.0.49

CANDIANI, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. All'articolo 1-*bis*, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole "site in comuni montani", inserire le seguenti: "prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua"».

48.0.50

DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(IVA agevolata carne)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per ciascuna delle medesime annualità 2018, 2019 e 2020 la percentuale di compensazione applicabile agli animali vivi della specie bovina è innalzata in misura non superiore al 7,7

per cento e le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie suina e ai conigli domestici vivi destinati all'alimentazione sono innalzate all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 30 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

48.0.51

DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(IVA agevolata prodotti made in Italy)

1. Alla Tabella A, parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-quinquies) i prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca finiti, lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal produttore al consumatore, all'interno del territorio italiano;"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2017: – 80.000.000;

2018: – 150.000.000;

2019: – 150.000.000.

48.0.52

DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il-seguente:

«Art. 48-bis.

(IVA agevolata prodotti filiera corta)

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-*quinquies*) i prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca a filiera corta;"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2017: – 80.000.000:

2018: – 150.000.000;

2019: – 150.000.000.

48.0.53

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, ZIN, ORELLANA, BERGER

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 48-bis.

(Misure in favore della zootecnia estensiva)

1. All'articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2016, n. 160 dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. Al fine di incentivare la produzione zootecnica estensiva, il Fondo di cui al comma 1 è esteso al settore zootecnico.

1-*ter*. Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2018 in favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate"».

48.0.54

RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67)

1. L'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che ai terreni situati a un'altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare continuano ad applicarsi le esenzioni introdotte dall'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991».

Conseguentemente all'articolo 92, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «195 milioni per l'anno 2018 e di 275 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

48.0.55

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(IVA agevolata servizio di impollinazione)

1. Alla Tabella A, Parte III, recante Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente numero:

"16-bis) servizio di impollinazione"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 3.000.000:

2019: – 3.000.000;

2020: – 3.000.000.

48.0.56

FASIOLO, ALBANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Rateizzazione rottamazione)

1. All'articolo 6, del decreto-legge 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla Legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito con le seguenti parole: "È effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei tre anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017, di quattro rate nel 2018 e di tre rate nel 2019".

b) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) La lettera b) è sostituita con le seguenti parole: "b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di marzo, giugno, settembre e novembre";

2) Dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"c) per l'anno 2019, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di marzo, giugno e novembre"».

48.0.57

CANTINI, ALBANO, FASIOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Incentivi agli investimenti in colture arboree pluriennali)

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni».

48.0.58

FASIOLO, ALBANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Rateizzazione liti pendenti)

1. All'articolo 11, comma 5 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro";

b) al secondo periodo, le parole "30 settembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2017";

c) al secondo periodo, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore 20 per cento delle somme dovute, è fissata al 30 marzo 2018.";

d) al secondo periodo, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la scadenza della terza rata, pari all'ulteriore 20 per cento delle somme dovute, è fissata al 30 novembre 2018";

e) al secondo periodo, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"c) la scadenza della quarta e ultima rata, pari al residuo 20 per cento delle somme dovute, è fissata al 30 giugno 2019"».

48.0.59

ALBANO, FASIOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Fabbricati non rurali)

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali"».

48.0.60

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Revisione macchine agricole)

1. All'articolo 111, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018"».

Conseguentemente, i tempi indicati all'allegato 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2015, sono rispettivamente prorogati di un anno.

48.0.61

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Revisione macchine agricole)

1. Al comma 1 dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2018"».

Conseguentemente, l'allegato 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2015 è sostituito dal seguente».

ALLEGATO 1

Categorie di macchine agricole di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)	Tempi
Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973	Revisione entro il 31 dicembre 2018
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990	Revisione entro il 31 dicembre 2019
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2010	Revisione entro il 31 dicembre 2021
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015	Revisione entro il 31 dicembre 2022
Trattori agricoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2016	Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

48.0.62

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Compatibilità assegno familiare)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, ultimo comma, della legge 14 luglio 1967, n. 585 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, non si applicano ai coltivatori diretti operanti in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 1.000.000;

2019: – 1.000.000;

2020: – 1.000.000.

48.0.63

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, D'ADDA, CONTE, COMAROLI, ANGIONI, MUSSINI, DALLA TOR, PEZZOPANE, SPILABOTTE, DE POLI, Maurizio ROMANI, FASIOLO, GAMBARO, FAVERO, PUPPATO, LIUZZI, LAI, ZIN, PAGLIARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni in materia di apicoltura amatoriale)

1. Al fine di promuovere l'iniziativa privata nell'esercizio dell'agricoltura, dopo l'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 è inserito il seguente ulteriore articolo:

"Art. 3-bis. - *(Apicoltura amatoriale)* 1. È apicoltore amatoriale chiunque detiene fino ad un massimo di 20 alveari. Non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i proventi dell'attività di apicoltura amatoriale".».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 2.500.000;

2019: - 2.500.000;

2020: - 2.500.000.

48.0.64

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Macchine agricole storiche)

1. All'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Sono altresì considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche le macchine agricole d'epoca, nonché di interesse storico e collezionistico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore

della presente disposizione, sono definite le caratteristiche tecniche nonché le disposizioni assicurative dei veicoli di cui al presente comma"».

48.0.65

CANDIANI, COMAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. All'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) posseduti e condotti da pensionati da attività agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 230 milioni di euro per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro annui a decorrere dal 2019».

48.0.66

FABBRI, AMATI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifica della disciplina fiscale applicabile al settore della "raccolta di prodotti selvatici non legnosi")

1. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi appartenenti alla classe ATECO 02.30 da parte delle persone fisiche sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è fissata ad euro 100 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di deferimento da coloro in possesso di titolo di raccolta di uno o più prodotti elencati alla classe ATECO 02.30.

3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto

non supera il limite annuo di euro 7.000, che non faranno cumulo con altri redditi della persona fisica.

4. La ritenuta di cui all'articolo 25-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.

5. Per le operazioni di acquisto prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 4, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva al comma 1, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

48.0.67

FASIOLO, SANTINI, BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, PIGNEDOLI, SAGGESE, RUTA, COLLINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Rifinanziamento Osservatorio filiere agricole)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 250.000;

2019: – 250.000;

2020: – 250.000.

48.0.68

BERTUZZI, SANTINI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, RUTA, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Settore bieticolo-saccarifero)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 56-bis della legge 21 giugno 2017, n. 96, relativa alla dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, è rifinanziata per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 6 milioni e 200mila euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 6.200.000.

49.1

ORELLANA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BENCINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali», *inserire le seguenti:* «, e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

b) *dopo le parole:* «è adottato», *inserire le seguenti:* «, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

49.2

PEGORER, RICCHIUTI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,» *aggiungere le seguenti:* «e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

49.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, dopo le parole «alimentari e forestali» inserire le seguenti: «e con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare».

49.4

SPOSETTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole: «Piano nazionale per la realizzazione» inserire le seguenti: «, il completamento o la messa in sicurezza» e sopprimere le parole da: «nonché» alla fine del periodo;*

b) *al comma 2, primo periodo dopo le parole: «interventi urgenti in stato di progettazione» inserire le seguenti: «nonché per il completamento o la messa in sicurezza delle opere essenziali a garantire la continuità del servizio», sostituire le parole: «in stato di progettazione» con le seguenti: «di cui sia stata già compiuta la progettazione esecutiva» e dopo le parole: «realizzato dai» inserire le seguenti: «consorzi di bonifica che siano»;*

c) *al comma 2 sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell’economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

49.5

VACCARI, BERTUZZI, ALBANO, CALEO, CANTINI, DALLA ZUANNA, Lucia ESPOSITO, FASIOLO, MORGONI, PIGNEDOLI, PUPPATO, SAGGESE, SOLLO, RUTA, MATURANI, COLLINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole: «nonché per interventi volti a contrastare le perdite delle reti acquedottistiche»;*

b) *al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di favorire la progettazione delle opere ritenute prioritarie dal Piano invasi è istituito un Fondo progettazione rotativo con dotazione di 10 milioni di*

euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, il cui funzionamento è regolato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;

c) *al comma 2, sostituire le parole:* «in stato di progettazione» con le seguenti: «e in uno stato avanzato di progettazione» *e sopprimere le parole:* «e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

d) *dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Per i bacini naturali, utilizzati per l'emungimento di acqua destinata al consumo umano, che abbiano subito, per la crisi idrica dell'estate 2017, una consistente diminuzione del volume complessivo ed una conseguente riduzione del livello idrometrico rispetto al valore di riferimento naturale (zero altimetrico) e rispetto al livello massimo di oscillazione sostenibile dall'ecosistema del bacino, è prevista la costituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione di 10 milioni di euro per anno 2018, per la realizzazione di interventi volti a mitigare gli effetti dei danni ambientali prodottisi e ad affrontare le situazioni di crisi occupazionale ed economica conseguenti al deterioramento della qualità dell'ambiente.

3-ter. Al fine di consentire il completamento degli interventi di preminente interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente la protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, e di quelli urgenti connessi alla messa in sicurezza idraulica e alla difesa del mare dei territori di Ferrara e Rovigo, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro, di cui 5 milioni in favore del territorio di Ravenna, 2 milioni in favore del territorio di Ferrara e 1 milione in favore del territorio di Rovigo».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 28.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 0.

49.6

CIOFFI, NUGNES, PUGLIA

Al comma 1 dopo le parole «reti acquedottistiche» aggiungere le seguenti: «e per il ripristino dei volumi di invaso dovuti ad interrimento,».

49.7

VICARI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il Piano nazionale persegue in via prioritaria i seguenti obiettivi:

- a) completamento degli schemi idrici, con particolare riferimento alle interconnessioni fra bacini con valenza interregionale e intersettoriale;
- b) efficientamento e manutenzione straordinaria delle reti di distribuzione;
- c) interventi volti al riefficientamento e al ripristino delle capacità di invaso dei grandi serbatoi di accumulo ed al miglioramento e razionalizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica;
- d) impianti di desalinizzazione, in particolar modo per l'utilizzo dell'acqua ai fini industriali».

49.8

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE, MILO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per favorire una efficace programmazione e realizzazione degli interventi, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è approvato, secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento, il finanziamento delle progettazioni per la realizzazione, la riqualificazione e il riefficientamento di invasi multi obiettivo, per i completamenti e le interconnessioni degli schemi idrici, e per il conseguimento di tutti gli obiettivi di risparmio della risorsa idrica e di contrasto alle perdite acquedottistiche previste al comma 1.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione della misura di cui al comma 1-bis è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

49.9

CIOFFI, NUGNES, PUGLIA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole:* «al comma 1» *aggiungere le seguenti:* «posto in essere dai concessionari»;
 - b) *sopprimere le seguenti parole:* «o richiedenti la concessione di derivazione»;
 - c) *dopo le parole:* «specifico competenza tecnica» *aggiungere le seguenti:* «anche per i servizi di ingegneria».
-

49.10

MARGIOTTA, LATORRE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti:

"11. È autorizzata la costituzione della Società dello Stato 'Acque del Distretto dell'Appennino Meridionale – ADM' nella forma di Società per Azioni, partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, dal Ministero dell'Economia e Finanze, e sottoposta alla vigilanza del Ministero per la Coesione Sociale e Mezzogiorno e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Alla Società, dal 30 giugno 2018, sono trasferite in concessione tutte le infrastrutture strategiche nazionali già in gestione all'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia EIPLI, nonché le altre opere di captazione, adduzione, vettoriamento e raccolta delle acque in gestione dell'EIPLI, secondo i termini e le condizioni originariamente stabiliti. Dalla stessa data, alla Società, sono altresì trasferiti le risorse umane e strumentali e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già in capo a EIPLI sulla base del piano di cui al seguente comma 11-bis. Sino alla presa in carico da parte degli organi di amministrazione della Società, la gestione commissariale dell'EIPLI mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi. Alla Società possono partecipare con apporti di capitale le Regioni Basilicata, Puglia, Campania, Calabria, nonché le altre Regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale. Al fine di assicurarne il coordinamento sistemico, le Regioni, i Consorzi di Bonifica ed i concessionari dei Servizi Idrici Integrati possono trasferire alla Società le infrastrutture e le opere pubbliche di captazione, adduzione, vettoriamento e raccolta delle acque che insistono sul territorio del medesimo Distretto. Scopo della Società è quello di as-

sicurare la progettazione, la realizzazione, l'esercizio, la manutenzione e la valorizzazione di schemi idrici interregionali, nonché di curare il coordinamento degli interventi con gli altri soggetti interessata alla gestione della risorsa idrica operanti nel settore civile, agricolo ed industriale, nell'ambito della pianificazione e programmazione dell'impiego delle risorse idriche che fa capo all'Autorità di Bacino Distrettuale ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni. Sino alla determinazione della tariffa idrica grezza all'ingrosso da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica, Gas e Sistema Idrico, in accordo a quanto stabilito dal DPCM 20 luglio 2012, per l'EIPLI, e, dal 30 giugno 2018, per la Società ADM restano in vigore le tariffe relative all'acqua all'ingrosso così come determinate in data 29 aprile 2008 dal Comitato di Coordinamento ai sensi dell'articolo 26, comma 6, dei D.L. 248/2007 convertito in Legge n. 31 del 28 febbraio 2008. La tariffa di cui al periodo precedente, fermo restando il complessivo valore dei ricavi garantito, potrà essere rimodulata, per tener conto delle specifiche componenti agricola, industriale e civile, dal Comitato inter istituzionale di cui all'Accordo di Programma per la gestione condivisa delle risorse idriche sottoscritto il 16 giugno 2016, come espressamente previsto dal comma 5, lettera b) dell'articolo 5 del medesimo Accordo e, a seguito della definitiva assunzione delle proprie funzioni, dal Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale. Entro il 30 aprile 2018, il Commissario EIPLI in carica sottopone ai Ministeri di cui sopra e alle Regioni facenti parte del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale la proposta di Statuto della Società, che sarà approvato dal Ministero Economia e Finanze.

11-bis. La liquidazione di tutte le posizioni creditorie e debitorie non definite al 31/03/2018 e assicurata mediante apposita gestione stralcio, affidata all'organo di Amministrazione della Società, alla quale si applicano le disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa a tal fine, il Commissario dell'EIPLI, entro il 30 aprile 2018, trasmette ai Ministeri di cui al comma 11, per la relativa approvazione, l'elenco dei rapporti giuridici attivi e passivi, l'elenco del personale da trasferire alla Società, nonché la ricognizione aggiornata dei contenziosi. Al fine di assicurare la riorganizzazione delle funzioni del soppresso Ente, per estinguere la debitoria pregressa, nonché per prevenire la formazione di ulteriori passività, la Società è autorizzata, per il tramite di Istituti di credito pubblico Banca Europea per gli Investimenti, BEI o Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa CEB o Cassa Depositi e Prestiti ad accendere un mutuo trentennale per Euro 60 milioni. Le rate di ammortamento del mutuo saranno anticipate dallo Stato con recupero a valere sulle entrate da tariffa della nuova Società ovvero sulle entrate da gestione a stralcio. A copertura degli effetti finanziari che derivano dalla presente norma si provvede mediante corrispondente autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Commissario al fine di accelerare le procedure di liquidazione e per definire il contenzioso in essere, è autorizzato a stipulare accordi transattivi. Fino al 30 settembre 2018 sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei con-

fronti dell'EIPLI e della Società. Ai completamento della liquidazione delle posizioni attive e passive e comunque a seguito dell'estinzione del mutuo, eventuali avanzi della gestione stralcio saranno destinati a riserva del capitale sociale della Società.

11-ter. All'onere derivante dalla costituzione della Società di cui al precedente comma 11, pari a euro 200.000,00, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

49.11

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, PEGORER, CERVELLINI, RICCHIUTI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «500 milioni» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nelle quali confluiscono, per il triennio 2018-2020, le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 90-bis, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui, e all'articolo 95, comma 1-bis, della presente legge».

Conseguentemente, dopo l'articolo 90 aggiungere il seguente:

«Art. 90-bis.

(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 10 gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

Conseguentemente, all'articolo 95 dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Per il triennio 2108-2020, una quota pari a 250 milioni di euro annui del Fondo di cui al comma 1 è destinata ad interventi relativi al

Piano straordinario di cui all'articolo 49, comma 2, della presente legge, come quota parte delle risorse destinate dal comma 1, lettera c), del presente articolo alle infrastrutture della rete idrica"».

49.12

BERTUZZI, VACCARI, DALLA TOR, ALBANO, CALEO, CANTINI, DALLA ZUANNA, Lucia ESPOSITO, FASIOLO, MORGONI, PIGNEDOLI, PUPPATO, SAGGESE, SOLLO, RUTA

Al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni di euro», con le seguenti: «250 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 80.000.000;
2019: – 80.000.000;
2020: – 80.000.000.

b) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «130 milioni di euro per l'anno 2018 e di 210 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

49.13

CIOFFI, NUGNES, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «50 milioni di euro», con le seguenti: «100 milioni di euro»;*

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di efficientare il sistema di produzione delle energie rinnovabili e di garantire la continuità della produzione, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, il piano nazionale invasi di cui al comma 1, prevede anche la realizzazione di impianti di pompaggio idroelettrico».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella B ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000.

49.14

VICECONTE, MARINELLO

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Al Piano straordinario e al Piano nazionale di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate le risorse provenienti dalla nuova assegnazione delle concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico scadute e in scadenza».

Consequentemente dopo l'articolo 49, inserire i seguenti:

«Art. 49-bis.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia o revoca, le Regioni e le Province autonome, ove non sussista un prevalente interesse pubblico a un uso delle acque diverso e incompatibile con l'uso idroelettrico e fermo restando quanto previsto dal comma 4, indicano, dandone pubblico avviso, una procedura concorrenziale a evidenza pubblica per la nuova assegnazione della concessione, a titolo oneroso e per un periodo di trenta anni. La procedura concorrenziale, per quanto non specificatamente disciplinato dal presente articolo, si svolge secondo il disposto dell'articolo 7 e seguenti del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi".

b) Il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Ogni richiedente presenta domanda di concessione entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1. La domanda è corredata solo da un'offerta in busta chiusa, nella quale il richiedente indica la percentuale dei ricavi annui, ottenuti dalla vendita dell'energia prodotta per mezzo della concessione, che offre per aggiudicarsi la stessa e ottenere l'uso trentennale delle inerenti opere di cui al comma 1 dell'articolo 25 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Il richiedente che ha offerto la maggiore percentuale dei ricavi annui si aggiudica la concessione, che gli è assegnata entro novanta giorni e con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza, decadenza, rinuncia o revoca della concessione in essere. Entro la data di decorrenza, il concessionario versa anticipatamente la prima annualità, calcolata in base ai valori medi di produzione e prezzo dei tre anni precedenti. Per le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico già scadute, decadute, rinunciate o revocate alla data d'entrata in vigore della presente disposizione o scadenti entro il 31 dicem-

bre 2018 il pubblico avviso è dato entro il 28 febbraio 2018 e la nuova concessione decorre dal 1 gennaio 2019; per quelle scadenti entro il 1 marzo 2023 il pubblico avviso è dato entro il 28 febbraio 2018".

c) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le nuove concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico sono assentite con una procedura concorrenziale ad evidenza pubblica che, per quanto non specificatamente disciplinato dal presente articolo, si svolge secondo il disposto dell'articolo 7 e seguenti del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Se le domande sono incompatibili con concessioni di derivazione vigenti, potranno comunque essere ammesse a istruttoria e assentite se, rispetto a queste, comportino una più razionale utilizzazione delle acque o riducano l'impatto ambientale. Le utenze sottese saranno indennizzate ai sensi e nei limiti degli articoli 45 e 46 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775".

d) I commi 8 e 8-bis sono abrogati. Il comma 10-bis è modificato, aggiungendo, in fine, la seguente frase: "Le domande di concessione di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico che prospettino la necessità di convenzioni internazionali sono comunque istruite secondo le normali procedure previste dagli articoli 7, 8 e 9 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775".

2. All'articolo 37 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, come modificato dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 4 è abrogato;

b) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La procedura concorrenziale ad evidenza pubblica, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, prevede, per garantire la continuità della produzione d'energia rinnovabile, il trasferimento al nuovo concessionario della titolarità di quei beni, di cui al secondo comma dell'articolo 25 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che siano necessari all'esercizio della nuova concessione. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo determinato come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura del degrado, che sarà determinato da tre periti, nominati dal nuovo concessionario, da quello uscente e dal presidente del Tribunale delle acque pubbliche territorialmente competente. Il nuovo concessionario subentra nell'utilizzo dei beni, nelle more del calcolo dell'indennizzo e del trasferimento della titolarità degli stessi".

c) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Alla scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico si applica alle opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate e ai canali di scarico quanto previsto dal primo comma dell'articolo 25 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 per i casi di termine dell'utenza, decadenza o rinuncia. Sono indennizzati al conces-

sionario uscente, se approvati dall'autorità concedente, gli investimenti sostenuti nell'ultimo quinquennio, eccedenti l'ordinaria manutenzione e necessari per la piena efficienza e il normale sviluppo degli impianti. L'indennità è al massimo pari al valore residuo dell'investimento, secondo i tassi d'ammortamento usuali del settore, è determinata da tre periti, nominati dal nuovo concessionario, da quello uscente e dal presidente del Tribunale delle acque pubbliche territorialmente competente ed è a carico del nuovo concessionario. Per garantire la continuità della produzione d'energia rinnovabile, il nuovo concessionario subentra nell'utilizzo dei beni, nelle more della definizione dell'indennità".

3. All'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni. Il comma 483 è sostituito dal seguente: "483. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: i commi 3 e 5 sono abrogati. I commi 485, 486, 487 e 488 sono abrogati".

Art. 49-ter.

1. All'articolo 24 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

"4-bis. Un impianto idroelettrico, nuovo o oggetto di rifacimento totale o parziale è di speciale interesse pubblico se rispetta i seguenti requisiti:

a) non è entrato in esercizio, nella sua nuova configurazione in caso di rifacimento, prima del 31.12.2017 e la concessione di derivazione d'acqua è stata assentita dopo il 31.12.2011;

b) è utile al buon regime delle acque, o all'irrigazione e bonifica, o al settore idropotabile, o alla navigazione in tema per almeno una delle seguenti ragioni:

i) crea nuova capacità d'invaso, utilizzabile in periodi siccitosi, realizzando nuovi serbatoi o recuperandone di dismessi o realizza interventi di bacinizzazione di alvei fluviali;

ii) realizza nuove derivazioni, connesse con le reti irrigue o potabili che incrementano le portate per queste disponibili;

iii) preserva la qualità delle acque di falda o destinate o all'uso potabile, impedendo o ostacolando la penetrazione di acque saline;

iv) regolarizza, demodulandole in appositi serbatoi, le portate intermittenti provenienti dai serbatoi montani, contrastando il formarsi di onde di magra artificiali nei corsi d'acqua sottostanti;

v) amplia la navigabilità dei tratti fluviali interessati dalla derivazione, anche realizzando apposite conche di navigazione.

c) non gode di indennizzi o risarcimenti da consorzi irrigui e di bonifica, gestori del servizio idrico o gestori della navigazione per l'uso congiunto delle opere, la minore producibilità o i maggiori costi d'eserci-

zio. In caso di rifacimento totale o parziale, l'intervento di rifacimento deve includere la realizzazione delle opere o infrastrutture che consentono di soddisfare il pubblico interesse di cui alla lettera *b*).

La Regione o Provincia autonoma territorialmente competente accerta la sussistenza dei requisiti, nel caso l'impianto si estenda su più regioni, provvede l'Autorità di Bacino Distrettuale competente per territorio.

4-ter. Gli impianti idroelettrici di cui al comma *4-bis* accedono direttamente all'incentivazione della loro produzione elettrica, con risorse provenienti dalla nuova assegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico scadute e in scadenza. In deroga ai criteri definiti dai precedenti commi del presente articolo ad essi si applicano i seguenti criteri specifici:

a) il periodo di diritto all'incentivo è pari alla durata della concessione di derivazione e decorre dall'entrata in esercizio dell'impianto, nella nuova configurazione se oggetto di rifacimento;

b) l'incentivo non è diversificato per scaglioni di potenza, si applica all'intera produzione dell'impianto ed è pari al Prezzo Unico Nazionale medio annuo moltiplicato rispettivamente per i 3 per i nuovi impianti, 2,5 per i rifacimenti totali e 2 per i rifacimenti parziali;

c) nel caso dei rifacimenti- non si tiene conto del costo degli interventi di manutenzione ordinaria e di adeguamento a prescrizioni di legge. I programmi di potenziamento e di miglioramento ambientale, cui l'impianto sia assoggettato a seguito di modifica o nuova assegnazione della concessione di derivazione d'acqua, non costituiscono adeguamento a prescrizioni di legge.

d) Gli impianti iscritti al Registro o al Registro per gli interventi di rifacimento previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016, e inclusi nelle graduatorie pubblicate dal GSE il 25 novembre 2016 e successivamente aggiornate, sia se in posizione tale da rientrare nei contingenti di potenza ("Tabelle A"), sia se in posizione tale da non rientrarvi ("Tabelle C"), possono optare, senza ulteriori formalità, per il passaggio all'incentivazione prevista dal presente comma"».

49.15

VICARI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis.* Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 provvedono entro il 31 marzo 2018 alla stesura di un Piano di efficientamento idrico dei rispettivi immobili, da realizzarsi anche mediante gli strumenti previsti al comma 2 dell'articolo *4-ter* del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con le

risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione a legislazione vigente. Il Piano deve perseguire, in via prioritaria le seguenti finalità:

- a) creazione, ove possibile, di impianti di riciclo e di riuso delle acque;
 - b) una migliore gestione sostenibile della rete idrica;
 - c) riduzione degli sprechi e dei flussi d'acqua».
-

49.16

MARTELLI, CIOFFI, NUGNES, MORONESE, VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, Lucia ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 185 comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque", inserire le seguenti: ", degli invasi artificiali";
 - b) dopo le parole: "ripristino dei suoli", aggiungere le seguenti: "o del ripristino della capacità di invaso per i bacini non irrimediabilmente compromessi"».
-

49.0.1

VACCARI, CALEO, MARCUCCI, DI GIORGI, DALLA ZUANNA, Lucia ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni assegnate alle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il corretto funzionamento dei loro organi, le risorse assegnate a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono incrementate di 25 milioni di euro annui per ciascuna annualità 2018, 2019 e 2020.

2. A decorrere dall'anno 2018 le Autorità di bacino di cui al comma 1 provvedono alla copertura dei posti vacanti nelle rispettive dotazioni or-

ganiche ai sensi dell'articolo 9, comma 36, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Fermo restando l'espletamento delle procedure di mobilità già avviate e in corso, nonché le procedure di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le Autorità di bacino di cui al comma 1, per il triennio 2018-2020, sono autorizzate ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti previsti, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. Il reclutamento mediante le procedure concorsuali di cui al presente comma è disposto anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

4. Al fine di supportare Roma Capitale nelle funzioni di valorizzazione dei beni ambientali e fluviali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, con particolare riferimento alla riduzione del rischio idrogeologico nel bacino del fiume Tevere, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale è autorizzata, nell'anno 2018 e in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale fino al completamento della dotazione organica approvata. A tal fine è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018.

5. Al personale delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a far data dall'inquadramento nelle dotazioni organiche approvate con il d.p.c.m. previsto dall'articolo 63, comma 4, del medesimo decreto legislativo continua ad applicarsi, nelle more della sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Comparto delle Funzioni Centrali, il trattamento giuridico ed economico del Contratto Collettivo Nazionale Regioni – Enti locali».

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «di 210 milioni di euro per l'anno 2018 e di 294 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

49.0.2

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.***(Proroga affidamento acquedotto pugliese)*

1. Nel rispetto dei principi dell'Unione europea, al fine di assicurare la realizzazione degli investimenti necessari per gli interventi di riduzione delle perdite, adeguamento degli impianti di depurazione e fognatura, nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni dell'Unione europea, nonché per assicurare la continuità del servizio e tariffe a condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti, l'Aquedotto Pugliese S.p.a entro il 31 maggio 2018 sottopone al Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare e ai Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un nuovo piano economico-finanziario, corredato di idonee garanzie e di asseverazione da parte di soggetti autorizzati, per la stipulazione di un atto aggiuntivo o di apposita convenzione unitaria, che devono intervenire entro il 31 ottobre 2018 che prevede la proroga dell'affidamento del servizio.

2. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché la durata di proroga della concessione è subordinata al rilascio del preventivo assenso da parte dei competenti organi dell'Unione europea.

3. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

49.0.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.***(Orti urbani sociali)*

1. Ai fini della realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi, quali strumento di valorizzazione delle produzioni e varietà locali, educazione all'ambiente e alle pratiche agricole, aggregazione sociale, riqualificazione delle aree dismesse, degradate e dei terreni agricoli inutilizzati, i comuni, nell'ambito dei terreni ricadenti nelle aree urbane e periur-

bane, con particolare riferimento a terreni agricoli inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico e ogni altra superficie assimilabile, favoriscono il loro impiego per la creazione di orti urbani sociali; a tale fine i comuni predispongono un apposito censimento dei terreni disponibili per tale iniziativa e predispongono le necessarie attività di informazione e formazione relative alle pratiche agricole correlate alla gestione degli orti urbani sociali.

2. L'assegnazione dei terreni destinati alla realizzazione di orti sociali avviene tramite assegnazione diretta in favore dei cittadini residenti nel comune che ne facciano richiesta, anche riuniti in associazione o cooperativa; l'assegnazione, in caso di eccesso di domande rispetto alle disponibilità, viene effettuata tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente individuale dei soggetti richiedenti.

3. Ai fini dell'assegnazione dei terreni per la realizzazione di orti urbani sociali, l'amministrazione comunale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, adotta un regolamento, indicando in particolare i criteri di accessibilità e fruizione degli spazi, le misure per il corretto inserimento paesaggistico e ambientale nel contesto urbano, le prescrizioni rispetto all'uso delle risorse irrigue, allo smaltimento dei rifiuti e al monitoraggio ambientale delle produzioni, valorizzando le pratiche esenti da ricorso ai pesticidi.

4. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dell'ambiente il "Fondo a sostegno della realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi a livello comunale", finanziato con 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al citato Fondo sono definite in sede di Conferenza Stato-città entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole da: «di 250» sino a: «330 milioni» con le seguenti: «235 milioni di euro per l'anno 2018 e 315 milioni di euro».

49.0.4

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Piano per il territorio)

1. Al fine di fare fronte alle prioritarie esigenze di messa in sicurezza del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico è attivato un Piano

triennale di investimenti pubblici finalizzato ad interventi urgenti di manutenzione e messa in sicurezza del territorio, di seguito Piano per il territorio.

2. Con decreto interministeriale adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge è approvato il Piano per il territorio di cui al comma 1, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali.

3. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, denominato Fondo per il finanziamento del Piano per il territorio.

4. Fino al limite massimo di 3.500 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020 al Fondo di cui al comma 3 affluiscono risorse, opportunamente accertate, rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per gli interventi del Piano per il territorio, nei limiti delle risorse di cui al presente comma.

5. Al fine di garantire l'efficacia e la celerità degli interventi previsti dal Piano per il territorio di cui al comma 1, nei limiti di spesa di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020 a valere sul Fondo di cui al comma 3, ogni Regione può istituire un ufficio speciale per la messa in sicurezza del territorio. Le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni. Le Regioni, le Province e i Comuni interessati possono altresì assumere personale, di cui almeno il 30 per cento con professionalità tecnico-specialistiche, che risulti strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la messa in sicurezza del territorio, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'assegnazione delle ri-

sorse finanziarie previste dal presente comma è effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie.

6. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti i limiti previsti dal comma 5 sono a carico delle Regioni.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) nel limite di 2.200 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 8;

b) nel limite di 800 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 78-bis;

c) nel limite di 150 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge;

d) nel limite di 350 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, come incrementato dall'articolo 95 della presente legge.

8. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

Consequentemente dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

(Introduzione del monopolio della cannabis e dei suoi prodotti derivati)

1. La coltivazione della cannabis, fatta salva quella per uso personale fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché l'introduzione o la vendita della stessa e dei suoi derivati sono vietate e soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907.

2. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

"Titolo II-bis**MONOPOLIO DELLA CANNABIS****Art. 63-bis.**

(Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.

(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.

(Provista personale)

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.

(Licenza di coltivazione della cannabis)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.

(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.

(Tutela del monopolio)

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.

(Disciplina applicabile)

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III";

b) alla rubrica, le parole: "e dei tabacchi" sono sostituite dalle seguenti: ", dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati"».

49.0.5

SANTINI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 49-bis.

(Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA)

1. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale, adeguati livelli di

qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli Enti Locali interessati da dette procedure, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 2, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:

a) emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

b) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;

c) diffusione della conoscenza e della, trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;

d) tutela dei diritti degli utenti anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

e) definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

l) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;

m) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente segnalando altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;

n) predisposizione di una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta.

2. La denominazione "Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico" è mutata, ovunque compaia, in "Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente" (ARERA). I componenti di detta Autorità sono cinque, compreso Presidente, e sono nominati, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare. Conseguentemente, la lettera c), del comma 1, dell'articolo 23 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppressa.

3. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità, di regolazione per energia, reti e ambiente, in relazione ai compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti medesimi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 68-bis, della legge 3 dicembre 2005, n. 266. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi del comma I, la pianta organica dell'Autorità è incrementata in misura di 25 unità di ruolo da reperire in coerenza con l'articolo 22 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di cui almeno il 50 per cento delle unità individuate utilizzando le graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione relative a selezioni pubbliche indette dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

4. Il decreto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è adottato sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato».

49.0.6

DE PETRIS, PEGORER, BAROZZINO, BOCCHINO, RICCHIUTI, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Risorse in favore delle aree protette)

1. A decorrere dall'anno 2018, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro annui in favore delle aree protette, dei parchi nazionali di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché per le aree marine protette ed il controllo marino delle aree prospicienti le piattaforme petrolifere ubicate nelle acque territoriali nazionali».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 2, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e le parole: «330 milioni» con le seguenti: «280 milioni».

49.0.7

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA,
GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Misure in favore dell'Autorità di Bacino del fiume Po)

1. Al fine di consentire all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po di adeguare la propria struttura organizzativa per far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, comma 11 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'implementazione e l'estensione all'intero distretto dei servizi modellistici per il monitoraggio ambientale, per la previsione e la gestione delle piene e delle magre nonché per l'adeguamento della sede di Parma alla nuova dotazione organica prevista e l'allestimento di adeguate sedi attrezzate (Milano, Torino, Bologna, Rovigo, Pesaro) sul territorio del distretto idrografico, è assegnato uno stanziamento straordinario pari a 10 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

49.0.8

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni assegnate alle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e il corretto funzionamento dei loro organi, le risorse assegnate a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono incrementate di 25 milioni di euro annui per ciascuna annualità 2018, 2019, e 2020 a valere su

2. A partire dal 2018, le Autorità di bacino di cui al comma 1 provvedono alla copertura dei posti vacanti nelle rispettive dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Fermo restando l'espletamento delle procedure di mobilità già avviate e in corso, nonché le procedure di cui all'articolo 12, comma 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 294 del 25 ottobre 2016, le Autorità di bacino di cui al comma 1, per il triennio 2018-2020, sono autorizzate ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti disponibili, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. Il reclutamento mediante le procedure concorsuali di cui al presente comma è disposto anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

4. Al fine di supportare Roma Capitale nelle funzioni di valorizzazione dei beni ambientali e fluviali di cui al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 161, con particolare riferimento alla riduzione del rischio idrologico nel bacino del fiume Tevere, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale è autorizzata, nell'anno 2018 e in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, conver-

tito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale fino al completamento della dotazione organica approvata. A tal fine è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

4-bis. Al fine di consentire all'Autorità di Bacino nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e di adeguare la propria struttura organizzativa per far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, comma 11 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'implementazione e l'estensione all'intero distretto dei servizi modellistici per il monitoraggio ambientale, per la previsione e la gestione delle piene e delle magre nonché per l'adeguamento della sede di Parma alla nuova dotazione organica prevista e l'allestimento di adeguate sedi attrezzate (Milano, Torino, Bologna, Rovigo, Pesaro) sul territorio del distretto idrografico, è assegnato uno stanziamento straordinario di 10 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, cui si provvede mediante Al fine di consentire all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po di adeguare la propria struttura organizzativa per far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, comma 11 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'implementazione e l'estensione all'intero distretto dei servizi modellistici per il monitoraggio ambientale, per la previsione e la gestione delle piene e delle magre nonché per l'adeguamento della sede di Parma alla nuova dotazione organica prevista e l'allestimento di adeguate sedi attrezzate (Milano, Torino, Bologna, Rovigo, Pesaro) sul territorio del distretto idrografico, è assegnato uno stanziamento straordinario pari a 10 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Al personale delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 a far data dall'inquadramento nelle dotazioni organiche approvate con il d.p.c.m. previsto dall'articolo 63, comma 4 del medesimo decreto legislativo continua ad applicarsi, nelle more della sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Comparto delle Funzioni Centrali, il trattamento giuridico ed economico del Contratto Collettivo Nazionale Regioni – Enti locali».

49.0.9

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Misure in favore dell'Autorità di Bacino del fiume Po)

1. Al fine di consentire all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po di adeguare la propria struttura organizzativa per far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, comma 11 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'implementazione e l'estensione all'intero distretto dei servizi modellistici per il monitoraggio ambientale, per la previsione e la gestione delle piene e delle magre nonché per l'adeguamento della sede di Parma alla nuova dotazione organica prevista e l'allestimento di adeguate sedi attrezzate (Milano, Torino, Bologna, Rovigo, Pesaro) sul territorio del distretto idrografico, è assegnato uno stanziamento straordinario pari a 10 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

49.0.10

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni assegnate alle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e il corretto funzionamento dei loro organi, le risorse assegnate a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono incrementate di 25 milioni di euro annui per ciascuna annualità 2018, 2019, e 2020 a valere su....

2. A partire dal 2018, le Autorità di bacino di cui al comma 1 provvedono alla copertura dei posti vacanti nelle rispettive dotazioni organiche

ai sensi dell'articolo 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Fermo restando l'espletamento delle procedure di mobilità già avviate e in corso, nonché le procedure di cui all'articolo 12, comma 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 294 del 25 ottobre 2016, le Autorità di bacino di cui al comma 1, per il triennio 2018-2020, sono autorizzate ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti disponibili, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. Il reclutamento mediante le procedure concorsuali di cui al presente comma è disposto anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 3-*quinqües*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

4. Al fine di supportare Roma Capitale nelle funzioni di valorizzazione dei beni ambientali e fluviali di cui al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 161, con particolare riferimento alla riduzione del rischio idrologico nel bacino del fiume Tevere, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale è autorizzata, nell'anno 2018 e in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale fino al completamento della dotazione organica approvata. A tal fine è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

4-*bis*. Al fine di consentire all'Autorità di Bacino nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e di adeguare la propria struttura organizzativa per far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, comma 11 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'implementazione e l'estensione all'intero distretto dei servizi modellistici per il monitoraggio ambientale, per la previsione e la gestione delle piene e delle magre nonché per l'adeguamento della sede di Parma alla nuova dotazione organica prevista e l'allestimento di adeguate sedi attrezzate (Milano, Torino, Bologna, Rovigo, Pesaro) sul territorio del distretto idrografico, è assegnato uno stanziamento straordinario di 10 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, cui si provvede mediante Al fine di consentire all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po di adeguare la propria struttura organizzativa per far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, comma 11 decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'implementazione e l'estensione all'intero distretto dei servizi modellistici per il monitoraggio ambientale, per la previsione e la ge-

stione delle piene e delle magre nonché per l'adeguamento della sede di Parma alla nuova dotazione organica prevista e l'allestimento di adeguate sedi attrezzate (Milano, Torino, Bologna, Rovigo, Pesaro) sul territorio del distretto idrografico, è assegnato uno stanziamento straordinario pari a 10 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Al personale delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 a far data dall'inquadramento nelle dotazioni organiche approvate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 63, comma 4 del medesimo decreto legislativo continua ad applicarsi, nelle more della sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Comparto delle Funzioni Centrali, il trattamento giuridico ed economico del Contratto Collettivo Nazionale Regioni – Enti locali».

49.0.11

SAGGESE, Lucia ESPOSITO, SOLLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di termovalorizzatori presso il comune di Acerra)

1. Una quota degli incentivi di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, già destinati All'articolo 8-bis della legge 14 luglio 2008, n. 123, per i termovalorizzatori previsti nella Regione Campania ed allo stato non realizzati, è utilizzata per elevare a dodici anni la durata degli incentivi previsti in favore dell'impianto localizzato nel comune di Acerra, di cui all'articolo 33, comma 1-octies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Le risorse di competenza della Regione Campania, rivenienti dall'applicazione delle presenti disposizioni, devono essere finalizzate all'attuazione delle azioni previste dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, per conformarsi alla sentenza del 16 luglio 2015 della Corte di Giustizia dell'Unione europea».

49.0.12

CASTALDI, GIROTTI, NUGNES, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.***(Programma straordinario per la rimozione dell'amianto negli edifici)*

1. Al fine di pervenire alla completa rimozione dell'eternit o dell'amianto ancora presente negli edifici, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato Regioni, definisce e adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi finalizzato a provvedere alla rimozione e allo smaltimento del medesimo materiale presente negli edifici pubblici e privati, con priorità per quelli pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, anche attraverso la sostituzione delle coperture contenenti amianto o eternit con l'installazione di moduli fotovoltaici.

2. Per la realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 30.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

49.0.13

ANITORI, VICECONTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.***(Modifiche all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed ulteriori disposizioni in materia di riciclo del polietilene)*

1. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con de-

creto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17; comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'elenco dei beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e riciclo dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino all'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per polai, reti ombreggianti, di copertura e di protezione;

b) al comma 13, le parole: Il contributo percentuale di riciclaggio è stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è stabilita anche l'entità dei contributi di cui al comma 10, lettera b)' sono soppresse.

2. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti-sanzionatori adottati con atti definitivi e le sentenze passate in giudicato, alle fattispecie verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le relative disposizioni sanzionatorie. I contributi di cui all'articolo 234, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono dovuti a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio di cui al comma 3, quarto periodo, del medesimo articolo.

3. In fase di prima applicazione del presente articolo, al fine di garantire la corretta funzionalità del Consorzio di cui al comma 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a fronte della riduzione dei contributi di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, derivante dalla novella di cui al comma 1 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo con dotazione pari ad euro 1 milione per gli anni 2018, 2019 e 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio"».

Conseguentemente, l'articolo 92 è sostituito dal seguente:

«Art. 92. – (Rideterminazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili) – 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 249 milioni di euro per

l'anno 2018 e di 329 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 nonché di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

49.0.14

CONSIGLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

1. Al fine di sostenere la competitività delle imprese del settore manifatturiero e di allineare la normativa italiana a quella in vigore in altri Stati membri dell'Unione europea concorrenti, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica in materia di monitoraggio delle acque reflue industriali, alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al numero parametro 9 (alluminio) il valore limite di emissione in acque superficiali e in fognatura sono sostituiti dai seguenti:

- a) per lo scarico in acque superficiali: =2;
 - b) per lo scarico in rete fognaria: =5.».
-

50.1

CASTALDI, NUGNES, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato per 5 milioni di euro per l'anno 2018 per interventi di bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale "Isochimica". Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000.

Conseguentemente ancora, alla rubrica, dopo le parole: «rifiuti radioattivi» aggiungere, in fine, le seguenti: «e ulteriori risorse per interventi di bonifica».

50.2

MORONESE, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri di priorità per la selezione dei siti con rifiuti radioattivi da ammettere all'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, tenendo conto della gravità della situazione e garantendo un'equa distribuzione territoriale. Sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente, entro trenta giorni dall'istituzione del fondo di cui al comma 1, viene istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, apposita sezione dedicata al fondo di cui al comma 1, all'interno della quale sono pubblicati, con cadenza periodica, i dati relativi ai siti ammessi al finanziamento ed il relativo importo erogato».

50.3

MATTEOLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, lettera g), capoverso "Art. 226-ter", comma 2, lettera a) del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "dal 10 gennaio 2018," sono sostituite con le seguenti: "dal 10 aprile 2018,"».

50.4

PEGORER, DE PETRIS, RICCHIUTI

Al comma 1, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «15 milioni».

Conseguentemente alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modificazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

50.5

CASTALDI, GIROTTO, NUGNES, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella B, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

50.6

CASTALDI, GIROTTO, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Per interventi urgenti di riconversione e riqualificazione di aree industriali dismesse, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, di seguito denominato «Fondo», con dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento di progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse adottati dalle regioni, negli appositi strumenti di pianificazione, d'intesa con i comuni ricadenti nel relativo territorio.

1-ter. Ciascuna Regione, d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio e assegnando priorità alle aree in cui sono presenti edifici contenenti amianto o costituiti anche solo in parte da manufatti contenenti cemento-amianto, provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione delle aree industriali dismesse presenti sul proprio territorio, ai fini della selezione delle aree su cui intervenire. L'attuazione di quanto previsto ai sensi del presente comma deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-quater. Possono accedere al cofinanziamento di cui al comma 1-*bis* del presente articolo, i progetti di cui al medesimo comma che promuovono la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, individuate ai sensi del comma 1-*ter*, con destinazione degli immobili e dei terreni a finalità pubbliche, commerciali, con esclusione della grande distribuzione, e turistiche, favorendo il recupero e la bonifica ambientale dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli interventi di riqualificazione e rigenerazione ammessi al cofinanziamento, le modalità di esecuzione degli interventi e di verifica dello stato di attuazione dei medesimi interventi. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo per il cofinanziamento di cui al comma 1-*bis*».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «rifiuti radioattivi» aggiungere, in fine, le seguenti: «e Fondo per la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse».

Conseguentemente ancora, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000.

50.0.1

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

Le minori entrate determinate dalla non confermata vigenza dell'articolo 21 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, non possono essere poste a carico né del bilancio delle Regioni né dello Stato».

50.0.2

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

1. È istituito un fondo presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'erogazione ai Comuni di finanziamenti per l'elaborazione di piani e progetti di adattamento ai cambiamenti climatici e per interventi di manutenzione, riqualificazione e adattamento degli spazi pubblici e di allarme per la messa in sicurezza dei cittadini, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di accesso e di valutazione dei progetti, la compartecipazione di risorse europee e regionali».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «130 milioni di euro».

50.0.3

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Risanamento stabilimento ILVA di Taranto)

1. Al decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, all'articolo 20, al comma 3, sostituire le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2018" con le seguenti: "66 milioni di euro".

2. All'articolo 20, comma 5, sopprimere le lettere f) e g), e dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis. Il prestito di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2015, n. 283, è prorogato, per l'importo non ancora speso alla data della conversione in legge del presente decreto-legge, fino all'aggiudicazione del trasferimento della proprietà del Gruppo ILVA e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, al fine esclusivo dell'attuazione e della rea-

lizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria del Gruppo ILVA. Il predetto prestito è rimborsato nell'anno 2019 con le modalità previste dal comma 6-bis dell'articolo 1 del predetto decreto-legge"».

50.0.4

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti)

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, recante "Misure di razionalizzazione della finanzia pubblica", sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 27 dopo le parole: "Il tributo è dovuto alle regioni." è aggiunto il seguente periodo: "Una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell'impianto, per la realizzazione di interventi inerenti il miglioramento ambientale del territorio interessato dalla presenza dell'impianto, la tutela igienico-sanitaria dei cittadini residenti nel territorio limitrofi all'impianto, lo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e la gestione integrata dei rifiuti urbani."; al secondo periodo le parole: "Il gettito" sono sostituite con le seguenti: "Il restante gettito";

b) al comma 30, quarto periodo, dopo le parole: "presentazione della dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di asservita"».

50.0.5

VICARI

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Credito d'imposta per riduzione inquinamento navale)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, è inserito il seguente:

"3-bis. Al fine di ridurre sensibilmente l'inquinamento atmosferico all'interno degli ambiti portuali limitrofi ai grandi centri urbani, le navi adibite alla navigazione marittima e le navi adibite alla navigazione interna, entro il 31 dicembre 2019 adottano sistemi propulsivi che garantiscano l'uso del GNL, dell'idrogeno o di altri combustibili alternativi, durante le manovre di ingresso e di uscita dai porti, nel rispetto degli *standard* sulle emissioni di zolfo dalle navi previsti dalla normativa vigente".

2. Per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2019 di sistemi propulsivi di cui al comma 3-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, è riconosciuto un credito d'imposta, fino ad un importo massimo del credito di 200.000 euro.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l'installazione. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e delle revocche nonché alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

5. L'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato

interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.

6. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

50.0.6

STEFANI, TOSATO, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure in materia di contaminazione PFAS)

1. Al fine di garantire il necessario sviluppo del "Piano di sorveglianza sanitaria sulla popolazione esposta alle sostanze perfluoroalchiliche", a seguito della contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche che ha interessato la Regione del Veneto, è attribuito alla stessa Regione un finanziamento di 5 milioni di euro a valere sulle quote vincolate del Fondo Sanitario Nazionale per l'anno 2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale».

50.0.7

VICECONTE, MARINELLO

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 50-bis.

(Incentivi impianti alimentati a fonti rinnovabili di piccole dimensioni)

1. All'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, del 23 giugno 2016, le parole: "10 dicembre 2017", sono sostituite dalle parole: "10 dicembre 2019"».

50.0.8

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

1. All'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 27 dopo le parole: "Il tributo è dovuto alle regioni.", aggiungere il seguente: "Una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell'impianto, per la realizzazione di interventi inerenti il miglioramento ambientale del territorio interessato dalla presenza dell'impianto, la tutela igienico-sanitaria dei cittadini residenti nel territorio limitrofi all'impianto, lo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e la gestione integrata dei rifiuti urbani."; al secondo periodo sostituire le parole: "Il gettito" con le seguenti: "Il restante gettito";

b) al comma 30, quarto periodo, dopo le parole: "presentazione della dichiarazione" aggiungere le seguenti: ", nonché le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita."».

50.0.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, RICCHIUTI, DE CRISTOFARO, MINEO, PEGORER, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Promozione delle attività compatibili nelle aree naturali protette)

1. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile,

ai giovani imprenditori con età inferiore a quaranta anni, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno di un'area naturale protetta di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 10 gennaio 2018, è riconosciuto, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

- a) educazione e formazione ambientale;
- b) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area naturale protetta;
- c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
- d) manutenzione del territorio e gestione forestale;
- e) restauro e efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

3. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 10 per cento, a decorrere dal 10 gennaio 2018, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».

50.0.11

ORELLANA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Rifinanziamento fondo per il miglioramento della qualità dell'aria, istituito dal decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58)

1. Il Fondo da ripartire "per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani" di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come integrato dall'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rifinanziato a decorrere dal 2018 per una somma pari a 50 milioni di euro annui».

Conseguentemente, agli oneri pari a 50 milioni di euro annui a partire dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018, 2019 e 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

50.0.12

ORELLANA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Transazione SISTRI)

1. Al fine di favorire il passaggio dall'attuale alla nuova gestione del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a transigere ogni controversia, attuale o potenziale, connessa alla gestione del sistema di tracciabilità dei rifiuti, nei limiti delle risorse di finanza pubblica disponibili, anche in deroga all'articolo 11 commi 9, 9-bis e 10, del decreto legge 31

agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale del supporto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) per le valutazioni di carattere tecnico-economico e acquisisce il parere preventivo di legittimità della Corte dei conti nonché il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.

3. La società Selex service Management s.p.a. trasferisce al Ministero e al nuovo gestore di tutte le basi-DATI informatiche e i codici sorgente presenti nel SISTRI, necessari allo svolgimento delle operazioni del sistema stesso, con la relativa documentazione, al fine di consentire, nel rispetto delle norme presenti nel Codice dell'Amministrazione Digitale e nel decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 18 agosto 2014, n. 114, il subentro nella gestione senza soluzione di continuità nella resa del servizio.

4. Ai fini della attuazione delle presenti disposizioni è autorizzata la spesa massima di 150 milioni di euro a cui il Ministero provvede con le risorse finanziarie già impegnate a favore della società Selex SE-MA, ancorché – allo stato – cadute in perenzione amministrativa, relative ai periodi di vigenza del contratto originario fino al 31 dicembre 2014, consentendo lo stanziamento di somme aggiuntive fino alla concorrenza dell'importo sopra indicato. Il pagamento è dilazionato nel triennio 2018-2020, per la prima annualità la spesa trova copertura con le risorse sopra citate facenti capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Resta esclusa dalla transazione in oggetto la gestione in regime di proroga assicurata da Selex SE-MA per gli anni successivi al 31 dicembre 2014».

Conseguentemente, per gli oneri derivanti dall'applicazione della precedentemente disposizione pari a 150 milioni di euro, il MATTM farà ricorso alle risorse disponibili a legislazione vigente; in particolare, si potrà far fronte agli oneri connessi al procedimento transattivo anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie già impegnate a favore della Soc. Selex SE-MA, ancorché – allo stato – cadute in perenzione amministrativa, riassegnate sul capitolo n. 7082 dello stato di previsione della spesa del MATTM a valere sui versamenti effettuati in conto entrata dello Stato dai soggetti tenuti a contribuire al funzionamento del SISTRI, ovvero con altre risorse comunque disponibili nel bilancio dello Stato. In ogni caso, è autorizzato uno stanziamento fino alla concorrenza della somma massima individuata, tale operazione è destinata a generare un significativo risparmio di oneri amministrativi ed economici a vantaggio dello Stato, quantificabili solo a consuntivo, con riferimento ai costi derivanti dalle attività processuali in corso (spese legali avvocatura), sia con riferimento alle somme richieste dalla Società in sede giurisdizionale che comporterebbero un aggravio di spese per interessi maturati.

50.0.13

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

1. Al fine di tutelare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico di Venezia, rispondere alle sollecitazioni avanzate in sedi internazionale dall'UNESCO e preservare l'ecosistema lagunare sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2033, per la realizzazione di opere di adeguamento delle linee di navigazione nella laguna di Venezia, escludendo il transito delle grandi navi dal canale della Giudecca. Le suddette opere di adeguamento devono essere individuate nel pieno rispetto della loro sostenibilità ambientale e nel rispetto della relativa normativa vigente con particolare riferimento ai limiti delle emissioni in atmosfera e dell'inquinamento acustico, escludendo ulteriori canali o l'approfondimento e l'ulteriore scavo di canali già esistenti, nonché qualsiasi soluzione atta a produrre moti ondosi che danneggino le fondamenta della città e l'ecosistema lagunare nel suo complesso.».

Conseguentemente all'articolo 95, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Una quota non inferiore a 50 milioni di euro annui delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti di cui al comma 1 è riservata alle misure di cui all'articolo 50-bis».

50.0.14

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Interventi per l'adeguamento sismico e la bonifica degli edifici pubblici)

1. Per interventi finalizzati alla ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento e miglioramento antisismico e bonifica da amianto degli immobili di proprietà pubblica, con particolare riferimento agli edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e alle strutture di maggiore fruizione pubblica, sono stanziati 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020».

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole da: «250 milioni» sino alla fine del comma con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000.

Conseguentemente all'articolo 95 sostituire le parole da: «940 milioni» a: «2.500 milioni» con le seguenti: «640 milioni di euro per l'anno 2018, 1.640 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.200 milioni».

50.0.15

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo)

1. È istituito un contributo aggiuntivo al contributo per il rilascio del permesso di costruire, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, commisurato al consumo di suolo indotto dalle opere autorizzate e determinato nella misura minima pari alla somma derivante dagli oneri di urbanizzazione e dal costo di costruzione dovuti per il medesimo intervento.

Il contributo aggiuntivo di cui al presente articolo non si applica agli interventi nelle zone di cui all'articolo 2, lettere A e B, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1968, n. 97, agli interventi di ristrutturazione e recupero edilizio e agli interventi per i quali non è dovuto il contributo per il rilascio del permesso di costruire.

2. Le regioni e le province autonome determinano, con propri atti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'entità e le modalità di applicazione del contributo aggiuntivo di cui al comma 1, nonché le modalità di destinazione dei relativi proventi per interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale».

50.0.16

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, con uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo.

3. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al comma 2. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto, a cui è trasmesso l'elenco delle opere non sanabili

dal dirigente del competente ufficio comunale. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della difesa».

50.0.17

ZIZZA, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni straordinarie per il territorio di Brindisi)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la regione Puglia, è approvato un Piano di interventi straordinari per la provincia di Brindisi.

2. Gli interventi inseriti nel Piano di cui al precedente comma è definito sulla base delle seguenti priorità:

risanamento ambientale e riqualificazione urbana con la particolare attenzione efficientamento energetico degli edifici pubblici;

monitoraggio e ricognizione dei siti inquinati da sottoporre a bonifica ambientale e

successive azioni di prevenzione e valorizzazione ambientale;

rafforzamento e potenziamento dei sistemi di trasporto stradale ferroviario e marittimo;

miglioramento dell'efficienza e della gestione dei servizi pubblici locali;

attrazione degli investimenti anche mediante l'istituzione di una o più specifiche zone economiche speciali anche orientate alla valorizzazione del patrimonio turistico ricettivo e delle produzioni agroalimentari, olearie e vitivinicole tipiche.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dello stanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

50.0.18

CASTALDI, GIROTTO, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***Art. 50-bis.***(Interventi per il sito di bonifica di interesse nazionale "Bussi sul Tirino")*

1. Al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti sul territorio nazionale, l'Istituto superiore di sanità provvede ad aggiornare lo studio epidemiologico "Sentieri" relativo al sito inquinato di interesse nazionale di Bussi sul Tirino, come individuato e perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2008. Con particolare riferimento alle malformazioni congenite e ai tumori. Tali attività sono svolte con il supporto dell'A.R.P.A. Abruzzo secondo gli indirizzi comuni e le priorità definiti con direttiva dei Ministri, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute d'intesa con il presidente della regione Abruzzo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 3.000.000;
2019: – 3.000.000;
2020: – 3.000.000.

50.0.19

TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, PEZZOPANE, SCALIA, VALDINOSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 50-bis.***(Interventi per il sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al secondo capoverso, sostituire le parole: "idroelettrici ed eolici" con le seguenti: "e idroelettrici" e aggiungere, infine, il seguente periodo: "Per gli impianti eolici non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica del progetto auto-

rizzato, consistenti nella sostituzione della tipologia di ratore, che, a prescindere dalla potenza nominale, comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale in misura non superiore al 15 per cento».

50.0.20

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti)

1. All'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 27 dopo le parole: "Il tributo è dovuto alle regioni." è aggiunto il seguente periodo: "Una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell'impianto, per la realizzazione di interventi inerenti il miglioramento ambientale del territorio interessato dalla presenza dell'impianto, la tutela igienico-sanitaria dei cittadini residenti nel territorio limitrofo all'impianto, lo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e la gestione integrata dei rifiuti urbani", al secondo periodo le parole: "Il gettito" sono sostituite con le seguenti: "Il restante gettito";

b) al comma 30, quarto periodo, dopo le parole: "presentazione della dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "nonché le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita".».

50.0.21

ARRIGONI, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Fondo per la formazione qualificante dei dipendenti comunali su rischio amianto)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018; riservato ai comuni che intendano qualificare i propri dipendenti nella gestione del rischio amianto. Il Fondo finanzia corsi di formazione qualificante, erogati da enti accreditati che coinvolgano docenze specializzate in ambito pubblico e privato, riconosciute per competenza, necessari per formare il personale comunale con particolare riferimento ad aspetti relativi al primo approccio all'amianto e in caso di abbandoni sul territorio e alla formazione dei responsabili amianto comunali e di Coordinatori amianto».

Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze» apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 5.000.000.

50.0.22

CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere, infine, il seguente:

«Art. 50-bis.

(Armonizzazione delle disposizioni in materia di aliquote di prodotto della coltivazione per il contrasto dell'inquinamento marino)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e

convenzioni dell'Unione Europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4; 6 e 9 della legge 9 gemmo 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di venti miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della presente di disposizione. A decorrere dalla medesima data i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 al decreto-legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7 per cento al 12 per cento per il gas e dal 4 per cento al 9 per cento, per l'olio. Il titolare unico o con titolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate; in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino, alle mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche per i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e ai procedimenti autorizzatori e concessori, conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi, gli rilasciati alla medesima data ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi».

50.0.23

NUGNES, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Credito di imposta per l'acquisto di prodotti derivanti dal riciclo di plastiche miste e scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani)

1. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), è riconosciuto, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

2. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 25 milioni di euro per ciascun anno.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo».

Conseguentemente alla tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», *apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 25.000.000;

2019: – 25.000.000;

2020: – 25.000.000.

50.0.24

NUGNES, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Fondo per l'acquisto di prodotti ottenuti dal riciclo di plastiche miste e scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani)

1. Al fine di migliorare e di incrementare il riciclaggio delle materie plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani e istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo, con una dotazione pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR).

2. I soggetti beneficiari del fondo di cui al comma 1 sono enti pubblici territoriali e soggetti pubblici e privati proprietari o gestori di aree classificate come siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale o aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Il fondo di cui al comma 1 è destinato all'acquisto di:

- a) arredo urbano per parchi e giardini pubblici;
- b) prodotti per la viabilità e allestimento di percorsi;
- c) contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti;
- d) attrezzature varie, purché realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR).

4. I prodotti di cui al comma 3 devono essere realizzati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), aventi la certificazione plastica seconda vita e la conformità al protocollo europeo EuCertPlast, nonché essere conformi alle specifiche tecniche di cui alla circolare del Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare 4 agosto 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2004.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità attuative del presente articolo, con particolare riferimento ai criteri di priorità per l'ottenimento dei finanziamenti del fondo di cui al comma 1, garantendo comunque il rispetto dei limiti del medesimo fondo, nonché eventuali criteri di esclusione.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante le risorse di cui al successivo comma 7.

7. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 113) è soppresso».

50.0.25

NUGNES, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Fondo per l'acquisto di prodotti ottenuti dal riciclo di plastiche miste e scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani)

1. Al fine di migliorare e di incrementare il riciclaggio delle materie plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o di selezione di rifiuti urbani residui (RUR).

2. I soggetti beneficiari del fondo di cui al comma 1 sono enti pubblici territoriali e soggetti pubblici e privati proprietari o gestori di aree classificate come siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale o aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Il fondo di cui al comma 1 è destinato all'acquisto di:

a) arredo urbano per parchi e giardini pubblici;
b) prodotti per la viabilità e allestimento di percorsi;
c) contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti;
d) attrezzature varie, purché realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR).

4. I prodotti di cui al comma 3 devono essere realizzati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), aventi la certificazione plastica seconda vita e la conformità al protocollo europeo EuCertPlast, nonché essere conformi alle specifiche tecniche di cui alla circolare del Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare 4 agosto 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2004.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità attuative del presente articolo, con particolare riferimento ai criteri di priorità per l'ottenimento dei finanziamenti del fondo di cui al comma 1, garantendo comunque il rispetto dei limiti del medesimo fondo, nonché eventuali criteri di esclusione».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», *apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

50.0.26

NUGNES, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Regime tariffario speciale per le imprese a forte consumo di energia del settore della selezione e del riciclo dei rifiuti di imballaggi in plastica)

1. Le disposizioni dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano alle imprese che selezionano e a quelle che riciclano i rifiuti di imballaggi in plastica, le cui attività rientrano tra i codici ATECO 38, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012; n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i nuovi criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia».

50.0.27

CASTALDI, GIROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative e istituzione del Fondo per interventi di tutela e valorizzazione del territorio nazionale)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2018, all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole da: "misura del canone annuo" fino a: "specchi acquei di cui al numero 1.3)" sono sostituite con le seguenti: "misura del canone annuo delle concessioni demaniali marittime, anche in essere; aventi ad oggetto aree, manufatti e specchi acquei:

1) alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative si applicano i seguenti importi annualmente aggiornati secondo la percentuale stabilita con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati:

1.1) area scoperta: euro 5,2 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,6 al metro quadrato per la categoria B. Costituiscono aree scoperte gli arenili, le piattaforme, i piazzali e i percorsi simili anche asfaltati o cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo allo scopo, su cui non insistono edificazioni che sviluppano una volumetria utilizzabile o praticabile;

1.2) area occupata con impianti di facile o di difficile rimozione, ivi comprese pertinenze demaniali: euro 28,00 al metro quadrato per la categoria A di superficie utile lorda ed euro 16,80 al metro quadrato per la categoria B di superficie utile lorda. Sono escluse dal computo della superficie utile lorda le seguenti superfici: vani tecnici e locali destinati esclusivamente agli impianti tecnici; aree per attrezzature tecnologiche di servizio; sottotetto tecnico; scale aperte di edifici; tettoie poste a protezione di passaggi, di pensiline o di strutture finalizzate a supportare pannelli solari o fotovoltaici; piani seminterrati il cui intradosso del solaio di copertura emerge per un massimo di 1,00 metro dalla linea di spiccatto,

rispetto ad uno qualunque dei fronti della costruzione; cavedi spessori di muri perimetrali superiori a 35 centimetri. Per quanto non previsto dal presente numero, per il calcolo della superficie utile lorda si fa riferimento a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998, n. 138;

1.3) euro 2,00 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti definite ai sensi dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;

1.4) euro 1,44 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

1.5) euro 1,14 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

1.6) euro 0,58 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui ai numeri 1.3), 1.4) e 1.5)";

b) dopo la lettera e), inserire la seguente:

"*e-bis*) aumento dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 30 per cento per i titolari delle concessioni che violano l'obbligo di cui alla lettera e).

2. Il canone minimo per concessioni con finalità turistico; ricreative di aree, pertinenze demaniali, impianti di facile o di difficile rimozione e specchi acquei non può essere in nessun caso inferiore a euro 3.000,00 annui.

3. Una quota parte dei canoni concessori annui di cui al comma 1, pari al 30 per cento degli stessi, confluisce in un apposito fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, denominato "Fondo per interventi di tutela e valorizzazione del territorio nazionale" e finalizzato alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza del territorio nazionale, nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico, con particolare riferimento alle zone costiere.

4. Entro due mesi dall'istituzione del Fondo di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri di individuazione degli interventi da realizzare e le modalità di ripartizione delle risorse tra le Regioni».

50.0.28

MORONESE, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 50-bis.***(Detrazioni fiscali per interventi di riduzione rifiuti, economia circolare e recupero di materia di pneumatici fuori uso)*

1. Al fine di incentivare il recupero della materia e la riduzione dei rifiuti, coerentemente con i principi e le linee guida dell'economia circolare, viene applicato a titolo di bonus una detrazione fiscale del 10 per cento, ai produttori o importatori di pneumatici definiti dal decreto ministeriale n. 82 dell'11 aprile 2011, che singolarmente o in forma associata dimostrino di aver recuperato in un anno almeno il 65 per cento della materia riutilizzabile sul totale dei pneumatici fuori uso inviati a smaltimento senza aver fatto ricorso al recupero energetico, e che altresì abbiano destinato la maggior parte del materiale recuperato ad aziende con stabilimenti e sede fiscale in Italia.

2. Dopo il primo anno di entrata in vigore della presente legge, la percentuale del 65 per cento è aumentata progressivamente del 5 per cento per gli anni successivi, sino al raggiungimento del limite massimo del 100 per cento.

3. Entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentiti per i profili di competenza il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, determina, con decreto, le disposizioni attuative di cui ai commi 1 e 2».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «120 milioni di euro per l'anno 2018 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

50.0.29

NUGNES, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 50-bis.***(Fondo per la bonifica di edifici privati contaminati da amianto)*

1. Al fine di favorire gli interventi di bonifica di edifici privati contaminati da amianto, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e del ter-

ritorio e del mare il fondo per la bonifica degli edifici privati contaminati da amianto, di seguito "Fondo".

2. Il fondo di cui al precedente comma, ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per l'anno 2018, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

3. Il Ministro dell'Ambiente e del territorio e del mare con proprio decreto fissa, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 50.000.000.

50.0.30

NUGNES, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Istituzione del Fondo Unico Giustizia)

1. Nell'ambito del Fondo Unico Giustizia è istituito il fondo Nazionale Ambiente Giustizia, a destinazione obbligata finanziato con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura Ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari. Il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è finalizzato alla prevenzione e al contrasto di condotte lesive dell'ambiente, alla bonifica e al recupero dei siti inquinati.

2. Con regolamento a i sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al precedente comma, la dotazione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è incrementata per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 10 gennaio 2018».

Conseguentemente,

all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 80.000.000;
2019: - 50.000.000;
2020: - 50.000.000.

50.0.31

NUGNES, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Credito di imposta per l'acquisto di prodotti derivanti dal riciclo di plastiche miste e scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani)

1. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), è riconosciuto, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

2. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 25 milioni di euro per ciascun anno.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante le risorse di cui al successivo comma 5.

5. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 110) è soppresso».

50.0.32

CONSIGLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

1. Nell'ambito delle attività di sperimentazione di cui al comma 1, dell'articolo 12, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, le Regioni, favoriscono l'insediamento di nuove imprese all'interno di aree industriali dismesse che sono individuate dalle stesse Regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in un apposito elenco pubblicato sul sito internet istituzionale di ciascuna Regione.

2. Con l'obiettivo di favorire l'occupazione nelle aree di cui al comma 1, alle imprese che si insediano nelle suddette aree e procedono all'assunzione con contratti a tempo indeterminato, è riconosciuto, a decorrere dal 10 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, in via sperimentale per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero è a domanda ed è concesso nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

3. Alle imprese che preliminarmente all'insediamento nelle aree di cui al comma 1, effettuano la bonifica dell'area dismessa sono riconosciute, in aggiunta alle misure di cui al comma 2, le seguenti agevolazioni:

a) a decorrere dal 10 gennaio 2018, in via sperimentale per un periodo di trentasei mesi, i soggetti neo assunti sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni;

b) la sospensione, per gli anni del triennio 2018, 2019 e 2020 del pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Conseguentemente, ai suddetti oneri pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante riduzione dello 0,5% di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza».

50.0.33

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, Lucia ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti)

1. All'articolo 1, comma 120, lettera *b*), della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La sospensione è subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, avente la stessa durata della procedura di riconoscimento effettuata su base documentale e per un importo non inferiore al contributo dovuto sulle quantità che il progetto prevede di immettere sul mercato nello stesso periodo. La garanzia è escussa qualora il provvedimento definitivo accerti il mancato funzionamento del sistema e il contributo ambientale maturato durante la sospensione non sia versato al Consorzio entro i successivi trenta giorni"».

50.0.34

PEGORER, DE PETRIS, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente'

«Art. 50-bis.

(Personale ISPRA)

Al fine di garantire la piena funzionalità dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA) alla luce delle funzioni ad esso attribuite dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, L'ISPRA è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato il personale con contratto

a tempo determinato e quello con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere al 10 Giugno 2017, nel limite di spesa di 3.000.000 di euro annui per gli anni 2018 e 2019».

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250» con le seguenti: «247», e le parole: «330» con le seguenti: «327».

50.0.35

PEGORER, DE PETRIS, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

Al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo, è rifinanziata di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle finanze», apportare le seguenti modificazioni:

2018 – 50.000.000;

2019 – 50.000.000;

2020 – 50.000.000.

51.1

QUAGLIARIELLO, BONFRISCO, DI GIACOMO

Sopprimere l'articolo 51.

Conseguentemente le somme stanziare a copertura degli oneri di funzionamento e investimento della Agenzia Italia Meteo si intendono interamente destinate al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare le relative variazioni di bilancio.

51.2

STEFANI, TOSATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 51. - (*Rafforzamento e razionalizzazione dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia – Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia e ItaliaMeteo*). – 1. Per rafforzare e razionalizzare l'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia, potenziando la competitività italiana e la strategia nazionale in materia, e per assicurare la rappresentanza unitaria nelle organizzazioni internazionali di settore, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituito il Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia. Il Comitato è composto da 28 rappresentanti (o paritetico) di cui uno designato dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dal Ministero della difesa, uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e 21 in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato assicura la rappresentanza dell'Italia al Consiglio del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per il tramite dei componenti designati dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Comitato opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura il funzionamento, avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con il decreto di cui al comma 1 è individuato il coordinatore del Comitato. Per la partecipazione al Comitato, al coordinatore e ai membri del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.

3. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e di responsabilità operativa, fatti salvi le responsabilità dei servizi meteo regionali, nel campo della meteorologia e climatologia, fatte salve le specifiche competenze delle Forze armate per gli aspetti riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale, è istituita l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo», con sede centrale in Bologna, con i seguenti compiti:

a) elaborazione, sviluppo, realizzazione e distribuzione di prodotti e servizi a supporto per la previsione, valutazione, monitoraggio e sorveglianza meteorologica e meteo marina, l'omogeneizzazione dei linguaggi e dei contenuti, anche ai fini di una efficace informazione alla popolazione;

b) approfondimento della conoscenza anche attraverso la promozione di specifiche ed applicate attività di ricerca e sviluppo nel campo delle previsioni globali e ad area limitata del sistema terra;

c) supporto alla realizzazione, sviluppo e gestione di reti convenzionali e non, sistemi e piattaforme di interesse nazionale per l'osservazione e la raccolta dati, per le telecomunicazioni e per la condivisione, l'interoperabilità e l'interscambio di dati e informazioni;

c-bis) Coordinamento generale delle funzioni e attività dei servizi regionali di cui al SNPA.

d) elaborazione, sviluppo e distribuzione di prodotti e servizi climatici;

e) comunicazione, informazione, divulgazione e formazione, anche post-universitaria;

f) partecipazione ad organismi, progetti e programmi, anche di cooperazione, europei ed internazionali in materia di meteorologia e climatologia;

g) promozione di attività di partenariato con soggetti privati.

4. La dotazione organica dell'Agenzia di cui al comma 3 è determinata nel limite massimo di 52 unità complessive, di cui quattro dirigenti, da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8.

5. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:

a) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.

L'Agenzia si avvale altresì, nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di 30 unità di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 anche tramite convenzioni con il SNPA.

6. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo delle funzioni centrali.

7. Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, l'Agenzia può avvalersi di personale proveniente da amministrazioni pubbliche, ad esclusione del personale scolastico, da collocare in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

8. Lo statuto di ItaliaMeteo è predisposto dal Comitato di cui al comma 1, nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Agenzia ItaliaMeteo è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza

del Comitato che formula le linee guida strategiche per ItaliaMeteo. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua, altresì, i compiti di vigilanza che, per specifiche attività, il Comitato può delegare ad una o più amministrazioni statali, anche congiuntamente. Lo statuto individua gli organi dell'Agenzia e la dotazione organica ai sensi del comma 4 e definisce le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza. La presidenza del collegio dei revisori di ItaliaMeteo deve essere affidata ad un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze.

9. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il regolamento di organizzazione dell'Agenzia. L'agenzia stipula apposite convenzioni per attività di collaborazione e scambio di prodotti e servizi con i soggetti interessati con particolare riferimento ai servizi meteorologici regionali

10. Per far fronte agli oneri derivanti dai commi da 3 a 8 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per gli investimenti tecnologici e di 1 milione di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per il funzionamento e per il personale dell'Agenzia da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

11. All'articolo 3-bis, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le parole: "dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del presente articolo" sono soppresse».

Conseguentemente sono abrogati il comma 4 del medesimo articolo 3-bis e l'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

51.3

PEZZOPANE

Al comma 1 le parole: «13 esperti» sono sostituite dalle seguenti: «17 esperti» e dopo le parole: «Trento e di Bolzano» aggiungere le seguenti: «, e di ulteriori 4 esperti designati rispettivamente da CNR, ENEA, ASI (Agenzia Spaziale Italiana) e ECMWF».

51.4

ORELLANA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BENCINI

*Sopprimere i commi da 3 a 11.***51.5**

PEZZOPANE

Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:

dopo le parole: «Bologna» aggiungere le seguenti: «e quella dell’Aquila che dovrà curare gli aspetti di comunicazione, informazione, divulgazione e formazione anche post universitaria».

51.6

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, Lucia ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «, e gestione» con le seguenti: «, gestione e coordinamento»;*

b) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. L’Agenzia svolge le attività di cui al comma 3 anche in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano secondo le modalità definite con le convenzioni di cui al comma 9.»;

c) *al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: «e la stipula di apposite convenzioni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «oppure tramite la stipula di apposite convenzioni per la definizione delle attività di collaborazione tra l’Agenzia e i soggetti interessati, in particolare le strutture meteorologiche regionali o i servizi meteorologici regionali del SNPA di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.»;*

d) *al comma 10, sostituire le parole: «del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca» con le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;*

e) *dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle Regioni a statuto speciale ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano dai relativi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione».

51.7

ORELLANA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BENCINI

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «del Presidente del Consiglio dei Ministri,» aggiungere le seguenti: «previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti,».

51.8

COMAROLI

Il comma 9 è sostituito dal seguente:

«Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il regolamento di organizzazione dell'Agenzia. L'Agenzia stipula apposite convenzioni per attività di collaborazione e scambio di prodotti e servizi con i soggetti interessati con particolare riferimento ai servizi meteorologici regionali».

51.9

BUBBICO

All'articolo 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 9, primo periodo, le parole: «e la stipula di apposite convenzioni» sono sostituite dalle parole: «o la stipula di apposite convenzioni»;*

b) *al comma 10 le parole: «del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle parole: «della Presidenza del Consiglio dei Ministri».*

51.10

COCIANCICH

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta uno o più decreti ministeriali per disciplinare in modo organico il settore della meteorologia privata, riconoscere giuridica-

mente la figura professionale del Meteorologo Civile e disciplinare un sistema nazionale in grado di assicurare gli indispensabili controlli circa la preparazione tecnico scientifica e la condotta deontologica dei soggetti privati i quali, a scopi commerciali ovvero non commerciali, elaborino modelli matematici previsionali o erogino ai cittadini ovvero alle imprese informazioni in ambito meteorologico».

51.0.1

GASPARRI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Gli enti locali, gestori di aree marine protette di cui alla legge n. 394 del 1991, in deroga alle norme di assunzione del personale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, sono autorizzati alla stabilizzazione del personale assegnato specificamente ai compiti di gestione delle medesime aree marine protette, che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno 5 anni di servizio negli ultimi 10 alle dipendenze della medesima pubblica amministrazione, mediante rapporti di lavoro parasubordinato contratti di collaborazione coordinata e continuativa), purché tali assunzioni siano state svolte con procedura di evidenza pubblica. L'eventuale stabilizzazione non può trovare copertura nei fondi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

51.0.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Scambio di energia)

1. È consentito lo scambio di energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili e in cogenerazione/microcogenerazione ad alto rendimento tra aziende limitrofe attraverso reti private. Le misure valgono per tutti i nuovi interventi di potenza complessiva fino a 18 MW. La cessione dell'energia elettrica è regolata da contratti consortili o di vendita

diretta tra privati sulla base di accordi bilaterali nel rispetto delle condizioni di sicurezza e stabilità del servizio. La produzione elettrica proviene esclusivamente da fonti rinnovabili e da cogenerazione/microcogenerazione ad alto rendimento, eventualmente integrata con sistemi di accumulo. Qualora la configurazione risulti in grado di ridurre gli sbilanciamenti, la stessa può beneficiare di un vantaggio in termini di riduzione degli oneri di sistema, di dispacciamento e di distribuzione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono configurati in qualità di sistemi di distribuzione chiusi (SDC), come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE.

3. La definizione del livello massimo di nell'energia non auto consumata e della riduzione della potenza impegnata in prelievo rispetto alla precedente situazione è definita con il gestore di rete mediante contratto di immissione in rete».

51.0.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Fondo per i cambiamenti climatici)

1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il Fondo per cambiamenti climatici, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, per l'erogazione di finanziamenti destinati all'elaborazione di piani e progetti di adattamento ai cambiamenti climatici nonché per interventi di manutenzione, riqualificazione e adattamento degli spazi pubblici e di allarme per la messa in sicurezza dei cittadini.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce con proprio decreto i criteri di accesso e valutazione dei processi.

3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 può essere incrementata mediante la compartecipazione di risorse europee o regionali.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

Conseguentemente all'articolo 95 dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per il triennio 2018-2020, una quota non inferiore a 200 milioni di euro annui del Fondo di cui al comma 1 è destinata agli interventi di cui all'articolo come quota parte delle risorse del settore di spesa di cui alla lettera e) del medesimo comma 1».

51.0.4

DE PETRIS, GUERRA, RICCHIUTI, BOCCHINO, FORNARO, PETRAGLIA, PEGORER, CERVellini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Costo CO₂)

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi della Conferenza internazionale di Parigi COP21, a decorrere dal 1 gennaio 2018 è introdotto un costo minimo per le emissioni di CO₂ in atmosfera da applicare nel settore di generazione termoelettrica per i soli impianti soggetti alla direttiva europea 87/2003 e successive modificazioni, nell'ottica di avviare un programma di interventi che consentano di:

a) perseguire e attuare gli impegni internazionali di riduzione delle emissioni di CO₂ responsabili dei cambiamenti climatici, dando stabilità alla politica energetica ambientale nazionale attraverso un meccanismo che permetta di garantire un livello minimo di internalizzazione dei costi ambientali per la generazione termoelettrica;

b) stabilizzare le entrate dello Stato in relazione alle previsioni di vendita delle quote di emissioni ai sensi della direttiva 87/2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità Europea, per alcuni settori produttivi, tra cui la generazione termoelettrica;

c) assicurare un gettito prevedibile da destinare a strumenti a sostegno dell'occupazione nei settori maggiormente esposti alla riforma dei sistemi energetici nonché a strumenti per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e efficienza energetica.

2. Il costo minimo per il 2018 è stabilito in 20 euro per ciascuna tonnellata emessa di CO₂ dai suddetti impianti. Il costo minimo è incrementato annualmente a partire dal 2018 in maniera lineare fino a raggiungere il valore di 30 euro per ciascuna tonnellata di CO₂ al 2022. Il costo minimo per tonnellata di emissione di CO₂ si applica ai volumi di emissione degli impianti del settore elettrico come calcolati in ottemperanza alle pre-

scrizioni derivanti dall'applicazione della direttiva 87/2003. Il costo minimo include il valore che gli operatori sono tenuti a pagare in ottemperanza della direttiva 87/2003, acquistando all'asta i permessi di emissione.

3. La differenza tra la il costo minimo definito per l'anno in corso ed il valore dei diritti di emissione scambiati sui mercati europei è calcolata mensilmente dal Gestore dei Mercati Energetici (GME). Il GME è tenuto a pubblicare sul suo sito internet, entro il 10 di ogni mese il valore calcolato ai sensi del comma 2. Tale differenza è denominata valore residuale costo emissioni.

4. Qualora il valore residuale costo emissioni come calcolato dal GME risulti positivo, gli operatori degli impianti sono tenuti a pagare alla Agenzia delle Entrate, entro il 25esimo giorno del mese successivo, il valore residuale costo emissioni moltiplicato per il numero di tonnellate di CO₂ emesso nel mese dai relativi impianti. Qualora il prezzo delle quote di emissione ai sensi della Direttiva 87/2003 sia uguale o superiore al costo minimo come aggiornato annualmente, ed il valore residuale costo emissioni risulti nullo o negativo, nulla è dovuto dagli operatori per effetto del presente provvedimento.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un apposito fondo per gli interventi previsti al comma 1, lettera c)».

51.0.5

ORELLANA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Spese di giustizia delle associazioni ambientaliste)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 6-bis, dopo le parole: "informazione ambientale", aggiungere, le seguenti: "nonché per i ricorsi previsti dall'articolo 18, comma 5, della legge 8 giugno 1986, n. 349 e 146, comma 12, del decreto legislativo n. 42 del 2004";

b) all'articolo 119, dopo le parole: "esercitano attività economica" sono aggiunte le seguenti: "ed il cui reddito dichiarato non derivi da utili sulle attività commerciali".

2. All'art. 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dopo la parola: "atti" sono aggiunte: "procedimentali, amministrativi e giudiziari"».

51.0.6

ORELLANA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Rendicontazione degli investimenti in materia di cambiamenti climatici degli investitori istituzionali)

1. Al fine di recepire nell'ordinamento nazionale i principi dell'articolo 2, comma c, dell'Accordo di Parigi, a decorrere dall'anno 2018, gli investitori istituzionali sono tenuti a comunicare annualmente le previsioni, le realizzazioni e gli sviluppi all'interno della politica di investimento in materia di cambiamento climatico. La comunicazione descrive gli obiettivi, i processi, i sistemi di governo e di controllo nonché i risultati della loro applicazione nell'esercizio. La comunicazione descrive in che misura la composizione degli investimenti sia allineata a scenari compatibili alla traiettoria di de-carbonizzazione necessaria al rispetto dell'accordo di Parigi».

51.0.7

BROGLIA, VACCARI, CALEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente.

«Art. 51-bis.

(Servizi strumentali a sostegno dei territori montani per l'attuazione della Strategia Nazionale delle Green Community)

1. Allo scopo di consentire la realizzazione dei servizi finalizzati a sostenere l'attuazione della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nonché della Strategia Nazionale per le *Green Community* di cui alla legge 23 dicembre 2015, n. 221, con particolare riferimento alle disposizioni dettate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di accrescere la competitività del Paese, sostenere i settori strategici per lo sviluppo sostenibile, sostenere l'innovazione e la crescita del sistema produttivo, valorizzare le potenzialità dei territori montani e dei Comuni in esso presenti, l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCCEM) organizza le relative attività strumentali. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono disciplinate le modalità per l'effettuazione dei suddetti servizi, prevedendosi a tale scopo un contributo pari all'8 per mille del gettito del sovracanone di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, se-

condo termini e modalità stabiliti dal predetto decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*».

51.0.8

SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Bonifiche ecologiche aree dismesse)

Al fine di favorire il recupero delle aree dismesse nei programmi di rigenerazione urbana che perseguono l'obiettivo del riuso in un'ottica di sostenibilità ambientale di contenimento di suolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le agevolazioni e gli incentivi, anche di natura fiscale, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato nonché i criteri e le modalità attuative a favore dei soggetti che realizzano le bonifiche ecologiche delle aree dismesse oggetto dei progetti di rigenerazione urbana per la realizzazione di opere di utilità pubblica compresi gli interventi finalizzati ad incrementare prioritariamente l'offerta di alloggi sociali, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito; con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80».

51.0.9

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Potenze massime degli impianti a fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico oggetto di rifacimento da parte di pubbliche amministrazioni per l'accesso agli incentivi)

1. Per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili diversi dal fotovoltaico che alla data del 31 dicembre 2018 sono stati oggetto di potenziamento o rifacimento da parte delle amministrazioni pubbliche le potenze massime di cui comma 3, lettere da *a*) a *c*), del decreto

ministeriale 23 giugno 2016 per l'accesso diretto agli incentivi di cui al medesimo decreto ministeriale, sono raddoppiate».

51.0.10

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Proroga del termine per l'accettazione delle richieste di accesso ai meccanismi incentivanti di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016)

1. L'accettazione di richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2016, recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico" cessa decorsi trenta giorni dal raggiungimento della prima fra le seguenti:

a) il 10 dicembre 2016, ovvero, per gli impianti di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto ministeriale 23 giugno 2016, il 10 dicembre 2018;

b) la data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l'anno, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto ministeriale 23 giugno 2016.

2. Il GSE adegua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le procedure applicative di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016, alle previsioni di cui al comma 1.

3. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge in *Gazzetta Ufficiale*».

51.0.11

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, Lucia ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente)

1. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, e

nelle more dell'adozione del DPCM previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) sono autorizzate, per il triennio 2018/2020, in deroga alla normativa vigente in materia di capacità assunzionali, a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il contingente necessario ad assicurare le suddette attività. A tal fine, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni delle assunzioni, determinano annualmente i fabbisogni e i relativi piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle Regioni di riferimento. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale. Per il medesimo triennio non si applicano, altresì, le norme limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili di cui al comma 28, articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un contingente necessario ad assicurare le attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento.

2. Per le finalità assunzionali di cui al comma 1, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) sono autorizzate ad utilizzare graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato, con validità in corso, banditi dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). L'inquadramento è effettuato mediante l'utilizzo delle tabelle di equiparazioni vigenti ovvero, in caso di graduatorie di concorso per Tecnologo o Ricercatore, non equiparati ai sensi della normativa vigente, mediante inquadramento nel profilo di collaboratore tecnico professionale esperto.

3. Ai fini di garantire attuazione della normativa in materia di tutela e protezione dell'ambiente e della salute, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, alle Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) si applicano le disposizioni vigenti per gli enti del SSN di cui all'articolo 2, commi 71, 72 e 73 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificate ed integrate dall'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento ai vincoli di spesa di personale determinati nell'ambito della programmazione regionale».

51.0.12

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Rendicontazione degli investimenti in materia di cambiamenti climatici degli investitori istituzionali)

Al fine di recepire nell'ordinamento nazionale i principi dell'articolo 2, comma c, dell'Accordo di Parigi, ratificato dall'Unione Europea il 4/10/2016, dove si prevede che i flussi finanziari siano coerenti con uno scenario di contenimento del riscaldamento globale ben al di sotto dei 20C, a decorrere dal bilancio del 2018, gli investitori istituzionali sono tenuti annualmente a rendicontare su come il tema del cambiamento climatico sia tenuto in considerazione all'interno della politica di investimento. La comunicazione descrive gli obiettivi, i processi, i sistemi di governo e di controllo nonché i risultati della loro applicazione nell'esercizio. Nello specifico la comunicazione descrive in che misura la composizione degli investimenti sia allineata a scenari compatibili alla traiettoria di decarbonizzazione necessaria al rispetto dell'accordo di Parigi».

51.0.13

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Spese di giustizia delle associazioni ambientaliste)

1. Al comma 6-bis dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, aggiunto dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, modificato dall'articolo 1, comma 1307, legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "informazione ambientale", aggiungere, le seguenti: "nonché per i ricorsi previsti dall'articolo 18, comma 5, della legge 8 giugno 1986, n. 349 e 146, comma 12, del d.lgs n. 42/2004".

2. All'articolo 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 642 dopo la parola: "atti" sono aggiunte le seguenti: "procedimentali, amministrativi e giudiziari".

3. All'articolo 119 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) dopo le parole: "esercitano attività economica" sono aggiunte le seguenti: "ed il cui reddito dichiarato non derivi da utili sulle attività commerciali"».

51.0.14

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Piano Riciclo totale)

1. Al fine di sviluppare la raccolta differenziata nell'ambito di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e al fine di conseguire una maggiore tutela dell'ambiente tramite la riduzione di emissioni nell'atmosfera è istituito il piano denominato "Riciclo totale" per la cui attuazione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stanziato un apposito fondo di euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.

2. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 1 e a valere sul fondo di cui al medesimo comma sono adottate le seguenti misure:

a) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge su tutto il territorio nazionale sono costituiti otto distretti di riciclo comprendenti alloro interno impianti in grado di selezionare tutte le tipologie di materiali secchi, ivi compresi i rifiuti rinvenienti dall'attività di spazzamento delle strade pubbliche, i materiali decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché il residuo secco rimanente al termine della raccolta differenziata;

b) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sono realizzati otto impianti di gestione anaerobica del rifiuto organico differenziato e di quello proveniente dal sottovaglio degli impianti di trattamento meccanico biologico (tmb) e relativi impianti di compostaggio del digestato, con dimensioni atte a soddisfare le esigenze del bacino regionale servito;

c) entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla ristrutturazione ovvero all'implementazione degli impianti di trattamento meccanico biologico (tmb) dei rifiuti indifferenziati esistenti al fine di elevare il recupero di materia per evitare conferimento in discarica degli scarti prodotti;

d) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua una

ricognizione su tutto il territorio nazionale finalizzata alla mappatura degli impianti esistenti per il trattamento del rifiuto indifferenziato;

e) realizzazione di nuovi impianti per il trattamento del rifiuto indifferenziato nelle aree del territorio nazionale che ne siano prive sulla base delle risultanze della ricognizione di cui alla lettera d);

f) entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge revoca dell'autorizzazione ad operare fino a saturazione del carico termico per gli impianti d'incenerimento con recupero energetico con conseguente divieto di incenerire i rifiuti urbani indifferenziati non appartenenti al territorio regionale di appartenenza dell'impianto;

g) destinazione al recupero di materia del combustibile da rifiuti (CDR) e del combustibile solido secondario (CSS) prodotto dagli impianti di trattamento del rifiuto indifferenziato, lo scarto fine nastro degli impianti di selezione del rifiuto secco, nonché del rifiuto secco rimanente dopo la raccolta differenziata;

h) Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge l'ecotassa sulle discariche per i materiali riciclabili provenienti dal sopravaglio e sottovaglio degli impianti trattamento meccanico biologico (tmb) nonché per il conferimento delle plastiche miste (plasmix) è aumentata del 50 per cento per i materiali contraddistinti dai codici CER di cui Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, di seguito:

- 1) 191210 CDR;
- 2) 191212 rifiuti da impianti di trattamento meccanico dei rifiuti;
- 3) 150102 imballaggi in plastica;
- 4) 101199 rifiuti di vetroresina;
- 5) 191204 plastica e gomma;
- 6) 101103 scarti in fibra di vetro;
- 7) 030307 scarti di recupero carta e cartone;
- 8) 200110 scarti di fibre di tessuti;
- 9) 150105 poliaccoppiati scarti compositi.

3. L'articolo 35 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2016 sono abrogati.

4. L'attuazione del presente articolo è demandata ad un Decreto del Presidente del consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dall'entrata in vigore presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «150 milioni», e sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «230 milioni».

51.0.15

PEGORER, DE PETRIS, RICCHIUTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente***«Art. 51-bis.***(Modifica aliquote su concessioni coltivazioni idrocarburi)*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire la parola: "1997" con la seguente "2018", sostituire le parole: "7 per cento" e "4 per cento" con le seguenti: "20 per cento";

b) sopprimere il comma 3.

2. Le maggiori entrate rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono destinate allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.5 gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche».

51.0.16

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 51-bis.***(Sistema di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI)*

All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole da: "Fino alla data del subentro" a "non oltre il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2018";

b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Fino al collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, bandite dalla Consip SPA il 26 giugno 2015, l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile, n. 152, è rinviata"».

51.0.17

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 51-bis.***(TARI)*

1. Al comma 649 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento. I magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti sono considerati non tassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamentare del comune di loro ubicazione di cui al periodo successivo"».

51.0.18

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 51-bis.***(Rendicontazione degli investimenti in materia di cambiamenti climatici degli investitori istituzionali)*

1. Al fine di recepire nell'ordinamento nazionale i principi dell'articolo 2, comma c, dell'Accordo di Parigi, ratificato dall'Unione Europea il 4/10/2016, dove si prevede che i flussi finanziari siano coerenti con uno scenario di contenimento del riscaldamento globale ben al di sotto dei 20C, a decorrere dal bilancio del 2018, gli investitori istituzionali sono tenuti annualmente a rendicontare su come il tema del cambiamento climatico sia tenuto in considerazione all'interno della politica di investimento. La comunicazione descrive gli obiettivi, i processi, i sistemi di governo e di controllo nonché i risultati della loro applicazione nell'esercizio. Nello specifico la comunicazione descrive in che misura la composizione degli investimenti sia allineata a scenari compatibili alla traiettoria di decarbonizzazione necessaria rispetto dell'accordo di Parigi».

52.1

CIOFFI, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «(100) unità di personale» inserire le seguenti: «, di cui la metà tra soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età.».

52.2

ZELLER, BERGER, PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati il giorno 14 gennaio 2016 rispettivamente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo e sottoscrittici del predetto Protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, interessate allo sviluppo del corridoio Mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero Modena e A4 Venezia Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia è assicurato come segue:

a) la gestione è svolta per la durata di trent'anni, decorrenti dalla sottoscrizione delle relative convenzioni attuative, per ciascuna convenzione congiuntamente dalle regioni e dagli enti locali che hanno sottoscritto i rispettivi protocolli di intesa, che dovranno avvalersi di società in *house*, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;

b) le funzioni di vigilanza e di controllo sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni delle convenzioni di cui alla lettera a).

3-ter. L'acquisizione alla disponibilità del bilancio dello Stato dei proventi accantonati, di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che produce effetti in regime di esenzione fiscale fino alla data dell'efficacia dell'atto convenzionale stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo, avverrà mediante versamento da effettuarsi entro 30 giorni dall'efficacia delle convenzioni attuative di cui alla lettera a)».

52.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire la sicurezza stradale e di realizzare interventi di messa in sicurezza idraulica e idrogeologica della strada statale n. 1 Aurelia, gravemente danneggiata da recenti eventi alluvionali, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023. Tali risorse sono destinate all'adeguamento a 4 corsie dell'intera Strada Statale Aurelia, nell'area sud della provincia di Grosseto, nonché all'eliminazione di tutti gli incroci a raso nell'intera tratta tra Grosseto Sud ed il confine regionale toscano con la regione Lazio».

Conseguentemente, all'articolo 95, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Una quota non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023 è destinata agli interventi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 3-bis, come quota parte delle risorse destinate dal comma 1, lettera b), del presente articolo alla sicurezza stradale».

52.4

Giovanni MAURO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In relazione a quanto definito dal decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al fine di incrementare i servizi di prevenzione, controllo del territorio, sicurezza urbana e sicurezza stradale, la spesa di personale degli enti locali relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nel settore della polizia locale non si computa ai fini del rispetto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

52.5

RICCHIUTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini della realizzazione della complanare Rho-Monza – nuova autostrada A-52, relativa ai territori di Novate e Bollate, e assicu-

rare le risorse per detta infrastruttura e per le complesse opere di mitigazione ambientale, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2018».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000.

52.6

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini del ripristino territoriale e infrastrutturale delle aree colpite dalle avversità atmosferiche dei mesi ottobre-dicembre 2014 nella provincia di Belluno, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, in favore dell'ANAS, ai fini della realizzazione della Galleria di Coltrondo, nel territorio di Comelico».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

52.7

LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI, ZIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1-"bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o ai relativi impianti di smaltimento o, alternativamente, a impianti di recupero dei rifiuti».

52.8

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, ZIN, BERGER

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Previsione di una patente di servizio per gli autisti soccorritori debitamente abilitati delle organizzazioni di volontariato, con limitazione alia guida dei veicoli adibiti all'espletamento dei compiti istituzionali».

52.9

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, ZIN, BERGER

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Revisione delle disposizioni in materia di esenzione del pedaggio autostradale per i veicoli adibiti ad attività di soccorso, comprendendo tra i servizi pubblici di soccorso soggetti all'esenzione sia i veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco, quelli delle Aziende Unità Sanitarie locali della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, quelli del Corpo forestale della Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e quelli della Protezione civile della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 200 mila euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 92, comma 1 della presente legge».

52.10

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, ZIN, BERGER

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono estese le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 373, comma 2, lettera d), anche ai veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 mila euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 92, comma 1, della presente legge».

52.11

LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI, ZIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri"».

52.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Piano straordinario per la sicurezza ferroviaria)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al Decreto n. 216 del 5 agosto 2016, per il triennio 2018-2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 200 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza delle reti ferroviarie regionali, con particolare riferimento all'adeguamento dei sistemi tecnologici per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.

2. Ai fini di una maggiore armonizzazione con la politica europea del trasporto ferroviario, sia in ambito del trasporto delle persone, che nell'ambito del trasporto delle merci, così da garantire una maggiore interoperabilità tra i sistemi per la sicurezza ferroviaria elaborati a livello comunitario, sono stanziati, per l'anno 2018, 30 milioni di euro per implementazione del progetto ERSAT per gestire il traffico ferroviario regionale.

3. Entro il 31 maggio 2018, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria presenta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e alle Camere un resoconto dettagliato sullo stato di avanzamento degli interventi di cui ai commi precedenti».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni fino alla fine» con le seguenti: «di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 230 milioni di euro annui per il biennio 2019-2020 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021»;*

b) *alla Tabella B di cui al comma 1 dell'articolo 94, apportare le seguenti modificazioni: Ministero dell'economia e delle finanze:*

2018: – 100.000.000;

2019: – 100.000.000;

2020: – 100.000.000.

52.0.2

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Al fine del potenziamento della mobilità e per il miglioramento delle condizioni dei pendolari, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la regione Lazio, è autorizzato allo stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2018, per la riapertura della fermata ferroviaria "Divino Amore" posta alla progr. Km 16+1656 della linea Roma-Formia-Napoli, tra le stazioni di Torricola e Pomezia».

Conseguentemente, all'articolo 92 le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «248 milioni di euro».

52.0.3

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, ORRÙ, RANUCCI

*Dopo l'articolo, aggiungere seguente:***«Art. 52-bis.**

(Semplificazione del procedimento amministrativo per l'iscrizione all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 tonnellate)

1. All'articolo 12 della legge n. 298 del 1974, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. In deroga a quanto previsto nei commi precedenti, le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo per esercitare l'autotrasporto di cose per conto di terzi (come definito all'articolo 40) con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi di veicoli formati da questi veicoli, presentano ai comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà relative al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione. Ove l'impresa abbia più di una sede, la segnalazione certificata di inizio attività deve essere comunicata anche agli uffici provinciali della motorizzazione civile nella cui circoscrizione si trovino le sue sedi secondarie".

2. All'articolo 17 della legge n. 298 del 1974, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo per esercitare l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 40, con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi di formati da questi veicoli, il procedimento di iscrizione all'albo è regolato dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e l'attività di trasporto di cose per conto di terzi può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

3. Il comma 2 dell'articolo 88 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è sostituito dal seguente:

"2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio. Le disposizioni di cui al presente articolo e della legge 6 giugno 1974 n. 298 non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 t., per i quali non è richiesta l'immatricolazione ad uso di terzi e ai quali non si applica l'articolo 93 comma 3, del presente decreto".

4. Il comma 2, dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 286 del 2005 viene modificato come segue: "Qualora un veicolo entri nella disponibilità del vettore a seguito di contratto di locazione senza conducente, ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 385, e successive modificazioni, il veicolo stesso deve recare a bordo copia del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori dei soggetti a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni, dal quale si possano desumere anche eventuali limitazioni all'esercizio dell'attività di autotrasporto. La mancanza di tali documenti accertata dalle autorità competenti durante la circolazione del veicolo interessato comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai vettori iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori per l'esercizio dell'attività di autotrasporto con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi di veicoli formati da questi veicoli, i quali possono utilizzare veicoli acquisiti in disponibilità a qualunque titolo da terzi, anche non iscritti all'Albo"».

52.0.4

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, ORRÙ, RANUCCI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis.

(Disposizioni in materia di autotrasporto)

1. All'articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo comma 7 è inserito, il seguente:

"7-bis. È vietato effettuare a bordo del veicolo il riposo settimanale regolare di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera *h*) del Regolamento (CE) n. 561/2006. Il conducente che effettua a bordo del veicolo il riposo settimanale regolare di cui al precedente periodo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.304. Quando al momento del controllo viene accertato che il conducente sta fruendo di un periodo di riposo regolare, la sua presenza a bordo costituisce elemento sufficiente a constatare che il conducente medesimo effettua il riposo in violazione del presente comma.";

b) al comma 14, dopo le parole: "regolamento (CE) n. 561/2006", sono inserite le seguenti: "ivi compreso il fatto che non abbia organizzato il lavoro dei conducenti di cui si avvale o non abbia vigilato per evitare

che gli stessi non effettuino il riposo settimanale regolare a bordo del veicolo,"».

52.0.5

FILIPPI, FAVERO, DEL BARBA, Mauro Maria MARINO, Stefano ESPOSITO, BORIOLI, CANTINI, MARGIOTTA, RANUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Fondo per l'innovazione degli impianti a fune)

1. Ai fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazioni, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 50.000.000;
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000.

52.0.6

DEL BARBA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Interventi urgenti per gli impianti a fune e gli impianti di innevamento)

1. All'articolo 43, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5-bis è modificato come segue:

"In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 10 dicembre 2015 n. 203 la vita tecnica e le revisioni speciali e generali degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dal sisma del 2016 è pro-

rogata di un anno previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali"».

52.0.7

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma,3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione degli utenti delle due ruote motorizzate, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento delle spese documentate, sostenute per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena nel limite complessivo di spesa di 2.000 euro per ciascun soggetto intestatario di motoveicolo o motociclo. Coerentemente con le disposizioni del Parlamento europeo che a gennaio 2016 ha deciso che tutto l'abbigliamento motociclistico dovrà rispondere a *standard* europei relativi alla protezione offerta, rispettando in tutta Europa stessi standard di sicurezza, la detrazione spetta esclusivamente per l'acquisto di suddetti dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli *standard* europei EN pubblicati dal CEN (*European Commitee for Standardization*): EN13595, EN1621-1, EN1621-2, EN1621-3, EN1621-4, EN13594, EN13634. Sono altresì compresi nel perimetro della detrazione i protettori gonfiabili attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da Ente Notificato, in conformità alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni. La misura si applica nel limite di spesa di 3 milioni di euro per le spese sostenute in ciascuno degli anni 2018 e 2019. Ove il predetto limite sia superato la misura dell'agevolazione è proporzionalmente ridotta sino a concorrenza del limite medesimo».

Conseguentemente, all'articolo 92 comma 1 sostituire le parole: «e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2019», con le parole: «, di 327 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2021».

52.0.8

CASTALDI, GIROTTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:***«Art. 52-bis.***(Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche)*

1. La dotazione del Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche, di ciclostazioni nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella B, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

52.0.9

Giovanni MAURO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 52-bis.***(Modifiche al Codice della strada)*

1. All'articolo 2 comma 3 lettera d) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo le parole: "D – Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia", sostituire le parole: ", ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immisioni ed uscite concentrata" con le parole: "e banchina pavimentata a destra. Possono essere previsti i seguenti elementi eventuali: corsie riservate

ai mezzi pubblici, marciapiedi e strada di servizio. Ove non presenti corsie di accelerazione e decelerazione, le intersezioni a raso devono essere semaforizzate. Per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate"».

52.0.10

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 52-bis.

(Programma nazionale della sicurezza stradale nei centri urbani)

1. Al fine di garantire la messa in sicurezza dei tratti stradali interni al perimetro dei centri urbani delle aree metropolitane il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un programma straordinario di interventi di manutenzione stradale.

2. Il programma è definito sulla base delle proposte formulate dai Comuni ricadenti nelle aree metropolitane a seguito di specifica procedura, da concludere entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fondata su criteri di selezione che tengono prioritariamente conto dell'importanza degli interventi in termini di effetti sul miglioramento della sicurezza stradale e della loro immediata cantierabilità.

3. Per la realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono definiti gli indirizzi generali del programma e le linee guida per l'attuazione dello stesso; i criteri di selezione degli interventi; le modalità di riparto e assegnazione delle risorse. Nell'ambito della definizione dei criteri di selezione degli interventi e di assegnazione delle risorse si tiene conto dei flussi di traffico e del numero di abitanti ricadenti nel centro urbano, del tasso di incidentalità rilevato, nonché del livello di indebitamento dei Comuni richiedenti».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000:

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

52.0.11

LUCIDI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Disposizioni in materia di polizia locale)

1. Al fine di potenziare ed incrementare la comunicazione delle Polizie Locali, anche telematica e sui *social network*, ai Comuni sono assegnati, per il triennio 2018 – 2020, euro 10.000.000 per ciascun anno.

2. Il Ministero dell'interno, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla emanazione di un piano per definire la presentazione dei progetti da parte dei Comuni, nonché la relativa procedura di assegnazione dei fondi di cui al comma 1.

3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire interventi ulteriori rispetto a quelle previsti dalla presente articolo per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000:

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

52.0.12

CASTALDI, GIROTTI, CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 52-bis.

(Fondo per il trasporto pubblico locale)

1. Al fine di favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale e di promuovere il concorso dello Stato al raggiungimento degli *standard* europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, la dotazione del Fondo per l'acquisto al miglioramento dei servizi offerti per il trasporto pubblico locale, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella B, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000.

52.0.13

LAI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. All'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"1-*ter*. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione di cui all'articolo 172, nonché di favorire l'adeguamento delle infrastrutture idriche e la semplificazione burocratica, gli enti locali che hanno aderito agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali individuati dalle competenti regioni per la gestione del servizio idrico, provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla soppressione dei consorzi in atto tra gli stessi per la gestione del medesimo servizio.

1-*quater*. Ai fini della soppressione di cui al comma precedente, ciascun ente locale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, provvede a deliberare il recesso dal consorzio e a definire rapporti obbligatori eventualmente sussistenti con il consorzio stesso.

1-quinquies. Qualora gli enti locali non provvedano entro tale termine, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi di cui al comma ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Per i consorzi di gestione del servizio idrico costituiti, tra comuni di regioni diverse, con provvedimento statale antecedente all'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, trascorso il termine di cui al comma precedente, è nominato, nei successivi trenta giorni, un organo straordinario di liquidazione.

1-sexies. L'organo straordinario di liquidazione del consorzio, composto di tre membri, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari regionali e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

1-septies. I componenti dell'organo straordinario di liquidazione sono nominati fra magistrati a riposo della Corte dei Conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, ira funzionari dotati di un'idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri. L'organo straordinario di liquidazione è presieduto, se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei Conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato e, in mancanza, provvede ad eleggere nel suo seno il presidente. L'organo straordinario di liquidazione delibera a maggioranza dei suoi componenti. Per i componenti dell'organo straordinario di liquidazione valgono le incompatibilità e la disciplina di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

1-octies. L'insediamento avviene entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina. Dalla data di insediamento dell'organo e fino all'approvazione del rendiconto di cui al comma *1-quaterdecies*:

a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti del consorzio per i debiti, assunti dallo stesso, relativi alla gestione del servizio idrico;

b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte del consorzio, ovvero la stessa benché proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice, con inserimento, da parte dell'organo, dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese nella massa passiva;

c) i pignoramenti eventualmente eseguiti non hanno efficacia e non vincolano il consorzio e l'organo straordinario di liquidazione;

d) i debiti insoluti non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

1-nonies. L'organo provvede all'accertamento della massa attiva e passiva relativa al consorzio, ed istituire apposita gestione separata nella quale confluiscono crediti e debiti maturati fino alla data di insediamento. Entro centocinquanta giorni dall'insediamento, l'organo forma altresì un piano di rilevazione delle eventuali passività e lo sottopone all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, entro i successivi trenta giorni.

1-decies. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione, entro dieci giorni dalla data dell'insediamento, dà avviso, mediante pubblicazione sui siti istituzionali delle Regioni e degli enti locali interessati, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività. Con l'avviso, l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato del predetto organo, la domanda incarta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito del consorzio, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.

1-undecies. L'organo straordinario di liquidazione accerta, anche per il tramite delle Regioni e degli enti locali interessati, che la prestazione in favore del consorzio sia stata effettivamente resa e che la stessa rientri nell'ambito dell'espletamento delle funzioni e dei servizi consortili, nonché che non sia avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non sia prescritto.

1-duodecies. L'organo straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma *1-duodecies*, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione.

1-terdecies. A seguito dell'approvazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento delle passività anche mediante le risorse dell'apposito Fondo istituito

1-quaterdecies. Concluse le attività di pagamento delle passività, l'organo straordinario di liquidazione presenta al Ministero dell'economia e delle finanze il rendiconto dell'intera gestione liquidatoria del consorzio, corredato della relativa documentazione giustificativa e versa allo stesso, entro la stessa data, le eventuali, residue disponibilità finanziarie della gestione. Nel contenzioso in essere e nelle pendenze non ancora definite a tale data subentra il Ministero dell'economia e delle finanze, con affidamento della relativa gestione residue ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

1-quinquiesdecies. Il compenso complessivo lordo dell'organo straordinario di liquidazione è determinato in base alle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 9 novembre 1995.

1-*sexiesdecies*. All'onore derivante dalle disposizioni di cui ai commi dal 1-*sexies* a 1-*octiesdecies* del presente articolo, pari a euro, si provvede mediante (...). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

52.0.14 (testo 2)

DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Gestione del fenomeno della subsidenza)

1. Per consentire la manutenzione straordinaria e l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dei territori soggetti al fenomeno della subsidenza è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, finalizzato all'adozione, d'intesa con le Regioni interessate, di un programma degli interventi e del relativo piano di riparto della spesa tra gli enti cui è affidata la gestione delle opere di protezione e gestione del fenomeno della subsidenza».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000.

52.0.14

DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Gestione del fenomeno della subsidenza)

1. Per consentire la manutenzione straordinaria e l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dei ter-

ritori soggetti al fenomeno della subsidenza è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e in quello del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, finalizzato all’adozione, d’intesa con le Regioni interessate, di un programma degli interventi e del relativo piano di riparto della spesa tra gli enti cui è affidata la gestione delle opere di protezione e gestione del fenomeno della subsidenza».

Conseguentemente, all’articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000.

52.0.15

FILIPPI, SPILABOTTE, BORIOLI, CANTINI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, ORRÙ, RANUCCI

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell’area urbana interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013, e dell’edificio sede della prefettura, sono attribuiti al Comune di Frosinone 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 2.000.000;
2019: – 2.000.000;
2020: – 0.

52.0.16

PAGLIARI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, ORRÙ, RANUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Emergenza infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po)

1. Al fine di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sui fiume Po è autorizzata una spesa nei limiti di 35 milioni per il 2017. Le risorse sono trasferite alle province interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, emanato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, previa intesa con la Conferenza Unificata istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Conseguentemente è ridotta la autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota assegnata, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lettera *a*), il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni del bilancio».

52.0.17

MARINELLO, CALEO, BORIOLI, VACCARI, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Semplificazione delle procedure per la pulizia degli alvei ai fini di prevenzione del rischio)

1. Gli interventi di pulizia degli alvei e delle aree di pertinenza fluviale, che si rendono necessari in occasione delle emergenze determinate da eventi calamitosi, o ai fini di prevenirne il rischio, programmati o autorizzati dalle competenti autorità idrauliche, possono essere realizzati portando a scomputo dei costi per la pubblica amministrazione il trattenimento da parte delle imprese appaltatrici dei materiali rimossi con le operazioni di pulizia, nella misura congrua determinata dalle stazioni appaltanti. Della somma complessiva sulla quale calcolare lo scomputo fanno parte l'IVA e le spese tecniche relative alla progettazione».

52.0.18

BERTACCO, AMIDEI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4. Al fine di migliorare la qualità dei servizi resi a beneficio delle imprese, gli Uffici territoriali del PRA, senza riconoscimento di ulteriori corrispettivi e ferme restando le competenze e le funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assicurano, per conto degli Uffici territoriali della Motorizzazione civile, le attività operative e gestionali di istruttoria del procedimento di autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Ad integrazione delle misure di cui ai presente comma, il Ministero e l'ACI possono sottoscrivere una o più protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, volti a prevedere l'affidamento agli Uffici del PRA di eventuali ulteriori servizi amministrativi e/o tecnici e/o di *front office* per conto del Ministero o a definire ulteriori ambiti di collaborazione istituzionale.

Gli ambiti di collaborazione, con riferimento anche ad una più efficiente razionalizzazione territoriale possono prevedere la disponibilità di spazi di contiguità concessi dall'Automobile Club d'Italia all'interno degli uffici PRA, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale.

5. Al fine di migliorare la qualità dei servizi all'utenza connessi alle attività amministrative e tecniche relative ai veicoli, a decorrere dalla data di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 98, è istituito il Portale della mobilità, previo protocollo di intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Automobile Club d'Italia ACI, relativo all'affidamento all'ACI dello sviluppo, della gestione e della manutenzione evolutiva del suddetto Portale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Portale, realizzato in conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, prevede l'autenticazione mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID e consente il pagamento digitale degli importi relativi alle pratiche automobilistiche mediante il sistema PagoPA. Nel Portale confluiscono i servizi contenuti nel Portale dell'Automobilista che è dismesso a decorrere dalla data di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 98».

52.0.19

BERTACCO, AMIDEI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. Al fine di migliorare la qualità dei servizi resi a beneficio delle imprese, gli Uffici territoriali del PRA, senza riconoscimento di ulteriori corrispettivi e fermo restando le competenze e le funzioni del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti; assicurano, per conto degli Uffici territoriali della Motorizzazione civile, le attività operative e gestionali di istruttoria del procedimento di autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974 n. 298. Ad integrazione delle misure di cui al presente comma, il Ministero e l'ACI possono sottoscrivere uno o più protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, volti a prevedere l'affidamento agli Uffici del PRA di eventuali ulteriori servizi amministrativi e/o tecnici e/o di *front office* per conto del Ministero o a definire ulteriori ambiti di collaborazione istituzionale.

Gli ambiti di collaborazione, con riferimento anche ad una più efficiente razionalizzazione territoriale, possono prevedere la disponibilità di spazi di contiguità concessi dall'Automobile Club d'Italia all'interno degli uffici PRA, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale».

52.0.20

BERTACCO, AMIDEI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. Al fine di migliorare la qualità dei servizi resi a beneficio delle imprese, gli Uffici territoriali del PRA, senza riconoscimento di ulteriori corrispettivi e ferme restando le competenze e le funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assicurano, per conto degli Uffici territoriali della Motorizzazione civile, le attività operative e gestionali di istruttoria del procedimento di autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Ad integrazione delle misure di cui al presente comma, il Ministero e l'ACI possono sottoscrivere uno o più protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, volti a prevedere l'affidamento agli Uffici del PRA di eventuali ulteriori servizi amministrativi e/o tecnici e/o di *front office* per conto del Ministero o a definire ulteriori ambiti di collaborazione istituzionale.

Gli ambiti di collaborazione, con riferimento anche ad una più efficiente razionalizzazione territoriale, possono prevedere la disponibilità di spazi di contiguità concessi dall'Automobile Club d'Italia all'interno degli uffici PRA, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale. L'articolo 4 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.98, è soppresso».

52.0.21

BERTACCO, AMIDEI

Dopo l'articolo, aggiungere in fine il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Aggiungere in fine il seguente comma:

«4. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 aggiungere in fine il seguente comma:

"8. Al fine di migliorare la qualità dei servizi all'utenza connessi alle attività amministrative e tecniche relative ai veicoli, a decorrere dalla data di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto, è istituito il Portale della mobilità, previo protocollo di intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Automobile Club d'Italia – ACI, relativo all'affidamento all'ACI dello sviluppo, della gestione e della manutenzione evolutiva del suddetto Portale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Portale, realizzato in conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, prevede l'autenticazione mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID e consente il pagamento digitale degli importi relativi alle pratiche automobilistiche mediante il sistema PagoPA. Nel Portale confluiscono i servizi contenuti nel Portale dell'Automobilista che è dismesso a decorrere dalla data di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto"».

52.0.22

SAGGESE, Lucia ESPOSITO, SOLLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Disposizioni in tema di sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili)

1. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero dell'anno successivo a quello dell'effettiva disponibilità delle risorse, nel caso in cui vi siano giudizi pendenti o procedimenti di esproprio non conclusi».

52.0.23

VICARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all'acquisto di veicoli ecologici)

1. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *m)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2", immatricolati fino al 31 dicembre 2002, con veicoli nuovi di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *m)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria "euro 5" o "euro 6", è concesso un contributo di euro 1.000. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas-metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, il contributo di cui al periodo precedente è aumentato di 500 euro.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono riconosciute, nel limite massimo di spesa annuo di 50 milioni di euro per il triennio 2018-2020. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, da adottare di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

52.0.24MINEO, DE PETRIS, PEGORER, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio)

1. Ai fini della messa in sicurezza del territorio e del patrimonio edilizio nazionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,

in collaborazione con le amministrazioni comunali del proprio territorio, adottano entro il 30 giugno 2018 misure finalizzate a rendere obbligatoria l'istituzione del libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio. Il libretto in parola è obbligatorio per ogni immobile di proprietà pubblica o privata, qualsiasi sia la sua destinazione funzionale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dispongono altresì la tempistica per l'aggiornamento del libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio con una cadenza non superiore a tre anni.

2. Il libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio contiene le informazioni attinenti alla costruzione dell'edificio e alle sue pertinenze, registra le eventuali modifiche apportate al progetto originario e riporta ogni tipo di intervento eseguito sul fabbricato e sulle relative pertinenze, ivi compresi i lavori svolti da enti erogatori di pubblici servizi, indicando tassativamente i seguenti dati:

- a) la localizzazione e i dati catastali del bene immobile;
- b) la tipologia delle fondazioni, delle elevazioni e della struttura portante;
- c) le planimetrie o, in loro assenza, i rilievi geometrici, che descrivono le caratteristiche, incluse quelle volumetriche o dimensionali, dell'immobile al momento della predisposizione del fascicolo, evidenziando le eventuali modifiche strutturali intervenute;
- d) l'epoca di costruzione, il sistema costruttivo e i materiali utilizzati, nonché il relativo stato manutentivo;
- e) le destinazioni di uso pregresse e attuali;
- f) le pertinenze edilizie prive di autonoma destinazione;
- g) la rilevazione della eventuale presenza di fessurazioni o lesioni, ovvero di eventuali elementi di criticità statica, sismica o geologica, nonché delle carenze documentali essenziali alla valutazione della sicurezza;
- h) le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo;
- i) l'analisi energetica dell'edificio e delle singole unità che lo costituiscono.

3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato lo schema tipo del libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio e sono indicati, altresì, le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento dello stesso.

4. Alla predisposizione della documentazione necessaria per il libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio provvede un professionista abilitato. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca i rappresentanti

del Consiglio nazionale degli ingegneri, del Consiglio nazionale degli architetti e del Consiglio nazionale dei geometri per stipulare una convenzione che individui i requisiti per lo svolgimento delle attività professionali predette e definire i compensi.

5. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

52.0.25

FILIPPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. All'articolo 16 del decreto-legge 63/2013 al comma "1-bis.", dopo le parole: "non superiore a 96.000 euro" è inserito il seguente periodo: "per ciascun anno per costruzioni adibite ad abitazione e a 140 euro a metro quadro per costruzioni adibite in modo esclusivo ad attività produttive con un ammontare complessivo delle spese non inferiore ad euro 96.000 e non superiore a euro 480.000", e alla fine del primo periodo, le parole: "per unità immobiliare per ciascun anno.", sono soppresse».

52.0.26

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Obbligatorietà della creazione del fascicolo del fabbricato e detrazione delle spese)

1. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute, entro sei mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, a approvare una legge regionale che preveda l'obbligo della creazione del fascicolo del fabbricato per ogni immobile pubblico e privato che insiste sul territorio regionale, nella quale riportare la certificazione sismica, nonché le informazioni relative all'edificio di tipo iden-

tificativo, progettuale, strutturale, impiantistico e le modifiche strutturali apportate nel tempo.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono ricomprese anche le spese relative alla creazione del fascicolo del fabbricato.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si provvede nel limite delle risorse derivanti dalla disposizione di cui al comma 4.

4. A decorrere dal 10 gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 29 per cento"».

52.0.27

SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Al fine della valorizzazione e ottimizzazione del patrimonio immobiliare, con particolare riferimento alla gestione degli *asset* a destinazione pubblica, e per accelerare la realizzazione degli interventi di riqualificazione degli immobili detenuti, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e INVIMIT SGR S.p.A., ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e 2, lettera D, del decreto legislativo n. 175 del 2016, sono autorizzati ad acquisire la partecipazione totalitaria di una società già esistente ovvero, eventualmente, a costituire una società per lo svolgimento delle attività di gestione amministrativa e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili da loro gestiti.

2. Ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016 l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e INVIMIT SGR S.p.A. sono inseriti nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari e la società di nuova costituzione ovvero quella di cui è stata acquisita la partecipazione di controllo *ex* comma 1 è una società *in house* e opera ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e nel rispetto del decreto legislativo 50/2016».

52.0.28

DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Esigenze indifferibili per la sicurezza marittima)

1. Al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in relazione alle attività di salvaguardia della vita umana in mare, di controllo in materia di sicurezza della navigazione, anche da diporto, di sicurezza marittima e tutela dell'ambiente marino, nonché di vigilanza e contrasto dell'immigrazione clandestina via mare e del terrorismo internazionale, affidate al Corpo delle Capitanerie di porto, il personale già reclutato ai sensi dell'articolo 21 lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia educato dal potere di promuovere azione giudiziaria in relazione alla procedura bandita, ai sensi dell'articolo 1, comma 519, legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal Ministero dei Trasporti in data 24 Agosto 2007, viene richiamato in servizio permanente in deroga all'articolo 655 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, purché ne faccia istanza entro il 31 gennaio 2018 e sia in possesso di idoneità fisica.

2. Il richiamo avverrà entro il 10 aprile 2018 nel grado e ruolo di cui agli articoli 628, comma 1, lettera *c)*, e 812, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove il personale richiamato verrà iscritto con decorrenza dalla data di assunzione in servizio di prima nomina.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti si provvede per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 92 della presente legge, dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

52.0.29

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 52-bis.**

1. Il comma 15-*bis* dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"15-*bis*. Al fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorità di Sistema può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al presente articolo. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività del porto, le Autorità di Sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa, anche attraverso l'istituzione di addizionali *una tantum* sulle merci sbarcate ed imbarcate non eccedenti il 10 per cento delle aliquote vigenti e all'uopo autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti"».

52.0.30

PANIZZA, LANIECE, BERGER, ZIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 52-bis.***(Autorità di bacino)*

1. Al fine di garantire il coordinamento tra le competenze dell'Autorità di bacino e quelle spettanti alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, è mantenuto un ufficio distaccato dell'Autorità sul territorio della Provincia in cui aveva sede l'Autorità di bacino nazionale del fiume Adige.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 92, comma 1, della presente legge».

52.0.31

TOMASELLI, VALDINOSI, FABBRI, PEZZOPANE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. La disposizione di cui all'articolo 1 comma 251 della legge 2006, n. 296, non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto formale di concessione, alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 e dell'articolo 36 del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1 comma 18 della legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25 e modificata dall'articolo 24-*duodecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 2».

52.0.32

CIOFFI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA, CASTALDI

Dopo l'articolo, aggiungere, infine, il seguente:

«Art. 52-bis.

(Disposizioni in materia di competitività dei porti italiani)

1. Per gli interventi di miglioramento della competitività dei porti italiani e l'efficienza del trasferimento ferroviario modale all'interno dei sistemi portuali, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella B ivi richiamata, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000.

52.0.33

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, ORRÙ, RANUCCI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 52-bis.**

1. Al fine di ottemperare al disposto dell'azione 6.4 del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, recepito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2015, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 ottobre 2007, n. 144, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro per l'anno 2019 senza obbligo di cofinanziamento a carico del Soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti stipula con il Soggetto attuatore unico apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 1.000.000;

2019: - 500.000;

2020: - 0.

52.0.34

AMORUSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 52-bis.**

(Disposizioni in materia di competitività e razionalizzazione dei costi nel settore delle acque reflue)

1. Al fine di sostenere la competitività delle imprese del settore manifatturiero e di allineare la normativa italiana a quella in vigore in altri Stati membri dell'Unione Europea concorrenti, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica in materia di monitoraggio delle acque reflue industriali, alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al numero parametro 9 (alluminio) il valore limite di emissione in acque superficiali e in fognatura sono sostituiti dai seguenti:

a) per lo scarico in acque superficiali: =2;

b) per lo scarico in rete fognaria: =5.».

52.0.35

TOMASELLI, SCALIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta uno o più provvedimenti volti ad introdurre una tariffa dedicata per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto.

2. All'allegato 1 del decreto legislativo n. 504 del 25 ottobre 1995 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative alla voce energia elettrica dopo le parole: "Per ogni kWh di energia impiegata" aggiungere: "per la fornitura di alimentazione elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto: euro 0,0005 per ogni Kw".

3. La disposizione di cui al precedente comma entra in vigore solo in seguito all'adozione di apposita decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea che autorizzi l'Italia ad applicare sull'energia elettrica erogata da impianti di terra fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un'aliquota di imposta ridotta in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE».

52.0.36

BENCINI, Maurizio ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Interventi urgenti per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti nei giorni 9 e 10 settembre 2017)

1. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti nei giorni 9 e 10 settembre 2017, la somma complessiva di euro 56.188.553,83 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Commissario Delegato nominato per fronteggiare tale emergenza.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono riservate alla concessione ai contributi in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricogni-

zione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, ai patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lettera d) della legge n. 275 del 1992.

3. Il Commissario Delegato provvede con proprie ordinanze, adottate in stretto raccordo con il Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per la riparazione, il ripristino: e la ricostruzione del patrimonio pubblico, degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e di infrastrutture, nonché degli immobili di interesse storico-artistico e di quelli adibiti ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

b) per i danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività, economiche, ivi comprese quelle svolte da enti non commerciali e da organizzazioni, fondazioni e associazioni che perseguono finalità di pubblico interesse può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

c) per i danni a beni mobili e beni mobili registrati può essere concesso unicamente un contributo forfettario, nella misura definita dal Commissario Delegato;

d) per i danni a beni immobili la domanda, di contributo è presentata unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, se necessario con relazione alla tipologia di intervento da eseguire;

e) il contributo è concesso al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 92.

52.0.37

ANITORI, VICECONTE, CONTE, DALLA TOR, FORMIGONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Misure urgenti per il completamento della cartografia geologica d'Italia e della microzonazione sismica su tutto il territorio nazionale)

1. Per il completamento, entro il 2040, della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa

strumentali, nonché per la realizzazione, ove necessario, di carte geotematiche ad essa collegate, è autorizzata la spesa di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2021, fino al raggiungimento delle finalità di cui alla proposizione principale del presente comma, da iscrivere in un apposito Fondo nel bilancio dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche, mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Una quota non superiore al 10 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, potrà essere destinata ad oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, all'assunzione di personale altamente qualificato per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia e delle carte geotematiche realizzate.

4. Per il finanziamento delle prime esigenze relative al completamento degli studi di microzonazione sismica, all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: "e di euro 44 milioni per l'anno 2016" sono sostituite con le seguenti: ", di euro 44 milioni per l'anno 2016 e di euro 15 milioni a decorrere dal 2018".

5. Per l'anno 2018 le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come rifinanziato dal comma 4, sono destinate alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di II e III livello e dell'analisi della condizione limite per l'emergenza, nei territori italiani rientranti nelle zone sismiche 1 e 2 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e diversi da quelli di cui alla lettera *l-bis*), del comma 1, dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

6. A decorrere dall'anno finanziario 2019, la dotazione del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, da destinare alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di II e III livello e dell'analisi della condizione limite dell'em-

genza, è determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Ferme restando le operazioni di investimento dei singoli enti effettuate attraverso il ricorso all'indebitamento e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti di cui al comma 1, dell'articolo 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e gli enti locali, ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 10 sono autorizzati a stipulare patti di solidarietà nazionali, o apposite intese regionali, al fine di consentire l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e la contrazione di mutui per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, garantendo, in ogni caso, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012.

8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del presente articolo. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al periodo precedente, ad una verifica degli effetti derivanti dalle disposizioni del presente articolo e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al comma 1.

9. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 37 milioni per gli anni 2018, 2019, 2020 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

52.0.38

Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 52-bis.

(Istituzione Parco Faunistico Casale San Nicola)

1. Al fine di promuovere la conoscenza del paesaggio pedemontano del Gran Sasso, le biodiversità e la fruizione del territorio in chiave turistico ricreativa, nonché al fine di rilanciare l'economia dei Comuni attribuiti al cratere sismico attraverso azioni di bilancio e valorizzazione dei borghi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il parco faunistico-localizzato in Casale San Nicola, comune di Isola del Gran Sasso (Teramo).

2. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua i territori

ricompresi nel parco faunistico e adotta tutte le misure necessarie alla realizzazione dello stesso, tenendo conto degli studi fattibilità condotti dalla Fondazione Gran Sasso d'Italia».

52.0.39

CASSON, RICCHIUTI, PEGORER, LO MORO, GATTI, GUERRA

Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Misura di contrasto all'abusivismo edilizio nelle aree vincolate a tutela ambientale)

1. All'articolo 72-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 1, dopo le parole: "molto elevato," sono aggiunte le seguenti: "o insistenti nelle aree vincolate per legge ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1».

52.0.40

MINEO, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Carta di identità del territorio)

1. Ai fini della messa in sicurezza del territorio e del patrimonio edilizio nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano avviano, sulla base dei sistemi informativi territoriali forniti dalle istituzioni centrali competenti e coordinati dal Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), la predisposizione della cosiddetta cartografia informatizzata su supporto satellitare. Tale carta, denominata Carta di identità del territorio, è pubblicata sui siti informatici istituzionali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Le amministra-

zioni precedenti concludono tassativamente il procedimento entro il 31 dicembre 2019.

2. Al fine di assicurare una conoscenza approfondita, efficiente e unitaria del territorio, la Carta di identità di cui al comma 1 individua le seguenti informazioni:

a) le caratteristiche pedologiche, chimico-fisiche e idrogeologiche del suolo;

b) la conoscenza della resistenza e della stabilità del suolo in relazione ai possibili effetti locali indotti da un evento sismico;

c) i vincoli, di qualsiasi natura, gravanti sul territorio;

d) la pianificazione del territorio, con particolare riferimento a quella urbanistica;

e) la mappatura del suolo occupato da superfici artificiali;

f) le rilevazioni e le analisi effettuate.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad aggiornare costantemente la predetta carta e trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata sulle attività svolte, segnalando le eventuali criticità. La relazione annuale può individuare, sulla base di idonee valutazioni da parte degli enti competenti, le aree da assoggettare prioritariamente ad un programma di messa in sicurezza del territorio.

4. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di 1 milione di euro per il biennio 2018-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

52.0.41

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Emergenza ambientale e sanitaria in cui versa la gravina di Leucaspide)

1. Al fine di far fronte alla grave emergenza ambientale e sanitaria in cui versa la gravina di Leucaspide, in provincia di Taranto, conseguente allo sversamento di rifiuti industriali prodotti dall'ex fabbrica Italsider, successivamente acquisita dal Gruppo ILVA, sono stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 al fine di realizzarne la bonifica e il risanamento ambientale.

2. Lo Stato esercita azione di rivalsa per le somme di cui al comma 1 nei confronti di chi essendo obbligato dalla legge o da contratto a provvedere al recupero dei rifiuti e al risanamento ambientale della gravina di Leucaspide non vi abbia provveduto e nei confronti di chiunque, a qualunque titolo, abbia concorso nel determinare la situazione esistente.

3. Le somme di cui al comma 1 recuperate ai sensi del comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere attribuite al fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente gli accantonamenti di cui alla Tabella A, di cui all'articolo 94, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2018, 2019 e 2020 sono ridotti di 20 milioni annui.

52.0.42

SAGGESE

Dopo l'articolo, inserire la seguente:

«Art. 52-bis.

(Disposizioni in materia di incentivi per le fonti rinnovabili)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 149, le parole: "entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018";

b) al comma 151, come modificato dall'articolo 57-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50; convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018"».

52.0.43

Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Proventi sanzioni amministrative pecuniarie)

All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.";

b) al comma 5 il primo periodo è soppresso;

c) al comma 5-bis:

le parole: "alla lettera c) del" sono sostituite dalla seguente: "al";

le parole: "polizia provinciale e di" sono soppresse.

52.0.44

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Proventi sanzioni amministrative pecuniarie)

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade; alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure

di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica";

b) al comma 5 il primo periodo è soppresso;

c) al comma 5-bis, le parole: "alla lettera c) del", sono sostituite dalla seguente: "al" e le parole: "polizia provinciale e di" sono soppresse».

52.0.45

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Proventi sanzioni amministrative pecuniarie)

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica";

b) al comma 5 il primo periodo è soppresso;

c) al comma 5-bis: le parole: "alla lettera c) del" sono sostituite dalla seguente: "al"; le parole: "polizia provinciale e di" sono soppresse».

52.0.46

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 59-bis.***(Proventi sanzioni amministrative pecuniarie)*

All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata con delibera di giunta, alle finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento; alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica";

b) al comma 5, il primo periodo è soppresso;

c) al comma 5-bis:

le parole: "alla lettera c) del" sono sostituite dalla seguente "al";

le parole: "polizia provinciale e di" sono soppresse».

52.0.47

MARGIOTTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 52-bis.***(Proroga Gestioni Commissariali)*

Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2020».

52.0.48

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Proroga Gestioni Commissariali)

Il termine di cui all'articolo 38, comma 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2018».
